

dossier

19 settembre 2022

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali
(*cd. Aiuti-bis*)

D.L. 115/2022 – A.S. 2685-B

Schede di lettura



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 568/3



SERVIZIO STUDI -

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 595/3

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

CAPO I - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI	7
Articolo 1 (<i>Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas</i>)	7
Articolo 2 (<i>Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale</i>)	12
Articolo 3 (<i>Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale. Proroga di disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche</i>)	14
Articolo 4 (<i>Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022</i>)	17
Articolo 5, commi 1 e 2 (<i>Riduzione dell'IVA nel settore del gas per il quarto trimestre dell'anno 2022</i>)	25
Articolo 5, commi 3 e 4 (<i>Riduzione degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022</i>)	28
Articolo 6 (<i>Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale</i>).....	32
Articolo 7 (<i>Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca</i>).....	41
Articolo 8 (<i>Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti</i>).....	44
Articolo 9 (<i>Disposizioni urgenti in materia di trasporto</i>).....	48
Articolo 9-bis (<i>Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e per l'approvvigionamento energetico delle isole minori</i>)	52
Articolo 9-ter (<i>Contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi</i>).....	54
Articolo 10 (<i>Organizzazione dell'Unità di missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi</i>).....	56
Articolo 11, commi 1-4 (<i>Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas</i>).....	60
Articolo 11, comma 4-bis (<i>Semplificazioni nel settore delle energie rinnovabili</i>).....	62
Articolo 12 (<i>Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori</i>)	64

CAPO II - MISURE URGENTI RELATIVE ALL'EMERGENZA IDRICA	66
Articolo 13 (<i>Sostegno delle imprese agricole danneggiate dalla siccità</i>)	66
Articolo 14 (<i>Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato</i>).....	70
Articolo 15 (<i>Stato di emergenza derivante da deficit idrico</i>)	73
CAPO III - REGIONI ED ENTI TERRITORIALI.....	75
Articolo 16, commi 1 e 2 (<i>Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali</i>)	75
Articolo 16, comma 3 (<i>Scorrimento graduatoria 2022 per contributi a enti locali per spese di progettazione</i>)	77
Articolo 16, commi 4 e 5 (<i>Certificazione obiettivi di servizio servizi sociali e asili nido</i>)	80
Articolo 16, commi 6 e 6-bis (<i>Comuni sede di capoluogo di città metropolitana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale</i>)	83
Articolo 16, commi 6-ter–6-sexies (<i>Fondo di anticipazioni di liquidità degli enti in dissesto</i>).....	90
Articolo 16, comma 6-septies (<i>Gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario</i>)	94
Articolo 16, comma 7 (<i>Progettazione territoriale e investimenti</i>)	96
Articolo 16, comma 8 (<i>Titolarità dell'ufficio di segretario comunale in sedi comunali situate nelle isole minori</i>)	99
Articolo 16, comma 9 (<i>Misure straordinarie in favore degli enti locali - impiantistica sportiva</i>)	103
Articolo 16, commi 9-bis e 9-ter (RIFORMULATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI) (<i>Modifica articolo 151 TUEL</i>)	104
Articolo 16, commi 9-quater e 9-quinquies (<i>Messa in sicurezza edifici</i>).....	107
Articolo 16, comma 9-sexies (<i>Status dei consiglieri comunali degli organi istituiti da legge regionale nell'ambito di fusione di comuni</i>)	108
Articolo 16-bis (<i>Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo</i>)	112
Articolo 17, commi 1-3 (<i>Sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità per le regioni colpite dal sisma del 2016</i>).....	114
Articolo 17, commi 4-7 (<i>Misure per i territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e del 2009</i>).....	116
Articolo 17, comma 7-bis (<i>Assunzioni sisma Abruzzo 2009</i>)	119

Articolo 18, comma 1 (<i>Modalità procedurali di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale per dispositivi medici</i>)	120
Articolo 18, commi 2 e 3 (<i>Limiti della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti</i>).....	123
Articolo 19 (<i>Norme in materia di riparto tra le regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale</i>)	125
CAPO IV - MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E SALUTE E ACCOGLIENZA	129
Articolo 20 (<i>Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti</i>)	129
Articolo 20-bis (<i>Misure urgenti per il settore della cultura</i>)	131
Articolo 21 (<i>Anticipo del riconoscimento di quote di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici</i>)	132
Articolo 21-bis (<i>Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni</i>)....	136
Articolo 22 (<i>Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50</i>)	138
Articolo 22-bis (<i>Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	142
Articolo 23 (<i>Incremento delle risorse per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi</i>)	144
Articolo 23-bis (<i>Proroghe di norme in materia di ricorso alla modalità di lavoro agile da parte dei lavoratori</i>)	147
Articolo 23 ter (<i>Indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide</i>)	150
Articolo 24 (<i>Iniziative multilaterali in materia di salute</i>).....	154
Articolo 24-bis (<i>Finanziamento del servizio di trasmissione dei codici per i certificati verdi COVID-19</i>).....	156
Articolo 25, comma 1 (<i>Bonus psicologi</i>)	157
Articolo 25, comma 1-bis (<i>Nuova ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia</i>)	159
Articolo 25-bis (<i>Proroga del termine sul lavoro agile nel settore privato</i>)	162
Articolo 26 (<i>Sulle misure di accoglienza previste dall'articolo 44 del decreto-legge n. 50 del 2022</i>).....	163
Articolo 27 (<i>Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti</i>)	168
Articolo 27-bis (<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo progettuale dello scalo di "Alessandria Smistamento"</i>).....	170

Articolo 28 (<i>Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia di trasmissione televisiva</i>).....	172
CAPO V - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE, DI INVESTIMENTI IN AREE DI INTERESSE STRATE-GICO E IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI	174
Articolo 29 (<i>Disposizioni in materia di procedura liquidatoria dell'amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.</i>)	174
Articolo 30 (<i>Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia</i>)	177
Articolo 31 (<i>Modifiche alla disciplina della Società 3-I S.p.A.</i>)	182
Articolo 31-bis (<i>Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione e di attuazione degli interventi del PNRR</i>)	182
Articolo 32 (<i>Aree di interesse strategico nazionale</i>)	188
Articolo 33 (<i>Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica</i>)	193
Articolo 33-bis (<i>Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali</i>)	208
Articolo 33-ter (<i>Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020</i>).....	210
Articolo 33-quater (<i>Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili</i>)	218
Articolo 34, commi 1 e 2 (<i>Revisione prezzi Fondo complementare Olimpiadi Milano-Cortina</i>).....	220
Articolo 34, comma 3 (<i>Modifiche alla disciplina della Fondazione «Milano-Cortina 2026»</i>)	221
Articolo 34, comma 4 (<i>Impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné</i>)	224
Articolo 34-bis (<i>Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica</i>)	225
Articolo 35 (<i>Rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del MISE: contratti di sviluppo e Fondo IPCEI</i>)	226
Articolo 35-bis (<i>Stabilizzazione personale PNRR</i>)	235
Articolo 36 (<i>Rifinanziamento Fondo unico nazionale turismo</i>)	237
Articolo 37 (<i>Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico</i>).....	240

Articolo 37-bis (<i>Disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare</i>)	249
Articolo 37-ter (<i>Continuità del controllo parlamentare sul Sistema di informazione per la sicurezza</i>)	251
Articolo 37-quater (<i>Estensione obbligo di notifica agli incidenti su reti, sistemi e servizi informatici che non rientrano nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</i>)	256
CAPO VI - ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ	261
Articolo 38 (<i>Premialità e progressione di carriera per i docenti</i>)	261
Articolo 39 (<i>Alloggi e residenze per studenti universitari</i>)	265
Articolo 39-bis (<i>Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche</i>)	268
CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA.....	270
Articolo 40 (<i>Edilizia penitenziaria</i>)	270
Articolo 41 (<i>Semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia</i>)	273
Articoli 41-bis (<i>SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI</i>) (<i>Trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni</i>)	275
Articolo 41-bis (<i>Disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria</i>) ..	277
CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI.....	279
Articolo 42 (<i>Misure in materia di versamenti del contributo straordinario</i>)	279
Articolo 42-bis (<i>Disposizioni in materia di internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS</i>)	283
Articolo 42-ter (<i>Misure urgenti finalizzate al ristoro per i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpiti da eventi emergenziali</i>)	284
Articolo 42-quater (<i>Progetto Guaranties Loans Active Management - GLAM</i>).....	287
Articolo 42-quinquies (<i>Misure per lo sviluppo della microelettronica in attuazione del PNRR</i>)	297
Articolo 42-sexies (<i>Impiego all'estero di personale dell'AISE</i>)	300
Articolo 42-septies (<i>Clausola di salvaguardia</i>).....	303
Articolo 43 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	304
Articolo 44 (<i>Entrata in vigore</i>)	310

**CAPO I -
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA,
GAS NATURALE E CARBURANTI**

**Articolo 1
(Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas)**

L'articolo 1, comma 1, demanda a una delibera dell'ARERA la **rideterminazione** per il **quarto trimestre** del 2022:

- delle agevolazioni relative alle **tariffe** per la fornitura di **energia elettrica** riconosciute ai **clienti domestici economicamente svantaggiati** ed ai **clienti domestici in gravi condizioni di salute**;
- la compensazione per la fornitura di **gas naturale** alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

Le agevolazioni e la compensazione in questione sono riconosciute sulla base del valore ISEE pari a 12.000 euro.

L'obiettivo previsto è quello di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel **limite di 2.420 milioni di euro** per il 2022 complessivamente tra elettricità e gas. La delibera dell'ARERA deve essere adottata entro il **30 settembre 2022**. Il **comma 2** dispone in relazione agli oneri, ai quali si provvede:

- a) quanto a 1.280 milioni di euro per il 2022 ai sensi dell'articolo 43 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura pertanto si rinvia); detto importo è trasferito, entro il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- b) quanto a 1.140 milioni di euro, nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Il **bonus sociale** per il disagio economico è ancorato a **limiti reddituali** e **necessita dell'ISEE**.

Il **bonus** è **riconosciuto sia per la bolletta del gas, che dell'energia elettrica**.

In via ordinaria, limiti di reddito per il **bonus sociale** sono i seguenti:

- il cittadino/nucleo familiare deve:
 - appartenere ad un nucleo familiare con indicatore **ISEE non superiore a 8.265 euro**, oppure

- appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (**famiglia numerosa**) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare titolare di **reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza**.

Con i *bonus*, non vengono corrisposte somme al beneficiario, ma gli importi del *bonus* vengono compensati nella bolletta. L'importo del **bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica** suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del *bonus* proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Si rammenta che, per far fronte al caro energia, **integrazioni ai bonus** per il settore elettrico e del gas sono state **autorizzate** per il **IV trimestre 2021**, per il **I trimestre 2022**, per il **II trimestre 2022** nonché per il **III trimestre 2022** rispettivamente dal decreto-legge n. 130/2021, dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 178/2021), dal decreto-legge n. 17/2022 (L. 34/2002) e dal D.L. 50/2022 (L. 91/2022).

In particolare, i bonus integrativi sono stati disposti da:

- l'**articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 130/2021**, ha provveduto per il **IV trimestre 2021** (periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021). I bonus sono stati resi operativi con la **Delibera** attuativa [ARERA 396/2021/R/Com.](#)

Come [chiarito dall'Autorità](#), l'**ammontare dei bonus sociali integrativi si somma** a quelli delle **compensazioni già riconosciute** ai clienti del settore elettrico e ai clienti diretti del settore gas in stato di disagio economico (di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Appendice 2 all'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com) e ai clienti del settore elettrico in stato di disagio fisico (di cui alla Tabella 1 dell'Appendice 2 all'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com);

- l'**articolo 1, comma 508, della legge di bilancio per l'anno 2022** (l. n. 234/2021) ha provveduto per il **I trimestre 2022** (periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022). Per questo trimestre è intervenuta la **Delibera** attuativa [ARERA 635/2021/R/Com.](#)

L'Autorità, nella [audizione dell'8 febbraio 2022](#), ha rilevato che il potenziamento dei *bonus*, per il solo primo trimestre 2022, ha il fine di sostenere le famiglie in difficoltà con circa **600 euro**, di cui 200 euro per l'elettricità (famiglia con 3-4 componenti) e 400 euro per il gas (famiglia fino a 4 componenti, con riscaldamento a gas in zona climatica D);

- l'**articolo 3 del decreto-legge n. 17/2021** ha provveduto, per il II trimestre

2022 (periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022).

- l'articolo 1, comma 1, del D.L. 50/2022 ha disposto che per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, fossero rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022, con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al secondo trimestre dell'anno 2022 la spesa dei clienti beneficiari delle agevolazioni corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici.

L'ARERA si era pronunciata sul testo iniziale di tale disposizione normativa con la [memoria 248/2022/I/com](#) del 1° giugno 2022; la [delibera 295/2022/R/com](#) del 30 giugno 2022 ha provveduto, tra l'altro, all'aggiornamento, dal 1° luglio 2022, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas.

In relazione ai valori del bonus sociale elettrico e di bonus sociale gas per disagio economico in vigore nel III trimestre 2022 (1° luglio - 30 settembre 2022) si rinvia alle [tabelle pubblicate nel sito dell'ARERA](#)

Con [delibera 380/2022/R/com del 2 agosto 2022](#), l'ARERA ha approvato le modalità applicative per il riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza dell'anno 2022 agli aventi diritto, disciplinate nell'[Allegato A](#) al provvedimento.

Si veda anche il [rapporto 352/2022/I/com del 27 luglio 2022](#) *I bonus sociali elettrico e gas: stato di attuazione per l'anno 2021*.

Le **modalità operative** per l'**accesso ai bonus** sono dettagliatamente illustrate da **ARERA** (si rinvia alle [apposite pagine](#)) e sul sito dell'[ANCI](#).

Si dà di seguito sinteticamente conto delle disposizioni espressamente richiamate dall'articolo qui in commento.

Il [decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2007](#) (*Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute*), pubblicato nella GU n. 41 del 18 febbraio 2008, all'art. 1, comma 1, prevede che le **compensazioni della spesa** sostenuta per la **fornitura di energia elettrica** spettano ai **clienti domestici economicamente disagiati**, in base all'articolo 1, comma 375, della legge finanziaria per il 2006 (L. n. 266/2005), nonché ai **clienti domestici in grave condizione di salute**, tale da richiedere

l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.

Il richiamato articolo 1, comma 375 - in attuazione del quale è stato adottato il decreto ministeriale - prevede la definizione di criteri per l'applicazione di **tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica** "ai soli clienti economicamente svantaggiati", demandando al decreto ministeriale "una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate".

L'articolo 2, comma 3, del decreto del 28 dicembre 2007 dispone che, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, sia utilizzato, come riferimento, l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE).

L'articolo 3, comma 1, riconosce la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica anche ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica. Ciò al fine di compensare la maggiore onerosità connessa all'utilizzo di dette apparecchiature.

Successivamente, l'articolo 3, comma 9, primo periodo, del D.L. n. 185 del 2008 (L. n. 2 del 2009) ha disposto che "la tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, è riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita".

L'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del D.L. n. 185 del 2008 ha quindi riconosciuto (con decorrenza dal 1° gennaio 2009) alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica anche il diritto alla **compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale**.

Il medesimo comma 9 specifica che la compensazione della spesa tiene conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali ed è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento.

Si ricorda che l'ISEE è ora disciplinato dall'articolo 5 del D.L. n. 201 del 2011 (L. n. 214 del 2011), che ha abrogato il d.lgs. 109/1998¹.

In attuazione dell'articolo 5 è stato adottato il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", di cui al DPCM n. 59 del 5 dicembre 2013.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 dicembre 2016 ha aggiornato a 8.107,5 euro, con decorrenza 1° gennaio 2017, il valore ISEE ai fini della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, affidando all'ARERA l'aggiornamento, con cadenza triennale, del valore ISEE arrotondato al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento (articolo 1, comma 3).

Da ultimo, l'articolo 6 del D.L. n. 21 del 2022 (L. n. 51 del 2022), ha determinato in **12.000 euro**, con riferimento al periodo 1° aprile-31 dicembre 2022, il **valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità e gas** di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 dicembre 2016, come aggiornato dalla predetta Autorità.

¹ Recante "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449".

Articolo 2 *(Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)*

L'**articolo 2** reca una **nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas naturale** e prevede che, **dal 1° gennaio 2023**, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza siano tenuti a offrire loro la fornitura di gas naturale a un **prezzo** che rifletta il costo effettivo di **approvvigionamento** nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di **commercializzazione** e le **condizioni** contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti **dall'ARERA** con propri provvedimenti; la medesima autorità è incarica anche di definire misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.

L'**articolo 2** prevede, con una modifica all'articolo 22, del D.Lgs. n. 164/2000, una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas naturale, in luogo di quella attualmente prevista.

Si rammenta, a tal proposito, che l'individuazione di tale categoria di utenti, meritevoli di particolari condizioni di tutela, è richiesta dalla Direttiva n. 2009/73/CE nel contesto delle misure da adottare per il contrasto alla povertà energetica, nonché ai fini dell'applicazione del divieto di interruzione delle forniture in momenti critici.

Attualmente, la definizione di cliente vulnerabile è data dal D.M. 28 dicembre 2007, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 375 della L. n. 266/2006 (Legge finanziaria 2006), cui rinvia la previgente formulazione dell'articolo 22, comma 2-bis del D.Lgs. n. 164/2000, introdotto dall'art. 38 della L. n. 122/2016 (Legge europea 2015-2016). Il citato decreto disciplina il riconoscimento di agevolazioni tariffarie (cd bonus sociali gas e elettricità) a favore, oltre che degli utilizzatori di apparecchiature elettriche medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita, dei clienti domestici economicamente svantaggiati individuati sulla base dell'ISEE e del numero di componenti il nucleo familiare. Sono considerati tali i nuclei familiari con ISEE fino a 8.265 euro (o 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico) e i percettori di reddito o pensione di cittadinanza.

Sono considerati vulnerabili, oltre ai clienti civili che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate e a cui è riconosciuto i bonus sociali gas ed elettricità, anche:

- i soggetti con disabilità;

- i clienti civili le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
- i clienti civili le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- i clienti di età superiore ai 75 anni.

Al medesimo articolo 22 del D.Lgs. n. 164/2000 è aggiunto il comma 2-*bis*.1. Tale disposizione prevede una particolare forma di tutela per le forniture di gas ai clienti vulnerabili dal 1° gennaio 2023, data a partire dalla quale è previsto il passaggio al mercato libero e la cessazione dei cd “servizi di tutela” (ossia dei servizi di fornitura con condizioni economiche e contrattuali definite dall’Arera che i clienti attualmente possono preferire alle condizioni proposte sul mercato libero).

Da tale data si prevede l’obbligo per i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza (che intervengono nei casi in cui gli utenti si venga a trovare senza fornitore nel mercato libero) di fornire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti da aggiornare periodicamente.

Sul punto si ricorda che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell’idrogeno COM(2021)0803 consente agli Stati membri l’attuazione di interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale ai clienti vulnerabili o in condizione di povertà energetica.

All’ARERA è attribuito altresì il compito di definire le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.

A tal proposito, si osserva che la citata proposta di direttiva prevede che gli interventi pubblici, nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale ai clienti vulnerabili o in condizioni di povertà energetica, non devono comportare costi aggiuntivi per i partecipanti al mercato in modo discriminatorio. Altre condizioni poste dalla proposta di direttiva sono: il perseguimento di un interesse economico generale, la proporzionalità, la trasparenza, la verificabilità e la non discriminazione, la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di gas naturale dell’Unione e la temporaneità della misura.

Articolo 3

(Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale. Proroga di disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

L'articolo 3, commi 1 e 2, sospende, fino al **30 aprile 2023**, l'efficacia di ogni eventuale **clausola contrattuale** che consente all'impresa fornitrice di **energia elettrica e gas naturale** di **modificare unilateralmente** le **condizioni generali di contratto** relative alla definizione del **prezzo** ancorché sia contrattualmente riconosciuto il **diritto di recesso** alla controparte (**comma 1**). Fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono altresì **inefficaci** i **preavvisi** comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), salvo che le modifiche contrattuali si siano già **perfezionate**.

Il **comma 2-bis**, **introdotto dal Senato in prima lettura**, estende dal 30 settembre 2022 al **31 dicembre 2022** il termine finale di efficacia delle disposizioni relative all'obbligo di notifica al MISE e al MAECI delle operazioni di esportazione dal territorio nazionale fuori dall'Unione europea delle "**materie prime critiche**" e **dei rottami ferrosi anche non originari dell'Italia**. A tal fine esso novella all'articolo 30, comma 4, del D.L. n. 21/2022 (L. n. 51/2022). Si specifica (**comma 2-ter**) che le attività di controllo conseguenti alla proroga in oggetto sono poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si ricorda che **l'articolo 5 del d.lgs. n. 210/2021²** prevede, al comma 5, che i clienti finali³ hanno il diritto di ricevere dal fornitore una comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e della loro facoltà di recedere dal contratto. In caso di adeguamento del prezzo di fornitura, i clienti finali devono essere altresì informati, in via diretta, dei motivi e prerequisiti dell'adeguamento e della sua entità, con un preavviso di almeno due settimane ovvero di almeno un mese, qualora si tratti di clienti civili, rispetto alla data di applicazione del medesimo adeguamento. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al presente comma, le variazioni dei corrispettivi che

² Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.

³ Per "cliente finale" s'intende il cliente che acquista energia elettrica e/o gas naturale per uso proprio.

derivano da indicizzazione o adeguamento automatico degli stessi non determinati dal fornitore. Il comma 6 prevede che, nelle ipotesi indicate dal comma 5, il cliente finale può recedere dal contratto, con dichiarazione inviata al fornitore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica, anche ordinaria, entro il termine indicato dal fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi, decorrente dal ricevimento della comunicazione prevista dal presente comma. La comunicazione indica gli indirizzi, ivi compreso almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai quali la dichiarazione di recesso può essere trasmessa. L'articolo 10 della direttiva UE 2019/944 prevede, al paragrafo 4, che i clienti finali ricevono adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e sono informati del loro diritto di risolvere il contratto al momento della comunicazione. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti finali, in maniera trasparente e comprensibile, di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, in tempo utile e comunque entro due settimane, o entro un mese nel caso dei clienti civili, prima della data di applicazione dell'adeguamento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano risolvere il contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o di adeguamenti del prezzo di fornitura notificati dal fornitore.

L'articolo 13 (*Termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali e per le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche*) del [codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali](#) in vigore dal 1° luglio 2022, approvato dall'ARERA, prevede che, qualora nel periodo di validità di un contratto di fornitura, nel quale è esplicitamente prevista la facoltà per il venditore di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali, si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte del venditore a tale facoltà, il venditore ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai clienti finali stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del venditore (co. 1). In base al co. 2, la comunicazione di cui al comma 1 non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal venditore. In questo caso il cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. Il comma 3 stabilisce che la comunicazione di cui al comma 1 contiene l'intestazione "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e, per ciascuna delle modifiche proposte, deve recare un insieme di informazioni dettagliate nel comma in esame.

Si ricorda che l'**articolo 30 del D.L. n. 21/2022** ha previsto al comma 1 l'individuazione con DPCM, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. L'individuazione deve aver luogo sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche. Il comma 1 ha altresì stabilito che i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2.

Il comma 2 impone quindi ai soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 l'obbligo di notificare, almeno venti giorni prima dell'avvio dell'operazione, al MISE e al MAECI una informativa completa dell'operazione.

Il comma 3 assoggetta, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di notifica a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.

Il comma 4 dispone che le misure di cui al presente articolo si applicano fino al **31 dicembre 2022, secondo la novella in esame**. Si ricorda che il medesimo termine temporale era stato già prorogato, dal 31 luglio al 30 settembre 2022, dall'art. 18-ter del decreto-legge n. 50 del 2022, come convertito dalla legge n. 91 del 2022.

Il comma 5 contiene la clausola d'invarianza finanziaria. S

Articolo 4

(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022)

L'articolo 4 prevede che, per il **quarto trimestre 2022**, l'ARERA provvede ad **annullare**:

- le aliquote relative agli **oneri generali di sistema elettrico** applicate alle **utenze domestiche** e alle **utenze non domestiche in bassa tensione**, per altri usi, con potenza disponibile **fino a 16,5 kW (comma 1)**;
- le aliquote relative agli **oneri generali di sistema** applicate alle utenze con potenza disponibile **superiore a 16,5 kW**, anche connesse in **media e alta/altissima tensione** o per usi di **illuminazione pubblica** o di **ricarica di veicoli elettrici** in luoghi accessibili al pubblico (**comma 2**). La finalità è quella di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Agli oneri connessi, pari a complessivi 1.100 milioni di euro per il 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43 (alla cui scheda di lettura si rinvia) (**comma 3**).

Al riguardo si ricorda che l'articolo 1, comma 503, della legge di bilancio per il 2022 (L. 234/2021) dispone che gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche sono parzialmente compensati con le risorse di cui al comma 505. La misura riguarda il primo trimestre 2022 e prosegue quanto già disposto per il terzo trimestre del 2021 dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (L. n. 106 del 2021) e per il quarto trimestre del 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 (L. n. 171 del 2021). Il **comma 504** affida all'ARERA altresì il compito di annullare, sempre per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. L'intervento include anche la conferma della riduzione, già prevista a partire dal 1° luglio 2021, per tutte le altre utenze elettriche non domestiche, della componente degli oneri generali di sistema che finanzia l'incentivazione delle fonti rinnovabili (Asos). Ai sensi del **comma 505**, per le finalità di cui ai commi 503 e 504 si provvede al trasferimento alla **Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)**, entro il 28 febbraio 2022, della somma pari a **1.800 milioni** di euro. In attuazione di tali previsioni, l'ARERA ha adottato la deliberazione n. 635/2021/R/com del 30 dicembre 2021 *Aggiornamento, dal 1° gennaio 2022, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Disposizioni in merito al bonus elettrico e gas*).

Inoltre, l'**articolo 14** del D.L. 4/2022 (L. 25/2022) dispone l'**annullamento**, per il primo trimestre del 2022, delle aliquote relative agli **oneri generali di sistema** applicate **alle utenze** con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW **anche connesse in media e alta/altissima tensione** o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (**comma 1**).

Ai relativi oneri, pari a **1.200 milioni** per il **2022**, si provvede mediante corrispondente **utilizzo di quota parte dei proventi delle aste** delle quote di emissione di CO₂ (**commi 2 e 3**).

L'intervento ha quindi integrato le misure già adottate dalla legge di bilancio 2022 per contenere, sempre nel 1° trimestre dell'anno in corso, i costi della bolletta elettrica delle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Segnatamente, il **comma 1** – per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico - demanda all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di provvedere all'**annullamento**, per il **primo trimestre 2022** (con decorrenza dal 1° gennaio 2022), delle aliquote relative agli **oneri generali di sistema** applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, **anche connesse in media e alta/altissima tensione o** per usi di **illuminazione pubblica o di ricarica** di veicoli elettrici in **luoghi accessibili al pubblico**. In attuazione di tale previsione l'ARERA ha adottato la deliberazione n. 35/2022/R/eel del 31 gennaio 2022 (*Disposizioni urgenti in materia di componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del settore elettrico per il I trimestre 2022*). Per esplicita previsione del comma 1 sopra citato, la misura **integra l'annullamento degli oneri generali di sistema** già disposto per il primo trimestre 2022 dall'articolo 1, comma 504, della [legge di bilancio 2022](#) (legge n. 234/2021) **per le utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW domestiche e non domestiche in bassa tensione**. Ai sensi del **comma 2**, gli **oneri** derivanti dal comma 1 sono pari a **1.200 milioni** di euro per l'anno **2022** e ad essi si provvede mediante corrispondente **utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂** relativi all'anno 2022, che sono **versati mensilmente dal** Gestore dei servizi energetici (GSE) sul **conto di tesoreria** da intestare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Il comma dispone che, **se i versamenti mensili risultano inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA**, come determinato ai sensi del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare, su richiesta della CSEA, il **ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022**. Ai sensi del **comma 3**, **se i versamenti** effettuati dal GSE a favore di CSEA, ai sensi del comma 2, risultano **inferiori** all'importo di 1.200 milioni di euro, **alla relativa differenza** si provvede, **entro l'anno 2022**, mediante il **versamento** per pari importo alla CSEA di **quota parte dei proventi delle aste** delle quote di emissione di CO₂ relative all'anno 2021, **destinati ai Ministeri interessati**, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato. A tal fine, non si dà luogo alla riassegnazione in bilancio delle

somme giacenti nella Tesoreria dello Stato sino al conseguimento da parte di CSEA dell'importo spettante.

Col [comunicato stampa](#) del 1° febbraio 2022, l'ARERA ha quindi evidenziato che, per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, l'Autorità stessa ha azzerato per il primo trimestre 2022 gli oneri generali di sistema per tutte le medie-grandi imprese con potenza pari o superiore a 16,5 kW.

Il provvedimento dell'Autorità applica quanto previsto dal Governo con il decreto *sostegni-ter*, approvato lo scorso 21 gennaio, che ha individuato come beneficiari della misura tutte le utenze oltre questa soglia di potenza, in media, alta e altissima tensione, o quelle degli usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Analoga misura di azzeramento degli oneri generali di sistema nel primo trimestre 2022 per i clienti domestici e le piccole imprese in bassa tensione (sotto i 16,5 kW di potenza) era stata già prevista dall'Autorità in occasione dell'aggiornamento trimestrale delle condizioni di tutela dello scorso fine dicembre, attuando quanto previsto dalla legge bilancio 2022.

Nel dettaglio, se alla data di entrata in vigore del provvedimento di azzeramento degli oneri per le imprese oltre i 16,5 kW di potenza fossero state già emesse fatture relative alla fornitura di elettricità riferite al periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, i conguagli spettanti dovranno essere effettuati entro la seconda bolletta successiva. Inoltre, se l'offerta commerciale sottoscritta dal cliente non prevedesse l'applicazione diretta delle componenti degli oneri generali (ASOS e ARIM), ciascun venditore dovrà garantire al cliente una riduzione della spesa pari alla differenza tra i valori delle aliquote degli oneri senza e con azzeramento.

Secondo quanto previsto dal decreto *sostegni-ter*, alla copertura economica necessaria per quest'ultima misura di annullamento degli oneri (1,2 miliardi euro) si provvede attraverso l'utilizzo di parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂.

Inoltre, nel successivo [comunicato stampa](#) del 30 giugno 2022, l'ARERA rileva, tra l'altro, che nonostante prezzi all'ingrosso in brusco rialzo, influenzati dalla grande incertezza per il conflitto russo-ucraino, i provvedimenti adottati dal Governo e le misure regolatorie dell'Autorità hanno **sterilizzato gli aumenti per l'energia elettrica e il gas naturale**, per il mercato tutelato e in parte anche per il mercato libero.

Il terzo trimestre 2022 per la *famiglia tipo*⁴ in tutela, vedrà un lieve incremento per la **bolletta dell'elettricità, +0,4%**, mentre rimarrà stabile la **bolletta gas, senza alcuna variazione**.

Il quadro generale avrebbe determinato, **in assenza di interventi, una variazione intorno al 45% della bolletta gas e al 15% di quella elettrica**.

⁴ La famiglia tipo ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all'anno e una potenza impegnata di 3 kW; per il gas i consumi sono di 1.400 metri cubi annui

Coerentemente con le disposizioni del decreto odierno, l'ARERA è intervenuta sulle componenti degli oneri generali di sistema, azzerandole sia per il settore elettrico che per il gas per la generalità degli utenti.

Nell'ottica di limitare ulteriormente la variazione dei prezzi dell'elettricità, l'Autorità ha anche deciso di intervenire sull'allungamento del periodo di recupero degli scostamenti tra previsioni e consuntivo, relativi all'anno precedente.

Questi interventi, assieme alla conferma della riduzione Iva sul gas al 5%, avranno un impatto positivo su **30 milioni di utenze domestiche e oltre 6 milioni di piccole imprese, artigiani e commercianti.**

Malgrado l'azione di forte contenimento della variazione dei prezzi, resta ancora evidente la differenza di spesa rispetto all'anno scorrevole⁵ precedente perché i prezzi si mantengono su valori elevati.

In termini di effetti finali, **per la bolletta elettrica la spesa per la famiglia-tipo nell'anno scorrevole** (compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022) **sarà di circa 1071 euro**, +91% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1° ottobre 2020 - 30 settembre 2021).

Nel dettaglio delle singole componenti in bolletta, **per l'energia elettrica** il lieve aggiustamento, +0,4% sul prezzo finale della famiglia tipo è scomponibile in: +5,5% della voce energia PE, +0,6% legato alla voce di dispacciamento PD, -5,7% per la voce PPE di perequazione.

Rimasti invariati ancora a zero gli oneri generali di sistema. Invariate anche le tariffe di rete regolate (Trasporto, distribuzione e misura).

Dal 1° luglio 2022, il *prezzo di riferimento* dell'energia elettrica per il cliente tipo sarà di **41,51 centesimi di euro per kilowattora**, tasse incluse, così suddiviso⁶:

Spesa per la materia energia:

- 31,17 centesimi di euro (75,1% del totale della bolletta) per i costi di approvvigionamento dell'energia, in aumento del 0,5% rispetto al secondo trimestre 2022;
- 1,91 centesimi di euro (4,6% del totale della bolletta) per la commercializzazione al dettaglio, invariato rispetto al secondo trimestre 2022.

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore:


- 3,85 centesimi di euro (9,3% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della trasmissione e distribuzione, qualità; invariato rispetto al secondo trimestre 2022.

⁵ Per anno scorrevole si intende l'anno composto dal trimestre oggetto dell'aggiornamento e i tre trimestri precedenti, considerando anche il consumo associato ad ogni trimestre.

⁶ La deliberazione del 30 aprile 2015, 200/2015/R/COM – Bolletta 2.0 – prevede dal 1° gennaio 2016, una diversa aggregazione delle singole componenti nella fatturazione in bolletta ai clienti finali, ed in particolare le voci che erano comprese nei *Servizi di vendita* confluiscono tal quali nella voce *Spesa per la materia energia*, mentre le voci che erano comprese nei *Servizi di rete* confluiscono in due distinte aggregazioni che sono la *Spesa per il trasporto e la gestione del contatore* (distribuzione, misura, trasporto, perequazione della trasmissione e distribuzione, qualità) e la *Spesa per oneri di sistema*.

Spesa per oneri di sistema:

- 0 centesimi di euro (0% del totale della bolletta) per la spesa per oneri di sistema, azzerata come nel secondo trimestre 2022.



*Nel grafico non sono presenti gli *Oneri generali di sistema* in quanto azzerati, per il trimestre, grazie agli interventi governativi attuati dall'Autorità.

Grafico pubblicato da ARERA nel comunicato stampa del 30 giugno 2022

Con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai **servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita)**, ai **servizi di rete** (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle **imposte**, si pagano alcune componenti per la copertura di **costi per attività di interesse generale** per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti **oneri generali di sistema**, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi.

Tra i provvedimenti normativi che hanno previsto una copertura dei relativi oneri in bolletta, vi sono quelli a sostegno della produzione di **energia elettrica da fonti rinnovabili**.

Ai sensi del **decreto legislativo n. 28/2011**, infatti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi alla produzione di elettricità da FER trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica. A partire dal 2018 (Delibere 922/2017/R/eel e 923/2017/R/com del 27 dicembre 2017), l'Autorità ha definito la nuova struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per le utenze del settore elettrico. Per quanto riguarda la componente A3, questa è confluita per lo più interamente nella componente Asos "*oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione*"; solo una piccola parte, ascrivibile ai rifiuti non biodegradabili, è confluita nella componente ARIM, "*rimanenti oneri generali*" (componente A3RIM).

La componente tariffaria Asos (e la componente A3RIM), applicata nelle bollette dei clienti finali per l'acquisto dell'energia elettrica, va ad alimentare il **conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate**, istituito presso la **Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)**. Il Conto ha la finalità di assicurare la copertura degli oneri, principalmente a carico del **GSE**, derivanti dalle diverse tipologie di beneficio a favore delle FER elettriche.

La gestione dei meccanismi di incentivazione e di ritiro dell'energia elettrica, da parte del Gestore dei Servizi Energetici, genera infatti costi, essenzialmente legati agli incentivi erogati e all'acquisto dell'energia, e ricavi derivanti in massima parte dalla vendita sul mercato dell'energia elettrica ritirata dallo stesso GSE. Gli oneri e il conseguente fabbisogno economico necessario a coprirli derivano dunque dalla differenza tra i costi e i ricavi.

Il GSE, congiuntamente con la CSEA, valuta il fabbisogno economico della componente tariffaria degli oneri di sistema a copertura dei incentivi alle FER elettriche e, in funzione del fabbisogno, l'ARERA determina il gettito necessario per alimentare il conto CSEA e provvede all'aggiornamento trimestrale dei valori della componente tariffaria pagata dai consumatori nelle bollette elettriche.

Secondo quanto si evince dalla [determinazione della Corte dei conti del 5 maggio 2022, n. 47](#) (*Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) - 2020*), pp. 2-4, la **Cassa per i servizi energetici e ambientali** trae origine dalla costituzione, il 1° settembre del 1961, sulla base del provvedimento n. 941 del Comitato interministeriale prezzi (CIP), del "Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche", avente il compito di compensare le perdite delle imprese minori operanti nel settore dell'energia elettrica, derivanti dall'unificazione delle tariffe elettriche, in tutto il territorio nazionale.

Con il provvedimento del CIP n. 34 del 6 luglio 1974, istitutivo del c.d. "sovrapprezzo termico" il predetto Fondo ha assunto il nome di "Cassa conguaglio per il settore elettrico" o CCSE, con funzioni finalizzate al rimborso dei maggiori oneri di produzione dell'energia gravanti sulle imprese termoelettriche per il rincaro degli olii combustibili.

Le originarie funzioni perequative si sono, nel tempo, ampliate con nuove e differenti attività, in linea con l'evoluzione del quadro regolatorio, riguardanti produzione, trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas.

Le attribuzioni in materia di energia elettrica e gas, a seguito della soppressione del CIP, sono state trasferite, per effetto della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (A.E.E.G), cui, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, sono state trasferite anche le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici (con soppressione

dell' Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua), divenendo A.E.E.G.S.I., successivamente denominata Autorità di regolazione dell'energia, reti e ambiente (Arera).

La CCSE ha assunto, dunque, un ruolo analogo a quello svolto nel settore elettrico anche nella materia del servizio idrico integrato, volto alla perequazione dei costi e al miglioramento della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, all'erogazione del bonus sociale idrico, all'alimentazione e copertura dei costi di gestione del fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'art. 58 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 e, da ultimo, al sostegno alla programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche.

L'art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha disposto la trasformazione della CCSE in ente pubblico economico, con la denominazione di Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposizione alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) e dell'Arera.

Secondo la legge istitutiva, la trasformazione è stata disposta al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica, di razionalizzare e potenziare le attività svolte a favore delle imprese nei settori energetici (energia elettrica, gas e sistema idrico) e di valorizzare i ricavi delle attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo.

A seguito della trasformazione, l'Ente è stato dotato di un patrimonio iniziale di 100 milioni, costituito con provvedimento del Mef, mediante corrispondente prelievo dai conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Mef.

Ai sensi della disposizione istitutiva dell'Ente, a decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

L'Ente, dopo la modifica, non è più ricompreso nell'ambito di applicazione del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (testo unico del pubblico impiego). Continuano, tuttavia, ad applicarsi molti istituti pubblicistici a seguito dell'inserimento nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi del regolamento n. 549/2013/UE del 21 maggio 2013 (c.d. SEC 2010).

Le fonti regolamentari interne dell'Ente sono lo statuto, il regolamento di organizzazione e funzionamento e il regolamento di amministrazione e contabilità (R.a.c.).

Lo statuto è stato approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno del 2016, sentita l'Autorità. Il regolamento di organizzazione e di funzionamento è stato approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio del 2017, sentita l'Autorità, mentre il regolamento di amministrazione e contabilità, deliberato il 28

novembre del 2016 dal Comitato di gestione, è stato approvato con deliberazione dell’Autorità del 28 aprile 2017, d’intesa con il Mef.

Infine, con delibera del 24 aprile del 2018, ai sensi dell’art. 10 del regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA, è stato approvato il codice etico dell’ente.

A seguito della trasformazione della CCSE in ente pubblico economico, disposta, come detto, dall’art. 1, comma 670, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), è stato necessario un riassetto istituzionale. Dal punto di vista contabile è stato necessario il passaggio dalla contabilità finanziaria – di cui al d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 – alla contabilità civilistica, avvenuto in sede di predisposizione del bilancio 2017, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e del d.m. 27 marzo 2013.

Per la disamina delle funzioni assegnate alla CSEA si rinvia alle pagine 4-10 del documento prima citato.

Articolo 5, commi 1 e 2
*(Riduzione dell'IVA nel settore del gas
per il quarto trimestre dell'anno 2022)*

L'articolo 5, al comma 1, estende l'applicazione dell'Iva agevolata al 5 per cento anche alle somministrazioni di **gas metano usato per combustione per usi civili e industriali** contabilizzate nelle **fatture emesse** per i consumi stimati o effettivi dei **mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022**. La norma, **al comma 2**, riconosce tale agevolazione **anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano** in esecuzione di un contratto servizio energia.

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che, in deroga a quanto previsto dal d.P.R. n. 633 del 1972 (cd. D.P.R. IVA), le **somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali** - di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico accise (D.Lgs. [n. 504 del 1995](#)) - contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2022**, sono **assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento**. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di **consumi stimati**, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla **differenza derivante dagli importi ricalcolati** sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2022**.

L'**articolo 26, comma 1**, del **decreto legislativo n. 504 del 1995** stabilisce che il **gas naturale**, destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio. L'allegato I citato individua i seguenti usi di gas naturale (oltre alle relative aliquote vigenti): per autotrazione, per combustione per usi industriali, per combustione per usi civili a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda b) per usi di riscaldamento individuale c) per altri usi civili, per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica.

In base alla normativa sopra indicata, in vigore dal 1° gennaio 2008, l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili è determinata sulla base di scaglioni di consumo. In particolare, l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 26 del 2007, armonizzando le disposizioni IVA con quelle previste in materia di accise, ha modificato il n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento per la somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui (riferiti all'anno solare). Per i

consumi per uso civile, eccedenti il predetto limite, si applica l'aliquota del 22 per cento.

I consumi di gas metano per uso industriale sono ordinariamente assoggettati all'aliquota IVA del 22 per cento, ad eccezione di quanto previsto dal n. 103) della Tabella A, parte III, allegata al medesimo decreto n. 633 del 1972, che assoggetta all'aliquota IVA del 10 per cento le somministrazioni per uso di imprese estrattive, **agricole e manifatturiere**, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili.

L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguarda, pertanto, sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10 per cento sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22 per cento.

Si ricorda che l'**articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 130 del 2021** ha introdotto la prima, **temporanea riduzione dell'IVA** sul gas metano di identico tenore alle norme in commento, riferita in origine alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Successivamente, l'**agevolazione è stata estesa al primo trimestre 2022** (articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), al **secondo trimestre 2022** (dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022) e al **terzo trimestre 2022** (dall'articolo 1-*quater*, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 50 del 2022).

L'Agenzia delle entrate, nelle sue [circolari n. 17 del 2021](#), [n. 3 del 2022](#) e [circolare n. 20 del 2022](#) ha chiarito gli aspetti applicativi dell'agevolazione.

In particolare l'Agenzia ha precisato che l'aliquota IVA del 5 per cento è applicabile, seppure in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10 per cento, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22 per cento.

Sono escluse dall'agevolazione, come chiarito dalle entrate:

- l'impiego del **gas metano per autotrazione**, in quanto non espressamente richiamato;
- l'utilizzo del **gas metano finalizzato alla produzione di energia elettrica**, che, così come gli altri prodotti energetici impiegati in tale uso, è assoggettato, per motivi di politica ambientale, a un regime specifico.

Con riferimento invece alla **generazione combinata di energia elettrica e calore utile** destinato ai soli usi civili e industriali a cui fa riferimento l'articolo 26, l'Agenzia evidenzia che la relativa disciplina, ai fini dell'individuazione dell'accisa applicabile, è recata dall'articolo 21 del TUA, il quale, al comma 9-*ter*, individua i consumi specifici convenzionali per determinare il quantitativo di combustibile impiegato per la produzione di

energia elettrica (fissato, in particolare, per il gas naturale a 0,220 mc per kWh). Ritiene conseguentemente **possibile determinare per differenza il quantitativo di gas naturale utilizzato per la sola produzione di calore utile**. In tale ipotesi, l'anzidetto **quantitativo beneficia dell'aliquota IVA agevolata al 5 per cento**, a differenza del quantitativo di gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica, che sconta l'aliquota IVA in misura ordinaria.

Il **comma 2 estende** le agevolazioni introdotte al comma 1 anche alle **somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia** (di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008), contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al **periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022**. La norma stabilisce, altresì, la **copertura finanziaria** della disposizione, prevedendo che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in **807,37 milioni di euro per l'anno 2022**, si provvede ai sensi dell'articolo 43, alla cui scheda di lettura si rimanda.

Articolo 5, commi 3 e 4
Riduzione degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022)

Il **comma 3** dell'**articolo 5** stabilisce che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene **inalterate** le **aliquote** relative agli **oneri generali di sistema** per il settore del **gas naturale** in vigore nel **terzo trimestre del 2022**, al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Il **comma 4** dispone in relazione agli oneri, pari a 1.820 milioni di euro, per il 2022, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 43 del provvedimento in esame. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022.

Le disposizioni in commento proseguono la linea d'intervento iniziata dall'articolo 1, **comma 507**, della legge di bilancio per il 2022 (L. 234/2021), il quale ha affidato all'ARERA il compito di **ridurre** – nel **1° trimestre 2022** - le aliquote relative agli **oneri generali** di sistema per il settore del **gas**, fino a concorrenza dell'importo di **480 milioni** di euro. A tal fine si è previsto il trasferimento di un corrispondente importo alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022.

Nel [comunicato stampa](#) del 30 giugno 2022, l'ARERA rileva, tra l'altro, che nonostante prezzi all'ingrosso in brusco rialzo, influenzati dalla grande incertezza per il conflitto russo-ucraino, i provvedimenti adottati dal Governo e le misure regolatorie dell'Autorità hanno **sterilizzato gli aumenti per l'energia elettrica e il gas naturale**, per il mercato tutelato e in parte anche per il mercato libero.

Il terzo trimestre 2022 per la *famiglia tipo*⁷ in tutela, vedrà un lieve incremento per la **bolletta dell'elettricità, +0,4%**, mentre rimarrà stabile la **bolletta gas, senza alcuna variazione**.

Il quadro generale avrebbe determinato, **in assenza di interventi, una variazione intorno al 45% della bolletta gas e al 15% di quella elettrica**.

Coerentemente con le disposizioni del decreto odierno, l'ARERA è intervenuta sulle componenti degli oneri generali di sistema, azzerandole sia per il settore elettrico che per il gas per la generalità degli utenti.

Nell'ottica di limitare ulteriormente la variazione dei prezzi dell'elettricità, l'Autorità ha anche deciso di intervenire sull'allungamento del periodo di

⁷ La famiglia tipo ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all'anno e una potenza impegnata di 3 kW; per il gas i consumi sono di 1.400 metri cubi annui

recupero degli scostamenti tra previsioni e consuntivo, relativi all'anno precedente.

Questi interventi, assieme alla conferma della riduzione Iva sul gas al 5%, avranno un impatto positivo su **30 milioni di utenze domestiche e oltre 6 milioni di piccole imprese, artigiani e commercianti.**

Malgrado l'azione di forte contenimento della variazione dei prezzi, resta ancora evidente la differenza di spesa rispetto all'anno scorrevole⁸ precedente perché i prezzi si mantengono su valori elevati.

Nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022, la spesa della famiglia tipo **per la bolletta gas sarà di circa 1.696 euro**, con una variazione del +70,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1° ottobre 2020 - 30 settembre 2021).

Le incertezze legate agli sviluppi del conflitto russo-ucraino continuano ad alimentare le tensioni e la conseguente volatilità dei prezzi nei mercati delle materie prime energetiche (petrolio, carbone e gas naturale).

Per quanto riguarda il gas naturale, in particolare, in Europa permangono i rischi di scarsità di offerta. I timori di un blocco totale delle forniture russe verso l'Europa, come conseguenza della riduzione dei flussi del gasdotto Nord Stream 1 a metà giugno, hanno riportato i prezzi europei ben oltre i 100 €/MWh, con valori negli ultimi giorni di 130-140 €/MWh per le quotazioni spot e a termine. Complessivamente, i flussi di gas russo verso l'Europa, attraverso i tre principali gasdotti (Nord Stream, Yamal e via Ucraina), si sono ridotti di circa il 40% rispetto alla prima settimana del 2022 e del 70% rispetto ad un anno fa. Il calo delle forniture russe è stato in parte compensato dalle maggiori importazioni di GNL che, nei primi cinque mesi del 2022, sono aumentate del 55% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, grazie ad una minore pressione della domanda asiatica e a prezzi europei più alti di quelli asiatici. Ciò ha contribuito al riempimento degli stoccaggi europei, con un livello che attualmente si attesta al 57% della capacità.

Per il gas naturale, la stabilità del prezzo finale per la famiglia tipo è determinata dalla crescita della componente materia prima, basata sulle quotazioni a termine relative al prossimo trimestre, con un impatto del +16,2%, da un incremento di componenti legate alle tariffe di trasporto +3,5%, controbilanciati dall'intervento straordinario dell'Autorità di riduzione del -19,7% legata alla variazione della componente UG2.

Gli altri oneri generali, anche per il gas, sono annullati e l'IVA rimane al 5%, come nel precedente trimestre. Anche i clienti finali del mercato libero beneficeranno della riduzione della componente UG2.

Nel terzo trimestre 2022 si registrerà un'invarianza del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo rispetto al trimestre precedente. Tale risultato,

⁸ Per anno scorrevole si intende l'anno composto dal trimestre oggetto dell'aggiornamento e i tre trimestri precedenti, considerando anche il consumo associato ad ogni trimestre.

già applicando la riduzione IVA prevista dai provvedimenti governativi, è determinato dall'aumento della spesa per la materia gas naturale (+16,2%) dovuta al corrispondente aumento della componente *CMEM*, relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale oltre che da una variazione a rialzo della spesa per il trasporto e la gestione del contatore (+3,5%). Questi aumenti sono compensati dalla riduzione della spesa per gli oneri di sistema legata alla riduzione della componente UG2, relativa alla compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio (-19,7%).

Il decreto odierno ha stanziato anche per il settore gas risorse ulteriori per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi.

In particolare, sono stati stanziati 532milioni, che hanno consentito di confermare, per il III trimestre 2022, l'annullamento, per tutti gli utenti del settore gas, delle aliquote delle componenti tariffarie RE, GS e UG3, nonché di finanziare l'ulteriore riduzione della componente UG2 di cui sopra.

Dal 1° luglio 2022, il *prezzo di riferimento* del gas per il cliente tipo è confermato pari a 123,62 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse, così suddiviso⁹:

Spesa per la materia gas naturale:

- 108,43 centesimi di euro (pari al 87,71% del totale della bolletta) per l'approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse, con un aumento del 21,3% circa rispetto al secondo trimestre 2022;
- 5,60 centesimi di euro (4,53% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio, uguale al valore del secondo trimestre 2022.

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore:

- 19,71 centesimi di euro (15,94% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità, con un aumento del 26,4% rispetto al secondo trimestre 2022.


Spesa per oneri di sistema:

- -33,32 centesimi di euro (-26,95% del totale della bolletta) per gli oneri generali di sistema, rispetto al secondo trimestre 2022.

Imposte:

- 23,20 centesimi di euro (18,77% del totale della bolletta) per le imposte che comprendono le accise (12,37%), l'addizionale regionale (1,64%) e l'IVA (4,76%)

⁹ La deliberazione del 30 aprile 2015, 200/2015/R/COM – Bolletta 2.0 – prevede, a partire dal 1° gennaio 2016, una diversa aggregazione delle singole componenti nella fatturazione in bolletta ai clienti finali, ed in particolare le voci che erano comprese nei *Servizi di vendita* confluiscono tal quali nella voce *Spesa per la materia gas naturale*, mentre le voci che erano comprese nei *Servizi di rete* confluiscono in due distinte aggregazioni che sono la *Spesa per il trasporto e la gestione del contatore* (distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione e qualità) e la *Spesa per oneri di sistema* (perequazione della commercializzazione della vendita, morosità per i servizi di ultima istanza e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo fonti rinnovabili).



La preesistente Cassa conguaglio per il settore elettrico è stata trasformata in ente pubblico economico denominato **Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)** con l'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). La CSEA opera con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

La CSEA opera nei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici. La sua funzione principale è rappresentata dalla riscossione dagli operatori (principalmente dai soggetti che svolgono l'attività di distribuzione nei settori interessati) di componenti tariffarie e di ulteriori corrispettivi. I proventi della riscossione garantiscono - in costanza di apposita gestione finanziaria - il riconoscimento delle partite di perequazione tariffaria e l'erogazione dei contributi e degli incentivi a favore dei soggetti che ne hanno diritto. Le regole per le riscossioni ed i pagamenti sono dettate da norme di rango primario e dai provvedimenti regolatori di ARERA, nell'esercizio del potere tariffario e nella generale funzione di regolazione dei mercati, attribuita dalla legge istitutiva n. 481/1995.

Articolo 6

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

L'articolo 6 ripropone alcuni crediti di imposta introdotti dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21 e n. 50 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 - allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nel terzo trimestre 2022.

Si tratta in particolare

- del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
- del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022;
- del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità.

Le norme in commento, come anticipato, ripropongono alcuni crediti di imposta introdotti dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21 e n. 50 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e operanti in relazione alla spesa sostenuta nel primo e secondo trimestre 2022 - allo scopo di estenderli anche con riferimento ai costi sostenuti dalle imprese nel terzo trimestre 2022.

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle predette agevolazioni con la [circolare 13/E del 2022](#).

Credito d'imposta imprese energivore

Il **comma 1 dell'articolo 6** riconosce un **contributo straordinario**, sotto forma di **credito di imposta**, alle **imprese a forte consumo di energia elettrica, individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017** (comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017), a condizione che i relativi costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base **della media del secondo trimestre 2022** ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un **incremento superiore al 30 per cento** relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

L'ammontare dell'agevolazione è pari **al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022**.

Tale **credito di imposta è riconosciuto** anche in relazione alla **spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore** (di cui al primo periodo del comma 1) e **dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022**. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica; sempre in tale ipotesi, il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla **media**, relativa al **terzo trimestre 2022**, del **prezzo unico nazionale dell'energia elettrica** (PUN, ovvero il prezzo di riferimento dell'energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica).

L'**articolo 15** del decreto-legge n. 4 del 2022 ha concesso alle imprese "energivore" che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, **pari al 20 per cento** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **primo trimestre 2022**.

L'**articolo 4, comma 1**, del decreto legge n. 17 del 2022 ha riconosciuto alle medesime imprese un analogo credito di imposta, originariamente pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre 2022**. L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 ha **incrementato dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022**.

Le **imprese a forte consumo di energia elettrica** sono identificate, in base alle disposizioni del [decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017](#), come quelle che hanno un **consumo medio di energia elettrica**, calcolato nel

periodo di riferimento, pari ad **almeno 1 GWh/anno** e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

- operano nei settori dell'Allegato 3 alla [Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020](#) (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);
- operano nei settori dell'Allegato 5 alla [Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020](#) (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell'allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato non inferiore al 20 per cento;
- non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), ma sono ricomprese negli [elenchi delle imprese a forte consumo di energia](#) redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla [Cassa per i servizi energetici e ambientali](#) (CSEA) in attuazione dell'articolo 39 del decreto legge n. 83 del 2012;

Credito d'imposta per le imprese gasivore

Il **comma 2 dell'articolo 6** riconosce alle **imprese a forte consumo di gas naturale** (cd. **gasivore**), a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas medesimo, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al **25 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel **terzo trimestre solare dell'anno 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il contributo spetta qualora il **prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito **un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019**.

Viene definita "impresa a forte consumo di gas naturale" quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 (comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2022) e che nel primo trimestre solare dell'anno 2022 ha consumato un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

L'**articolo 15.1** del decreto-legge n. 4 del 2022 (introdotto dal decreto-legge n. 50 del 2022) ha riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, **consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022**.

L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 ha riconosciuto alle cosiddette "**gasivore**", ad analoghe condizioni, un credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022. L'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022 ha poi incrementato dal 15 al 20 per cento la quota delle spese sostenute oggetto del contributo straordinario. Da ultimo, l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha ulteriormente elevato dal 20 al **25 per cento** la quota della spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel **secondo trimestre solare dell'anno 2022**.

Le **imprese a forte consumo di gas naturale** sono identificate facendo riferimento alle disposizioni del [decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021](#), come quelle che:

- a) **operano nei settori** elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto;
- b) che hanno un **consumo medio di gas naturale**, calcolato per il periodo di riferimento, **pari ad almeno 1 GWh/anno** (ovvero 94.582 Sm³/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm³); e
- c) hanno consumato, nel **primo trimestre solare dell'anno 2022**, un quantitativo di gas naturale per usi energetici **non inferiore al 25 per cento di tale volume di gas naturale** (indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Per "periodo di riferimento" si intende, per l'anno di competenza "N" in cui si fruisce dell'agevolazione, il triennio che va da "N-4" a "N-2", salvo che per le imprese di più recente costituzione. Al riguardo, si rappresenta che la [Cassa per i servizi energetici e ambientali](#) (CSEA), nel rispetto delle disposizioni impartite dall'[Autorità di regolazione per energia reti e ambiente](#) (ARERA), è tenuta a costituire, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'**Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale**.

Credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

Il **comma 3** attribuisce alle imprese dotate di **contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**, diverse dalle imprese energivore (come definite al comma 1), a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al **15 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel **terzo trimestre dell'anno 2022**. Tale acquisto va comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Il contributo è concesso a condizione che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della **media riferita al secondo trimestre 2022**, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito **un incremento**

del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

L'**articolo 3** del decreto-legge n.21 del 2022 ha concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari originariamente al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

L'**articolo 2** del decreto-legge n. 50 del 2022 **ha elevato la misura del predetto credito innalzando dal 12 al 15 per cento** l'importo della spesa agevolabile, riferita al secondo trimestre 2022.

Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale da parte di imprese non gasivore

Il **comma 4** riconosce alle imprese diverse da quelle gasivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un **contributo straordinario**, sotto forma di credito di imposta, pari al **25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

L'**articolo 4** del decreto-legge n. 21 del 2022 ha attribuito un credito di imposta, per l'acquisto del gas naturale, da riconoscersi alle imprese diverse da quelle gasivore, inizialmente in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022. Il contributo è stato incrementato dal decreto-legge n. 50 del 2022, elevando dal 20 al 25 per cento la spesa oggetto di beneficio sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.

Si rammenta che l'articolo 40-*quater* del decreto-legge n. 73 del 2022 ha soppresso, ai fini della fruizione di alcuni crediti di imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, l'obbligo del rispetto della normativa della disciplina europea degli aiuti di Stato di modesto importo (gli aiuti c.d. de minimis), obbligo che era stato introdotto dal richiamato decreto-legge n. 50 del 2022. Si tratta del credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, di quello riconosciuto alle imprese gasivore e di quello concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte

consumo di energia elettrica. È pertanto venuta meno la soglia massima di 200 mila euro prevista per il riconoscimento alle imprese dei vari crediti d'imposta accumulati.

Regime dei crediti d'imposta, cedibilità e controlli

Il **comma 5** dell'articolo 6 prevede alcuni adempimenti necessari ai fini della fruizione delle agevolazioni disposte, dalle norme in commento, per le **imprese non energivore e non gasivore** in relazione ai consumi del terzo trimestre 2022 (di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo in commento).

Si dispone in particolare che, ove l'impresa destinataria del contributo nel **secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019**, il medesimo venditore è tenuto, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, a **inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022**. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Il **comma 6** dispone in ordine **all'utilizzo** dei crediti di imposta disposti dai commi 1-4.

Essi sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24 (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) **entro la data del 31 dicembre 2022**.

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Al riguardo, si ricorda che l'articolo 22 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd. *Sostegni-bis*) aveva modificato per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a **2 milioni di euro**. Tale limite è stato reso strutturale dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 72 della legge n. 234 del 2021) a decorrere dal 2022. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le **agevolazioni alle imprese**, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a **250.000 euro**.

Le agevolazioni **non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi**, di cui all'articolo 61 del Testo unico

delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR), **né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese**, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

I crediti d'imposta sono **cumulabili** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

L'**articolo 6**, al **comma 6**, chiarisce che i **crediti d'imposta** di cui ai commi da 1 a 4 sono **cedibili**, solo **per intero**, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, **senza facoltà di successiva cessione**, fatta salva la possibilità di **due ulteriori cessioni**, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dal Testo Unico Bancario (articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo apposito (articolo 64 TUB) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private (CAP, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

Resta ferma l'applicazione dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020, in base al quale i soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione (rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del predetto d.lgs. n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I contratti di cessione conclusi in violazione delle predette prescrizioni sono **nulli**.

In caso di **cessione** dei crediti d'imposta:

- il credito d'imposta è **usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente** e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022;
- le imprese beneficiarie **sono inoltre tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione** che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

L'**articolo 35** del decreto legislativo n. 241 del 1997 prevede che il responsabile del Centro di assistenza fiscale (CAF) rilasci un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile. Sono abilitati al rilascio del visto gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro (lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998), gli iscritti nel registro dei revisori legali e i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998), nonché i responsabili dei CAF.

Si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la definizione le **modalità attuative** delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.

Oltre all'**applicazione** delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto legge n. 34 del 2020, già richiamate, si prevede l'applicazione di quelle recate **dall'articolo 121, commi da 4 a 6**, del medesimo decreto legge, in quanto compatibili.

Il **comma 4** dell'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 dispone che, ai fini del controllo sulla cessione dei crediti d'imposta, si applichino le **attribuzioni e i poteri di accertamento in tema di imposte** sui redditi, posti in capo all'Amministrazione finanziaria dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973. Si chiarisce che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla **verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta** negli **ordinari termini di accertamento** (per i crediti non spettanti: cinque anni dalla dichiarazione, ai sensi articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973; per i crediti inesistenti: otto anni dall'utilizzo del credito ai sensi dell'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto legge n. 185 del 2008).

Ai sensi del successivo **comma 5**, in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l'Agenzia delle entrate provvede a recuperare l'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni. Tale importo, maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997).

Il **comma 6** prevede infine che il recupero del predetto importo sia **effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni**. Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione, l'applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 472 del 1997); rimane ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo maggiorato di sanzioni e interessi.

Le norme in esame richiamano, sostanzialmente, il regime di cedibilità dei crediti di imposta già previsto dai precedenti decreti-legge (articoli 9 e 3, comma 3, del d.l. n. 21 del 2022).

Il **comma 7 quantifica gli oneri** derivanti dalle norme in esame in **3.373,24 milioni di euro per l'anno 2022**, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, cui si provvede ai sensi dell'articolo 43, norma di copertura del provvedimento in esame.

Il **comma 8 affida al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di effettuare il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta** in esame, ai fini di quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica (più precisamente dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Articolo 7

*(Credito di imposta per l'acquisto di carburanti
per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)*

L'articolo 7 proroga al terzo trimestre solare 2022 il credito di imposta (pari al 20 per cento della spesa sostenuta) previsto per l'acquisto del carburante effettuato ai fini dell'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

L'**articolo 18** del decreto-legge n. 21 del 2022 ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti **attività agricola e della pesca**, pari al 20 per cento della **spesa sostenuta per l'acquisto del carburante comprovato mediante le relative fatture d'acquisto e al netto dell'imposta sul valore aggiunto**. La norma dell'articolo 18 concede tale credito d'imposta per gli acquisti effettuati nel **primo trimestre** solare dell'anno 2022.

Si ricorda che l'articolo 3-*bis* del decreto legge n. 50 del 2022 ha prorogato al **secondo trimestre** solare 2022 il credito richiamato ma **limitatamente alle imprese esercenti la pesca**.

Con il **comma 1** dell'articolo in esame, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, il sopra citato credito di imposta viene prorogato al **terzo trimestre solare 2022**.

La disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24 (ai sensi dell'articolo 17 del [decreto legislativo n. 241 del 1997](#)) entro la data del 31 dicembre 2022. A tal fine, non si applicano alcuni dei vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all'articolo 1, comma 53 della [legge n. 244 del 2007](#)) e il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all'articolo 34 della [legge n. 388 del 2000](#) che, a decorrere dal 2022, è pari a 2 milioni di euro).

Esso non concorre alla formazione del reddito d'impresa né alla formazione della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR (D.P.R. n.

917 del 1986). Inoltre l'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d'imposta in parola è **cedibile**, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

È fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto TUB, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

Resta fermo il **divieto** per gli intermediari finanziari di **acquistare il credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione** previsti dalla disciplina antiriciclaggio (dagli articoli 35 e 32 del decreto legislativo n. 241 del 2007, così come previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I contratti di cessione conclusi in violazione del precedente divieto sono nulli.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la **sussistenza dei presupposti** che danno diritto al credito d'imposta.

Il credito d'imposta è **utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente** e comunque **entro la data del 31 dicembre 2022**.

Con [risoluzione del 23 maggio 2022](#) l'Agenzia ha istituito il codice tributo.

Per la definizione delle **modalità attuative** delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, è stato pubblicato il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022](#).

Si applicano le disposizioni relative alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, di cui all'articolo 122-*bis* nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 (che disciplinano le attribuzioni e i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria; le conseguenze delle violazioni; le modalità di recupero degli importi).

Il **comma 4** dell'articolo 18 precisa che le norme agevolative si applicano nel **rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato**. Ai relativi adempimenti europei provvede il **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**. Si attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di **monitorare le fruizioni** del credito.

Il **comma 2** reca la **copertura finanziaria** della disposizione in esame stabilendo che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in **194,41 milioni di euro** per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43, alla cui scheda di lettura si rimanda.

Articolo 8 *(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)*

L'**articolo 8** prevede, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la **riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti** e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al **5 per cento**, alle **forniture di gas naturale impiegato in autotrazione**.

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede una serie di misure, applicabili a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, volte a contenere gli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici. La **lettera a)** del comma 1 prevede la **riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti**. In particolare, sono rideterminate le aliquote di accisa, **riducendo** quelle sulla **benzina**, sul **gasolio** e sui **gas di petrolio liquefatti (GPL)** impiegati come carburanti, e **azzerando** l'accisa per il **gas naturale per autotrazione**. La **lettera b)**, in linea con la normativa dell'Unione europea, stabilisce, per il periodo di applicabilità della norma in esame, l'applicazione di un'aliquota di imposta del valore aggiunto (IVA) **ridotta**, pari al **5 per cento**, alle **forniture di gas naturale impiegato in autotrazione**.

Si ricorda che la direttiva (UE) 2022/542 che ha modificato le direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, include il gas naturale tra i beni che possono essere assoggettati ad un'aliquota ridotta non inferiore al 5 per cento, ponendo un limite temporale a tale agevolazione, fissato al 1° gennaio 2030.

Il **comma 2** dell'articolo 8, **in conseguenza della riduzione dell'aliquota applicabile al gasolio usato come carburante** stabilita dal comma 1, lettera *a)*, numero 2), a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, **sospende l'applicazione dell'aliquota di accisa differenziata sul "gasolio commerciale"** (ovvero il gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri) di cui al numero 4-*bis* della Tabella A, allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle accise - TUA), **che risulterebbe meno favorevole rispetto alla prima**.

L'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE consente agli Stati membri di differenziare l'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, in relazione all'uso "commerciale" o "non commerciale" del carburante, imponendo ai medesimi

Stati di rispettare l'aliquota minima prevista per il gasolio e di garantire che l'aliquota applicabile al gasolio impiegato nell'uso "commerciale" non sia comunque inferiore al valore che l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato per autotrazione aveva, nel medesimo Stato, alla data del 1° gennaio 2003. Pertanto, in presenza di una differenziazione dell'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri di cui all'articolo 24-ter del TUA ("gasolio commerciale") non può essere applicata un'aliquota di accisa inferiore a 403 euro per mille litri. Poiché comma 1, lettera a), numero 2) dell'articolo in esame ha rideterminato l'aliquota di accisa sul gasolio in una misura inferiore alla soglia di 403 euro per mille litri, la sospensione temporanea della differenziazione tra "uso commerciale" e uso "non commerciale" del gasolio, consente l'applicazione della riduzione anche ai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri che sarebbero altrimenti rimasti esclusi in virtù dei limiti posti dalla legislazione europea.

Si rammenta che l'articolo 1 (commi 1 e 2) del decreto legge n. 21 del 2022 ha disposto la **riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti** dal 22 marzo 2022 (in origine, fino al 21 aprile 2022). Successivamente il decreto legge n. 38 del 2022, incorporato poi nell'articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2022, ha disposto la proroga delle riduzioni, azzerando altresì l'accisa sul gas naturale usato per autotrazione e riducendo l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione.

Il medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 1, comma 8) ha disposto, fino al **31 dicembre 2022**, la **riattivazione del sistema di rideterminazione delle aliquote di accisa mediante con decreto ministeriale** - disciplinata dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 -, consentendo la riduzione d'accisa sui carburanti a fronte dell'accertamento di **maggiori entrate IVA** derivanti da uno **scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio**. Tale meccanismo è stato modificato e perfezionato consentendo, tra l'altro, l'emanazione del decreto con cadenza diversa da quella trimestrale.

Di conseguenza, le riduzioni dell'accisa sui carburanti sono state disposte per effetto del decreto-legge n. 21 del 2022 come convertito in legge (e, nelle more della conversione, per effetto dei DM 18 marzo 2022 e 6 aprile 2022), per il periodo dal 22 marzo fino all'8 luglio 2022; successivamente, tali misure sono state confermate dai **decreti ministeriali 24 giugno 2022** (GU n. 154 del 4 luglio 2022 per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022) e **19 luglio 2022** (GU Serie Generale n.172 del 25 luglio 2022), quest'ultimo avente efficacia dal 3 agosto 2022 fino al **21 agosto 2022**).

In sostanza, le disposizioni in esame consentono di prorogare con norma primaria le predette riduzioni di accise e IVA **al 20 settembre 2022**.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa che illustra, per i prodotti energetici coinvolti nelle misure in esame e utilizzati come carburanti, la misura dell'accisa minima stabilita in sede comunitaria, la misura dell'accisa vigente al 21 marzo 2022 e quella disposta dalle norme in esame e dai decreti ministeriali sopra citati.

Prodotto	Unità di misura	Accisa Minima UE	Accisa nazionale al 21 marzo 2022	Accisa nazionale dal 22 marzo al 20 settembre 2022
Benzina con piombo	Euro/1000 l	421	728,40	478,40
Benzina	Euro/1000 l	359	728,40	478,40
Gasolio	Euro/1000 l	330	617,40	367,40
GPL	Euro/1000 kg	125	267,77	182,61

Si rammenta che l'**azzeramento dell'accisa sul gas naturale usato per autotrazione e la riduzione al 5% dell'Iva** operano dal **3 maggio 2022** (come disposto dal decreto-legge n. 38 del 2022, poi abrogato e incorporato nel decreto-legge n. 21 del 22 dalla relativa legge di conversione, con salvezza degli effetti nel frattempo prodottisi).

Il **comma 3** stabilisce che gli **esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici** assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno **trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM)**, entro il 7 ottobre 2022, i **dati** relativi ai quantitativi dei prodotti per i quali il comma 1, lettera *a*) stabilisce riduzioni delle relative aliquote di accisa (benzina, gasolio GPL e gas naturale allo stato liquido GNL, destinati all'impiego come carburanti) che risultassero giacenti nei propri impianti alla data del 20 settembre 2022. La norma stessa precisa che la comunicazione non dovrà essere effettuata dai predetti soggetti qualora con un successivo provvedimento si dovessero prorogare le misure previste dal comma 1, lettera *a*). Il **comma 4** individua la **sanzione amministrativa** applicabile nel caso di mancata comunicazione all'ADM o nel caso in cui la stessa venga inviata con dati incompleti o non veritieri. Si tratta del **pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro** previsto dall'articolo 50, comma 1, del TUA, per l'inosservanza di prescrizioni e regolamenti.

Il **comma 5** prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni previste dall'articolo 1-*bis*, commi 5 e 6, del decreto legge n. 21 del 2022, finalizzate a **prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote** di accisa previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) nonché dalla **diminuzione dell'aliquota IVA** sul gas naturale, di cui alla successiva lettera *b*). Le disposizioni richiamate prevedono il **coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi**, il quale, per **monitorare l'andamento dei prezzi**, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici sottoposti ad accisa agevolata praticati

nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti, può avvalersi, tra l'altro, anche del **supporto operativo della Guardia di finanza**.

Il successivo **comma 6** stabilisce che l'ADM predisponga specifici **modelli** da utilizzare per le **comunicazioni** di cui al comma 3, mentre con il **comma 7** si provvede ad individuare la **copertura finanziaria** delle riduzioni delle aliquote di accisa e dell'IVA previste dal comma 1.

Articolo 9 *(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)*

L'**articolo 9** reca previsioni volte a **sostenere gli operatori** del settore a fronte degli **eccezionali aumenti** del costo dei carburanti e dell'energia verificatisi in dipendenza della crisi bellica russo-ucraina.

In particolare, il **comma 1** istituisce un fondo con una dotazione di **40 milioni** di euro per il 2022 al fine di erogare agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, un contributo per il **maggior costo** sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante.

Il **comma 3** istituisce un ulteriore fondo, con una dotazione di **15 milioni** di euro per il 2022, destinato a riconoscere ai soli esercenti servizi di trasporto di persone su strada un contributo **fino al 20 per cento** della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del carburante.

Da ultimo, ai sensi del **comma 6**, sono stanziati **15 milioni** di euro per l'anno 2022 a favore di **RFI** – Rete ferroviaria italiana S.p.A., al fine di proseguire, dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, la **riduzione del canone** per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, per i servizi ferroviari merci, mediante la riduzione fino al 50 per cento della componente B del pedaggio.

L'**articolo 9** reca disposizioni urgenti in materia di trasporto, volte a sostenere gli operatori del settore a fronte degli **eccezionali aumenti** del costo dei carburanti e dell'energia verificatisi in dipendenza della crisi bellica russo-ucraina. La straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere i suddetti costi e per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, costituiscono, infatti, i presupposti di adozione del decreto-legge.

Il **comma 1** della disposizione in esame dispone l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS), di un fondo la cui dotazione ammonta a **40 milioni** di euro per il 2022, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici.

Tale fondo è destinato al riconoscimento, in favore degli esercenti servizi di **trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico**, di un contributo per il **maggior costo** sostenuto (al netto dell'IVA) nel secondo quadrimestre 2022, rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle richieste di accesso al fondo superi il limite massimo di spesa di 40 milioni di euro, è previsto che si faccia luogo ad un riparto **proporzionale** tra i richiedenti.

Ai sensi del **comma 2**, compete al **MIMS** stabilire, con proprio **decreto** da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, i **criteri** e le **modalità** per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del predetto contributo:

- alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale;
- alla gestione governativa della ferrovia circumetnea;
- alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero;
- alla gestione governativa navigazione laghi;
- agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *grosscost* (si tratta dei contratti nei quali il rischio commerciale rimane in capo al concedente che è chiamato a farsi integralmente carico delle eventuali perdite, in ciò differenziandosi dal contratto di concessione nel quale, com'è noto, il rischio è trasferito al concessionario).

Con tale decreto sono altresì stabilite le relative modalità di **rendicontazione**.

Il successivo **comma 3** istituisce un altro fondo presso il MIMS, con una dotazione di **15 milioni** di euro per il 2022, anch'esso avente la finalità di sostenere gli operatori economici a fronte degli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, ma specificamente destinato agli esercenti servizi di **trasporto di persone su strada** resi, alternativamente:

- ai sensi e per gli effetti del **decreto legislativo n. 285 del 2005**, di riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale;
- sulla base di **autorizzazioni rilasciate dal MIMS ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009**, recante norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus;
- sulla base di **autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali** ai sensi delle norme regionali di attuazione del **decreto legislativo n. 422 del 1997** – che, a valle della delega di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 59 del 1997, ha operato il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;

- ai sensi della **legge n. 218 del 2003**, recante la disciplina dell'attività di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Ai suddetti operatori economici è, pertanto, riconosciuto un contributo **fino al 20 per cento della spesa** sostenuta (al netto dell'IVA) nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei **mezzi adibiti al trasporto passeggeri** e:

- di categoria **M2** o **M3**, ossia mezzi aventi una capienza di oltre otto posti a sedere escluso il conducente e, rispettivamente, massa massima non superiore e superiore alle 5 tonnellate;
- a trazione alternativa a **metano** (CNG), **gas naturale liquefatto** (GNL), **ibrida** (diesel/elettrico); ovvero
- a **motorizzazione termica** e conformi almeno alla normativa **Euro V** di cui al regolamento (CE) n. 595/2009.

Per poter accedere alle risorse così stanziare, gli operatori richiedenti sono tenuti a trasmettere per via **telematica** al MIMS – secondo le modalità dallo stesso definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge - una **dichiarazione**, redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, contenente:

- i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto;
- copia del documento unico di circolazione;
- copia delle fatture d'acquisto del carburante quietanzate;
- l'entità del contributo richiesto;
- gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo.

Anche in questo caso, per l'ipotesi in cui l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite massimo di spesa di 15 milioni di euro, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura **proporzionale**.

Tanto i contributi erogati ai sensi del comma 1, quanto quelli erogati ai sensi del comma 3, **non concorrono** alla formazione del reddito imponibile ai fini delle **imposte sui redditi** e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (**IRAP**) e **non rilevano** ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986. Si tratta delle disposizioni rilevanti ai fini della deducibilità di interessi passivi, spese e componenti negativi e della definizione delle componenti di reddito.

Il **comma 5** dispone, conseguentemente, l'**abrogazione** dei commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2022, come convertito dalla legge n. 91 del 2022, che hanno autorizzato la spesa di **1 milione** di euro per il 2022 per il riconoscimento di contributi alle imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.

Da ultimo, allo scopo di fronteggiare le ripercussioni economiche negative determinatesi nel settore del **trasporto ferroviario delle merci** in conseguenza dell'eccezionale incremento del costo dell'energia, sono stanziati **15 milioni** di euro per l'anno 2022 a favore di **RFI – Rete ferroviaria italiana S.p.A. (comma 6)**.

Con tale stanziamento, che deve essere dedotto dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso, RFI S.p.A. è chiamata a proseguire, dal 1° aprile 2022 **al 31 dicembre 2022**, la riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, per i servizi ferroviari merci, mediante la **riduzione fino al 50 per cento della componente B del pedaggio**, ossia la quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2015.

Si tratta di una misura introdotta nel 2020 con l'articolo 196, commi 1 e 3, del **decreto-legge n. 34 del 2020**, poi interessata dall'articolo 1, commi 679 e 680 della **legge di bilancio 2021** e prevista, a legislazione vigente, **fino al 31 marzo 2022**.

Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura, su cui va applicata tale riduzione, è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti (**ART**).

Ai sensi del **comma 7**, entro il **31 marzo 2023**, RFI S.p.A. è tenuta a trasmettere sia al MIMS che all'ART una **rendicontazione** sull'attuazione data alle previsioni di cui al comma 6.

Infine, il **comma 8** dispone che l'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame avvenga nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e che il MIMS provveda ai relativi adempimenti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente, mentre il **comma 9** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo e pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

- quanto ad euro 1 milione, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 5 (v. *supra*);
- quanto ad euro 69 milioni, ai sensi dell'articolo 43, cui si rinvia.

Articolo 9-bis

(Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e per l'approvvigionamento energetico delle isole minori)

L'articolo 9-bis contiene **due** disposizioni. Nel **comma 1** esso **proroga al 31 dicembre 2022** l'entrata in vigore delle modifiche legislative al codice della strada inerenti ai **trasporti eccezionali**, avvenute col decreto-legge n. **146 del 2021**; nel **comma 2** viene consentita la **deroga ad alcune condizioni di sicurezza del trasporto marittimo di veicoli-cisterna** verso le **isole minori**, purché la durata del viaggio (ove superiore alle due ore) **non sia superiore alle 3 ore**.

Introdotta al **Senato in prima lettura**, l'art. 9-bis in commento reca due distinte disposizioni.

Con la prima (comma 1) si interviene ancora una volta sulla materia dei **trasporti eccezionali**, disciplinati dall'art. **10** del codice della strada. Durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. **121 del 2021** era stato approvato un emendamento di modifica del citato art. 10; senonché con la legge di conversione del successivo **decreto-legge n. 146** era intervenuta un'ulteriore modificazione (**art. 7-bis**), che ripristinava in larga parte la disciplina previgente.

Con la nuova disposizione tale ultima modifica **subisce un'ulteriore correzione** e, fino al termine dell'anno corrente, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al **9 novembre 2021** (vale a dire al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 121).

In estrema sintesi, la proroga del vigore della vecchia disciplina è volta a consentire una semplificazione della materia da attuarsi con le linee guida ministeriali; e viene abrogato il comma 3 della precedente novella, vale a dire dell'art. **7-bis** del decreto-legge n. 146 del 2021. Per dettagli su tale ultima disposizione, si rinvia al relativo [*dossier*](#).

Con la seconda (comma 2), si interviene per consentire una deroga al regolamento sui **requisiti** per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di **merci pericolose** delle **navi mercantili** (d.P.R. n. 134 del 2005).

Il relativo art. 10, comma 6, prevede che “per i **viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore** sono ammessi **veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi** ai requisiti di cui al presente articolo, sempre che gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi vengano effettuati in condizioni meteomarine favorevoli”. Si statuisce che l'autorità marittima può autorizzare che tale trasporto non conforme possa essere esteso anche ai

tragitti di durata **fino a 3 ore** e con possibilità di disporre prescrizioni aggiuntive.

Rispetto alla disposizione vigente, quindi, dell'ulteriore deroga sulle condizioni di sicurezza ci si può avvalere se:

- il trasporto sia diretto a un'**isola minore** (si ricorda che per tale s'intende quella su cui insiste uno dei **36 comuni** individuati dall'**allegato A** all'art. **25, comma 7**, della legge n. 448 del 2001, legge finanziaria per il 2002);
- il tragitto **non** duri più di **3 ore**;
- vi sia il **provvedimento amministrativo** dell'autorità marittima;
- siano rispettate le **ulteriori prescrizioni** di sicurezza eventualmente dettate dalla medesima autorità.

Articolo 9-ter
(Contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi)

L'**articolo 9-ter**, introdotto al **Senato in prima lettura**, **istituisce** nello stato di previsione del MEF un apposito **fondo**, con dotazione pari a **50 milioni di euro per il 2022**, da trasferirsi successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da destinare all'erogazione di **contributi a fondo perduto** per le **associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi**, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una **quota** di tale fondo, fino al **50%**, è destinata alle **associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori**.

La misura si colloca nel più ampio contesto normativo dei sostegni e contributi alle realtà del settore sportivo, finalizzati a mitigare prima l'impatto dell'emergenza pandemica, poi della crisi economica e del caro prezzi.

Il **diretto precedente** della disposizione in commento – di cui viene qui sostanzialmente riproposto, pur con alcune differenze, il nucleo essenziale – è **rappresentato dall'art. 9, comma 3, del D.L. 4/2022**. Questo ha previsto che le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'art. 1, comma 369, della L. 205/2017 possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalle restrizioni. Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione (per i necessari approfondimenti, cfr. l'apposito [dossier](#)).

In sede attuativa, è giunto il [DPCM 30 giugno 2022](#), che stanziava un importo complessivo di 53 milioni di euro.

Venendo al merito della **disposizione in esame**, rispetto a quella sopra illustrata, essa ricalca la **platea dei destinatari**, cioè le **associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi**, e la **riserva di una quota** a beneficio dei soggetti **gestori d'impianti per l'attività natatoria**; tale riserva è però più alta, passando **da fino al 30% a fino al 50% delle risorse**.

Analoga è anche la previsione secondo cui con **decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport**, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Con riferimento al **procedimento di adozione del decreto** in parola, non è forse superfluo ricordare che la **Corte costituzionale**, con [sentenza n. 123 del 2022](#), ha dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 562, della L. 178/2020, nella parte in cui, stabilendo che sia l'autorità di governo competente in materia di sport, con proprio decreto, a individuare i criteri di gestione delle risorse del Fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base, non prevede che il decreto stesso sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Ora, analogo coinvolgimento potrebbe essere valutato in relazione alla disposizione qui in commento, poiché viene almeno parzialmente in rilievo la materia concorrente «ordinamento sportivo». *Si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.*

Differenze profonde si riscontrano, invece, sotto il profilo delle **modalità di finanziamento**.

La disposizione in commento, infatti, istituisce nello stato di previsione del MEF un **apposito fondo**, con **dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2022**, da trasferirsi successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente **riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 34, della L. 178/2020**.

Si ricorda che l'art. 1, comma 34, della L. 178/2020, come modificato dall'art. 1, comma 189, della L. 234/2021, ha istituito nello stato di previsione del MEF un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per finanziare nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori sportivi (cfr. l'apposito [dossier](#)).

Al contrario, l'intervento precedente *ex art. 9, comma 3, del D.L. 4/2022* era a valere sul «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano».

Articolo 10
*(Organizzazione dell'Unità di missione a supporto
del Garante per la sorveglianza dei prezzi)*

L'articolo 10, comma 1, incardina presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico (MISE) l'Unità di missione per le attività di supporto al [Garante per la sorveglianza dei prezzi](#), già istituita presso il medesimo Ministero, dall'articolo 7, comma 2 del D.L. n. 21/2022¹⁰. All'Unità di Missione, secondo la normativa vigente, è preposto un dirigente di livello generale e assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero, anche in deroga ai limiti vigenti. Il comma 2 dell'articolo in esame precisa che il numero di incarichi dirigenziali di prima fascia del MISE, conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, è innalzato di una unità a valere sulle facoltà assunzionali.

Segnatamente, il comma 1 dispone che - nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione previsti dalla legislazione vigente - l'Unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 7 del D.L. n. 21/2022, per le attività istruttorie, di analisi e di elaborazione dei dati sull'andamento dei prezzi dei beni e servizi, a supporto del [Garante per la sorveglianza dei prezzi](#) sia collocata presso il Segretariato generale del medesimo Ministero.

Il comma dispone che il dirigente di prima fascia che vi è preposto ne coordina le attività e le relative funzioni, che sono esercitate in raccordo e collaborazione con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del medesimo Ministero (DGMCTCNT).

Il comma precisa che l'Unità di missione: coordina i rapporti di collaborazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi (lett. a)) provvedendo ad acquisire dati e informazioni utili per agevolare le attività anche in coerenza con le attività già espletate e gli strumenti già adottati (lett. b)); svolge poi attività di supporto diretto al Garante e ogni altra attività istruttoria, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in accordo con le strutture del Ministero che il Garante utilizza in avvalimento (lett. c)).

Quanto alla organizzazione dell'Unità di missione, l'articolo 7 del Decreto legge n. 21/2022 vi ha preposto un dirigente di livello generale e

¹⁰ Convertito, con modificazioni in legge n. 51/2022.

assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero (comma 2)¹¹.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il MISE è autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali anche in deroga ai limiti percentuali previsti dal Testo unico sul pubblico impiego (Decreto legislativo n. 165/2001, art.19, comma 6).

Il **comma 2** dell'articolo qui in esame interviene su quest'ultima previsione, precisando che il numero di **incarichi dirigenziali** appartenenti alla **prima fascia** dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, conferibili ai sensi della citata normativa sul pubblico impiego, è innalzato di una unità **a valere sulle facoltà assunzionali**.

• Il garante per la sorveglianza prezzi

Il **Garante per la sorveglianza dei prezzi** è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'**articolo 2, commi 198 -203 della legge finanziaria 2008** (legge 24 dicembre 2007, n. 244). La normativa istitutiva è stata successivamente modificata e integrata dall'articolo 5 del decreto-legge n. 112/2008, dall'articolo 23 della legge n. 99/2009 e, da ultimo, **dall'articolo 7, commi 2-4 del decreto-legge n. 21/2022**.

Il **Garante**, ai sensi del **comma 198** della legge finanziaria, **sovrintende** alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle **informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura¹². Si rammenta che, ai sensi del comma 196 della medesima legge, ciascuna camera di commercio rende noto al pubblico il proprio «**ufficio prezzi**», il **quale riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi** praticati ai consumatori finali¹³.

Il **Garante**, ai sensi del comma 198, **verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute**, analizza le **ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli** di approfondimento e **decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive** finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I **risultati** dell'attività svolta sono messi **a disposizione, su richiesta, dell'AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato**.

¹¹ Il comma 4 dell'articolo 7 del D.L. n. 21/2022 ha assegnato all'Unità di missione un contingente di **8 unità di personale non dirigenziale**, con **possibilità di utilizzo del comando**.

¹² Ai sensi del comma 197 dell'articolo 2 della legge, lo svolgimento delle attività di verifica dell'Ufficio prezzi può essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio, i comuni e gli altri enti interessati e la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.

¹³ Le Camere fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente (comma 203). Sul sito del MISE è pubblicato l'elenco dei **Responsabili degli uffici prezzi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**.

Ai sensi del **comma 199**, per l'esercizio della propria attività il **Garante si avvale** dei dati rilevati dall'**ISTAT**, della collaborazione dei **Ministeri competenti** per materia, dell'**Ismea**, dell'**Unioncamere**, delle Camere di commercio, nonché del **supporto operativo** della **Guardia di finanza** per lo svolgimento di indagini conoscitive. La Guardia di finanza agisce con i **poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto** e delle **imposte dirette** (si richiama a tal fine la relativa disciplina), ed in virtù dei compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di ogni interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea (art. 64, comma 2, lettera m), del decreto legislativo n. 68/2001).

L'articolo 7, comma 1 del D.L. n. 21/2022 ha aggiunto che il **Garante può:**

- **convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate** al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato e
- **richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici** sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.

Il **mancato riscontro, entro 10 giorni** dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'**1 per cento del fatturato** e comunque **non inferiore a 2.000 euro fino** ad un massimo di euro **200.000 euro**. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri.

Ai sensi del **comma 200** della legge finanziaria, il Garante è **nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico e si avvale per il proprio funzionamento delle **strutture del medesimo Ministero**. Il garante svolge i compiti senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di **tre anni**.

Attualmente, **l'incarico è ricoperto da Benedetto Mineo**, Segretario generale del Ministero dello sviluppo economico ([DPCM 10 novembre 2021](#))¹⁴.

Quanto alle strutture del Ministero di cui il Garante si avvale va richiamata la **Direzione generale mercato, concorrenza, tutela del consumatore e normativa tecnica (DGMCTCNT)**, [Divisione XII](#) - Analisi economiche, monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario.

L'**articolo 7, comma 2 del Decreto legge n. 21/2022** ha, come sopra indicato, rafforzato l'apparato di supporto all'attività del Garante, istituendo una **Unità di Missione ad hoc**. Il comma vi ha preposto un dirigente di livello generale e assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero, anche in deroga, ai sensi del **comma 3**, ai limiti percentuali previsti dal Testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165/2001, art.19, comma 6). Il **comma 4** ha assegnato all'Unità di

¹⁴ L'incarico di Garante è stato ricoperto nel tempo da Antonio Liroi (dall'istituzione fino a febbraio 2009), Luigi Mastrobuono (da febbraio a giugno 2009), Roberto Sambuco (da luglio 2009 a luglio 2012), Gianfrancesco Vecchio (da ottobre 2012 al 30 novembre 2016), Andrea Napoletano (dal 19 giugno 2017 al 31 luglio 2018). Dal 3 gennaio 2019 ad aprile 2021, la funzione è stata ricoperta da Salvatore Barca.

missione un contingente di **8 unità di personale non dirigenziale**, con possibilità di utilizzo del comando

Ai sensi del **comma 201 della legge finanziaria 2008**, il Garante riferisce le dinamiche e le eventuali **anomalie dei prezzi rilevate al Ministro dello sviluppo economico**, che provvede, ove necessario, alla **formulazione di segnalazioni all'AGCM**.

Ai sensi del **comma 202**, le **informazioni riferite ai prezzi al consumo**, anche nominative, sono in ogni caso **sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza** dei dati personali.

L'attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il [sito dell'Osservatorio dei prezzi](#) del Ministero dello sviluppo economico.

Nel sito sono **tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto**, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed [energetici](#), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11, commi 1-4 *(Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas)*

I **commi da 1 a 4 dell'articolo 11** prorogano di sei mesi, **fino al 30 giugno 2023**, l'applicazione del **meccanismo di compensazione a due vie** previsto dal D.L. n. 4/2022 in forza del quale i titolari di **impianti fotovoltaici** che beneficiano di una tariffa incentivante addizionale rispetto al prezzo di vendita sul mercato e gli impianti **da fonti rinnovabili** non incentivati entrati in esercizio prima del 2010 sono tenuti a versare al GSE i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia a un prezzo superiore al prezzo di riferimento. Sono poi meglio precisate le modalità applicative in relazione a gruppi societari e all'energia ceduta nel 2023. Infine, si consente all'Arera di avvalersi del GSE anche per l'espletamento delle proprie funzioni nel settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati, precisando che, anche qualora l'Arera si avvalga di società controllate dal GSE, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 11** prevede, al **comma 1**, la **proroga di sei mesi**, fino al 30 giugno 2023, dell'applicazione del **meccanismo di compensazione** previsto dall'articolo 15-*bis* del D.L. n. 4/2022. Tale meccanismo di compensazione si applica dal 1° febbraio 2022 a:

- **impianti fotovoltaici** di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di **premi fissi** (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia;

Tali impianti coincidono di fatto con quelli che hanno avuto accesso al conto energia prima del 2014 (successivamente, è stata introdotta una tariffa incentivante onnicomprensiva e non addizionale, in misura fissa, al prezzo di vendita).

- impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati **da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica** i quali non accedono a meccanismi di incentivazione – e, come ora previsto in norma - sono entrati **in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010**.

Il meccanismo prevede che, quando il **prezzo di vendita** è maggiore del **prezzo di riferimento** determinato dal medesimo D.L. n. 4/2022, la **differenza sia versata al Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. (GSE)**; quando inferiore, è il GSE a erogare la differenza al produttore.

Il prezzo di riferimento corrisponde alla media aritmetica dei prezzi in ciascuna zona di mercato, registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

Con riferimento al medesimo meccanismo di compensazione a due vie, il **comma 2** introduce due nuovi commi all'articolo 15-*bis* del D.L. n. 4/2022.

Il primo prevede che, nel caso di produttori appartenenti a un **gruppo societario** e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete alle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, il meccanismo di compensazione a due vie si applichi ai **contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e soggetti esterni** al gruppo societario. Sono quindi **escluse le transazioni intragruppo**, mentre sono assoggettate alla misura le transazioni con soggetti esterni poste in essere da società del gruppo diverse da quelle produttrici.

Il secondo prevede che, ai fini dell'applicazione della misura nel **2023**, rilevino esclusivamente i **contratti stipulati prima del 5 agosto 2022**.

I **commi 3 e 4** riguardano, invece, i rapporti tra GSE e Arera e modificano l'articolo 27 comma 2 della legge n. 99/2009.

In particolare, il **comma 3** prevede che **l'ARERA possa avvalersi del GSE** e delle società da esso controllate per l'esercizio delle proprie funzioni di regolazione e vigilanza anche relativamente al **settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani** assimilati.

L'**articolo 27, comma 2** già prevede che l'ARERA possa avvalersi del GSE per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, nonché per l'espletamento di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia.

Il successivo **comma 4**, infine, precisa che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dall'avvalimento da parte dell'ARERA non solo del GSE, ma anche delle società da questo controllate.

Articolo 11, comma 4-bis
(Semplificazioni nel settore delle energie rinnovabili)

L'articolo 11, comma 4-bis – introdotto al Senato in prima lettura – prevede che, fino al 16 luglio 2024, possano essere realizzati **impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra**, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in **centri storici o aree soggette a tutela** ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi**.

L'articolo 11, comma 4-bis modifica l'articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022, che stabilisce in via transitoria un regime semplificato per la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.

Già oggi la norma prevede che, fino al 16 luglio 2024 (ossia nei 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 50/2022) in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, possano essere realizzati previa semplice dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2011, impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.

La procedura prevista dal citato articolo 6-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2011, ai fini della realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica prevede che il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenti al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

La norma vigente prevede, tuttavia, che a tale procedura non si possa far ricorso qualora le aree interessate siano situate in centri storici o siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

La modifica prevista dall'articolo 11, comma 4-*bis*, introdotto al Senato in prima lettura, prevede che **nelle aree situate nei centri storici o soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico) sia comunque ammessa la realizzazione dei suddetti impianti previa semplice dichiarazione di inizio lavori asseverata, a condizione che quest'ultima sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.**

L'articolo 136, comma 1, lettere *a) - c)*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004), individua come aree e immobili di notevole interesse pubblico: le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali (lettera *a)*); le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice (relativa ai beni culturali), che si distinguono per la loro non comune bellezza (lettera *b)*); i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (lettera *c)*).

Tali beni sono dichiarati di notevole interesse pubblico in base ad un procedimento disciplinato dai successivi articoli da 138 a 141 del codice stesso.

Resta fermo, precisa il comma 4-*bis*, quanto previsto dall'articolo 7-*bis*, comma 5 del D.Lgs. n. 28/2011. Tale disposizione prevede che l'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, siano considerate interventi di manutenzione ordinaria e non siano subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui al citato articolo 136, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del citato codice. In presenza di tali vincoli, la realizzazione di impianti fotovoltaici è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente.

Articolo 12

(Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori)

L'articolo 12 prevede un regime specifico, con riferimento al periodo di imposta relativo al 2022, di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo; tale disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF entro il limite complessivo di 600,00 euro. L'onere finanziario derivante dalla norma transitoria in esame è quantificato in 86,3 milioni di euro per il 2022 e in 7,5 milioni per il 2023¹⁵; per la relativa copertura viene fatto rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 43.

La norma transitoria in esame si pone in deroga al regime di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)). Quest'ultimo prevede un'esenzione dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, nel limite di 258,23 euro nonché, in caso di superamento di quest'ultimo, l'inclusione nel reddito imponibile anche della quota di valore inferiore al medesimo limite; la norma a regime, inoltre, non contempla esenzioni per le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche. Si ricorda altresì che un regime transitorio¹⁶, valido per i periodi di imposta relativi al 2020 e al 2021, ha elevato per i lavoratori dipendenti il suddetto limite da 258,23 euro a 516,46 euro; in tale regime transitorio, in conformità a quello a regime suddetto e a differenza di quello di cui al presente **articolo 12**, il superamento del limite determina l'inclusione nel reddito imponibile anche della quota di valore inferiore al medesimo limite e non si contemplano esenzioni per le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche summenzionate.

Dall'ambito dei vari limiti in esame sono in ogni caso esclusi i beni e i servizi che, ai sensi dei commi 2 e 2-bis del citato articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, non rientrano nella

¹⁵ La **relazione tecnica** allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto stima altresì un effetto positivo indotto per il 2024, pari a 0,6 milioni di euro (la **relazione tecnica** è reperibile nell'[A.S. n. 2685](#)).

¹⁶ Di cui all'articolo 112 del [D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e successive modificazioni.

nozione di reddito di lavoro (tali beni e servizi sono del tutto esclusi dall'imponibile fiscale¹⁷).

Si ricorda che rientrano nella nozione di reddito di lavoro anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'articolo 12 del suddetto testo unico, e successive modificazioni, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Riguardo alla determinazione del valore dei beni e dei servizi, ai fini sia del calcolo dei limiti summenzionati sia dell'eventuale determinazione della base imponibile (per i casi di superamento del medesimo limite):

- trovano applicazione - fatte salve le disposizioni successivamente menzionate - le norme generali sul valore normale dei beni e dei servizi poste dall'articolo 9 del suddetto testo unico, e successive modificazioni;
- il citato comma 3 dell'articolo 51 del testo unico specifica che il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai lavoratori è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista;
- per le fattispecie concernenti uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario, si applicano le norme specifiche di cui al comma 4 del citato articolo 51 del testo unico, e successive modificazioni.

Si ricorda inoltre (con riferimento ai lavoratori dipendenti privati) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 184, della [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), e successive modificazioni, le esenzioni di cui ai citati commi 3 e 4 dell'articolo 51 del testo unico si applicano, nei medesimi limiti ivi previsti, anche qualora i beni e i servizi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione (parziale o totale) degli emolumenti retributivi di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, o in sostituzione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Riguardo alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dal presente **articolo 12** e alla relativa copertura, cfr. *supra*.

¹⁷ Per alcune fattispecie di ampliamento delle esenzioni, cfr. l'articolo 1, comma 184-*bis*, della [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), e successive modificazioni.

**CAPO II -
MISURE URGENTI RELATIVE ALL'EMERGENZA IDRICA**

Articolo 13
(Sostegno delle imprese agricole danneggiate dalla siccità)

L'**articolo 13** introduce **misure a sostegno delle imprese agricole** che hanno subito **danni causati dall'eccezionale carenza idrica** verificatasi in Italia a partire dallo scorso mese di maggio. In particolare, viene implementato di **200 milioni di euro** il "**Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori**".

Nel dettaglio, il **comma 1** della disposizione in commento riconosce in favore delle imprese agricole (quelle descritte dall'art. 2135 c.c. comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituite presso le province autonome di Trento e Bolzano) che sono state colpite dalla grave siccità che si è avuta in Italia dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi di tale eventi non erano coperte da polizze assicurative sul rischio siccità, la possibilità di **accedere agli interventi** in favore della ripresa dell'attività produttiva descritti dall'art. 5 del [d. Lgs n. 102 del 29 marzo 2004](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95 anche in deroga alle disposizioni contenute nel comma 4 della stessa disposizione.

Si ricorda, in proposito, che il richiamato **art. 5** del citato **d. Lgs. n. 102 del 2004** individua, al comma 1, l'ambito dei soggetti che possono beneficiare degli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva (che corrispondono alle imprese agricole prima citate) che abbiano subito **danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile**. Il **comma 2** dell'art.5, descrive le tipologie di aiuti ed interventi che possono essere attivati:

a) **contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria**, da calcolarsi secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.;

b) **prestiti** ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui

all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

c) **proroga delle operazioni di credito agrario;**

d) **agevolazioni previdenziali.**

Il **comma 3** stabilisce che in caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

Il comma 4, prevede l'esclusione dalle agevolazioni dal citato art. 5 del d.lgs. n. 102 del 2004 dei **danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione**. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea.

Il **comma 2** dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - anche in deroga alle previsioni contenute nell'art. 6, comma 1, del sopra richiamato [D. Lgs. n. 102 del 2004](#) -, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di siccità di cui al precedente comma 1, entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, nel caso di eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate in tale data.

L'art. 6 del **D. Lgs. n. 102 del 2004** sopra menzionato, prevede, in materia di procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del FSN , che al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale.

Il **comma 3** riconosce alle Regioni e alle Province autonome, nelle more della suindicata deliberazione della proposta di declaratoria, la possibilità di richiedere un'**anticipazione delle somme** del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, qualora le stesse aziende abbiano subito **danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile** (ossia la soglia di danno sopra indicata dall'art 5 del [D. lgs. n. 102 del 2004](#) per l'attivazione degli interventi previsti nella stessa disposizione). In tale ipotesi, è specificato che il saldo dell'importo è ripartito tra le Regioni e le Province autonome in base ai fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a fronte della dichiarazione di eccezionalità di cui al precedente comma 2.

Il **comma 4** stabilisce un **incremento di 200 milioni di euro** della dotazione finanziaria del "**Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori**" al fine di fronte agli interventi delineati nel comma 1 della disposizione in commento. È specificato che dei 200 milioni di euro, 40 milioni sono riservati alle anticipazioni di cui al comma 3.

Si ricorda, in proposito, che il **Fondo di solidarietà nazionale (FSN)**, istituito all'articolo 1 del d. Lgs n. 102 del 2004 ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso. Sono considerate **calamità naturali, avversità atmosferiche** assimilabili a calamità naturali, **eventi eccezionali**, eventi di portata catastrofica, epizootie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché le **avverse condizioni atmosferiche** previste dagli orientamenti comunitari.

Più nel dettaglio, l'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del d. Lgs. n.102 del 2004 prevede che è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo denominato **Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori**.

Tale Fondo opera per gli interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e

produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi nei limiti previsti dalla normativa comunitaria e per gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese.

Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria.

Si ricorda, inoltre, che il decreto-legge n. 27 del 2019 (legge n. 44 del 2019) all'art. 10, ha incrementato la dotazione del **Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori** di **20 milioni** di euro per il **2019**. Inoltre, la **legge di bilancio 2020** (legge n. 160 del 2019) ha previsto l'incremento di **40 milioni** di euro per il 2020 e di **20 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2021 e 2022** al fine di ristorare le imprese agricole ubicate nei territori colpiti dalla cosiddetta cimice asiatica (art. 1, commi 501-502). Successivamente, la **legge di bilancio 2021** (legge n. 178 del 2020) ha previsto l'incremento di **70 milioni di euro**, per l'anno **2021**, in favore delle **aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie** verificatesi **dal 1° gennaio 2019** (art. 1, comma 130). Infine, il decreto-legge 73 del 2021 (legge n. 106 del 2021) all'articolo 71, comma 3 ha previsto un incremento di **160 milioni** di euro, di cui **5 milioni** di euro riservati in favore degli **imprenditori apistici** per l'anno **2021**. Si ricorda, poi, che l'art. 71 del [decreto-legge n. 73 del 2021](#) (nel testo poi convertito dalla [legge n. 106 del 2021](#)), recante " *Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche*" ha previsto la possibilità per le imprese agricole che hanno subito **danni** per le **eccezionali gelate, brinate e grandinate** verificatesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e per quelle che hanno subito analoghi danni a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi in Calabria il 21 e il 22 novembre 2020, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, che è stato rifinanziato - a tal fine - per complessivi 161 milioni di euro per il 2021.

Si ricorda, infine, che il comma 515 della l. 30 dicembre 2021, n. 234, ([legge di bilancio 2022](#)) ha istituito, nello stato di previsione del MIPAAF, un "**Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali** meteoroclimatici alle **produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità**", con una dotazione di **50 milioni** di euro per l'anno **2022**. Il suddetto Fondo è finalizzato a finanziare gli interventi di cui [Regolamento \(UE\) 2021/2115](#) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6 dicembre 2021.

Articolo 14 ***(Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato)***

L'**articolo 14** reca disposizioni finalizzate all'adozione degli atti necessari all'affidamento del servizio idrico integrato (SII) da parte degli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) che non vi hanno ancora provveduto. Sono altresì disciplinati i poteri sostitutivi in caso di inadempienza, la facoltà di avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica e l'eventuale affidamento della gestione del SII in via transitoria a tale soggetto per un periodo non superiore a 4 anni, rinnovabili.

Il **comma 1** dell'articolo in esame impone agli **EGATO che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del SII** in osservanza di quanto previsto dall'art. 149-*bis* del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) di **adottare gli atti di competenza entro 90 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

L'**articolo 149-*bis* del D.Lgs. 152/2006** dispone, al comma 1, che l'EGATO, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, “delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”. Il successivo comma 2 dispone che “alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”.

Nel rinviare, per un approfondimento, alla relazione che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) presenta semestralmente alle Camere sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal Codice dell'ambiente in materia di SII (l'ultima delle quali è stata presentata nel luglio 2022; [Doc. CXLVI](#), n. 9), ivi comprese quelle a carico degli EGATO per l'affidamento del SII, si evidenzia che nelle conclusioni di tale relazione viene sottolineato che “le perduranti situazioni inerziali con riferimento alle procedure di affidamento del servizio possono rappresentare delle criticità serie soprattutto nei contesti in cui, alla luce di rilevanti carenze infrastrutturali, l'eventuale ricorso ai fondi messi a disposizione

nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR 'Next Generation Italia', rappresenti la possibilità di conseguire effettivi miglioramenti nella qualità dei servizi erogati”.

Nella relazione illustrativa viene ricordato che “lo stato dei servizi idrici nel Mezzogiorno è fortemente deficitario sotto il profilo organizzativo e gestionale (oltre che infrastrutturale)” ed evidenziato il permanere di “situazioni di mancato affidamento del servizio in alcune aree del Paese (per Molise e Calabria, nonché per la parte maggioritaria degli ambiti territoriali di Campania e Sicilia)” nonché di “perduranti carenze riscontrate in ordine alla corretta redazione e all'aggiornamento degli atti necessari all'adozione delle scelte di programmazione e di gestione del servizio idrico integrato”. La medesima relazione sottolinea che “la presenza di un ente di governo dell'ambito pienamente operativo ed il completamento delle procedure di affidamento del servizio ad un gestore integrato costituiranno condizione necessaria per l'allocazione delle risorse del PNRR e per l'efficace implementazione degli interventi selezionati. La disposizione in questione è volta, dunque, ad introdurre strumenti che superino i pur rilevanti profili meramente formali, per giungere a configurare situazioni gestionali dotate delle necessarie capacità organizzative e realizzative”.

In base al **comma 2**, qualora l'EGATO non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma precedente, il **Presidente della regione esercita** – dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) – **i poteri sostitutivi**, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, **affidando il SII entro 60 giorni**.

Il **comma 3** prevede, per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui ai commi precedenti, che **gli EGATO o i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica** che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali.

Tale soggetto è individuato con **decreto del Ministro della transizione ecologica** da adottare **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

In base al **comma 4**, qualora il **Presidente della regione non provveda** nei termini stabiliti al comma 2, **il Presidente del Consiglio dei ministri** – su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale – assegna al Presidente della regione un **termine per provvedere non superiore a 30 giorni**.

Lo stesso comma dispone che, **in caso di perdurante inerzia**, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, **il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del SII in via transitoria e per una durata non superiore a 4 anni, comunque rinnovabile.**

Il **comma 5** dispone che **il soggetto societario** di cui al comma 3 **opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'ARERA** per il periodo di propria attività.

Lo stesso comma dispone che gli **oneri** derivanti dall'affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e di altri contributi pubblici, sono posti **a carico degli enti inadempienti**, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della società affidataria del SII, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria.

Viene altresì disposto che gli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della società uscente.

Il **comma 6** disciplina il caso di **mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'EGATO entro i 6 mesi precedenti la scadenza della "gestione transitoria"** di cui al comma 4.

In tale caso viene previsto che l'**affidamento del SII** si intende **rinnovato per una durata pari al termine di affidamento iniziale.**

Il **comma 7** dispone che, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, **ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, si applica l'art. 12 del D.L. 77/2021.**

Tale articolo disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR. Per un approfondimento si rinvia alla [scheda di lettura dell'art. 12](#) contenuta nel dossier relativo al ddl di conversione del citato decreto-legge.

Articolo 15 *(Stato di emergenza derivante da deficit idrico)*

L'**articolo 15** modifica il comma 1 dell'art. 16 del D. Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) al fine di prevedere la possibilità che lo stato di emergenza di rilievo nazionale derivante da deficit idrico sia dichiarato anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai previsti centri di competenza, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.

L'**articolo 15** modifica il comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) aggiungendovi, alla fine, un periodo volto a disciplinare la dichiarazione dello **stato di emergenza derivante da deficit idrico**.

L'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile) individua le tipologie dei rischi di protezione civile e dispone che l'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi).

Nel dettaglio, la previsione aggiunta precisa che allo scopo di **assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento**, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'art. 24 può essere adottata:

- anche **preventivamente**;
- qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'art. 21, sia possibile **prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale**.

Si ricorda che l'art. 24 del Codice della protezione civile disciplina la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa. Con la medesima delibera viene fissata la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ne viene determinata l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e si autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'art. 25. Ai sensi del comma 3, la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

L'art. 21 del medesimo Codice dispone che nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'art. 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza. Con le medesime modalità possono essere, altresì, individuati ulteriori Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le risorse necessarie per gli interventi saranno stanziare con l'adozione della deliberazione dello stato di emergenza, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del D. Lgs. n. 1/2018.

**CAPO III -
REGIONI ED ENTI TERRITORIALI**

Articolo 16, commi 1 e 2
*(Contributo straordinario per garantire
la continuità dei servizi erogati dagli enti locali)*

L'**articolo 16, comma 1**, incrementa di **400 milioni** di euro per l'anno **2022** l'importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la **continuità dei servizi erogati dagli enti locali**, in relazione alla **maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas** derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per **350 milioni** di euro in favore dei comuni e per **50 milioni** di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

In particolare, il **comma 1** dispone l'incremento del contributo straordinario già riconosciuto agli enti locali, dall'articolo 27, comma 2, del **D.L. n. 17 del 2022** (c.d. decreto energia) e successivamente incrementato dal D.L. n. 50/2022, finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti medesimi in relazione alla maggiore spesa sostenuta per le **utenze di energia elettrica e gas**, in conseguenza della crisi energetica.

L'incremento è disposto nell'importo di **400 milioni** di euro per il **2022**, di cui **350 milioni ai comuni** e **50 milioni a città metropolitane e province**.

Alla **ripartizione** del contributo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, **previa intesa** in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare **entro il 30 settembre 2022**, in relazione alla spesa sostenuta dai singoli enti per **utenze di energia elettrica e gas**.

Si rammenta che il **D.L. n. 17 del 2022** (c.d. decreto energia), all'articolo 27, comma 2, ha autorizzato un **primo contributo** straordinario agli enti locali finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per **utenze di energia elettrica e gas**. A tal fine è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di **250 milioni** di euro per l'anno 2022, da destinare, per **200 milioni** di euro in favore dei **comuni** e per **50 milioni** di euro in favore delle città metropolitane e delle **province**.

Per la **ripartizione** del fondo tra gli enti interessati, la norma prevede che si provveda con **decreto del Ministro dell'interno** - di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,

previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali - entro **trenta giorni** dall'entrata in vigore della **legge di conversione**¹⁸ del D.L. n. 17/2022 (vale a dire, entro il **28 maggio 2022**), tenendo conto della **spesa** sostenuta dagli enti **per utenze di energia elettrica e gas**, secondo i dati risultanti dal **SIOPE**-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici. Al riparto delle risorse autorizzate dal D.L. n. 17/2022 si è provveduto con [decreto del Ministro dell'interno 1° giugno 2022](#).

Il contributo è stato successivamente **incrementato di 170 milioni** di euro, per l'anno 2022, dall'articolo 40, comma 3, **del D.L. n. 50/2022**, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas, in conseguenza della sopraggiunta **crisi energetica**. L'incremento di risorse è destinato per **150 milioni** di euro in favore dei **comuni** e per **20 milioni** di euro in favore delle **città metropolitane** e delle **province**.

Al riparto di queste ulteriori risorse si è provveduto con il [decreto del Ministro dell'interno 22 luglio 2022](#).

Stante il rifinanziamento disposto dal comma in esame, il contributo straordinario per la continuità dei servizi erogati dagli enti locali ammonta complessivamente a **820 milioni** di euro per l'anno 2022, di cui:

- **700 milioni** destinati ai **comuni**;
- **120 milioni** destinati a **città metropolitane** e **province**.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 43 (alla cui scheda si rinvia).

¹⁸ Legge 27 aprile 2022, n. 34, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali".

Articolo 16, comma 3
***(Scorrimento graduatoria 2022 per contributi
a enti locali per spese di progettazione)***

L'**articolo 16, comma 3**, modifica il comma 53-ter dell'art. 1 della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio al fine di destinare le risorse già assegnate agli enti locali per l'anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022.

Il **comma 3** dell'art. 16 modifica il comma 53-ter dell'art. 1 della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in materia di contributi agli enti locali per **spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio** al fine di destinare le risorse già assegnate agli enti locali per l'anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno.

Più nel dettaglio, la norma in esame aggiunge al citato comma 53-ter quattro periodi ai sensi dei quali:

- le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 **sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022**, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56;
- gli enti beneficiari del contributo **sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno** da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022;
- gli enti locali beneficiari **confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell'interno** entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo; il Ministero dell'interno formalizza le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022;
- gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.

Si ricorda che i commi 51-58 dell'art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) recano norme in materia di contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio. Tale disciplina prevede, con la finalità di favorire gli investimenti, l'assegnazione agli enti locali di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Il comma 53-ter della

legge di bilancio 2020, come modificato dal comma 415 dell'articolo unico della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), ha disposto in particolare una proroga dei termini per le richieste di contributo e per la determinazione del contributo per l'anno 2022, al fine di renderli coerenti con l'entrata in vigore del nuovo ordine prioritario di assegnazione di cui al comma 53-bis (che, sempre a seguito delle modifiche introdotte dal richiamato comma 415 della legge di bilancio 2022, stabilisce per il biennio 2022-2023 che l'ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi prevede anche, e in prima battuta, le opere pubbliche nell'ambito del PNRR). In particolare, il comma 52 dispone che gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo (termine che il comma 53-ter fissa al 15 marzo 2022 per le richieste di contributo per l'anno 2022). La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. La progettazione deve riferirsi a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente o in altro strumento di programmazione. Il comma 56 stabilisce che l'ente locale beneficiario del contributo deve affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale che determina l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun ente. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della L. 228/2012. È previsto il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni".

Il contributo agli enti locali per l'anno 2021 è stato assegnato con il [decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 3 maggio 2021.](#)

Il contributo agli enti locali per l'anno 2022 è stato assegnato con [decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 10 giugno 2022.](#) Con comunicato del 16 giugno 2022 della Direzione centrale per la Finanza Locale del Ministero dell'interno è stato precisato che, considerato che l'entità dell'ammontare delle richieste pervenute per il 2022 è risultata superiore alle risorse stanziato, l'attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall'art. 1, comma 53, della legge n.160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio e verificando che almeno il 40% delle risorse fossero attribuite agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

La relazione tecnica chiarisce che il comma in esame, finalizzato a destinare le risorse già stanziato a legislazione vigente per l'anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili e non finanziati per l'anno 2022 (decreto

Ministero interno 10 giugno 2022), non determina effetti finanziari in quanto di carattere ordinamentale.

Articolo 16, commi 4 e 5
(Certificazione obiettivi di servizio servizi sociali e asili nido)

L'articolo 16, comma 4, dispone che per 2022 **gli enti locali devono trasmettere alla SOSE entro il 30 settembre 2022** (e non entro il 31 maggio 2022, come previsto dalla legislazione previgente) la scheda di monitoraggio con la quale si attesta il **raggiungimento dell'obiettivo di servizio** collegato all'incremento del Fondo di solidarietà comunale destinato ai **servizi sociali** e al potenziamento degli **asili nido**.

Il **comma 5** dispone che qualora dall'esito del monitoraggio risulti che le risorse destinate al potenziamento degli asili nido siano state utilizzate ad altri fini, le stesse saranno recuperate a valere sulla quota del Fondo di solidarietà comunale di competenza o con altra modalità prevista dalla legge.

La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020, commi 791 e 792), ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale per finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali e il numero di posti disponibili negli asili nido, definendo appositi criteri e modalità di riparto delle quote incrementalì del Fondo destinate a tali servizi. Al fine di garantire che le risorse aggiuntive si traducano in un incremento effettivo dei servizi, la legge ha previsto l'attivazione di un meccanismo di monitoraggio basato sull'identificazione di obiettivi di servizio.

Il **D.P.C.M. 1 luglio 2021** ha definito gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, prevedendo, in particolare, che il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso la compilazione di una apposita scheda di monitoraggio, da allegare al rendiconto annuale dell'ente e trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2022, in modalità esclusivamente telematica.

Il **comma 4** in esame posticipa tale termine al 30 settembre 2022.

In particolare il comma 791 della **legge di bilancio per il 2021** ha disposto l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC). Le risorse aggiuntive sono destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze.

Il comma 792 integra la disciplina del riparto del Fondo di solidarietà comunale, contenuta al comma 449 della legge n. 232/2016, mediante l'inserimento delle

lettere *d-quinquies*), *d-sexies*) e *d-septies*), al fine di ricomprendervi i criteri e le modalità di riparto delle quote incrementalmente del Fondo stanziato dal comma precedente, destinate ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido.

In tal modo, per la prima volta dall'introduzione dei fabbisogni standard, è stato superato il vincolo della spesa storica complessiva della funzione sociale, stanziando **risorse aggiuntive vincolate al raggiungimento degli obiettivi di servizio** e compiendo un passo in avanti nel percorso di avvicinamento ai livelli essenziali delle prestazioni. Gli obiettivi di servizio rappresentano lo strumento che il legislatore ha scelto per perseguire un graduale avvicinamento ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP), come previsto dall'articolo 117 della Costituzione.

Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei **servizi sociali** sono stati individuati con la nota metodologica approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) il 16 giugno 2021 e adottati con **D.P.C.M. 1° luglio 2021**.

La **legge di bilancio per il 2022** (legge n. 234 del 2021, commi 172, 563 e 734) ha incrementato ulteriormente la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, destinando risorse aggiuntive finanziamento dei servizi sociali comunali e al potenziamento degli asili nido comunali.

In tale contesto è stato individuato, per la prima volta, il livello essenziale delle prestazioni (LEP) per quanto riguarda la disponibilità dei posti negli **asili nido**: si prevede, infatti, che il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi debba raggiungere, con un percorso graduale, un livello minimo garantito del 33 per cento su base locale entro il 2027, considerando anche il servizio privato. Le risorse previste per raggiungere tale obiettivo sono: 120 milioni nel 2022, 175 milioni nel 2023, 230 milioni nel 2024, 300 milioni nel 2025, 450 milioni nel 2026 e 1,1 miliardo a decorrere dal 2027 (legge n. 234 del 2021, commi 172-173).

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), nel marzo 2022 (documento corretto il 16 maggio 2022), ha determinato per ciascun ente gli [obiettivi di servizio](#) per gli **asili nido** quali tappe di avvicinamento al livello essenziale delle prestazioni (LEP) previsto per il 2027, ha ripartito le risorse stanziato per il 2022 ed ha stabilito le modalità di monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi assegnati. La relativa nota metodologica è stata recepita con il [D.M. 19 luglio 2022](#) il quale ha altresì ripartito il contributo di 120 milioni di euro stanziato per il 2022.

Il **comma 5** integra la disciplina del riparto del Fondo di solidarietà comunale¹⁹, riferita alla quota parte del Fondo destinata agli asili nido, al fine di prevedere che le somme dei suddetti contributi, le quali a seguito del monitoraggio non risultassero destinate al potenziamento dei posti di asilo nido, verranno recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo

¹⁹ Contenuta al comma 449, lett. *d-sexies*), della legge n. 232/2016

le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Si evidenzia che una identica disposizione è già prevista con riferimento al monitoraggio delle risorse destinate al potenziamento dei servizi sociali (comma 449, lett. *d-quinquies*).

Si rammenta che i citati commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di incapienza, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell'imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti (comma 129).

Articolo 16, commi 6 e 6-bis
*(Comuni sede di capoluogo di città metropolitana
in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)*

L'**articolo 16, comma 6**, modificato in sede di esame **in prima lettura** al **Senato**, prevede che i comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700, i quali siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del Testo unico degli enti locali e siano ancora nei termini, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio, possono presentare la preventiva delibera entro la data del **31 marzo 2023**, in deroga al termine ordinariamente previsto.

L'**articolo 16, comma 6-bis**, inserito nel corso dell'esame **in prima lettura** al **Senato**, stabilisce che i predetti comuni, per il solo esercizio finanziario 2022 e al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, possono destinare il contributo ricevuto a fini di sostegno nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 di ripiano del disavanzo.

Il **comma 6** interviene sui termini di esercizio della facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale dei **comuni sede di capoluogo di città metropolitana** richiamati dal comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (**legge di bilancio 2022**).

L'**articolo 1, comma 567**, della **legge di bilancio 2022** ha previsto un contributo statale complessivo di 2,67 miliardi di euro, per gli **anni dal 2022 al 2042**, a favore dei **comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro**. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri (o suo delegato) e il Sindaco. Il contributo è ripartito in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di una specifica attestazione prodotta da ciascun ente beneficiario.

Il comma 568 ha stabilito, in particolare, che ai fini del riparto del contributo tra i comuni potenzialmente destinatari debbano essere scomputati, dal dato relativo al disavanzo, i contributi assegnati ai comuni beneficiari per

le annualità 2021-2023 da una serie di norme vigenti, nonché dai commi 565 e 566 della medesima legge di bilancio 2022²⁰.

La norma in esame stabilisce, in particolare, che i **comuni sede di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a 700 euro** e per i quali sia **in corso la procedura di riequilibrio** ai sensi dell'**articolo 243-bis** decreto legislativo n.267 del 2000 (Testo unico degli enti locali – TUEL) possono **presentare la delibera di rimodulazione** del piano di riequilibrio entro la data del **31 marzo 2023**, anziché entro il termine ordinario di sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto i predetti comuni godano ancora della facoltà di rimodulazione del citato piano di riequilibrio ai sensi del comma 5 dell'art. 243-*bis* TUEL.

Si precisa, a tal riguardo, che la versione originaria della disposizione in esame prevedeva l'estensione del termine entro il quale i predetti enti locali possono presentare la delibera di rimodulazione del piano di riequilibrio al 28 febbraio 2023. Tale termine ultimo è stato esteso, peraltro, di un ulteriore mese (**31 marzo 2023**) per effetto delle modifiche proposte in sede referente.

L'**articolo 24**, comma 5, del d. lgs. n. 267 del 2000, dispone che la **facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale** è riconosciuta nell'ipotesi in cui, in caso di inizio del mandato del consiglio dell'ente locale – organo competente all'adozione della delibera recante il piano medesimo – **la delibera stessa risulti già presentata dalla precedente amministrazione**, (ordinaria o commissariale) e **non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego** di cui all'art. 243-quater, comma 3 (30 giorni dalla ricezione del piano di riequilibrio: v. il box *infra* per un approfondimento).

²⁰ Le norme richiamate dal suddetto comma 568 riguardano: - contributi ai comuni che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario (art. 53 D.L. n. 104/2020); - contributi in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio-economiche dei territori (art. 1, comma 775, legge n. 178/2020); - contributi per gli enti locali che abbiano registrato un peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, a seguito della ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità – FAL (art. 52, comma 1, D.L. n. 73/2021); - contributi per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane (art. 38, comma 1-septies, D.L. n. 34/2019); - contributi ai comuni della Regione siciliana e ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana per la riduzione del disavanzo (art. 16, commi 8-bis e 8-quinquies, D.L. n. 146/2021); - contributi ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna che abbiano intrapreso la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che presentino criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio (al fine di tenere conto della sentenza n. 115/2020 della Corte costituzionale), che presentino un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), nel valore più recente disponibile, superiore al valore medio nazionale e che abbiano una capacità fiscale pro-capite inferiore a 510 euro (art. 1, commi 565 e 566, legge di bilancio 2022).

In questo caso, la **nuova amministrazione in carica** può esercitare la facoltà di rimodulazione del piano presentando la relativa delibera nei **sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione** di cui all'**articolo 4-bis, comma 2, del d. lgs. n. 149 del 2011**²¹.

L'articolo 16, **comma 6-bis**, inserito dal **Senato in prima lettura**, stabilisce che i comuni di cui al precedente comma – vale a dire, i comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700, in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e ancora nei termini, per l'esercizio della facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio – possono **destinare il contributo ricevuto** in attuazione dell'articolo 1, comma 565, della legge n. 234 del 2021, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, **anche al rimborso dei debiti finanziari**. Tale facoltà può essere esercitata per il **solo esercizio finanziario relativo all'anno 2022** e al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, fermo restando **l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 di ripiano del disavanzo**.

L'**articolo 1, comma 565**, della **legge di bilancio 2022** ha istituito un fondo presso il Ministero dell'interno in favore dei comuni delle regioni e statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna che, trovandosi in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, abbiano trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competenza sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del TUEL. Al fine di tenere conto della giurisprudenza della Corte costituzionale – la quale, nella sentenza n. 115 del 2020, aveva stabilito che risorse di questo genere dovessero essere destinate esclusivamente ad enti locali che presentassero criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio – la norma ha previsto che le risorse siano destinate ai comuni che presentano:

- i) un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore al valore medio nazionale;
- ii) una capacità fiscale (CF) pro capite inferiore a 510 euro.

²¹ Tale ultima disposizione, contenuta nel decreto legislativo recante la disciplina dei meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma della legge n. 42 del 2009 (legge delega sul federalismo fiscale), reca la disciplina della relazione di inizio mandato provinciale e comunale, che le amministrazioni locali sono tenute a redigere, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa. La relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei predetti enti, è predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale dell'ente, ed è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze di tale relazione, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

È stato previsto che l'entità degli importi spettanti a ciascun comune fosse proporzionale al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020, quale risultante dal rendiconto 2020 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), al netto tuttavia dei contributi eventuali già assegnati a questo fine per gli esercizi 2021 e 2022.

La dotazione del fondo è pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 – di cui 50 milioni destinati ai soli comuni delle regioni Sicilia e Sardegna – e a 150 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del fondo sono state ripartite fra i comuni beneficiari con [decreto](#) del Ministero dell'interno del 6 aprile 2022, secondo i criteri illustrati nella nota metodologica di cui all'[Allegato A](#) e secondo le cifre specificate negli Allegati [B](#), [C](#) e [D](#).

• **Il dissesto finanziario degli enti locali. In particolare: la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. "predissesto")**

Premessa

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), reca, alla Parte II, Titolo VIII (articoli 242-269), le disposizioni concernenti gli enti locali in condizioni di sofferenza finanziaria e le relative procedure di risanamento finanziario. Si distingue, a tal fine, tra enti deficitari (artt. 242-243), in predissesto (riequilibrio finanziario pluriennale, artt. da 243-*bis* a 243-*sexies*) e in dissesto (artt. 244 e seguenti).

Gli strumenti posti in essere dal TUEL per fronteggiare le predette situazioni di crisi degli enti locali sono il dissesto, il cd. dissesto guidato e la procedura di riequilibrio finanziario²².

Il riequilibrio finanziario pluriennale (cd. "predissesto").

In particolare, gli **articoli da 243-*bis* a 243-*sexies*** TUEL disciplinano la procedura di **riequilibrio finanziario pluriennale** (cd. "predissesto") di quei comuni o province che versino in una situazione di **squilibrio strutturale del bilancio**, in grado di provocarne il dissesto finanziario. L'istituto, introdotto dal D.L. n. 174/2012, si è affiancato alla disciplina del dissesto – introdotta nel 1989 – al fine di ampliare la possibilità per gli enti locali di correggere squilibri finanziari ed evitare le conseguenze negative di una dichiarazione di dissesto finanziario.

Il presupposto per l'applicazione della procedura è che il comune o la provincia si trovino in condizioni di squilibrio rilevante, potenzialmente in grado di dichiararne il dissesto finanziario, nel caso in cui gli strumenti ordinari di riequilibrio – disciplinati agli artt. 193 e 194 TUEL: rispettivamente, deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio e riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio – non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio.

²² Si rinvia al [tema web](#) curato dal Servizio Studi – Dipartimento Bilancio della Camera dei deputati per un approfondimento sullo stato di dissesto e la procedura di riequilibrio finanziario degli enti locali, comprensivo di aggiornamenti relativi alle modifiche normative che hanno interessato tali istituti, in particolare a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché alle principali pronunce della Corte costituzionale intervenute in materia.

La condizione di squilibrio si sostanzia, in sintesi, nell'**incapacità dell'ente territoriale di adempiere alle proprie obbligazioni** a causa della mancanza di risorse effettive a copertura della spesa e, solitamente, della correlata mancanza o grave carenza di liquidità disponibile. Lo squilibrio del bilancio è "**strutturale**", ai sensi del citato art. 243-*bis*, quando il deficit esorbita le ordinarie capacità di bilancio e di ripristino dei relativi equilibri, richiedendo mezzi *extra ordinem*.

Trattasi, dunque, di **strumento straordinario**, volto a responsabilizzare gli organi ordinari dell'ente territoriale quanto alla definizione e assunzione di ogni iniziativa utile al risanamento finanziario. La procedura di predissesto, infatti, avviata autonomamente dall'ente, **evita il ricorso alla gestione commissariale** e lascia la gestione finanziaria in capo all'organo elettivo, sebbene l'ente sia sottoposto a penetranti controlli volti a impedire che la situazione sfoci in un dissesto.

Alla finalità di **responsabilizzazione dell'ente**, quanto alla titolarità della gestione finanziaria in sede di procedura di predissesto, si lega, d'altro canto, la condizione che le accertate condizioni di squilibrio strutturale e la massa passiva da ripianare siano tali da non compromettere la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, e da consentire ragionevolmente di ripianare tale massa passiva nell'orizzonte temporale di svolgimento della procedura di riequilibrio.

La procedura può essere avviata fino a quando non siano stati assegnati dalla Corte dei conti i termini per l'adozione delle misure correttive di cui all'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 149/2011 – le quali possono portare, in caso di inadempimento dell'ente, alla eventuale dichiarazione di dissesto. La relativa deliberazione di ricorso alla procedura di predissesto deve essere trasmessa, entro 5 giorni, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno (**art. 243-*bis*, comma 3**). Dalla data di esecutività della suddetta deliberazione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese, fino alla data di approvazione o diniego del piano di riequilibrio pluriennale da parte della sezione regionale per il controllo della Corte dei conti.

Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di **90 giorni** dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura, delibera un **piano di riequilibrio finanziario pluriennale**, di **durata compresa tra 4 e 20 anni**, contenente le misure necessarie a superare lo squilibrio e corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario (**art. 243-*bis*, comma 5**). La durata massima del Piano è determinata in base al rapporto tra le passività da ripianare in quest'ultimo e l'ammontare degli impegni di cui al Titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura, o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20%	4 anni
Superiore al 20% e fino al 60%	10 anni
Superiore al 60% e fino al 100% (comuni fino a 60 mila abitanti)	15 anni

Superiore al 60% (comuni oltre 60 mila abitanti) e oltre il 100% (tutti gli altri comuni)

20 anni

Il Piano, in particolare, provvede alla:

- ricognizione completa dei fattori di squilibrio rilevati, determinazione del disavanzo di amministrazione, emersione dei debiti fuori bilancio;
- determinazione delle misure di riequilibrio strutturale con indicazione dei tempi e degli esercizi di realizzo effettivo di queste;
- individuazione delle risorse, che possono consistere in entrate proprie, indebitamento e accesso al Fondo di rotazione.

Il Piano è trasmesso entro 10 giorni alla **Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali** (COSFEL – art. 155 TUEL), nonché alla **sezione regionale di controllo della Corte dei conti**²³, ai fini dell'approvazione o del diniego entro 30 giorni. Tali organi effettuano una valutazione di congruità e dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini di riequilibrio finanziario stabiliti. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici e al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali rappresentati nel sistema di bilancio.

In caso di approvazione del Piano, la **Corte dei conti vigila sulla sua esecuzione**. In caso di diniego dell'approvazione del piano, di mancata presentazione dello stesso entro il termine di 90 giorni, di accertamento di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal Piano o di mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata di quest'ultimo, il TUEL dispone l'attivazione della procedura del **dissesto guidato** di cui all'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 149/2011, con assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, di un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto.

Sulla disciplina del predissesto sono intervenute numerose **integrazioni e modifiche normative**, principalmente volte a consentire agli enti locali, che avevano già attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la facoltà di **reformulazione e/o rimodulazione dei piani di riequilibrio**, in considerazione dell'esigenza di coordinamento tra i contenuti del piano di riequilibrio e gli eventuali effetti peggiorativi derivanti dall'adozione degli adempimenti previsti per il passaggio al sistema di contabilità armonizzata, introdotta dal decreto D. Lgs. n. 118/2011. **Specifiche disposizioni** sono state adottate, inoltre, a seguito della crisi connessa all'**emergenza epidemiologica da Covid-19**. Su tale disciplina sono intervenute, altresì, numerose pronunce della Corte costituzionale, le quali hanno inciso sui profili relativi alla determinazione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni di liquidità (sent. n. 18/2019), al calcolo complessivo del disavanzo (sent. n. 115/2020), ai termini di deliberazione del piano di riequilibrio

²³ La Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con delibera n. 5 del 10 aprile 2018, pubblicata sulla GU n. 105 dell'8 maggio 2018, ha adottato le [linee guida](#) per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza.

finanziario pluriennale (sent. n. 34/2021), alla determinazione del periodo di ripiano di specifiche quote di disavanzo (sent. n. 80/2021).

Da ultimo, la **legge di bilancio per il 2022** (commi 992-994) ha previsto per gli **enti locali in predissesto**, che hanno **già proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio prima** della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da **Covid-19**, ma il cui iter non si sia ancora concluso con l'approvazione del Piano di riequilibrio da parte della Corte dei conti, la facoltà di procedere alla **rimodulazione** o alla **riformulazione del Piano**, in **deroga** alle norme in materia contenute nel **TUEL**. A tal fine si prevede che l'ente comunichi di esercitare tale facoltà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio alla Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, e che proceda, entro i successivi 150 giorni dalla data della comunicazione, a presentare la rimodulazione o la riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata.

Articolo 16, commi 6-ter-6-sexies
(Fondo di anticipazioni di liquidità degli enti in dissesto)

I commi dal **6-ter** al **6-sexies** dell'articolo 16, introdotti nel corso dell'esame al Senato in prima lettura, dispongono l'obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario che abbiano eliminato il fondo di anticipazioni di liquidità (FAL) di istituire, in sede di rendiconto 2022, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022. Tale previsione è volta a dare attuazione alla delibera della Corte dei conti n. 8 del 2022 che, nell'individuare la competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione nella gestione delle anticipazioni di liquidità erogate da CDP prima del dissesto, ha evidenziato la necessità per gli enti locali interessati di accantonare la corrispondente provvista finanziaria nei futuri bilanci stabilmente riequilibrati.

In particolare il **comma 6-ter**, al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie n. 8 del 2022, dispone che gli **enti locali in stato di dissesto finanziario** (ai sensi dell'articolo 244 del TUEL) che alla data del **30 giugno 2022** hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, debbano accantonare un **apposito fondo**, in sede di approvazione del **rendiconto 2022**, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni ricevute ai sensi del D.L. n. 35 del 2013 e del D.L. n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.

La **Corte dei conti – Sezione delle Autonomie** con la [delibera n. 8 del 2022](#) si è pronunciata sulla competenza al rimborso delle anticipazioni di liquidità nel caso di enti in condizioni di dissesto finanziario, chiarendo in particolare se la stessa compete all'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) con le risorse della massa attiva ovvero all'ente attraverso il bilancio stabilmente riequilibrato.

Nel ricostruire la normativa vigente la Corte, sul piano sostanziale, ha affermato che “le **anticipazioni di liquidità** svolgono la funzione di trasformare lo stock di debiti commerciali dell'ente contabilizzati nei residui passivi, ma anche nei debiti fuori bilancio, in un solo debito (o più) verso la CDP. Si tratta di una permutazione patrimoniale che potrebbe per certi versi essere assimilabile ad una cartolarizzazione di debiti, accompagnata da particolari garanzie”.

La Corte giunge alla conclusione che la gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l'estinzione di debito

pregresso ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 35 del 2013 e di successivi interventi normativi, contratte dall'ente prima del 31 dicembre dell'anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto.

Tuttavia al termine della procedura di risanamento, l'anticipazione di liquidità ancora da rimborsare alla CDP sarà ascrivibile nuovamente all'ente locale rientrato in bonis e tale circostanza determinerà due rilevanti conseguenze: la prima è che **l'anticipazione di liquidità non restituita andrà riportata nella contabilità dell'ente al titolo 4 della spesa ed è destinata a confluire nel risultato di amministrazione, sotto forma di fondo, come quota accantonata** e andranno applicate le modalità di contabilizzazione previste al punto 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; la seconda è che, al termine della procedura di risanamento rivivrà la speciale tutela reale del credito del Mef (che agisce tramite la CDP) per cui le rate di rimborso scadute e non pagate dall'OSL potranno essere oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate a valere sull'imposta municipale propria e sull'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile rimosse tramite modello F24.

In questa prospettiva temporale, **l'ente è tenuto ad eseguire un costante e attento monitoraggio del debito residuo in gestione all'OSL** e a verificare se quest'ultimo ha estinto le rate scadute, ovvero ha ridotto o estinto il debito residuo a tale titolo. **Al fine di evitare che possano porsi nuove tensioni sugli equilibri, l'ente sarà tenuto ad accantonare la necessaria provvista finanziaria e prevedere un'adeguata copertura delle rate di rimborso, nei bilanci stabilmente riequilibrati futuri, per tutte le annualità ancora dovute.**

Si ricorda che il **D.L. n. 35 del 2013** reca, all'art. 1, strumenti diretti a garantire la puntualità dei pagamenti dei debiti contratti dalla PA. In particolare, il comma 10 istituisce un **Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili** con tre distinte sezioni, una relativa agli enti locali, una alle regioni e province autonome e una agli enti del Servizio Sanitario Nazionale. L'obbligo di adempiere con puntualità le obbligazioni scadute della PA è contenuto nella direttiva 2011/7/UE e nel decreto legislativo n. 192 del 2012 che ne recepisce i contenuti. In estrema sintesi, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale (per i quali il termine è di 60 giorni).

L'articolo 116 del **D.L. n. 34 del 2020**, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, ha disciplinato le modalità di attivazione delle **anticipazioni di liquidità degli enti locali e delle regioni**, che può essere disposta attingendo alle dotazioni di una delle due sezioni (quella per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari) di

cui si compone il **Fondo per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali**, istituito dall'art.124 dello stesso provvedimento.

Il **comma 6-quater** dispone che il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-ter è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater del D.L. n. 73 del 2021.

Si ricorda che l'**articolo 52 del D.L. n. 73 del 2021** ha istituito un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della disciplina legislativa (art. 39-ter, comma 1, del D.L. n. 162 del 2019) in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL), introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020.

La sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020 ha censurato due disposizioni che consentivano agli enti locali di tener conto delle anticipazioni di liquidità nel risultato di amministrazione, in termini di minor accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, accrescendone l'entità e in questo modo consentendo indirettamente di rinvenire nuove forme di copertura giuridica fittizia per maggiori spese correnti²⁴. Per dare attuazione alla sentenza n. 4 del 2020 l'articolo 39-ter, comma 1, ha prescritto agli enti locali, in sede di approvazione del rendiconto 2019, l'accantonamento del FAL nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione (di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successivi rifinanziamenti), incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. In altri termini, analogamente a quanto previsto dalla norma in esame per gli enti in dissesto in sede di rendiconto 2022, gli enti locali sono stati obbligati in sede di rendiconto 2019 ad accantonare le quote di anticipazione di liquidità non ancora rimborsate, in questo modo sterilizzando, a consuntivo, il miglioramento del risultato di amministrazione.

Il **comma 1-ter dell'articolo 52** del D.L. n. 73 del 2021 detta disposizioni per la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione del FAL. In particolare prevede che a decorrere dall'esercizio 2021 gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Nella nota

²⁴ Per un approfondimento sulla sentenza n. 4 del 2020 si rinvia alla [nota breve del Servizio studi del Senato n. 172 del 2020](#).

integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

Il **comma 1-quater dell'articolo 52** del D.L. n. 73 del 2021 stabilisce che, a seguito dell'utilizzo del contributo eventualmente ottenuto in sede di riparto del fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali (di cui al comma 1), il maggior ripiano del disavanzo (conseguente alla ricostruzione del FAL) applicato al bilancio di previsione 2021 (primo esercizio del piano decennale) rispetto a quanto previsto dal comma 1-bis (dal piano decennale) non possa essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

Il **comma 6-quinquies**, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, consente ai comuni di **ripianare in dieci anni**, a decorrere dall'esercizio 2023, l'eventuale maggior deficit al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla predetta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022. L'importo del ripiano, articolato in quote costanti ripartite sul predetto termine massimo decennale, è pari al maggiore disavanzo.

Un analogo meccanismo di ripiano è previsto dall'articolo 52, comma 1-bis, del D.L. n. 73 del 2021 nel quale è citata la sentenza n. 80 del 2021 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 39-ter, comma 2, del D.L. n. 162 del 2019. La norma censurata era stata introdotta al fine di temperare gli effetti sui bilanci degli enti locali della precedente sentenza n. 4 del 2020, consentendo che il disavanzo conseguente all'applicazione della sentenza potesse essere oggetto di un ripiano graduale.

Il **comma 6-sexies** estende il meccanismo di ripiano in quote costanti fino a dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023 anche agli enti locali in dissesto finanziario che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021.

Articolo 16, comma 6-septies
(Gestione liquidatoria degli enti locali
in stato di dissesto finanziario)

Il **comma 6-septies**, inserito nell'**articolo 16** dal **Senato in prima lettura**, è volto a incrementare la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

La disposizione, in particolare, prevede che per il triennio 2023-2025 continui a trovare applicazione l'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 174 del 2012, in materia di **incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario**.

Si prevede che le risorse derivanti da tale applicazione siano destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, **deliberato tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022**.

L'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 174 del 2012 ("Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012") reca misure per l'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato fino al 31 dicembre 2015²⁵.

In particolare, la disposizione prevede che le somme disponibili sul capitolo 1316 ("Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali") dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e non utilizzate, sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Il contributo è ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica.

Lo stato di dissesto finanziario degli enti locali è disciplinato dall'art. 244 e seguenti del testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000). In particolare l'art.244 prevede che tale situazione si verifichi quando l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193 (relativo alla

²⁵ Si segnala che l'operatività della disposizione è stata già oggetto di una proroga, per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, commi 064-865, della legge n.205 del 2017 (legge finanziaria per il 2018).

salvaguardia degli equilibri di bilancio), nonché con le modalità di cui all'articolo 194 (relativo al riconoscimento di debiti fuori bilancio) per le fattispecie ivi previste. In tali ipotesi il consiglio dell'ente locale adotta la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario, contenente una valutazione delle cause che hanno determinato il dissesto (art.246).

Articolo 16, comma 7 *(Progettazione territoriale e investimenti)*

L'**articolo 16, comma 7** interviene su alcuni profili della disciplina in materia di rilancio della progettazione territoriale negli enti locali delle regioni del Mezzogiorno, in quelli delle regioni Umbria e Marche e in quelli ricompresi nella mappatura delle aree interne del Paese, al fine di ampliare la platea degli enti locali beneficiari.

La norma interviene, in particolare, su due aspetti puntuali dei **commi 3 e 8-bis** dell'**articolo 6-quater** del **decreto-legge n. 91 del 2017** (Disposizioni urgenti per la crescita del Mezzogiorno), convertito dalla legge n. 123 del 2017.

L'**articolo 6-quater**, introdotto dall'articolo 12, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 121 del 2021, convertito dalla legge n. 217 del 2021, al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia**, nonché in quelli ricompresi nella mappatura **aree interne**, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione, nonché della partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, ha previsto l'**istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**, per il successivo trasferimento all'Agenzia per la coesione territoriale, del "**Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale**", con una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 euro per il 2022. Gli oneri relativi alla costituzione del Fondo sono posti a valere sulle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** della **programmazione 2021-2027**, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Possono accedere al Fondo (art. 6-quater, comma 2) tutti i **Comuni** con popolazione complessiva **inferiore a 30.000 abitanti** ricompresi nelle Regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia**, nonché i Comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne del Paese e le Città metropolitane e le Province ricomprese nelle aree sopra indicate.

Il comma 3 disciplina le modalità di riparto delle risorse del Fondo tra i singoli Comuni beneficiari, stabilendo che a ciò si provvede con

D.P.C.M. su proposta dell'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021²⁶.

Il **comma 3 dell'articolo 6-quater** stabilisce, in particolare, che le risorse siano impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a bando, entro e non oltre **6 mesi** dalla pubblicazione del decreto di riparto, anche per il tramite di società *in house*, di premi per l'acquisizione di proposte progettuali, secondo le procedure di evidenza pubblica previste (dal Capo IV, Titolo VI del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016) per i concorsi di progettazione e di idee. Decorso il predetto termine di sei mesi, le risorse non impegnate sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti beneficiari, secondo le modalità e le garanzie stabilite nel decreto di cui al primo periodo.

L'**articolo 16, comma 7** del decreto-legge in esame, intervenendo sul predetto termine entro il quale gli enti beneficiari sono chiamati a impegnare le risorse erogate, lo **estende da sei a dodici mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto delle risorse**.

A tal proposito si rileva che l'articolo 5 del D.P.C.M. 17 dicembre 2021, con il quale si è proceduto al riparto delle risorse del Fondo, ha previsto che i bandi siano pubblicati, e gli affidamenti disposti per l'intera somma assegnata, entro e non oltre **sei mesi dall'entrata in vigore** del D.P.C.M., pena revoca del contributo. Le date di pubblicazione e di entrata in vigore, in ogni caso, coincidono con la data del 18 febbraio 2022. Pertanto, in virtù dell'estensione del termine prevista dall'articolo 16, comma 7 in esame, sarà possibile indire i concorsi (pubblicando appositi bandi) o affidare gli incarichi per i progetti di fattibilità tecnica ed economica fino al **18 febbraio 2023**, anziché entro il 18 agosto 2022.

Il **comma 8-bis dell'articolo 6-quater** stabilisce che nel caso in cui gli enti beneficiari, con popolazione fino a **5.000 abitanti**, abbiano elaborato un documento di indirizzo della progettazione, le risorse del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale possono essere, in via alternativa, impegnate mediante l'affidamento di incarichi tesi alla redazione di studi di fattibilità tecnica ed economica, secondo le modalità di affidamento semplificate (previste dall'art. 1 del D.L. 76/2020).

L'**articolo 16, comma 7** del decreto-legge in esame, intervenendo sul comma 8-bis dell'articolo 6-quater, amplia la platea degli enti che possono

²⁶ Il [D.P.C.M.](#) 17 dicembre 2021, con il quale si è proceduto al riparto delle risorse del Fondo, è stato pubblicato nella G.U. n. 41 del 18 febbraio 2022.

utilizzare la quota spettante del Fondo anche per l'affidamento dei predetti studi di fattibilità tecnica ed economica, aumentando la soglia massima di popolazione da **5.000 a 20.000 abitanti**.

Articolo 16, comma 8
*(Titolarità dell'ufficio di segretario comunale in sedi comunali
 situate nelle isole minori)*

Il comma 8 dell'articolo 16 modifica la norma transitoria che consente, a determinate condizioni, l'attribuzione al segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore; la novella concerne specificamente le sedi singole situate nelle isole minori (ovvero nelle isole diverse dall'Isola di Sicilia e dall'Isola di Sardegna), consentendo l'attribuzione in oggetto - sempre che sussistano le altre condizioni già poste dalla norma transitoria - qualora tale sede singola sia di un comune avente una popolazione non superiore a 10.000 abitanti, mentre per le sedi di segreteria, singole o convenzionate, non ubicate nelle isole minori resta ferma il limite di 5.000 abitanti. Resta altresì fermo che le deroghe in esame si applicano fino al termine della durata del [Piano nazionale di ripresa e resilienza](#)²⁷.

Si ricorda che, in base alla disciplina ordinaria, agli iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera - fascia professionale C - dell'albo dei segretari comunali e provinciali può essere attribuita la titolarità di sedi di segreteria comunale, singole o convenzionate, aventi una popolazione non superiore a 3.000 abitanti²⁸.

L'articolo 12-*bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del [D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25](#), e il relativo [decreto](#) attuativo del Ministro dell'interno del 29 aprile 2022 hanno previsto che, su richiesta del sindaco (o del sindaco del comune capofila, nel caso di una convenzione di segreteria²⁹), previa autorizzazione del Ministero dell'interno, gli iscritti alla suddetta fascia professionale C possano assumere, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici³⁰, la titolarità

²⁷ Al riguardo, cfr. *infra*.

²⁸ Cfr. l'articolo 31 del [contratto](#) collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999. Si ricorda altresì che, in base al citato articolo 31, alla successiva fascia B si accede con il superamento di un corso di specializzazione (sono ammessi a tale corso i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C); i segretari inseriti nella fascia B sono idonei alla titolarità di sedi di comuni con popolazione fino a 65.000 abitanti, (con esclusione dei comuni capoluogo di provincia); tuttavia, per il conferimento della titolarità di sedi di comuni con popolazione tra i 10.001 e i 65.000 abitanti, è richiesto il possesso di un'anzianità di servizio di almeno due anni in sedi con popolazione compresa tra i 3.001 e i 10.000 abitanti.

²⁹ Cfr. l'articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2022.

³⁰ L'articolo 2, comma 4, del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2022 specifica che per la proroga occorre un'ulteriore motivata richiesta del sindaco. Riguardo al periodo successivo

anche in sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore³¹ e aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti (con riferimento al singolo comune nel caso di sede singola e alla popolazione complessiva dei comuni nel caso di convenzione di segreteria), qualora la sede sia vacante e la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta³²; dopo il rilascio dell'autorizzazione, l'incarico in oggetto è conferito dal sindaco (anche senza ulteriore pubblicizzazione e previo consenso dell'interessato) tra i segretari iscritti nella suddetta fascia professionale C; al segretario così incaricato è riconosciuta la retribuzione prevista per la sede superiore, limitatamente al periodo di effettiva titolarità.

La novella di cui al presente **comma 8** amplia, con limitato riferimento alle sedi singole situate nelle isole minori (ovvero nelle isole diverse dall'Isola di Sicilia e dall'Isola di Sardegna), l'ambito di applicabilità della norma speciale in oggetto, consentendo la suddetta attribuzione - sempre che sussistano le altre condizioni ricordate - qualora tale sede singola sia di un comune avente una popolazione non superiore a 10.000 abitanti.

Come detto, le deroghe in esame si applicano fino al termine della durata del [Piano nazionale di ripresa e resilienza](#). Al riguardo, si ricorda che gli interventi del Piano devono essere completati entro il 31 agosto 2026, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera i), e dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera d), del [regolamento \(UE\) 2021/241](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

Le norme di deroga in esame richiamano - oltre al rispetto della disciplina dei contratti collettivi - i commi 2 e 4 dell'articolo 52 del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#). Questi ultimi prevedono tra l'altro che: per obiettive esigenze di servizio, il dipendente pubblico, nel caso di vacanza di posto in organico, possa essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici³³; per il periodo dell'effettiva prestazione in oggetto, il lavoratore abbia diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.



• **La figura del segretario comunale e provinciale**

all'incarico in oggetto, cfr. l'articolo 3, comma 2, l'articolo 4 e l'articolo 5, comma 2, del suddetto decreto.

³¹ Riguardo a tale fascia, cfr. *supra*, in nota.

³² L'articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2022 specifica che la procedura di pubblicizzazione deve essere stata effettuata nei centoventi giorni precedenti alla richiesta di autorizzazione in oggetto.

³³ I commi citati subordinano la possibilità della suddetta proroga alla condizione che siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti; tale condizione non si applica per le fattispecie oggetto delle norme transitorie in esame, le quali prevedono un'autonoma disciplina della proroga.

Al segretario comunale e provinciale sono affidati compiti di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente locale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Ciascun comune e ciascuna provincia hanno infatti un segretario titolare iscritto all'apposito albo, cui si accede per concorso (TUEL art. 97 e 98).

Più in particolare, si accede attraverso il superamento di un corso-concorso pubblico (al quale possono partecipare coloro che posseggono un diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o lauree equipollenti/equiparate). Superato il concorso pubblico per esami si accede ad un corso selettivo di formazione, seguito da un periodo di tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni (l'articolo 16-ter del decreto-legge n.162 del 2019 ha ridotto i termini previsti dal d.P.R. n. 465 del 1997, precedentemente pari, rispettivamente, a 18 e a 6 mesi). Per l'intera durata, ai corsisti è corrisposta una borsa di studio.

Al termine del corso è prevista una verifica finale dell'apprendimento, in base alla quale viene predisposta la graduatoria dei partecipanti cui fa seguito l'iscrizione all'Albo Nazionale nella fascia iniziale della carriera, nei limiti dei posti messi a concorso.

La semplice iscrizione all'Albo non dà diritto ad alcuna retribuzione; il rapporto di lavoro, infatti, si instaura all'atto della prima nomina nell'ente locale e alla conseguente presa di servizio.

Quanto alle funzioni, il segretario coordina i dirigenti dell'ente locale e sovrintende allo svolgimento delle loro funzioni; ha funzioni consultive nei confronti del Consiglio e della Giunta (di cui verbalizza le sedute); può rogare i contratti nei quali l'ente è parte.

Oltre a queste, al segretario possono essere attribuite ulteriori funzioni per statuto e regolamento oppure su impulso del sindaco o del presidente della provincia. Il segretario, inoltre, svolge funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di controllo interno dell'ente nonché di trasparenza (v. *infra*).

Il sindaco e il presidente della provincia nominano e revocano il segretario, il cui incarico ha la durata corrispondente dell'organo che lo ha nominato (TUEL art. 99). Il provvedimento di revoca deve essere motivato e deliberato dalla giunta. La revoca può avvenire solo per violazione dei doveri di ufficio (TUEL art. 100). Il provvedimento di revoca è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'ANAC rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione (L. 190/2012, art. 1, co. 82).

La gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali spetta attualmente al Ministero dell'interno. Nel XVI legislatura, infatti, è stata operata una riforma della disciplina dei segretari comunali e provinciali con l'abrogazione dell'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ad opera del decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 7, commi da 31-ter a 31-septies) e l'affidamento della gestione dell'albo al Ministero dell'interno.

È stata così ripristinata la disciplina in vigore prima del 1997, quando è stata istituita l'Agenzia che aveva sostituito il Ministero dell'interno quale datore di lavoro dei segretari (legge n. 127 del 1997). A quanto previsto dal decreto-legge n. 78 è stata data attuazione con il decreto interministeriale del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 maggio 2012, con il quale è stata stabilita la data di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono state individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno. Successivamente, il decreto-legge n. 174 del 2012 ha istituito il Consiglio direttivo per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali presso il Ministero dell'interno, già in parte disciplinato dal citato decreto interministeriale (art. 10, commi 7-8). Inoltre, al fine del contenimento della spesa pubblica, il medesimo provvedimento ha disposto la soppressione della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale stabilendo, altresì, le regole per tutti gli adempimenti successivi e consequenziali a tale soppressione (art. 10, commi 2-6).

Negli anni, inoltre, ai segretari sono state attribuite nuove funzioni in materia di anticorruzione e controllo interno. In particolare, la legge n. 190 del 2012 ha individuato nel segretario comunale e provinciale il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza negli enti locali, salvo diversa e motivata determinazione (art. 1, co. 7).

Il segretario svolge altresì le funzioni in materia di trasparenza dell'amministrazione introdotte dal decreto legislativo n. 33 del 2013.

Articolo 16, comma 9
(Misure straordinarie in favore degli enti locali - impiantistica sportiva)

L'**articolo 16, comma 9**, prevede che **le risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 2021** per le garanzie sui finanziamenti erogati o per quelle sui contributi concessi al settore sportivo, **sono utilizzate dal Fondo di garanzia per i mutui** relativi alla costruzione, all'ampiamiento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi e dal Fondo speciale costituito presso l'istituto del credito sportivo.

In particolare **in base a quanto stabilito dal comma in questione**, si precisa che **le garanzie** sui finanziamenti erogati o per quelle sui contributi concessi al settore sportivo **riguardano le Federazioni sportive, le associazioni e gli enti di promozione sportiva, anche dilettantistiche.**

**Articolo 16, commi 9-bis e 9-ter (RIFORMULATI DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI)
(Modifica articolo 151 TUEL)**

Le disposizioni recate dai **commi 9-bis e 9-ter** dell'**articolo 16** - inserite nel corso dell'esame al **Senato e riformulate sotto il profilo redazionale alla Camera** - novellano l'articolo 151 del Testo unico degli enti locali e introducono disposizioni in materia di termini di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto degli enti locali.

Il **comma 9-bis**, introdotto in sede di conversione al **Senato in prima lettura**, introduce **un nuovo comma 8-bis** all'**articolo 151** del Testo unico degli enti locali, di cui al d. lgs. n. 267 del 2000, recante i principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

In particolare, il nuovo **comma 8-bis** dell'articolo 151 del TUEL dispone che, in caso di **mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine** del primo esercizio cui si riferisce – termine ordinariamente fissato dall'articolo 151, comma 1, del TUEL al 31 dicembre dell'anno precedente, con riferimento a un orizzonte temporale almeno triennale³⁴ – il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1.

Ai sensi dell'**articolo 151, comma 7**, del TUEL, il **rendiconto** dell'ente locale, recante i risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce. L'**articolo 163, comma 1**, del TUEL stabilisce, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio dell'ente entro il 31 dicembre dell'anno precedente, che la gestione finanziaria di questo si svolga nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso di questi, l'ente gestisce gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettua i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre

³⁴ Si ricorda, peraltro, che l'art. 3, comma 5-*sexiesdecies* del decreto-legge n. 228 del 2021 (recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 2022, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1 del TUEL, già differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, sia prorogato al 31 maggio 2022.

dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

Il comma 8-*bis* prosegue disponendo che, ferma restando la disciplina prevista dall'articolo 141 del TUEL per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando, altresì, quanto previsto dall'articolo 52 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Si rammenta, a questo proposito, che ai sensi dell'**art. 141 del TUEL**, recante la disciplina in materia di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali, la mancata approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge costituisce una delle fattispecie di scioglimento dei consigli comunali e provinciali (comma 1, lett. c)). Il comma 2 dell'art. 141 stabilisce che, in tale ipotesi, trascorso infruttuosamente il termine di approvazione del bilancio senza che sia stato predisposto dalla giunta dell'ente il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. Se quest'ultimo non approva nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente, dando comunicazione del provvedimento sostitutivo al prefetto ai fini dell'avvio della procedura di scioglimento del consiglio.

L'**art. 52 del d. lgs. n. 174 del 2016**, recante il **codice di giustizia contabile**, disciplina l'obbligo, gravante sui responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, sui dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, di denunciare tempestivamente alla procura della Corte dei conti territorialmente competente i fatti, di cui siano venuti a conoscenza direttamente o indirettamente nell'esercizio delle loro funzioni, che possono dare luogo a responsabilità erariale.

Il **comma 9-ter**, inserito nel corso dell'esame al **Senato in prima lettura e modificato dalla Camera**³⁵, stabilisce, al fine di favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, che con decreto ministeriale siano specificati, nel **principio contabile applicato concernente la programmazione di**

³⁵ Nel testo approvato al Senato tale disposizione era inserita all'interno dell'articolo 151, comma 8-*ter*, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL). Nel corso dell'esame alla Camera la stessa disposizione è stata collocata al di fuori del TUEL, in un apposito comma dell'articolo 16 del provvedimento in esame.

bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del d. lgs. n. 118 del 2011, i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

Il **d.lgs. n. 118 del 2011**, recante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 2009, contempla 17 allegati. Tra questi, in particolare, l'**allegato 4/1** reca il **principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio**. Tale allegato definisce, segnatamente:

- 1) il concetto di programmazione, lo svolgimento del processo di programmazione e i documenti nei quali esso viene formalizzato;
- 2) i contenuti della programmazione, con specificazione degli indirizzi e degli altri elementi in coerenza con i quali tali contenuti devono essere declinati;
- 3) i caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche;
- 4) il ciclo di programmazione del bilancio dello Stato e delle amministrazioni pubbliche (inclusi gli strumenti di programmazione degli enti locali);
- 5) la disciplina del DEF regionale, della NADEF regionale e della legge di stabilità regionale;
- 6) la disciplina del Documento unico di programmazione degli enti locali;
- 7) la disciplina del bilancio di previsione finanziario e dei documenti a questo allegati.

Il **comma 9-ter** dell'articolo 16, prevede, sul piano procedurale, che l'inserimento dei predetti contenuti all'interno dell'allegato n. 4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011 avvenga con **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato**:

- a) di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
- b) di concerto, altresì, con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;
- c) su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 118 del 2011.

Articolo 16, commi 9-quater e 9-quinquies
(Messa in sicurezza edifici)

L'articolo 16, commi 9-quater e 9-quinquies, introdotti durante l'esame da parte del Senato in prima lettura, contengono alcune disposizioni in merito alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici.

In particolare le modifiche introdotte con il comma 9-quater stabiliscono che, al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, non sono soggetti a revoca i contributi dell'anno 2019 le cui opere risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021.

Il comma 9-quinquies, invece, contiene la copertura finanziaria di quanto previsto dal comma 9-quater.

Articolo 16, comma 9-sexies
***(Status dei consiglieri comunali degli organi
istituiti da legge regionale nell'ambito di fusione di comuni)***

L'articolo 16, comma 9-sexies prevede l'applicazione delle norme sullo **status degli amministratori locali**, contenute nel testo unico degli enti locali, ai **consiglieri comunali** degli organi istituiti dalle leggi regionali in materia di **fusione di comuni**. Si precisa inoltre che gli **oneri** per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio dei consiglieri comunali di tali organi sono posti a **carico** delle rispettive **regioni**.

A tal fine la disposizione in esame inserisce un nuovo comma 2-bis all'articolo 15 del decreto legislativo 267/2000 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) che disciplina le modifiche territoriali, la fusione e l'istituzione di nuovi comuni.

• **La fusione dei comuni**

L'istituto della fusione di comuni, accanto alla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, costituisce uno degli strumenti per contrastare l'eccessiva frammentazione del livello amministrativo comunale.

Mentre con la gestione associata i comuni partecipanti mantengono la propria individualità ed esercitano alcune o tutte le funzioni istituzionali insieme, la fusione di due o più comuni comporta l'istituzione di un nuovo comune.

La competenza della modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni, compresa la creazione di nuovi comuni, è di competenza delle regioni che la esercitano con proprie leggi, sentite le popolazioni interessate (art. 133, 2° comma, Cost.).

L'art. 15 del TUEL stabilisce alcune condizioni all'esercizio di tale facoltà, quale il rispetto del limite di 10.000 abitanti al di sotto del quale non si possono istituire nuovi comuni, ad eccezione del caso di fusioni di comuni. Si tratta di una delle forme incentivanti, finalizzate ad agevolare la fusione dei comuni.

Sempre al fine di favorire la fusione di comuni, si prevede che oltre ai contributi eventualmente stabiliti dalla regione, lo Stato eroghi, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono (art. 15, comma 3, TUEL).

Diverse altre misure agevolative per la fusione di comuni sono state previste in modo particolare dalla legge 56/2014 (art. 1, commi 116 e seguenti).

Tra queste si ricorda quella che stabilisce che nei comuni sorti a seguito della fusione di più comuni, lo statuto del nuovo comune possa prevedere "forme particolari di collegamento" tra l'ente locale sorto dalla fusione e le comunità che appartenevano ai comuni originari (art. 1, comma 116).

Di particolare rilievo, l'introduzione da parte della legge 56/2014 di una nuova modalità di fusione di comuni, ossia della fusione per "incorporazione", da parte di un comune incorporante, di un comune contiguo "incorporato". Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del TUEL (l'incorporazione è disposta con legge regionale e si procede a *referendum* tra le popolazioni interessate), il nuovo procedimento prevede che il comune incorporante mantiene la propria personalità e i propri organi, mentre decadono gli organi del comune incorporato. A tutela di quest'ultimo si prevede che lo statuto del comune incorporante sia integrato da adeguate misure di partecipazione e di decentramento (art. 1, comma 130).

Una misura accelerativa del procedimento di adozione dello statuto, introdotta sempre dalla legge 56/2014, prevede che i comuni che hanno avviato il procedimento di fusione, possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, definirne lo statuto, che deve essere approvato in testo conforme da tutti i consigli comunali; tale statuto "provvisorio" entra in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino a che non sia eventualmente modificato dagli organi del comune frutto della fusione. Inoltre, si prevede che spetta allo statuto del nuovo comune, e non più alla legge regionale che lo istituisce recare misure adeguate ad assicurare alle comunità dei comuni oggetto della fusione forme di partecipazione e di decentramento dei servizi (art. 1, comma 117, che modifica l'art. 15, comma 2 del TUEL).

In assenza di una specifica disciplina transitoria prevista dalla legge regionale istitutiva di un nuovo comune, attraverso l'istituto della fusione di comuni preesistenti, deve essere individuato un commissario prefettizio ex art. 19 R.D. n. 383/1934 per la amministrazione provvisoria del nuovo ente. Al fine di assicurare l'espletamento degli adempimenti finalizzati a consentire l'avvio del nuovo ente locale senza interruzione dei servizi erogati alla cittadinanza il commissario prefettizio è deputato ad amministrare provvisoriamente, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, il comune di nuova istituzione, fino all'elezione dei rispettivi organi nel primo turno elettorale utile (Ministero dell'interno, [Parere 22 febbraio 2011](#)).

La legge 54/2014 prevede che il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione sia coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso (art. 1, comma 120)

Alcune leggi regionali che dispongono l'istituzione del nuovo comune sorto dal processo di fusione (si veda ad es. L.R. Emilia-Romagna 5 dicembre 2018, n. 17, art. 6, comma 2, di istituzione del comune di Riva del Po; L.R. Puglia 22 febbraio 2019, n. 2, art. 7, comma 3) di istituzione del comune di Presicce-Acquarica) espressamente prevedono, che i sindaci uscenti possano collaborare con il commissario nella fase di transizione dai preesistenti comuni al nuovo ente.

Come si è detto sopra, la legge 56/2014 stabilisce anche che i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo Statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune istituito.

La legge-provvedimento regionale che istituisce il nuovo comune individua la data entro la quale il nuovo comune deve approvare lo statuto del nuovo ente e stabilisce le norme applicabili nel periodo transitorio. A tal fine, la legge-provvedimento può prevedere un percorso nel quale, prima della nascita del nuovo comune, i consigli comunali dei comuni soggetti alla fusione determinano, con deliberazioni conformi, lo statuto, i regolamenti gli atti generali e le altre disposizioni da applicare nel nuovo ente, fino all'approvazione di questi atti normativi da parte degli organi del nuovo comune.

Come anticipato sopra, la disposizione in esame prevede che ai consiglieri comunali degli organi istituiti dalle leggi regionali in materia di fusione di comuni si applichino le norme sullo *status* degli amministratori locali, recate nel testo unico degli enti locali. Si precisa inoltre che gli **oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio** dei consiglieri comunali di tali organi sono posti a carico delle rispettive regioni.

• ***I permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio dei consiglieri comunali***

Il TUEL prevede l'attribuzione di una indennità di funzione per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali (art. 82, comma 1, TUEL). Ai consiglieri comunali spetta un **gettone di presenza** per la effettiva partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari a un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco (art. 82, comma 2, TUEL).

L'articolo 82 del TUEL introduce alcuni parametri relativi al trattamento economico degli amministratori locali, demandando ad un decreto del Ministero dell'interno la determinazione monetaria del trattamento. La disposizione è stata attuata con il D.M. 4 aprile 2000, n. 119. L'ammontare base delle indennità dei sindaci e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali è indicato nella Tabella A del citato D.M. 119 del 2000. A tali importi è stata operata una decurtazione del 10% con la L. 266/2005 come riportato nella tabella che segue.

Abitanti	Importo €	Importo ridotto 10% €
fino a 1.000	17,04	15,34
da 1.001 a 10.000	18,08	16,27
da 10.001 a 30.000	22,21	19,99
da 30.001 a 250.000	36,16	32,54
da 250.001 a 500.000	59,39	53,45
oltre 500.000	103,29	92,96

I lavoratori dipendenti (pubblici o privati) che svolgono un mandato elettorale presso un ente locale possono usufruire di diverse agevolazioni tra cui permessi e licenze. I **permessi retribuiti** sono concessi per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. Inoltre, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato (art. 79 TUEL). Le assenze dal servizio sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Il comune presso il quale i lavoratori esercitano le funzioni pubbliche, su richiesta documentata del datore di lavoro, rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore (art. 80, TUEL).

In caso di missione è previsto il rimborso per le **spese di viaggio** effettivamente sostenute e documentate (art. 84, TUEL).

Articolo 16-bis *(Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo)*

L'articolo 16-bis, introdotto dal Senato in prima lettura, stabilisce che i Comuni percettori di canone per le **occupazioni permanenti, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità**, nonché gli altri **enti territoriali** interessati, comunichino le informazioni relative a tali occupazioni permanenti del sottosuolo al **sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici**, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ([legge n. 118 del 2022](#)).

La disposizione fa riferimento alle occupazioni permanenti, nel territorio dell'ente interessato, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, acqua, gas, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, comprensive degli allacciamenti alle reti effettuate dagli utenti e di tutte le occupazioni con impianti funzionali all'erogazione del servizio.

Le comunicazioni dovranno contenere le informazioni riguardanti il concessionario, le opere realizzate, le caratteristiche strutturali delle occupazioni e ogni informazione utile riguardante il manufatto. Per le occupazioni concluse successivamente alla costituzione del sistema informativo, tali informazioni devono essere comunicate entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'occupazione e del manufatto.

Il **canone** per le occupazioni è disciplinato dall'art. 1, co. 831, [legge n. 160 del 2019](#), espressamente richiamato dalla disposizione. Esso stabilisce che per le occupazioni permanenti del territorio comunale il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione. Il canone è dovuto sulla base del numero delle utenze moltiplicate per una tariffa forfetaria pari a 1,50 euro per i Comuni fino a 20.000 abitanti e a un euro per i Comuni oltre i 20.000 abitanti.

Per quanto concerne il **sistema informativo**, si ricorda che l'art. 2, comma 1, della [legge n. 118 del 2022](#) delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un **sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici** al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei

principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza. Il comma 2 elenca i seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione dell'ambito oggettivo della rilevazione, includendo tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva del bene pubblico; b) identificazione dei destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati, in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) che abbiano la proprietà del bene ovvero la sua gestione.

Articolo 17, commi 1-3
***(Sospensione del rimborso delle anticipazioni
di liquidità per le regioni colpite dal sisma del 2016)***

L'articolo 17, ai commi 1-3, reca la **proroga all'anno 2023** per le Regioni colpite dal sisma 2016 **della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità** acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA, prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese sia **rimborsata** linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere **dal 2024**.

Si prorogano inoltre i vincoli per l'**utilizzo**, anche **nel 2023**, dell'**avanzo di amministrazione** da parte degli enti interessati dalla sospensione

In particolare, il **comma 1** apporta alcune modifiche all'articolo 44 (recante Disposizioni in materia di contabilità e bilancio), comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 (recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016).

In particolare:

- a) è **prorogata di un ulteriore anno (all'anno 2023)** la durata della **sospensione del versamento della quota capitale** annuale corrispondente al piano di ammortamento del rimborso delle **anticipazioni di liquidità** acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013³⁶;
- b) è **prorogata inoltre all'anno 2024** (in luogo del 2023) **la decorrenza del rimborso della somma delle quote capitale** annuali sospese negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario;
- c) vengono estesi **anche nell'anno 2023 i vincoli per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione** da parte degli enti interessati dalla sospensione, introdotti dall'art. 44, comma 4, del D.L. n. 189/2016 con riferimento all'anno 2022, in base ai quali tali enti possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del

³⁶ Si rammenta che la sospensione per le regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità, acquisite da ciascuna regione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili ai sensi del D.L. n. 35 del 2013, è stata introdotta dall'articolo 44, comma 4, del D.L. n. 189/2016 per il periodo 2017-2021 con l'obiettivo di concorrere a una riduzione, lungo un orizzonte temporale quinquennale, del grado di rigidità dei bilanci regionali, gravati dagli oneri per gli interventi a sostegno del tessuto economico e imprenditoriale locale a seguito del sisma del 24 agosto 2016. La sospensione è stata successivamente prolungata fino al 2022 dall'articolo 39, comma 14-bis, lett. a) e b), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162.

debito, e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per rimborso prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio.

Il **comma 2** prevede che gli enti i quali non intendano avvalersi della sospensione per l'esercizio 2023, debbano darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 prevede che alla copertura dell'**onere** derivante dal comma 1, quantificato in **5,2 milioni** di euro per il **2023**, corrispondente ai maggiori interessi passivi derivanti dal minore ammortamento dei titoli di Stato a seguito del mancato incasso delle quote capitale, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 17, commi 4-7
*(Misure per i territori colpiti dagli eventi sismici
del 20 e 29 maggio 2012 e del 2009)*

I **commi 4-7** dell'**articolo 17** finanziano diversi interventi a favore del completamento della ricostruzione pubblica e privata dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per una spesa complessiva pari a 94,9 milioni, per il periodo 2022-2024, di cui 73,3 milioni per la regione Emilia-Romagna, 21 milioni per la regione Lombardia, e 0,6 milioni per la regione Veneto. È autorizzata altresì la rimodulazione, entro il limite massimo del 20 per cento, dei contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani di ricostruzione privata, al fine di compensare gli aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento. **Nel corso dell'esame al Senato in prima lettura**, tale ultima misura è stata estesa anche a favore della ricostruzione privata del sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo.

Il **comma 4** autorizza, al fine di completare la **ricostruzione** dei territori colpiti dagli **eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012** della **regione Emilia-Romagna**, in favore del Presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, le seguenti spese:

- **1 milione di euro per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023 e 26,3 milioni per l'anno 2024**, destinati alla **ricostruzione di beni privati vincolati**;
- **1 milione per l'anno 2023 e 9 milioni per l'anno 2024**, destinati all'incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2022;
- **8 milioni per l'anno 2023 e 8 milioni per l'anno 2024** destinati alle **manutenzioni e allestimenti finali**.

Agli **oneri** derivanti da quanto sopra disposto, pari a complessivi 1 milione per il 2022, 29 milioni per il 2023 e 43,3 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, relativamente alle risorse affluite nel capitolo 7458 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017](#), per gli interventi di prevenzione del rischio sismico..

Nella legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), il cap. 7458 del MEF presenta uno stanziamento di 50 milioni per l'anno 2022, 150 milioni per l'anno 2023 e 200 milioni per l'anno 2024.

Il **comma 5** autorizza, al fine di completare la ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli **eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012** della **regione Lombardia**, in favore del Presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, le seguenti spese:

- **1 milione per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024**, destinati a **edifici, beni culturali e centri storici** rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge dal Commissario delegato della regione Lombardia.

A tali oneri pari a 1 milione per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede come indicato al comma 4 (vedi *supra*).

Il **comma 6** autorizza, al fine di completare la **ricostruzione pubblica** dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della **regione Veneto**, in favore del Presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, la spesa di **0,6 milioni per l'anno 2022**. A tale onere si provvede come indicato al comma 4 (vedi *supra*).

Il **comma 7** autorizza il soggetto responsabile della ricostruzione dei territori colpiti da citati eventi sismici del 2012, per completare la **ricostruzione privata** in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a **rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti** nei Piani di ricostruzione, entro il limite massimo del 20 per cento, al fine di **compensare gli aumenti dei prezzi delle materie prime** superiori all'8 per cento, certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza.

Nel corso dell'esame al Senato in prima lettura, tale ultima misura viene autorizzata anche per i titolari dei due uffici per la ricostruzione (USRA per l'Aquila e USRC per i restanti comuni del cratere e fuori cratere sismico) che operano per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo.

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nei giorni 20 e 29 maggio 2012, è stato dichiarato lo stato di emergenza con la [deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012](#), a partire dal 22 maggio 2012. Il termine di scadenza dello **stato di emergenza**, già oggetto di diverse proroghe temporali, è stato **prorogato al 31 dicembre 2022** (art. 1, comma 459 della legge di bilancio 2022 - L. n. 234/2021).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al tema web “[Terremoti](#)” della Camera dei deputati.

Articolo 17, comma 7-bis
(Assunzioni sisma Abruzzo 2009)

Il **comma 7-bis** dell'articolo 17, **introdotto nel corso dell'esame al Senato in prima lettura**, prevede che le amministrazioni pubbliche, ricomprese nel cratere del sisma del 2009, avvenuto in Abruzzo, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, a favore degli orfani e dei coniugi delle vittime del sisma 2009.

La disposizione in esame, introdotta al **Senato in prima lettura**, prevede che le amministrazioni pubbliche indicate dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, ricomprese nel cratere del sisma del 2009, avvenuto in Abruzzo, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente a favore degli orfani e dei coniugi delle vittime del sisma 2009.

L'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, che disciplina l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stabilisce che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

Per un approfondimento sugli interventi normativi relativi alla ricostruzione dei territori colpiti dall'evento sismico del 2009 in Abruzzo si rinvia al seguente [tema web](#) sul sito della Camera dei deputati.

Articolo 18, comma 1
(Modalità procedurali di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale per dispositivi medici)

Il comma 1 dell'articolo 18 reca una disciplina transitoria **sulle modalità procedurali di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale (o della provincia autonoma) per dispositivi medici**. Tali norme concernono l'eventuale accertamento del superamento dei limiti di spesa per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e la successiva fase di ripiano (relativo alle quote eccedenti). La disciplina transitoria in oggetto si pone in parziale deroga alla normativa ordinaria in materia, sostituendo con disposizioni specifiche il rinvio (posto dalla suddetta normativa ordinaria) ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione delle modalità procedurali di ripiano (accordo successivo all'eventuale accertamento del superamento del limite annuo).

Si ricorda che la normativa ordinaria in materia, di cui all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), e comma 9, del [D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125³⁷](#), all'articolo 29 del [D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137](#), e all'articolo 25 del [D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 138](#), prevede che:

- il limite di spesa regionale (o della provincia autonoma) per l'acquisto di dispositivi medici sia stabilito con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sia aggiornato con cadenza biennale, "fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento" (rispetto alla base di calcolo costituita dal livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato). Da ultimo, l'[accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, sancito dalla relativa Conferenza permanente il 7 novembre 2019](#) ha confermato il valore del 4,4 per cento per il tetto di spesa della regione o della provincia autonoma (testualmente l'accordo si riferisce al 2019);
- ai fini del rispetto del limite di spesa in oggetto, gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale siano tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere, che abbia

³⁷ Si ricorda che il presente **articolo 18, comma 1**, inserisce un comma 9-bis nel suddetto articolo 9-ter.

- l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto in essere;
- l'eventuale superamento del tetto di spesa in oggetto, come certificato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze³⁸, sia posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 50 per cento. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale (o del Servizio sanitario della provincia autonoma). Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presente **articolo 18, comma 1**, come accennato, reca una disciplina transitoria, in parziale deroga alla normativa ordinaria summenzionata, sostituendo con disposizioni specifiche il rinvio ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione delle modalità procedurali di ripiano; tale disciplina transitoria è posta con riferimento all'eventuale accertamento del superamento dei limiti di spesa regionale (o della provincia autonoma) per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e alla successiva fase di ripiano (relativo alle quote eccedenti). Si ricorda che la procedura di verifica relativa ai limiti in oggetto si è perfezionata per ciascuno dei quattro anni summenzionati con il [decreto](#) del Ministro della salute del 6 luglio 2022.

Al riguardo, la novella di cui al **comma 1** del presente **articolo 18** prevede che, qualora, per ciascuno di tali anni, con il decreto ministeriale summenzionato, sia stato accertato il superamento dei limiti di spesa regionale (o della provincia autonoma), le regioni e le province autonome definiscano con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto ministeriale³⁹, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti e aziende del Servizio sanitario regionale (o del Servizio sanitario della provincia autonoma). Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi - d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (secondo la modifica **approvata dal Senato**, mentre il testo originario fa riferimento all'intesa con la Conferenza delle regioni e delle

³⁸ Riguardo alle modalità di rilevazione della spesa, cfr. il comma 8 del citato articolo 9-ter del D.L. n. 78 del 2015, e successive modificazioni.

³⁹ Il suddetto decreto ministeriale del 6 luglio 2022 (registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2022) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 2022.

province autonome) - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del summenzionato decreto ministeriale di accertamento, sono definite le linee guida propedeutiche all'emanazione dei suddetti provvedimenti regionali e provinciali. Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario per il 2022 e, in sede di verifica da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti⁴⁰, producono la documentazione a supporto delle stesse iscrizioni. Le aziende fornitrici eseguono i relativi versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei suddetti provvedimenti regionali e provinciali; in caso di inadempimento, i debiti delle singole regioni e province autonome per acquisti di dispositivi medici - ivi comprese le somme relative agli acquisti effettuati dagli enti e aziende del Servizio sanitario regionale (o della provincia autonoma) - nei confronti delle suddette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare delle somme oggetto di inadempimento; le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute un'apposita relazione, attestante i necessari recuperi effettuati in base a tale meccanismo di compensazione.

In merito alla suddetta definizione di linee guida con decreto del Ministero della salute, *si valuti l'opportunità di far riferimento al Ministro, anziché al Ministero.*

Si ricorda che l'articolo 1, comma 287, della [L. 30 dicembre 2021, n. 234](#), ha escluso, per gli anni 2020 e 2021, dal computo del limite di spesa relativo ai dispositivi medici quelli correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia da virus SARS-CoV-2, rientranti nell'elenco "Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19" presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed acquistati dalle regioni e province autonome.

⁴⁰ Di cui all'articolo 12 dell'[intesa](#) "in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2004, n. 311" (intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005).

Articolo 18, commi 2 e 3 *(Limiti della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti)*

I **commi 2 e 3 dell'articolo 18** recano **alcune modifiche alla disciplina sui limiti della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti**, di cui all'articolo 1, commi da 574 a 584, della [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), e successive modificazioni. La novella di cui al **comma 2**, con riferimento alle ipotesi di accertato superamento del limite, introduce un termine temporale, fissandolo al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, per la determinazione, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), della quota del ripiano, attribuita ad ogni azienda farmaceutica interessata e ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma, nonché per la relativa comunicazione all'azienda e alle regioni e province autonome. Il **comma 3** integra la norma che prevede un meccanismo di compensazione per i casi in cui le aziende farmaceutiche non provvedano ai versamenti dovuti alle regioni e alle province autonome in base alle suddette quote di ripiano, disponendo che gli stessi enti territoriali trasmettano annualmente all'AIFA un'apposita relazione, attestante i necessari recuperi effettuati in base al medesimo meccanismo di compensazione.

Si ricorda che i limiti di spesa per gli acquisti diretti in esame sono pari, in percentuale del livello del finanziamento (cui concorre lo Stato) del fabbisogno sanitario nazionale standard, a 0,2 punti per i gas medicinali ed a 6,69 punti per gli altri medicinali; il computo concerne gli acquisti diretti ospedalieri dei farmaci di classe A ed H⁴¹, con esclusione delle fattispecie specifiche previste dai commi 577, 578 e 584 del citato articolo 1 della L. n. 145 del 2018, e successive modificazioni. Il 50 per cento dell'eventuale superamento dei medesimi limiti di spesa è a carico delle aziende farmaceutiche in proporzione al suddetto fatturato (calcolato distintamente per i gas medicinali), mentre il restante 50 per cento è a carico delle regioni e delle province autonome in proporzione ai rispettivi disavanzi (inerenti ai suddetti acquisti); l'importo dovuto da ogni azienda, a titolo del ripiano in oggetto, deve essere versato alle singole regioni e province autonome, secondo il riparto tra di esse stabilito dall'AIFA in proporzione ai suddetti disavanzi.

Ai sensi del comma 581 del citato articolo 1 della L. n. 145 del 2018, qualora le aziende farmaceutiche non effettuino i versamenti dovuti alle

⁴¹ Si ricorda che la classe A concerne i medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, mentre la classe H concerne i medicinali la cui somministrazione, oltre ad essere a carico del Servizio sanitario nazionale, è riservata alle strutture ospedaliere o è subordinata ad altre particolari condizioni.

regioni e alle province autonome in base alle suddette quote di ripiano, i debiti delle singole regioni e province autonome per gli acquisti diretti in oggetto - ivi comprese le somme relative agli acquisti effettuati dagli enti e aziende del Servizio sanitario regionale (o della provincia autonoma) - nei confronti delle aziende inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare delle somme oggetto di inadempimento; al riguardo, come detto, il **comma 3** del presente **articolo 18** introduce la previsione che le regioni e le province autonome trasmettano annualmente all'AIFA un'apposita relazione, attestante i necessari recuperi effettuati in base a tale meccanismo di compensazione.

Si ricorda che, in base al comma 583 del suddetto articolo 1 della L. n. 145 del 2018, e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 2024 l'AIFA fa riferimento al fine dei computi in oggetto - anziché ai dati presenti nelle fatture elettroniche - ai dati del Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

Articolo 19

(Norme in materia di riparto tra le regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

L'articolo 19 reca varie norme in materia di riparto tra le regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale⁴². La novella di cui al comma 1, lettera a), estende al 2022 una norma transitoria, già posta per il 2021, secondo la quale, al fine della determinazione del fabbisogno sanitario standard delle singole regioni, si assumono come regioni di riferimento tutte e cinque le regioni migliori (individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza e al principio dell'equilibrio economico). La successiva lettera b), al numero 1), estende al 2022 un'altra norma transitoria, anch'essa già posta per il 2021, in base alla quale una quota pari al 15 per cento del finanziamento in oggetto è ripartita sulla base della popolazione regionale residente, con la conseguente limitazione alla restante quota, pari all'85 per cento, dell'applicazione del criterio di riparto basato sul fabbisogno sanitario standard regionale. La novella di cui al numero 2) della stessa lettera b) reca alcuni termini temporali per la definizione del riparto relativo al 2022 e pone un termine temporale per l'adozione del decreto ministeriale - decreto già previsto dalla disciplina finora vigente - di definizione a regime dei pesi in base ai quali si deve modulare, per ciascuna regione e ai fini del riparto in oggetto, il valore - previamente stabilito in base alle regioni di riferimento - del fabbisogno regionale standard.

Il comma 1, lettera a), riguarda, come accennato, l'individuazione delle regioni di riferimento al fine della determinazione del fabbisogno sanitario standard regionale, estendendo al 2022 una norma transitoria, già posta per il 2021, secondo la quale si assumono come regioni di riferimento tutte e cinque le regioni individuate come le migliori. Tale disposizione esclude dunque, in via transitoria, lo svolgimento - previsto dalla normativa ordinaria - della procedura ulteriore di scelta di tre regioni nell'ambito delle cinque regioni individuate.

Si ricorda che la scelta delle migliori cinque regioni è operata dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Tali regioni sono

⁴² Le novelle di cui al presente articolo concernono l'articolo 27 del [D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68](#), e successive modificazioni.

individuato⁴³ - nell'ambito di quelle che abbiano garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico⁴⁴ e risultino adempienti ad un complesso di obblighi posti in capo alle regioni in materia sanitaria - in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza⁴⁵; tali criteri sono stati definiti dalla [delibera](#) del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012. Si ricorda che al fine del riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2022, sono state individuate⁴⁶ le seguenti cinque regioni: Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lombardia, Veneto.

La novella di cui alla presente **lettera a)** prevede, dunque, che il valore del fabbisogno standard regionale per il 2022 sia determinato facendo riferimento a tutte le suddette cinque regioni, mentre la normativa ordinaria richiederebbe, nell'ambito di queste ultime, l'individuazione, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di tre regioni (tra le quali obbligatoriamente la prima)⁴⁷.

Riguardo ai criteri di calcolo del valore del fabbisogno standard delle summenzionate regioni di riferimento, **si rinvia** alla parte della presente scheda relativa al **numero 2)** della successiva **lettera b)**.

La novella di cui al **numero 1)** della **lettera b)** estende al 2022 una norma transitoria, già posta per il 2021, in base alla quale una quota pari al 15 per cento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ripartita sulla base della popolazione regionale residente, con la conseguente limitazione alla restante quota, pari all'85 per cento, dell'applicazione del criterio di riparto basato sul fabbisogno sanitario standard regionale; in particolare, la novella fa riferimento, per il riparto relativo al 2022, alla popolazione regionale residente al 1° gennaio 2021 (mentre la norma transitoria per il riparto

⁴³ Riguardo al termine temporale per tale designazione, cfr. il comma 5-*bis* del citato articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011.

⁴⁴ Il comma 5 del citato articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011 specifica che, al fine in oggetto, "si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive".

⁴⁵ Ai sensi del comma 7 del citato articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011, e successive modificazioni, al fine dell'individuazione delle cinque regioni in oggetto, si fa riferimento ai dati relativi al secondo esercizio precedente a quello interessato dalla procedura di riparto in corso; qualora essi non siano disponibili in tempo utile a garantire il rispetto del termine per l'individuazione medesima delle cinque regioni, si fa riferimento agli ultimi dati disponibili.

⁴⁶ Cfr. il documento ministeriale nel presente [link](#).

⁴⁷ Si ricorda che il citato comma 5 dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011 richiede altresì che nell'individuazione delle regioni si tenga conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una regione di piccola dimensione geografica.

Riguardo al termine temporale e alle modalità di scelta delle tre regioni, cfr. anche il citato comma 5-*bis* dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011.

relativo al 2021 ha fatto riferimento alla popolazione regionale residente al 1° gennaio 2020⁴⁸).

Riguardo al criterio di riparto basato sul fabbisogno sanitario standard regionale - criterio che riguarda, dunque, per il 2022, così come per il 2021, esclusivamente l'85 per cento delle risorse complessive -, si ricorda che, attualmente, il valore del fabbisogno standard regionale, previamente stabilito sulla base dell'individuazione delle suddette regioni di riferimento⁴⁹, è modulato, con riferimento alla singola regione, esclusivamente sulla base della pesatura della popolazione per classi di età⁵⁰. In merito, la novella di cui al **numero 2)** della presente **lettera b)** prevede che entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotti il decreto - già previsto dalla disciplina finora vigente⁵¹ - di definizione a regime dei pesi.

Si ricorda che il suddetto decreto ministeriale deve definire i pesi da attribuire ai seguenti elementi⁵²: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali, ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni, indicatori epidemiologici territoriali. Nella definizione di tali pesi si deve tener conto del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità. In base ai pesi così determinati, il valore del fabbisogno standard regionale, previamente stabilito sulla base dell'individuazione delle suddette regioni di riferimento, verrebbe quindi modulato a seconda della pesatura della singola regione.

Si ricorda altresì che il valore del fabbisogno standard delle summenzionate regioni di riferimento è calcolato sulla base della media pro capite pesata del costo registrato dalle medesime regioni di riferimento per ciascuna delle seguenti macroaree (o macrolivelli): assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, assistenza distrettuale, assistenza

⁴⁸ Si ricorda che, precedentemente all'adozione della norma transitoria per il 2021, il riparto per il medesimo 2021 di una quota pari al 15 per cento delle risorse sulla base della suddetta popolazione regionale era stato contemplato dalla proposta regionale presentata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021. Tale proposta è menzionata nella suddetta norma transitoria per il 2021 (di cui al citato comma 7 dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011).

⁴⁹ Riguardo a tale valore, cfr. il seguito della presente scheda.

⁵⁰ Al fine della pesatura, si fa riferimento ai dati anagrafici relativi al secondo esercizio precedente a quello interessato dal riparto (cfr. il citato comma 7 dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011).

⁵¹ L'applicazione di tale decreto sarebbe dovuta decorrere dal 2015.

⁵² Questi ultimi sono individuati dal citato comma 7 dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011 mediante il richiamo dell'articolo 1, comma 34, della [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#), e successive modificazioni.

ospedaliera⁵³. Il costo così calcolato di ciascuna macroarea concorre alla determinazione del valore totale (del fabbisogno sanitario standard delle regioni di riferimento) secondo un peso percentuale, rispettivamente, di 5, 51 e 44 punti⁵⁴.

Inoltre, la medesima novella di cui al **numero 2) della lettera b)** pone termini temporali specifici per il riparto relativo al 2022 del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Si prevede che: qualora la relativa intesa non sia stata già sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto ministeriale di determinazione provvisoria del riparto sia adottato entro il 30 settembre 2022; in caso di ulteriore mancato raggiungimento dell'intesa, il decreto di determinazione definitiva sia adottato entro il 31 dicembre 2022. Resta fermo che i due eventuali decreti suddetti sono emanati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che, in base alla normativa ordinaria⁵⁵, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa (nella suddetta sede della Conferenza) entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento, il decreto di determinazione provvisoria è adottato entro il successivo 15 marzo, con riferimento alla proposta di riparto del Ministero della salute presentata nella medesima sede della Conferenza; tale decreto assegna alle singole regioni il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento⁵⁶. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, è adottato il decreto di determinazione definitiva.

⁵³ Riguardo ai criteri di determinazione di tali costi al fine in oggetto, cfr. il comma 6 del suddetto articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011. Riguardo al profilo temporale dei dati rilevanti per il computo in oggetto, cfr. *supra*, in nota.

⁵⁴ Ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011.

⁵⁵ Riguardo alla procedura in oggetto, cfr. i commi 1 e 1-*bis* del suddetto articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011.

⁵⁶ Con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione alle regioni "del 95 per cento del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale".

Alla determinazione provvisoria di cui al decreto in oggetto consegue che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alle erogazioni (in favore delle regioni) previste dal comma 1, lettera c), del suddetto articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011.

**CAPO IV -
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI
E SALUTE E ACCOGLIENZA**

**Articolo 20
(Esonero parziale dei contributi previdenziali
a carico dei lavoratori dipendenti)**

L'articolo 20 eleva al 2 per cento l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, esonero già previsto nella misura dello 0,8 per cento per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Il suddetto esonero, come anticipato, è stato introdotto dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 121, L. 234/2021) nella misura dello 0,8 per cento sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, **a condizione che la retribuzione imponibile** di tali lavoratori, parametrata su base mensile per tredici mensilità, **non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro**, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima⁵⁷.

L'incremento di 1,2 punti percentuali previsto in via eccezionale dall'articolo in esame per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 – compresa, come specificato, la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga - opera per gli stessi lavoratori e alle medesime

⁵⁷ Sul punto, la circolare INPS n. 43 del 2022 precisa che nel mese di competenza di dicembre 2022 la riduzione in esame sarà riconosciuta sia con riferimento alla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia con riferimento all'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro. Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, la riduzione di cui trattasi sarà riconosciuta anche con riferimento ai ratei di tredicesima, qualora l'importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12). Inoltre, la medesima circolare precisa che nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione contributiva, cessi prima di dicembre 2022, la riduzione potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l'importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro, al fine di non determinare difformità di trattamento rispetto ai rapporti di lavoro che proseguono oltre il corrente anno.

condizioni retributive. Tenuto conto dell'eccezionalità di tale misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche⁵⁸ (**comma 1**).

Come precisato dall'INPS nella [circolare n. 43 del 2022](#), l'esonero in questione trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore.

Agli oneri derivanti dalla misura in oggetto – pari a **1.181,4 mln di euro per il 2022 e a 526,6 mln di euro per il 2023**, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 1.654 milioni di euro per il 2022 - si provvede (**comma 2**):

- quanto a 348,6 mln di euro per il 2022 e a 139,4 mln di euro per il 2023, e, in termini di indebitamento netto, a 488 mln di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate tributarie derivanti dall'incremento disposto dall'articolo in esame (l'IRPEF, infatti, si calcola sulla retribuzione al netto dei contributi previdenziali: aumentando l'esonero contributivo, si incrementa, quindi, la base imponibile su cui si applica l'imposta sui redditi);
- quanto a 832,8 mln di euro per il 2022 e a 387,2 mln di euro per il 2023 e, in termini di indebitamento netto a 1.166 mln di euro per il 2022 e a 54 mln di euro per il 2023, ai sensi del successivo articolo 43, comma 2 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

Come riportato nella Relazione tecnica allegata al decreto legge in esame - che utilizza le stesse basi tecniche già considerate nella relazione tecnica di cui al richiamato art. 1, co.121, della L. 234/2021 - dalla disposizione in esame per gli anni 2022 e 2023 derivano gli effetti finanziari rappresentati nella tabella seguente, in relazione ai differenti saldi di finanza pubblica:

⁵⁸ Si ricorda che tale aliquota - che consiste nella percentuale applicata alla retribuzione per calcolare il montante contributivo annuo da rivalutare nel sistema contributivo – per i lavoratori dipendenti è pari al 33 per cento.

Articolo 20-bis
(Misure urgenti per il settore della cultura)

L'**articolo 20-bis**, introdotto al **Senato in prima lettura**, interviene nel settore della cultura, in particolare per sopprimere il riferimento al 'traduttore' tra i soggetti considerati quali coautori dell'opera cinematografica.

L'**articolo** novella l'articolo 44 della [Legge n. 633 del 1941](#)⁵⁹, al fine di **sopprimere il riferimento al 'traduttore'** tra i soggetti considerati quali **coautori dell'opera cinematografica** che, quindi, a seguito di tale modifica, sono considerati tali: l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica e il direttore artistico.

⁵⁹ Recante *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*.

Articolo 21

(Anticipo del riconoscimento di quote di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)

L'**articolo 21** reca norme transitorie in materia di indicizzazione - cosiddetta **perequazione automatica** - dei **trattamenti pensionistici** (ivi compresi quelli di natura assistenziale). Il **comma 1** prevede: **l'anticipo dal 1° gennaio 2023 al 1° novembre 2022 della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione relativa al 2021** - conguaglio, pari a due decimi di punto percentuale⁶⁰, rispetto alla perequazione già riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2022 e che comprende il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2022 - (**lettera a**); **un incremento provvisorio, pari nella misura massima a due punti percentuali, subordinato alla condizione che il complesso dei trattamenti pensionistici del soggetto non superi un determinato importo e riconosciuto con esclusivo riferimento alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 e alla tredicesima mensilità spettante nel trimestre in oggetto** (ferma restando l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dell'ordinaria disciplina della perequazione automatica) (**lettera b**). Il suddetto incremento provvisorio (di cui alla **lettera b**) non rileva ai fini del computo, per il 2022, dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito. Il **comma 2** quantifica l'onere finanziario netto per il 2022 derivante dal **comma 1** e rinvia per la copertura dello stesso alle disposizioni di cui al successivo **articolo 43**.

Le norme transitorie in esame sono poste con la finalità esplicita di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione.

Si ricorda che, in base alla disciplina generale, gli incrementi a titolo di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici - ivi compresi, i trattamenti di natura assistenziale - si basano sulla variazione del costo della vita e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento⁶¹;

⁶⁰ Riguardo a tale misura, cfr. la **relazione tecnica** allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto (la **relazione tecnica** è reperibile nell'[A.S. n. 2685](#)).

⁶¹ Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo (articolo 34, comma 1, della [L. 23 dicembre 1998, n. 448](#), e successive modificazioni). Nella valutazione dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto si deve tener conto (ai sensi del medesimo articolo 34, comma 1, della L. n. 448, e successive modificazioni) anche degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, assegni che

gli incrementi sono determinati secondo varie aliquote decrescenti (rispetto alla base di calcolo costituita dalla variazione del costo della vita). Più in particolare:

- la decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo concerne sia l'incremento riconosciuto in base alla variazione dell'indice del costo della vita relativa all'anno precedente e provvisoriamente accertata con decreto ministeriale entro il 20 novembre di quest'ultimo anno⁶² sia l'eventuale conguaglio, relativo alla differenza tra il valore - definitivamente accertato con il suddetto decreto - della variazione dell'indice relativo al penultimo anno precedente e il valore provvisoriamente accertato con il precedente decreto annuo⁶³. Tale eventuale conguaglio comprende il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dal 1° gennaio dell'anno precedente;
- la perequazione è riconosciuta nella misura del 100% della variazione dell'indice del costo della vita per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto fino a 4 volte il trattamento minimo INPS⁶⁴, nella misura del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo, nella misura del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo⁶⁵. Si ricorda che, ai fini in oggetto, si fa riferimento (in via interpretativa) all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente a quello di applicazione della perequazione medesima⁶⁶.

Il **comma 1, lettera a)**, del presente **articolo 21** dispone, come accennato, l'anticipo dal 1° gennaio 2023 al 1° novembre 2022 della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione relativa al 2021 - conguaglio, pari a due decimi di punto percentuale⁶⁷, rispetto alla

sono quindi inclusi nella base di riferimento pur essendo estranei all'ambito di applicazione degli incrementi a titolo di perequazione.

⁶² Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (cfr. l'articolo 24, comma 5, della [L. 28 febbraio 1986, n. 41](#)).

⁶³ La decorrenza sia degli incrementi a titolo di perequazione sia dei relativi conguagli dal 1° gennaio (dell'anno successivo a quello rispettivamente di riferimento) è stata introdotta dall'articolo 14 della [L. 23 dicembre 1994, n. 724](#).

⁶⁴ Si ricorda che, ai fini in oggetto, si fa riferimento (in via interpretativa) all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente quello di applicazione della perequazione medesima. L'importo minimo in esame per il 2021 è stato pari a 6.702,54 euro.

⁶⁵ Tali aliquote si applicano a decorrere dalla perequazione riconosciuta per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 478, della [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

Riguardo ai criteri di calcolo per la perequazione nel biennio precedente, cfr. il comma 477 dello stesso articolo 1 della L. n. 160.

⁶⁶ L'importo minimo in esame per il 2021 è stato pari a 6.702,54 euro.

⁶⁷ Riguardo a tale misura, cfr., come detto, la **relazione tecnica** allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto (la **relazione tecnica** è reperibile nell'[A.S. n. 2685](#)).

perequazione già riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2022 e che comprende, come detto, il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2022 -; non si prevede un termine specifico per l'emanazione del relativo decreto ministeriale.

La successiva **lettera b)** prevede un incremento provvisorio, pari **nella misura massima** a due punti percentuali, subordinato alla condizione che il complesso dei trattamenti pensionistici del soggetto non superi un determinato importo e riconosciuto con esclusivo riferimento alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 e alla tredicesima mensilità spettante nel trimestre in oggetto. Resta ferma l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dell'ordinaria disciplina della perequazione automatica.

Più in particolare, dal momento che la norma fa rinvio alle modalità ordinarie di applicazione della perequazione automatica⁶⁸, la misura dell'incremento provvisorio è riconosciuta nella misura intera di due punti percentuali per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto fino a 4 volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo, nella misura del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo. Considerato che, come detto, in sede ordinaria di perequazione automatica si fa riferimento (in via interpretativa) all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente a quello di applicazione della perequazione medesima e che l'incremento provvisorio in esame viene previsto nelle more dell'applicazione della perequazione relativa al 2022 (la quale ultima decorrerà dal 2023), *si valuti l'opportunità di chiarire se, al fine della determinazione delle fasce per l'applicazione dell'incremento provvisorio in oggetto, si debba far riferimento all'importo minimo INPS relativo al 2021 o a quello relativo al 2022*⁶⁹.

L'incremento provvisorio in esame è riconosciuto qualora l'importo mensile complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto sia pari o inferiore a 2.692 euro; qualora il suddetto importo complessivo sia superiore al predetto limite, l'incremento è riconosciuto fino a concorrenza dell'importo costituito dalla somma del limite e dell'incremento calcolato sulla base costituita dall'importo del limite medesimo.

Come accennato, resta ferma l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dell'ordinaria disciplina in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici; la norma specifica che, a tal fine, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento (oggetto di rivalutazione) è da considerare al

⁶⁸ La norma fa infatti rinvio alle modalità di cui al citato comma 478 dell'articolo 1 della L. n. 160.

⁶⁹ L'importo del trattamento minimo INPS per il 2022 è pari (come valore provvisorio) a 6.809,79 euro. Riguardo all'importo relativo al 2021, cfr. *supra*, in nota.

netto dell'incremento transitorio di cui alla presente **lettera b)**, il quale cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.

Inoltre, l'incremento provvisorio di cui alla medesima **lettera b)** non rileva ai fini del computo, per il 2022, dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Il **comma 2** - in cui **il Senato in prima lettura** ha operato una modifica esclusivamente formale - quantifica in 1.447 milioni di euro, per il 2022, l'onere finanziario netto derivante dalle disposizioni di cui al **comma 1** (al netto delle maggiori entrate fiscali, derivanti dall'incremento dei trattamenti pensionistici e dal conseguente incremento della base imponibile dell'imposta sui redditi). Al fine della copertura del suddetto onere netto, il medesimo **comma 2** rinvia alle disposizioni di cui all'**articolo 43**.

Il **comma 2** quantifica anche gli effetti fiscali negativi indotti per il 2023, derivanti dal summenzionato anticipo (di cui al **comma 1, lettera a)**) dal 2022 al 2023 del conguaglio e del conseguente ricalcolo retroattivo (l'anticipo del ricalcolo sui ratei pregressi comporta una minore base imponibile fiscale per il 2023); tali effetti negativi vengono compensati mediante una quota delle minori spese per il 2023 derivanti dal medesimo anticipo al 2022.

Articolo 21-bis
(Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni)

L'**articolo 21-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso il **Senato in prima lettura**, interviene sul limite alla pignorabilità delle somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza.

L'articolo 21-bis, introdotto dal **Senato in prima lettura**, modifica il settimo comma dell'articolo 545 c.p.c.

Tale comma, nella sua formulazione vigente, prevede che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare - precisa la disposizione - è pignorabile nei limiti previsti dal 3°, 4° e 5° co. nonché dalle speciali disposizioni di legge.

L'articolo in commento **eleva la soglia di impignorabilità**, prevedendo che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al **doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1000,00 euro**.

L'assegno sociale è un contributo economico di natura assistenziale erogato dall'INPS a tutti coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate. Viene elargita dall'Istituto, senza che sia necessario il versamento di alcun contributo, per un importo che viene adeguato di anno in anno in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Nel 2022 l'Assegno sociale INPS, nella sua misura piena, ammonta a 468,11 euro al mese, erogato per 13 mensilità.

La novella di cui al presente articolo 21-bis non modifica l'ottavo comma dello stesso articolo 545 c.p.c. Resta dunque fermo che, per le somme accreditate - in relazione ad uno dei trattamenti summenzionati - su conto bancario o postale (intestato al debitore) in data antecedente al pignoramento (anziché nella stessa data o in data successiva), l'esclusione dal medesimo pignoramento è riconosciuta per una fascia di importo più elevata, pari al triplo dell'assegno sociale.

Si ricorda altresì che, ai sensi del nono comma del medesimo articolo 545 c.p.c., il pignoramento eseguito sulle somme oggetto dello stesso articolo in violazione dei

divieti e dei limiti previsti dal medesimo e dalle speciali disposizioni di legge è (parzialmente o totalmente) inefficace; tale inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.

Articolo 22
(Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

L'articolo 22 dispone la corresponsione dell'**indennità di 200 euro** prevista dal D.L. n. 50/2022 anche ai lavoratori **dipendenti che non hanno potuto percepirla a luglio** in ragione del fatto che, essendo stati interessati da **eventi coperti figurativamente dall'INPS**, non hanno beneficiato dell'esonero contributivo previsto come requisito per il suo ottenimento, nonché ai **dottorandi** e agli **assegnisti di ricerca**.

Il medesimo articolo prevede la corresponsione, a cura di Sport e Salute S.p.a., di un'indennità *una tantum* di 200 euro anche ai **collaboratori sportivi** già destinatari delle indennità previste dai provvedimenti d'urgenza adottati nel corso dell'emergenza pandemica nel biennio 2020-2021.

L'articolo 22, comma 1 estende la platea di beneficiari dell'indennità *una tantum* di 200 euro riconosciuta dall'articolo 31 del D.L. n. 50/2022 a favore dei lavoratori dipendenti già beneficiari nel primo quadrimestre 2022, per almeno una mensilità, dell'esonero contributivo parziale previsto dalla legge di bilancio 2022.

La legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 121, L. 234/2021) riconosce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relativi ai rapporti di lavoro dipendente (ad esclusione di quello domestico e compreso l'apprendistato), un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari allo 0,8 per cento.

La norma subordina tale esonero alla condizione che la retribuzione imponibile previdenziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, per il quale, come specificato dall'INPS con circolare n. 43 del 2022, il rispetto del suddetto limite va effettuato prendendo a riferimento 1/12° di 2.692 euro, cioè 224 euro. L'Istituto esclude l'applicazione della riduzione in oggetto per i lavoratori che percepiscono anche la quattordicesima, se l'imponibile previdenziale, risultante dal cumulo della mensilità normale con quella aggiuntiva, supera il tetto dei 2.692 euro.

Il nuovo decreto dispone che la medesima indennità sia erogata anche ai **lavoratori dipendenti con rapporto in essere nel mese di luglio 2022 che non hanno percepito l'indennità nel medesimo mese perché non sono stati beneficiari del suddetto esonero contributivo, in quanto interessati**

da eventi coperti figurativamente dall'INPS fino al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022.

Si prevede che l'indennità sia corrisposta nella retribuzione di ottobre tramite il datore di lavoro, in via automatica. È richiesta, tuttavia, una **previa dichiarazione del lavoratore** di non aver già beneficiato dell'indennità *una tantum* di 200 previste a beneficio di lavoratori, pensionati e inoccupati dal D.L. n. 50/2022 e di esser stato destinatario di eventi coperti figurativamente dall'INPS fino al 18 maggio 2022.

A domanda, l'INPS eroga l'indennità ai lavoratori aventi diritto che non l'hanno ricevuta dai datori di lavoro.

Il **comma 2** interviene a modifica dell'articolo 32, che prevede l'erogazione dell'**indennità una tantum di 200 euro** da parte dell'INPS ad altre categorie di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti.

In particolare, prevede l'estensione della platea di beneficiari ai **pensionati con decorrenza entro il 1° luglio 2022** (anziché il 30 giugno 2022), con reddito assoggettabile ad IRPEF fino a 35 mila euro nel 2021 nonché ai **dottorandi e agli assegnisti di ricerca** con contratti attivi al 18 maggio 2022, con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro nel 2021.

Infine, si prevede l'erogazione da parte dell'INPS dell'**indennità una tantum di 200 euro** ai **collaboratori sportivi** (titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, Comitato Italiano Paralimpico, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche) che siano **già stati destinatari di indennità previste dai decreti-legge intervenuti durante l'emergenza pandemica** ed erogate da Sport e Salute S.p.A...

In particolare, ne hanno diritto i collaboratori sportivi che hanno beneficiato di almeno una delle seguenti indennità:

- L'indennità pari a 600 euro erogata da Sport e Salute S.p.A. per il mese di marzo 2020 ai titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18);
- L'indennità pari a 600 euro erogata da Sport e Salute S.P.A. per i mesi di aprile e maggio 2020 ai titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche attive al 23 febbraio 2020 (articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34);

- L'indennità pari a 600 euro erogata da Sport e Salute S.P.A. per il mese di maggio 2020 ai titolari di rapporti di collaborazione presso i soggetti di cui al punto precedente (articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104);
- Le indennità pari a 800 euro erogata da Sport e Salute S.p.A. per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2020 ai titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività (articolo 17, comma 1, e 17-*bis*, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137),
- L'indennità erogata da Sport e Salute S.p.A. per il 2021, di importo pari a 1.200, 2.400 o 3.600 euro in proporzione ai compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019, a favore dei titolari di rapporti di collaborazione presso i soggetti di cui al punto precedente (articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41);
- L'ulteriore indennità erogata da Sport e Salute S.p.A. per il 2021, di importo pari a 800, 1.600 o 2.400 euro, in proporzione ai compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione presso i medesimi soggetti (articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).

L'indennità è erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A., cui è a tal fine trasferita una somma pari a **30 milioni di euro**. Si prevede, inoltre, lo scambio tra Sport e Salute S.p.A. e INPS dei dati utili ad evitare la corresponsione di due indennità alla medesima persona e alla più corretta e tempestiva applicazione della misura.

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 32, comma 20 del D.L. n. 50/2022, l'indennità prevista dagli articoli 31 e 32 del medesimo decreto può essere corrisposta a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. sono versate entro il 31 dicembre 2022 all'entrata del bilancio dello Stato.

Il **comma 3**, infine, quantifica in 8 milioni di euro gli oneri conseguenti al riconoscimento dell'indennità dei lavoratori dipendenti che non ne hanno beneficiato a luglio e 51,2 milioni di euro gli oneri conseguenti al riconoscimento dell'indennità ai collaboratori sportivi, ai pensionati con decorrenza entro il 1° luglio 2022 e ai dottorandi e assegnisti di ricerca.

Prevede poi che, a copertura di tali oneri, valutati in complessivi 59,2 milioni di euro per il 2022, si provveda, per un importo di 30,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo istituito con legge

di bilancio 2022 (art. 1, comma 120, L. n. 234/2022) nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale connessa alla crisi epidemiologica da COVID-19.

Tale fondo, inizialmente di 700 milioni di euro, è stato nel tempo decurtato di 127 milioni di euro per la copertura delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di accesso al lavoro delle persone con disturbi di apprendimento nonché delle disposizioni di proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia contenute nel D.L. n. 4/2022, di 224,1 milioni di euro per la copertura delle disposizioni in materia di integrazione salariale contenute nel D.L. n. 21/2022, di 2,86 milioni di euro per la copertura delle spese previste per la realizzazione del portale del lavoro sommerso di cui al D.L. n. 36/2022.

Quanto ai restanti 38 milioni di euro, la norma rinvia alle coperture previste all'articolo 43, alla cui scheda si rinvia.

Articolo 22-bis
***(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco)***

L'**articolo 22-bis** ridefinisce la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (stipendio, indennità di rischio assegno di specificità), nonché incrementa il Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo, a fini di potenziamento degli istituti retributivi accessori.

L'**articolo 22-bis** - introdotto dal **Senato in prima lettura** - reca un duplice ordine di disposizioni.

In primo luogo, reca le **nuove misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile, dell'assegno di specificità**, per i diversi ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Questo, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Le nuove determinazioni sono recate in una tabella allegata, la quale va a sostituire l'analoga tabella posta a corredo dell'articolo 20 del decreto-legge n. 76 del 2020⁷⁰ (il quale utilizzava le risorse finanziarie di un apposito Fondo, istituito dalla legge di bilancio 2020 - legge n. 160 del 2019, art. 1, comma 133 - nella prospettiva di una maggiore armonizzazione del trattamento economico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia).

L'onere complessivo delle nuove determinazioni che ora si viene a determinare è di 4,5 milioni di euro, a decorrere dal 2022 (ivi compresi gli oneri indiretti). Le risorse sono attinte al Fondo sopra ricordato (così come rideterminato dalla legge di bilancio 2021 - legge n. 234 del 2021, art. 1, comma 1003 - che ne ha previsto un incremento di quattro milioni dal 2022).

Le nuove determinazioni recepiscono gli accordi sindacali stipulati, per il personale direttivo e dirigente (d.P.R. n. 120 del 17 giugno 2022) nonché per il personale non direttivo e non dirigente (d.P.R. n. 121 del 17 giugno 2022), relativi al triennio economico e normativo 2019-21. Per l'indennità di rischio e mensile del personale non direttivo e non dirigente, l'incremento è effetto del presente articolo del decreto-legge in esame.

In esso si stabilisce altresì che gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della nuova tabella costituiscano miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2016, e dell'articolo 261 del decreto legislativo n. 217 del 2005.

⁷⁰ La tabella allegata al decreto-legge n. 76 del 2020, a sua volta, sostituiva la tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Pertanto, i miglioramenti economici introdotti dall'articolo in esame comportano il **riassorbimento**, fino a concorrenza del relativo importo, degli assegni personali in godimento da due determinate unità di personale.

Si tratta in primo luogo del personale del Corpo forestale dello Stato assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dopo lo scioglimento del Corpo forestale ad opera del decreto legislativo n. 177 del 2016. A tale personale è stato attribuito, a decorrere dall'effettivo transito, un assegno *ad personam* (art. 12, comma 5, del citato decreto legislativo n. 177) come previsto dalla legge delega che chiarisce che l'assegno è riassorbibile con i successivi miglioramenti economici (legge n. 124 del 2015, art. 8, comma 1, lettera a), numero 2).

Inoltre, la disposizione riguarda il personale del Corpo dei vigili del fuoco che, a seguito di promozioni a qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero di operazioni di primo inquadramento abbia conseguito a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento, e che pertanto gli sia stata attribuita la differenza sotto forma di assegno *ad personam* pensionabile. Anche in questo caso la legge prevede che l'assegno è riassorbibile con i successivi miglioramenti economici (decreto legislativo n. 217 del 2005, art. 261: clausola di salvaguardia retributiva).

In secondo luogo, l'articolo in esame incrementa il **Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo** (di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 41 del 2018), a fini di miglioramento degli istituti **retributivi accessori**.

La modulazione della serie di incrementi annuali del Fondo è recata da un allegato B (in cui si prevedono 453,1 milioni per il 2022, ed a seguire le determinazioni annue, fino ai 374,6 milioni dal 2031).

In chiusura è stabilita la **decorrenza giuridica ed economica** delle disposizioni dell'articolo in esame a partire dal **1° gennaio 2022**, precisando che, ai fini previdenziali, gli incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.

Articolo 23 ***(Incremento delle risorse per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi)***

L'articolo 23 incrementa nella misura di 100 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del Fondo già istituito⁷¹ ai fini della concessione, per il 2022, con decreto ministeriale, di un'indennità *una tantum* in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato; la dotazione complessiva del Fondo (il quale è relativo al solo anno 2022) viene quindi elevata da 500 a 600 milioni di euro. Al fine della copertura finanziaria dell'onere derivante dall'incremento in esame viene fatto rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 43**.**

Si ricorda che al suddetto decreto ministeriale (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze)⁷² è demandata - fermo restando il limite di spesa complessiva, corrispondente alle suddette risorse - la definizione dei profili concernenti: l'importo dell'indennità, la misura del limite massimo del reddito complessivo percepito nel periodo d'imposta relativo al 2021 (al rispetto del quale è subordinato il diritto in esame), i criteri e le modalità di concessione dell'indennità, la quota delle risorse da destinare agli iscritti ai regimi gestiti dai suddetti enti di diritto privato ed i relativi criteri di ripartizione delle risorse⁷³.

I soggetti interessati sono⁷⁴:

- i lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni previdenziali dell'INPS (artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, nonché i soggetti che, in qualità di lavoratori autonomi, siano iscritti alla cosiddetta Gestione separata⁷⁵);

⁷¹ Ai sensi dell'articolo 33 del [D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91](#). Si ricorda che il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

⁷² Riguardo a tale decreto, cfr. *infra*.

⁷³ Riguardo alle determinazioni del decreto ministeriale, cfr. *infra*.

⁷⁴ Dall'ambito dell'indennità in esame sono in ogni caso esclusi i soggetti che percepiscano un'indennità *una tantum* in base ad una delle fattispecie di cui agli articoli 31 e 32 del citato D.L. n. 50 del 2022, e successive modificazioni (tale esclusione è posta sia dal comma 1 sia dal comma 2 del summenzionato articolo 33 dello stesso D.L. n. 50).

⁷⁵ I soggetti iscritti invece alla Gestione separata in qualità di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa possono beneficiare di un'indennità *una tantum* ai sensi delle

- i professionisti iscritti agli enti di diritto privato - gestori di forme previdenziali obbligatorie - di cui al [D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509](#), e al [D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103](#).

Riguardo all'ambito delle categorie interessate, si ricorda che - in base all'interpretazione seguita dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'INPS in occasione di precedenti norme che, ai fini della concessione di indennità *una tantum*, facevano riferimento in termini analoghi ai lavoratori autonomi⁷⁶ - vi rientrano anche i soggetti che siano iscritti ad uno dei regimi previdenziali in oggetto in qualità di socio o di associato, ovvero in qualità di coadiuvante o di coadiutore.

La **relazione tecnica** allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto⁷⁷ osserva che l'incremento di 100 milioni di euro, disposto dal presente **articolo 23**, appare (in base alle stime ivi riportate) necessario al fine di consentire la determinazione - con il suddetto decreto ministeriale - sia di un importo dell'*una tantum* in oggetto pari a 200 euro sia (come condizione per il riconoscimento di quest'ultima) di un limite di reddito complessivo del soggetto (al lordo dei contributi previdenziali) pari a 35.000 euro annui - limite per il quale occorre far riferimento al periodo di imposta relativo al 2021⁷⁸ -; tali determinazioni sono ora previste dal decreto firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e attualmente sottoposto al concerto del Ministro dell'economia e delle finanze⁷⁹. Le determinazioni suddette sono analoghe a quelle già poste per la corrispondente *una tantum* per il 2022 relativa ai lavoratori dipendenti⁸⁰; si ricorda, tuttavia, che per questi ultimi il corrispondente limite di reddito (pari a 34.996 euro su scala annua) concerne la sola retribuzione imponibile (al lordo dei contributi previdenziali) come lavoratore dipendente e non il reddito complessivo del soggetto.

In base al suddetto schema di decreto ministeriale: rientrano nel beneficio in esame i soggetti che siano già iscritti alle summenzionate gestioni previdenziali alla data del 18 maggio 2022⁸¹ e che abbiano eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale sia richiesta l'indennità, con competenza decorrente dall'anno 2020; il soggetto interessato deve presentare la domanda al relativo ente di previdenza - il quale è anche l'ente erogatore del beneficio -, nei

disposizioni di cui al citato articolo 32 del D.L. n. 50 del 2022 (cfr. ivi, in particolare, il comma 11).

⁷⁶ Cfr. la [faq](#) del Ministero dell'economia e delle finanze, "Domande e risposte sulle nuove misure economiche - COVID-19, sezione lavoro", e la [circolare](#) dell'INPS n. 49 del 30 marzo 2020.

⁷⁷ La **relazione tecnica** è reperibile nell'[A.S. n. 2685](#).

⁷⁸ Cfr., al riguardo, il comma 1 del citato articolo 33 del D.L. n. 50 del 2022.

⁷⁹ Cfr. il relativo [comunicato](#) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

⁸⁰ Cfr. l'articolo 31 del citato D.L. n. 50 del 2022.

⁸¹ Si ricorda che il 18 maggio 2022 è entrato in vigore il citato D.L. n. 50 del 2022.

termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dal medesimo ente; l'indennità è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all'ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta a successiva verifica, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detenga informazioni utili.

Articolo 23-bis
(Proroghe di norme in materia di ricorso alla modalità di lavoro agile da parte dei lavoratori)

I **commi 1 e 2** dell'**articolo 23-bis** - articolo inserito dal Senato in prima lettura - prorogano fino al **31 dicembre 2022** alcune disposizioni che consentono il ricorso alla modalità di lavoro agile da parte di alcune categorie di lavoratori dipendenti. Il **comma 3** provvede - in relazione alla proroga di cui al **comma 1** - all'incremento dell'autorizzazione di spesa per le sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché alla copertura finanziaria del medesimo incremento.

La proroga in materia di lavoro agile di cui al **comma 1** è relativa ai soggetti (di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27](#), e successive modificazioni) che rientrino in una delle seguenti condizioni:

- riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della [L. 5 febbraio 1992, n. 104](#);
- possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita⁸². La suddetta certificazione deve essere rilasciata, qualora non sussista il verbale di riconoscimento della condizione di handicap⁸³, dagli organi medico-legali dell'azienda sanitaria locale competente per territorio⁸⁴ -.

Per tali soggetti, che siano lavoratori dipendenti pubblici o privati, il **comma 1** in esame proroga dal 30 giugno 2022⁸⁵ al 31 dicembre 2022 la norma temporanea secondo la quale la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile. Il **diritto** al ricorso a tale modalità di prestazione, sempre se compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima, è

⁸² In merito, la norma in esame opera anche un richiamo di natura generale all'articolo 3, comma 1, della citata L. n. 104. Secondo quest'ultimo comma, è "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

⁸³ Riguardo alla condizione generale di handicap, cfr. *supra*, in nota.

⁸⁴ Cfr., al riguardo, il [messaggio dell'INPS n. 2584 del 24 giugno 2020](#).

⁸⁵ La precedente proroga al 30 giugno 2022 è stata disposta dall'articolo 10, comma 1-ter, del [D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52](#).

peraltro previsto dalla normativa richiamata dal successivo **comma 2**⁸⁶ - e prorogata da quest'ultimo dal 31 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 - per alcune categorie di lavoratori, le quali in parte si sovrappongono a quelle suddette (oggetto del **comma 1**).

Più in particolare, le categorie rientranti nell'ambito del **comma 2** sono costituite da: i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore); i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio.

I richiami normativi di cui al **comma 2** concernono anche la disposizione⁸⁷ secondo cui la prestazione in modalità agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente. Si ricorda che, per i dipendenti pubblici, un'altra fonte legislativa⁸⁸ esplicita che, in tali casi, non si applica il principio, posto dalla disciplina sul lavoro agile, della responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il **comma 3** - in relazione alla proroga disposta dal **comma 1** - reca un incremento, per il 2022, pari a 18,66 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per le sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche e provvede alla relativa copertura finanziaria⁸⁹; quest'ultima è operata mediante la riduzione: per un importo pari a 8 milioni (per il 2022), del Fondo sociale per occupazione e formazione⁹⁰; per un importo pari a 10,66 milioni (sempre per il 2022), del Fondo per le politiche attive del lavoro⁹¹.

⁸⁶ Cfr. l'articolo 90, comma 1, del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27](#), nonché l'articolo 10, comma 2, e l'allegato B del citato D.L. n. 24 del 2022.

⁸⁷ Di cui al comma 2 del citato articolo 90 del D.L. n. 18 del 2020.

⁸⁸ Articolo 87, comma 2, del citato D.L. n. 18 del 2020.

⁸⁹ Cfr., al riguardo, la cosiddetta relazione tecnica di passaggio, presentata alla Camera dei deputati con riferimento al testo del D.L. n. 115 in esame approvato in prima lettura dal Senato.

⁹⁰ Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del [D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2](#).

⁹¹ Fondo istituito dall'articolo 1, comma 215, della [L. 27 dicembre 2013, n. 147](#).

Si ricorda che un altro intervento di proroga in materia di lavoro agile è disposto dal successivo **articolo 25-bis** (**articolo inserito dal Senato**), alla cui scheda si rinvia.

Articolo 23 ter
(Indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide)

L'**articolo 23-ter**, inserito nel corso dell'esame al **Senato in prima lettura**, intervenendo sull'articolo 21-ter del D.L. 113/2016⁹² in tema di corresponsione dell'indennizzo per i danni derivanti da sindrome da talidomide, modifica per i nati negli anni 1958 e 1966 la data di decorrenza di corresponsione del citato indennizzo allineandola a quella prevista per i nati dal 1959 al 1966, e non facendola più decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge. Il medesimo allineamento è previsto per la corresponsione dell'indennizzo ai soggetti che anche nati fuori dai periodi espressamente citati, presentino malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide.

Viene poi previsto che gli indennizzi conseguentemente riconosciuti siano corrisposti in due quote annuali di pari importo. La spesa prevista è valutata in 8 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per i quali viene definita la relativa copertura.

L'**articolo 23-ter**, inserito nel corso dell'esame **in prima lettura al Senato**, modificando l'articolo 21-ter del D.L. 113/2016 in tema di corresponsione dell'indennizzo per i danni derivanti da sindrome da talidomide, modifica per i nati negli anni 1958 e 1966 la data di decorrenza di corresponsione del citato indennizzo allineandola a quella prevista per i nati dal 1959 al 1966, e non facendola più decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge. Il medesimo allineamento è previsto per la corresponsione dell'indennizzo ai soggetti che anche nati fuori dai periodi espressamente citati, presentino malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide (comma 1).

In tal senso le disposizioni in esame sono dirette a dare attuazione alla [sentenza della Corte Costituzionale n. 55/2019](#) che ha riconosciuto il diritto a percepire l'indennizzo per i danni da talidomide ai nati nel 1958 e nel 1966, a far data dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2008⁹³ (1° gennaio 2008), quindi retroattivamente rispetto alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del DL. n. 113/2016, art. 21-ter (convertito dalla L. n. 160/2016)⁹⁴ che

⁹² *Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160/2016.*

⁹³ Legge n. 244/2007

⁹⁴ Il corrispondente regolamento di attuazione è stato pubblicato sulla G.U. n. 272 del 21 novembre 2017: [DECRETO 17 ottobre 2017, n. 166](#) *Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti*

aveva ampliato la platea degli aventi diritto, definita ai sensi del [decreto legge 207/2008](#) per i nati nella fascia temporale compresa tra il 1959 e il 1965, anche ai nati negli anni 1958 e 1966, oltre che ai soggetti, ancorché nati al di fuori di tali periodi, che avessero presentato malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide, facendo però decorrere l'indennizzo solo dall'entrata in vigore della stessa legge n. 160/2016.

Prima dell'intervento del citato art. 21-ter del D.L. 113/2016 già erano in vigore alcune norme relative al ristoro patrimoniale dei soggetti affetti dalla sindrome da talidomide. Si tratta di una sindrome derivante dalla somministrazione, alle donne in gravidanza, di un farmaco, la talidomide, venduto, negli anni cinquanta e sessanta come sedativo, anti-nausea e antiipnotico, e successivamente ritirato dal commercio a causa della scoperta della teratogenicità di uno dei suoi enantiomeri, per cui le donne trattate con esso davano alla luce neonati con gravi alterazioni congenite dello sviluppo degli arti, ovvero amelia (assenza degli arti) o vari gradi di focomelia (riduzione delle ossa lunghe degli arti), generalmente più a carico degli arti superiori che quelli inferiori, più spesso bilateralmente, pur con gradi differenti.

Più in particolare il comma 1-bis, dell'articolo 1 del [decreto-legge 207/2008](#), ha modificato le disposizioni di cui all'[articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (Legge finanziaria 2008), che ha esteso il beneficio dell'indennizzo già spettante alle persone che abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie, di cui all'[articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229](#), ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, della focomelia e della macromelia. Il comma 1-bis sopracitato ha inciso sulle predette disposizioni, chiarendo che i destinatari del suddetto beneficio sono i soggetti affetti da sindrome da talidomide determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, della focomelia e della micromelia (e non della macromelia come indicato nella disposizione prevista dall'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007) nati negli anni dal 1959 al 1965. Le modalità di corresponsione del relativo indennizzo sono demandate, ai sensi del comma 1-ter, ad uno specifico decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163 , (*Regolamento di esecuzione dell'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da Talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco*), che prevede che l'indennizzo consista in un assegno mensile vitalizio, del quale vengono stabilite le modalità di determinazione; l'importo è corrisposto mensilmente e posticipatamente per metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato allo stesso assistenza continuativa. Vengono poi stabilite le modalità di presentazione delle domande ai competenti organi ministeriali, entro il termine di dieci anni

affetti da sindrome da talidomide, in attuazione dell'[articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2016, n. 160](#) (in vigore dal 6 dicembre 2017).

dall'entrata in vigore della legge 244/2007 (1° gennaio 2018), e le modalità ed i termini entro i quali deve essere dato seguito alle stesse. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni può essere presentata domanda di revisione.

Successivamente, l'articolo 21-ter (*Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide*) del [D.L. n. 113/2016](#) (*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*) ha previsto che l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), riconosciuto, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 31 del [decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai soggetti affetti da **sindrome da talidomide** nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Viene inoltre stabilito che l'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163. Con il regolamento citato si provvede, altresì, a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma 2, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.

E' stato quindi emanato il D.M. 17 ottobre 2017 n.166 , "*Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide, in attuazione dell'[articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160*", che è stato pubblicato sulla G.U. n. 272 del 21 novembre 2017. Il regolamento, che è entrato in vigore il 6 dicembre 2017, ha integrato, come già ricordato, la normativa in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide, prevedendo che possano presentare istanza, per ottenere l'indennizzo, anche coloro che ancorché nati al di fuori del periodo previsto dalla L.244/07 e successive modifiche ed integrazioni (nati dal 1958 al 1966), presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide.

Viene poi previsto che gli indennizzi conseguentemente riconosciuti siano corrisposti in due quote annuali di pari importo (comma 2).

La spesa prevista è valutata in 8 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 (comma 3).

Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147/2013⁹⁵ (comma 4).

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 5).

⁹⁵ *Legge di stabilità 2014*

Articolo 24 (*Iniziativa multilaterali in materia di salute*)

L'articolo 24 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, **un Fondo, avente una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, al fine della partecipazione dell'Italia a due iniziative multilaterali in materia di salute**, concernenti, rispettivamente, la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e l'acquisto di vaccini contro il COVID-19 destinati ai Paesi a reddito medio e basso. Alla copertura dell'onere finanziario corrispondente alla suddetta dotazione si provvede mediante una riduzione, nell'identica misura di 200 milioni di euro per il 2022, di un fondo (presente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) relativo al finanziamento di vari interventi connessi all'emergenza da COVID-19⁹⁶.

In particolare, la dotazione suddetta di 200 milioni di euro (per il 2022) è destinata:

- all'erogazione di un contributo, pari a 100 milioni di euro, da erogarsi nel 2022, a titolo di partecipazione italiana al [*Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response*](#) - Fondo intermedio finanziario per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie, istituito il 30 giugno 2022 dalla Banca Mondiale -. Il Fondo è destinato a finanziare investimenti per rafforzare - a livello nazionale, regionale e globale, con particolare attenzione ai Paesi a basso e medio reddito - le capacità di prevenzione, di preparazione e di risposta alle pandemie⁹⁷. La **relazione illustrativa** allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto⁹⁸ ricorda che, nel corso dell'incontro dei Ministri delle finanze dei Paesi del G20 del 15 e 16 luglio 2022, il Governo italiano si è impegnato all'erogazione del suddetto contributo di 100 milioni;

⁹⁶ Fondo di cui all'articolo 13-*duodecies*, comma 2, del [D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

⁹⁷ Il Fondo è quindi destinato ad integrare il finanziamento e il supporto tecnico nel settore sanitario forniti dalla Banca Mondiale. Gli interventi - oggetto di finanziamento, da parte del Fondo, anche tramite il supporto tecnico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e di altre organizzazioni - possono concernere in particolare la sorveglianza delle malattie, i sistemi di laboratorio, il personale sanitario, la comunicazione e la gestione delle emergenze, il coinvolgimento della comunità, la condivisione dei dati, l'armonizzazione normativa e la capacità di sviluppo coordinato, l'approvvigionamento, la distribuzione e la diffusione di contromisure e forniture mediche essenziali.

⁹⁸ La **relazione illustrativa** è reperibile nell'[A.S. n. 2685](#).

- ad una donazione nel 2022, pari a 100 milioni di euro, in favore dell'organismo internazionale [GAVI Alliance](#)⁹⁹, al fine dell'acquisto di vaccini contro il COVID-19 destinati ai Paesi a reddito medio e basso. La norma specifica che gli acquisti in oggetto sono operati nell'ambito del meccanismo di finanziamento denominato [COVAX Advance Market Commitment \(AMC\)](#), meccanismo gestito dalla GAVI Alliance e che rientra nel programma [COVAX](#). Si ricorda che quest'ultimo fa parte del progetto di collaborazione [Access to COVID-19 Tools \(ACT\) Accelerator](#) - collaborazione avviata nell'aprile 2020 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) assieme ad altri partner, fra cui la Commissione europea e la suddetta GAVI Alliance, per fronteggiare la pandemia da COVID-19 -; nell'ambito di tale collaborazione, il programma COVAX è volto ad accelerare lo sviluppo e la produzione di vaccini contro il COVID-19 e a garantire un accesso equo e sostenibile ai medesimi da parte di tutti i Paesi del mondo¹⁰⁰; il summenzionato meccanismo specifico di finanziamento denominato [COVAX Advance Market Commitment \(AMC\)](#) è destinato a facilitare l'accesso ai vaccini in oggetto da parte dei Paesi a basso reddito. La **relazione illustrativa** allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto¹⁰¹ ricorda che l'Italia ha sinora contribuito al progetto di collaborazione [Access to COVID-19 Tools \(ACT\) Accelerator](#) con circa 470 milioni di dollari e che la maggior parte di tali risorse è stata destinata al suddetto specifico meccanismo di finanziamento [COVAX Advance Market Commitment \(AMC\)](#), il quale - ricorda la medesima **relazione illustrativa** - contribuisce all'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 per 92 Paesi a medio e basso reddito. Il nuovo stanziamento in esame di 100 milioni di euro, insieme con quello di identico importo destinato al suddetto Fondo intermediario finanziario, corrisponde - osserva la **relazione illustrativa** - all'impegno, assunto dall'Italia il 12 maggio 2022, in occasione del secondo *Global Covid-19 Summit*, di un finanziamento pari a 200 milioni per le iniziative internazionali contro le pandemie.

Riguardo alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al presente **articolo 24**, cfr. *supra*.

⁹⁹ [Gavi, The Vaccine Alliance](#) è un organismo internazionale costituito in base ad una *partnership* mista (pubblico-privata) al fine di favorire l'uso equo e sostenibile dei vaccini nel mondo.

¹⁰⁰ L'attuazione del programma COVAX è diretta, oltre che dall'OMS, dalla suddetta GAVI Alliance e dall'organizzazione internazionale [CEPI](#) (Coalizione internazionale per le innovazioni in materia di preparazione alla lotta contro le epidemie). La Commissione europea ha aderito al programma COVAX il 31 agosto 2020; l'Unione europea è uno dei soggetti finanziatori del programma.

¹⁰¹ La **relazione illustrativa** è reperibile, come detto, nell'[A.S. n. 2685](#).

Articolo 24-bis
(Finanziamento del servizio di trasmissione dei codici per i certificati verdi COVID-19)

L'articolo 24-bis - inserito dal Senato in prima lettura - incrementa una delle autorizzazioni di spesa relative alla Piattaforma nazionale-DGC (*digital green certificate*) - Piattaforma concernente l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19 -; l'incremento concerne il finanziamento, per il 2022, del servizio di trasmissione agli interessati - mediante messaggi di telefonia mobile inviati dalla Piattaforma - del codice per l'acquisizione - tramite la medesima Piattaforma - del certificato verde COVID-19. La misura del finanziamento viene elevata da 1.523.146 euro a 3.099.386 euro (per il 2022).

Si ricorda che la Piattaforma nazionale-DCG è stata realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria¹⁰², dalla società Sogei S.p.A.¹⁰³ ed è gestita dalla stessa società per conto del Ministero della salute, il quale è il titolare del trattamento dei relativi dati.

Gli stanziamenti relativi alla Piattaforma sono gestiti nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società Sogei S.p.A. - convenzione relativa all'implementazione del Sistema Tessera Sanitaria - e costituiscono un incremento del limite di spesa relativo alla medesima convenzione.

Alla copertura finanziaria dell'incremento di cui al **presente articolo** - incremento pari a 1.576.240 euro - si provvede mediante riduzione per un identico importo della dotazione, relativa al 2022, del fondo di parte corrente, istituito¹⁰⁴ nello stato di previsione del Ministero della salute per il 2022, concernente la reiscrizione in bilancio di risorse dello stato di previsione già soppresse in quanto oggetto di residui passivi perenti¹⁰⁵.

¹⁰² Riguardo al Sistema Tessera Sanitaria, cfr. il relativo [portale](#).

¹⁰³ Società il cui capitale è controllato per intero dal Ministero dell'economia e delle finanze.

¹⁰⁴ Ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della [L. 31 dicembre 2009, n. 196](#).

¹⁰⁵ Si ricorda che i residui passivi consistono nelle somme già impegnate (sotto il profilo contabile) e non ancora spese (in termini di cassa) e che essi sono soggetti a perenzione qualora il pagamento non si verifichi.

Articolo 25, comma 1 **(Bonus psicologi)**

Il **comma 1 dell'articolo 25**, modificando il comma 3 dell'articolo 1-*quater* del D.L. n. 228/2021¹⁰⁶, **amplia a 25 milioni di euro per l'anno 2022** – in luogo dei 10 precedentemente previsti – il limite massimo di spesa previsto per l'erogazione - da parte delle regioni e delle province autonome - di un **contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.**

Agli **oneri derivanti dall'attuazione della disposizione pari complessivamente a 15 milioni di euro per l'anno 2022** si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è corrispondentemente incrementato.

Il **comma 1 dell'articolo 25**, modificando il comma 3, terzo periodo, dell'articolo 1-*quater* del D.L. n. 228/2021 (c.d. *Proroga termini*), **amplia a 25 milioni di euro per l'anno 2022** – in luogo dei 10 precedentemente previsti – il limite massimo di spesa previsto per l'erogazione - da parte delle regioni e delle province autonome - di un contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.

Agli **oneri derivanti dall'attuazione della disposizione pari complessivamente a 15 milioni di euro per l'anno 2022** si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è corrispondentemente incrementato.

In proposito va ricordato che l'articolo 1-*quater*, del citato D.L. n. 228/2021, allo scopo di fronteggiare la crisi psico-sociale causata dall'epidemia da SARS-COV-2 potenziando i servizi di salute mentale nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale, ha dettato ***disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica.***

Il **comma 3**, in particolare, ha previsto l'erogazione - da parte delle regioni e delle province autonome - di un contributo utilizzabile per le spese sostenute per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Per sostenere le persone con ISEE più basso, il contributo ha un importo massimo di 600 euro a persona ed è parametrato alle diverse fasce ISEE. Sono escluse dalla

¹⁰⁶ *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022.

platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con ISEE superiore a 50.000,00 euro. Il contributo è erogato nel limite di spesa di 10 milioni; tali risorse sono ripartite tra le regioni e province autonome come indicato nella Tabella C allegata al provvedimento in esame. (la Tabella C è riprodotta nelle pagine finali della presente scheda) Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione, sono stabiliti con decreto interministeriale (Salute/MEF), adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Nella Gazzetta ufficiale del 27 giugno 2022 è stato pubblicato il [decreto del Ministero della salute](#) del 31 maggio 2022 disciplinante il *Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.*

Il **contributo** verrà **riconosciuto, una sola volta**, alle persone che ne faranno richiesta con un **reddito ISEE valido e non superiore a 50mila euro**.

Nello specifico:

- con **Isee inferiore a 15mila euro** il beneficio (fino a 50 euro per ogni seduta) sarà erogato per un importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario;
- con **Isee compreso tra 15mila e 30mila euro** il beneficio (fino a 50 euro per ogni seduta) sarà erogato per un importo massimo di 400 euro per ogni beneficiario;
- con **Isee superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro** il beneficio (fino a 50 euro per ogni seduta) sarà erogato per un importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Articolo 25, comma 1-bis
(Nuova ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia)

Il **comma 1-bis** dell'articolo 25 sostituisce, conseguentemente alla modifica dell'ammontare complessivo del cd. "bonus psicologi" **innalzato da 10 a 25 milioni di euro** previsto dal decreto in esame (v. articolo 25, comma 1), gli importi della collegata tabella C per la ripartizione regionale delle somme.

Il **comma 1-bis** in esame, pertanto, richiamando il comma 3 dell'articolo 1-*quater* del DL. n. 228/2021 (cd. Proroga termini del L. 15/2022) che ha riconosciuto l'**erogazione di un contributo utilizzabile per le spese sostenute per sessioni di psicoterapia** (v. box), effettua il ricalcolo in aumento delle somme che lo Stato deve corrispondere a regioni e province autonome, come segue (importi in euro):

Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi	Nuovi importi
PIEMONTE	7,37%	737.257	1.843.152
VALLE D'AOSTA	0,21%	21.148	52.870
LOMBARDIA	16,78%	1.677.987	4.194.967
BOLZANO	0,87%	87.026	217.565
TRENTO	0,91%	90.779	226.947
VENETO	8,20%	819.625	2.049.062
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	207.362	518.405
LIGURIA	2,67%	266.531	666.328

Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi	Nuovi importi
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	754.674	1.886.685
TOSCANA	6,31%	630.840	1.577.100
UMBRIA	1,49%	148.734	371.835
MARCHE	2,57%	257.233	643.083
LAZIO	9,59%	959.410	2.398.525
ABRUZZO	2,19%	218.681	546.703
MOLISE	0,51%	51.144	127.860
CAMPANIA	9,27%	927.130	2.317.825
PUGLIA	6,58%	657.974	1.644.935
BASILICATA	0,93%	92.988	232.470
CALABRIA	3,14%	314.378	785.945
SICILIA	8,06%	805.641	2.014.103
SARDEGNA	2,73%	273.458	683.645
TOTALE	100%	10.000.000	25.000.000

• ***Il bonus previgente regime delle perdite dei soggetti IRPEF***

Il **comma 3** dell'articolo 1-*quater* del DL. n. 228/2021 (cd. Proroga termini del L. 15/2022) ha riconosciuto l'**erogazione** - da parte delle regioni e delle province autonome - di un **contributo utilizzabile per le spese sostenute per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.**

Per sostenere le persone con ISEE più basso, il contributo ha un **importo massimo di 600 euro a persona**¹⁰⁷ ed è **parametrato alle diverse fasce ISEE**. Sono **escluse** dalla platea dei potenziali beneficiari le **persone fisiche con ISEE superiore a 50.000,00 euro**. Il contributo è erogato nel **limite di spesa di €10 milioni** (innalzato a **25 milioni** dall'articolo 25, co.1, del DL. 115/2022 (cd. Aiuti-bis)).

Le risorse sono ripartite tra le regioni e province autonome come indicato nella **Tabella C allegata** al provvedimento (v. *ante*). Le **modalità di presentazione della domanda** per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione, sono stabiliti con **decreto interministeriale (Salute/MEF), adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione** del decreto in esame, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

In attuazione della disposizione è stato emanato il Decreto del ministero della salute del 31 maggio 2022 ([qui il testo](#)).

¹⁰⁷ Sul punto, la RT all'emendamento precisa che, nel presupposto di una tariffa minima relativa ad una seduta di psicoterapia presso uno specialista privato che si attesti intorno ai 50 euro, il contributo massimo di 600 euro a persona permetterà di usufruire di 12 sedute e pertanto, complessivamente il finanziamento previsto consente di soddisfare una platea approssimativa di 16.000 persone.

Articolo 25-bis **(Proroga del termine sul lavoro agile nel settore privato)**

L'articolo 25-bis, introdotto al Senato in prima lettura, proroga al 31 dicembre 2022 il termine fino al quale nel settore privato è possibile ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali.

L'articolo 25-bis, introdotto al **Senato in prima lettura**, proroga sino al 31 dicembre 2022 il termine – da ultimo fissato dal D.L.24/2022 al 31 agosto 2022 – fino al quale la suddetta modalità di svolgimento dell'attività lavorativa può essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali che la legge n. 81/2017 prevede, di norma, debbano essere preventivamente stipulati tra il datore di lavoro e il lavoratore.

Si ricorda che tale modalità semplificata di ricorso al lavoro agile è stata introdotta in via transitoria già con D.L. n. 6/2020 e con DPCM dell'8 marzo 2020 per far fronte all'emergenza epidemiologica e ridurre il rischio di contagio nei luoghi di lavoro, prevedendo tuttavia l'obbligo di darne comunicazione tramite il sito internet dell'INAIL. Tale misura è stata confermata dai successivi provvedimenti emergenziali per i periodi di volta in volta da questi considerati. Il D.L. n. 34/2020, all'articolo 90, ha disposto che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-119, i datori di lavoro privati avrebbero potuto applicare a ogni rapporto di lavoro subordinato la modalità di lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge n. 81/2017, salvo comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'applicabilità della procedura semplificata descritta dall'art. 90 del D.L. n. 34/2020 è stata prorogata anche a seguito della cessazione dello stato di emergenza: da ultimo il D.L. n 24/2022 ne ha disposto la proroga fino al 31 agosto 2022.

Si rammenta che, in vista del superamento del regime semplificato previsto per far fronte all'emergenza pandemica, l'art. 41-bis del D.L. 73/2022 ha reso strutturale ed obbligatoria, a decorrere dal 1° settembre 2022, la procedura di comunicazione telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, senza obbligo di allegare l'accordo individuale, la cui stipulazione – fino alla data di eventuale entrata in vigore della disposizione in esame - è comunque richiesta ai sensi della citata legge n. 81/2017.

Articolo 26
*(Sulle misure di accoglienza
previste dall'articolo 44 del decreto-legge n. 50 del 2022)*

L'**articolo 26** prevede una rimodulazione della disponibilità di posti per l'accoglienza di stranieri sotto protezione temporanea concessa per afflusso massiccio di sfollati (la quale è stata accordata alla popolazione ucraina in fuga dal conflitto giunta in Italia).

La rimodulazione dei posti è tra il sistema cd. di accoglienza diffusa e quello definito quale di accoglienza integrata.

In particolare, 8.000 posti sono trasposti dal primo al secondo sistema.

Inoltre l'articolo prevede che l'incremento previsto dalla legislazione vigente della disponibilità di posti per l'accoglienza nei centri governativi di prima accoglienza, nelle strutture temporanee appositamente allestite e nel sistema di accoglienza integrata, sia reso disponibile prioritariamente per soddisfare le esigenze di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan.

L'articolo in esame si colloca in una sequenza normativa, svoltasi in via di urgenza, finalizzata ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio italiano, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

Dopo una prima risposta costituita dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (fino al 31 dicembre 2022) per soccorrere la popolazione ucraina, assunta dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022, è intervenuto il decreto-legge n. 16 del 2022 (articolo 3), il quale ha disposto un potenziamento del sistema di prima accoglienza e del sistema di accoglienza integrata (quest'ultimo noto con l'acronimo SAI), onde accogliere la popolazione ucraina in fuga dal conflitto, giunta in Italia.

Ma più rileva, ai fini della presente esposizione, il successivo decreto-legge n. 21 del 2022, ed in particolare tra le sue disposizioni (recate dall'articolo 31) la previsione della attivazione, fino a 15.000 unità, di forme e modalità di **accoglienza diffusa**, assicurate mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i centri di servizio per il volontariato, altri enti e associazioni (iscritte nell'apposito registro delle associazioni di stranieri o che operano stabilmente in favore di stranieri), gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Tale contingente è in corso di attivazione (al momento di pubblicazione del decreto-legge in commento).

Un ulteriore contingente di posti, del pari fino a 15.000 unità, per la medesima tipologia di accoglienza, dunque diffusa, è stato indi previsto dal

decreto-legge n. 50 del 2022, all'articolo 44 - che è ora novellato dal decreto-legge in commento.

La modifica riduce a 7.000 unità (anziché 15.000) il numero di posti per quel secondo contingente di accoglienza diffusa, previsto dal decreto-legge n. 50.

Questo, perché allo stato ancora risulta da esaurire l'attivazione del primo contingente, previsto dal decreto-legge n. 21.

Gli 8.000 posti oggetto della rimodulazione non sono decurtati bensì traslati al Sistema di accoglienza integrata (SAI), gestito dal Ministero dell'interno e dai Comuni, con annessa copertura finanziaria.

Nell'ambito del SAI, tali posti risultano immediatamente attivabili, espone la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge, richiedendosi solo i mezzi di copertura delle spese.

Ulteriore disposizione del presente articolo prevede che l'incremento della disponibilità di posti per l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 (centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno) e 11 (strutture temporanee appositamente allestite) del decreto legislativo n. 142 del 2015 nonché nel Sistema di accoglienza integrata (SAI) (incremento conseguente alle previsioni dell'articolo 5-*quater* del decreto-legge n. 14 del 2022 - in cui è stato trasposto in sede di conversione l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2022 - come ora integrato dal presente articolo) sia reso disponibile prioritariamente per soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan.

• **La protezione temporanea in conseguenza della crisi ucraina**

Nel diritto dell'Unione europea, la «**protezione temporanea**» è la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione. L'obiettivo è alleviare la pressione sui sistemi nazionali di asilo e consentire agli sfollati di godere di diritti armonizzati in tutta l'UE. Tra questi diritti rientrano il soggiorno, l'accesso al mercato del lavoro e agli alloggi, l'assistenza medica e l'accesso all'istruzione per i minori.

Tale meccanismo è disciplinato dalla **direttiva 2001/55/CE** del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze

dell'accoglienza degli stessi, che in Italia è stata recepita con il **decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85**.

La tutela temporanea viene accordata in tutti gli Stati membri allorché il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, una **decisione** che accerta un afflusso massiccio di sfollati nell'UE e che specifica i gruppi di persone cui si applicherà la protezione. La **durata della protezione temporanea** è fissata al massimo ad un anno, dal giorno in cui essa viene attivata dal Consiglio. Tale termine può essere ridotto in qualunque momento, e quindi la protezione cessare, nel caso in cui lo stesso Consiglio decida in tal senso, ma anche prorogato, in via ordinaria, di un anno (in due tranches da sei mesi l'una) e, in via straordinaria, di un ulteriore anno, su richiesta della Commissione. Alla scadenza o in vigenza della protezione temporanea, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire il rimpatrio volontario delle persone che godono della protezione stessa.

Possono essere escluse dal beneficio della protezione temporanea le persone sospettate di crimine contro la pace, crimine di guerra, crimine contro l'umanità, reato grave di natura non politica, azioni contrarie alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite e le persone che rappresentano un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante.

Tale procedura di carattere eccezionale non era stata mai utilizzata fino allo scorso 4 marzo 2022, quando il Consiglio dell'UE giustizia affari interni ha approvato, su [proposta](#) della Commissione europea, la [decisione di esecuzione \(UE\) 2022/382](#) che accerta l'esistenza di un **afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina** ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 e che ha come effetto l'**introduzione di una protezione temporanea**. Secondo i dati forniti dall'UNHCR il 5 marzo 2022, circa 1,6 milioni di cittadini ucraini avrebbero attraversato a quella data, i confini dell'Ucraina, in fuga dalla guerra. Nella decisione si legge che le stime indicano come possibile una cifra compresa tra 2,5 e 6,5 milioni di sfollati a causa del conflitto armato, da 1,2 a 3,2 milioni dei quali potrebbero chiedere protezione internazionale. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati stimava che, nello scenario peggiore, potessero fuggire dall'Ucraina fino a 4 milioni di persone.

La decisione prevede la possibilità per i cittadini dell'Ucraina e loro familiari in fuga dal Paese di risiedere e **muoversi nel territorio dell'UE, con possibilità di lavorare e di avere accesso a diritti sociali**, come il diritto di alloggio e di assistenza sanitaria. Nel concreto della Decisione 2022/382, il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022. Il Consiglio non ha previsto una data di conclusione della protezione stessa, motivo per cui si considera la durata di almeno un anno dalla data di inizio.

In base all'articolo 2 della decisione, la protezione temporanea si applica alle seguenti **categorie di persone** che siano sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:

- cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e

- familiari delle predette categorie di persone (che poi sono definiti in dettaglio dal comma 4 dell'art. 2).

Nella premessa della decisione si prevede altresì che “gli Stati membri possono inoltre ammettere alla protezione temporanea ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle a cui si applica la decisione, qualora tali persone siano sfollate per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d'origine di cui alla presente decisione. In tale caso, gli Stati membri dovrebbero informare immediatamente il Consiglio e la Commissione”.

Sul piano del diritto interno, in attuazione della Decisione di esecuzione 2022/382 è stato emanato il **d.P.C.M. 28 marzo 2022**, che ha determinato le categorie di persone sfollate dall'Ucraina cui si applichi la protezione temporanea.

La protezione temporanea ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022.

Il **sistema dell'accoglienza territoriale dei migranti** che segue al soccorso ed alla prima accoglienza - dapprima denominato SPRAR (Sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati), ai sensi del decreto-legislativo n. 142 del 2015 (adottato in attuazione delle direttive europee 2013/32/UE e 2013/33/UE); indi ridenominato SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati), per effetto del decreto-legge n. 113 del 2018 - è oggi costituito dal **SAI (Sistema di accoglienza e integrazione)**, a seguito del decreto-legge n. 130 del 2020 (si cfr. articolo 4, comma 3, lettera *a*), e comma 4).

Questi mutamenti di denominazione sono correlati ad alcune modificazioni 'sostanziali' della disciplina della cd. seconda accoglienza. Così, il decreto-legge n. 113 del 2018 modificava la tipologia di beneficiari e le modalità di accesso, riservando i servizi di accoglienza degli enti locali ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati (tutti i minori, indipendentemente dallo status di richiedente protezione internazionale), escludendo invece dalla possibilità di usufruire dei relativi servizi i richiedenti la protezione internazionale. Di contro, il **decreto-legge n. 130 del 2020** ha reintrodotto la possibilità di accoglienza nel SAI dei richiedenti la protezione internazionale ed ampliato l'accesso, nei limiti dei posti disponibili, ai titolari di specifiche categorie di permessi di soggiorno previste dal decreto legislativo n. 286 del 1998 Testo unico dell'immigrazione (permesso di soggiorno "per protezione speciale"; "per cure mediche"; "per protezione sociale"; "violenza domestica"; "per calamità"; "di particolare sfruttamento lavorativo"; "per atti di particolare valore civile": per casi speciali) i quali non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, nonché ai neo-maggiorenni affidati ai servizi sociali in prosieguo amministrativo.

Inoltre il decreto-legge n. 130 del 2020 ha diversificato i servizi, ora articolati in due livelli di prestazioni: il primo livello dedicato ai richiedenti protezione internazionale (con prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio); il secondo livello rivolto a coloro che della protezione internazionale siano già titolari (con servizi aggiuntivi finalizzati all'integrazione, comprensivi dell'orientamento al lavoro e della formazione professionale).

Ai sensi della normativa vigente i progetti di accoglienza integrata vengono finanziati annualmente dal Ministro dell'interno, con l'indicazione del costo massimo di progetto sulla base del costo medio dei progetti della rete, relativo alla specifica tipologia di accoglienza. Il sostegno finanziario è assicurato dalle risorse iscritte al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), istituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (che ha modificato il decreto legge n. 416 del 1989, così istituzionalizzando il sistema territoriale di accoglienza connotato dal coinvolgimento degli enti territoriali). In tale Fondo confluiscono sia risorse nazionali, provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'interno, sia assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati (per le modalità di accesso ai finanziamenti, cfr. il decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2019).

Vale rammentare che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2022, poi trasposto in sede di conversione quale articolo 5-*quater* del decreto-legge n. 14 del 2022, i cittadini ucraini, a decorrere dall'inizio del conflitto, possono essere accolti, oltre che nell'ambito delle citate strutture territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), anche nei centri governativi di prima accoglienza e nei centri di accoglienza temporanea (CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente).

Articolo 27 ***(Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti)***

L'**articolo 27**, modificando l'articolo 35, comma 1 del D.L. n. 50/2022¹⁰⁸, amplia a 180 milioni di euro per l'anno 2022 – in luogo dei 79 milioni previsti in precedenza -, la dotazione del **Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, da utilizzare per l'erogazione di un buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Agli oneri derivanti dalla disposizione in commento, pari a 101 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

In proposito va ricordato che l'**articolo 35, comma 1, del citato D.L. 50/2022**, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con una dotazione di **79 milioni di euro per il 2022**, da utilizzare per l'erogazione di un **buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** nonché per i servizi di **trasporto ferroviario nazionale**.

Il **valore del buono** è pari al **100 per cento della spesa da sostenere** per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, **non può superare l'importo di 60 euro** ed è **riconosciuto esclusivamente** in favore delle persone fisiche che, nel 2021, hanno dichiarato un **reddito personale ai fini IRPEF** fino ai **35.000 euro**. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Resta ferma la detrazione del 19 per cento sulla spesa per l'acquisto degli abbonamenti rimasta a carico del beneficiario del buono (per un importo non superiore a 250 euro).

Il **buono, erogabile nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse**, è **utilizzabile a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale Lavoro/MEF/Infrastrutture attuativo e fino al 31 dicembre 2022**. Come specificato dal **comma 2, il decreto interministeriale lavoro/MEF/infrastrutture**, da **adottare entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, **definisce**:

- le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono;
- le modalità di emissione del buono, anche ai fini del rispetto del limite di spesa;
- le modalità di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati per l'acquisto degli abbonamenti.

¹⁰⁸ *Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022.

Una **quota** delle risorse del **fondo**, pari a **1 milione di euro**, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della **piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio**. Per tali finalità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, della società **SOGEI** - Società generale d'informatica Spa e **CONSAP** - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma sono utilizzate per l'erogazione del beneficio.

Sull'attuazione della misura sopra illustrata si rinvia al [comunicato del Ministro del lavoro e delle politiche sociali](#) del 28 luglio scorso.

Articolo 27-bis
***(Disposizioni urgenti per lo sviluppo progettuale dello scalo di
“Alessandria Smistamento”)***

L'**articolo 27-bis** consente al Commissario straordinario, già nominato per la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di predisporre un *Master plan* per lo sviluppo progettuale di tutta l'area interessata.

L'articolo **27-bis**, introdotto al **Senato in prima lettura**, assegna al Commissario straordinario già nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 12-*octies*, del [decreto-legge n. 32 del 2019](#), ferma restando la progettazione del nuovo centro merci di “Alessandria Smistamento”, una nuova competenza da esercitare al fine di promuovere il **potenziamento** del traffico merci dei porti di **Savona e Genova**, nonché l'**intermodalità** nei rispettivi retroporti.

Più nel dettaglio, la disposizione consente al predetto Commissario straordinario di predisporre un *master plan* riguardante tutta l'area interessata dalla realizzazione di “Alessandria Smistamento”, al fine di individuare le principali aree di intervento nell'ottica dello **sviluppo pubblico-privato**, unitamente a misure specifiche volte al **risanamento ambientale**, allo **sviluppo socioeconomico** e al miglioramento e alla **rigenerazione del contesto urbano** di riferimento.

È espressamente stabilito che la predisposizione del piano avvenga entro il **limite** delle risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate alla realizzazione del centro merci stesso.

La progettazione del nuovo centro merci di “Alessandria Smistamento” è stata prevista dall'**articolo 1, comma 1026, della [legge n. 145 del 2018](#)** (legge di bilancio 2019), con un'assegnazione di risorse per 2 milioni di euro per il 2019, nel contesto delle attività di **ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel Porto di Genova** che il precedente comma 1025 ha affidato, per il 2019, al **Commissario straordinario per la ricostruzione** di cui all'articolo 1 del [decreto-legge n. 109 del 2018](#) (recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze). Successivamente, con l'**articolo 1, commi 1009 e 1010, della [legge n. 234 del 2021](#)** (legge di bilancio 2022), le funzioni di Commissario straordinario per la predetta progettazione sono passate al **Commissario per il c.d. Terzo valico**, di cui all'**articolo 4, comma 12-*octies*, del decreto-legge n. 32 del 2019** (decreto sblocca cantieri), già citato.

Tale disposizione, in particolare, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il

Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomini, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e senza oneri per la finanza pubblica, il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del **Nodo ferroviario di Genova** e del collegamento dell'ultimo miglio tra il **Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova** in deroga alla procedura vigente. [Qui](#) dettagli su quest'opera.

Articolo 28
*(Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali
in materia di trasmissione televisiva)*

L'**articolo 28**, da un lato, destina **fino a 2,5 milioni di euro** per l'**adeguamento degli impianti** di trasmissione televisiva autorizzati, da riattivare in aree escluse dalla zona di coordinamento radioelettrico internazionale e nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultino economicamente sostenibili; dall'altro, dispone l'**aumento fino a 50 euro**, per il 2022, del contributo riconosciuto agli utenti che acquistino apparecchi televisivi dotati di un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia **DVB-T2**.

L'**articolo 28** reca disposizioni volte a consentire la **prosecuzione della trasmissione via etere simultanea e integrale dei programmi televisivi** diffusi in ambito nazionale e locale ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 208 del 2021 ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali che **non** siano ricompresi nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radioelettricamente confinanti e, conseguentemente, a **garantire la continuità della fruizione dei programmi televisivi** da parte della popolazione residente in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultino economicamente sostenibili.

L'**articolo 27** richiamato, rubricato *Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi*, disciplina l'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, disponendo che i relativi interventi debbano essere preventivamente **autorizzati** dal Ministero, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. A tal fine, il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.

L'autorizzazione ministeriale è rilasciata **esclusivamente** a comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale **limitata** alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna.

Inoltre, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero l'autorizzazione all'installazione di **reti via cavo** per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale.

A tal fine, il comma 1 destina per il 2022 una quota **fino a 2,5 milioni di euro** delle risorse, pari a **25 milioni annui**, stanziata ai sensi dell'articolo 1,

comma 1039, lettera *c*), della legge n. 205 del 2017, per consentire l'**adeguamento degli impianti** di trasmissione televisiva autorizzati, da riattivare nelle suddette zone.

La citata **legge di bilancio 2018**, all'articolo 1, comma 1039, reca le autorizzazioni di spesa necessarie ai fini dell'attuazione dei commi da 1026 a 1046, ossia per la realizzazione degli interventi relativi all'uso efficiente dello spettro ed alla transizione alla tecnologia 5G.

La lettera *c*), in particolare, menziona la **contribuzione ai costi** a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva integranti un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia **DVB-T2**, come previsto dall'articolo 3-*quinquies*, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2012.

Per tale finalità, è disposta l'assegnazione di **25 milioni di euro** per ciascuno degli esercizi finanziari **2019-2022**.

Per tali interventi strutturali è comunque stabilito un **limite** massimo di spesa pari all'**80 per cento delle spese sostenute** e in ogni caso per un importo non superiore a **10 mila euro**.

Ai sensi del **comma 2**, compete al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individuare le **modalità** operative e le **procedure** per l'attuazione degli interventi in oggetto, mediante un apposito **decreto** da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Infine, il **comma 3** dispone l'**aumento fino a 50 euro**, per il 2022, del contributo per l'acquisto di un apparecchio di ricezione televisiva via satellite. Tale agevolazione, introdotta dall'articolo 1, comma 1039, lettera *c*), della legge n. 205 del 2017 (*v. supra*), è riconosciuta ai singoli utenti che effettuino l'acquisto di apparecchi dotati di un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia **DVB-T2**.

CAPO V -
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI
ALLE IMPRESE, DI INVESTIMENTI IN AREE DI INTERESSE
STRATEGICO E IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 29
*(Disposizioni in materia di procedura liquidatoria
dell'amministrazione straordinaria di
Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.)*

L'**articolo 29** dispone che i proventi dell'attività di liquidazione svolta dall'amministrazione straordinaria di Alitalia S.p.A. siano destinati in via prioritaria al soddisfacimento in precedenza dei crediti verso lo Stato, **al netto, fino al 31 dicembre 2022**, dei **costi** di completamento della liquidazione e degli **oneri** di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'**indennizzo** ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria stessa.

L'**articolo 29**, con cui si apre il Capo V recante disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici, apporta una modifica all'articolo 11-*quater*, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto Sostegni *bis*).

L'**articolo 11-*quater*** del decreto-legge n. 73 del 2021 disciplina alcuni aspetti dell'attività di liquidazione di Alitalia S.p.A.

In sintesi, e rinviando al [*dossier*](#) di documentazione per ogni approfondimento, si ricorda che la disposizione citata, oltre a **differire** i termini per la restituzione del prestito di 400 milioni di euro disposto a beneficio del gruppo Alitalia SAI ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019 (comma 1), dispone la prosecuzione dell'attività delle società interessate nelle more della decisione della Commissione europea sul piano industriale della nuova società **ITA S.p.A.** (comma 2) e contiene disposizioni in merito alle modalità del trasferimento, da Alitalia SAI alla nuova società ITA S.p.A., dei **complessi aziendali** individuati nel suddetto piano industriale, a seguito e in conformità della pronuncia della Commissione europea (comma 3).

È altresì prevista la **modifica del programma** della procedura di amministrazione straordinaria, sempre in coerenza con quanto stabilito dalla Commissione europea, nonché le condizioni per l'autorizzazione del

programma stesso (commi 4 e 5). Al proposito, si ricorda che il 13 maggio 2021 la IX Commissione della Camera dei deputati ha approvato all'unanimità una **risoluzione** che ha impegnato il Governo: a valutare la sussistenza dei presupposti per definire con la Commissione europea un accordo che possa rispondere alle esigenze che il Governo stesso ha delineato con la decisione di costituire una nuova compagnia aerea; ad assumere comunque, tenuto conto delle interlocuzioni con la Commissione europea, tutte le iniziative necessarie a consentire che ITA S.p.A. possa avviare la propria attività entro luglio 2021; a porre in essere tutte le iniziative necessarie per la salvaguardia della forza lavoro attiva in Alitalia.

Il comma 6 prevede modalità in **deroga** per il pagamento, da parte dei commissari straordinari, degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa, mentre il comma 7 consente lo **scioglimento** dei contratti non ancora o non del tutto eseguiti da ambo le parti.

Il comma 8 – sul quale, come detto, incide la modifica normativa in esame – individua i **presupposti** per far dichiarare la **cessazione dell'esercizio dell'impresa** delle società del gruppo Alitalia SAI, precisando che l'amministrazione straordinaria continua ad operare con **finalità liquidatorie**.

Il comma 9, infine, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo volto a garantire un **indennizzo** pari al valore del biglietto per i titolari di titoli di viaggio e di *voucher* emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei complessi aziendali.

Nel dettaglio, il **comma 8** dell'articolo 11-*quater* dispone che l'esecuzione del programma della procedura di amministrazione straordinaria, conformemente al contenuto della decisione della Commissione europea sul piano industriale di ITA S.p.A., **integra il requisito** richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1999 **per far dichiarare la cessazione dell'esercizio dell'impresa**.

A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia *Cityliner* S.p.A. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'avvenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue **a fini esclusivamente liquidatori**.

A seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è stata, altresì, inserita la precisazione che i proventi dell'attività liquidatoria sono destinati in via **prioritaria** al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato.

Su tale ultima previsione normativa è intervenuto, come già accennato, l'**articolo 29** in esame, che ha ulteriormente specificato che tale destinazione interessa i proventi dell'attività liquidatoria, calcolati, fino al 31 dicembre

2022, **al netto dei costi** di completamento della liquidazione e **degli oneri** di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, **nonché dell'indennizzo** ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria ai sensi del comma 9 (v. *supra*).

La *ratio* della norma è consentire ai commissari liquidatori di poter far fronte senza difficoltà ai costi e agli oneri elencati.

Infatti – come chiarisce la Relazione illustrativa -, ai sensi del comma 8 dell'articolo 11-*quater* nella versione antecedente alla modifica in esame, i commissari straordinari sono tenuti, una volta completato il programma, a destinare **tutto l'attivo ricavato** al soddisfacimento in prededuzione dei **crediti vantati dallo Stato**.

La Relazione illustrativa, al proposito, fa riferimento al finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2019 e a quello concesso ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, entrambi con grado prededucibile antergato, nonché all'ordine di recupero del finanziamento di 900 milioni di euro precedentemente erogato e ritenuto aiuto di Stato illegittimo.

L'entità delle somme dovute all'Erario, di fatto, non permetterebbe di far fronte ai costi di completamento della procedura liquidatoria.

Tra questi ultimi, la Relazione illustrativa sottolinea in particolare il costo del contributo addizionale, connesso alla fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché gli oneri relativi al personale che l'amministrazione straordinaria manterrà alle proprie dipendenze, con eventuale gestione della manutenzione addestrativa e riqualificazione.

Non meno onerosa, poi, è la voce di costo derivante dal citato obbligo – posto sia dalla legge che dal contenuto della decisione della Commissione europea sulla discontinuità delle operazioni di cessione – di rimborso dei biglietti, *voucher* e titoli analoghi acquistati e non ancora utilizzati dai titolari.

Articolo 30 ***(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)***

L'**articolo 30, comma 1**, autorizza **INVITALIA** - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. a sottoscrivere **aumenti di capitale** o diversi strumenti, comunque idonei al **rafforzamento patrimoniale**, anche nella forma di **finanziamento soci** in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente **non superiore** a 1.000.000.000 euro per il 2022. Tali interventi sono ulteriori e addizionali rispetto agli apporti di capitale e ai finanziamenti in conto soci che, nel limite massimo di 705.000.000 di euro, Invitalia è autorizzata a sottoscrivere in base all'articolo 1, comma 1-*ter*, del D.L. n. 142/2019. A tal fine, il MEF si avvale di **primarie istituzioni finanziarie**, nel **limite di spesa** di **100.000** euro per il 2022, senza applicazione delle disposizioni (articolo 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010) che stabiliscono, a decorrere dall'anno 2011, che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Il **comma 2** reca la clausola di copertura degli oneri finanziari.

Durante l'esame presso il Senato in prima lettura è stato introdotto un nuovo **comma 2-bis**. Esso prevede che le disposizioni concernenti l'istituzione di un **Tavolo di coordinamento per la continuità aziendale** dell'ISAB S.r.l. di Priolo Gargallo (art. 15, comma 13-*bis*, D.L. 50/2022 come convertito dalla legge n. 91/2022) si applichino anche alla **Syderalloys s.p.a. Italia, relativamente al sito di Protovesme-Portoscuso**, quale unico Polo industriale per la produzione di alluminio primario, in sede di ristrutturazione generale.

Il **comma 1** novella l'articolo 1 del D.L. n. 142/2019 (L. n. 5/2020), inserendovi il nuovo comma 1-*quinquies*.

Come evidenzia la relazione tecnica, la disposizione interviene al fine di consentire all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia di assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale.

Secondo quanto si evince dalla [determinazione del 5 maggio 2022, n. 46](#) della Corte dei conti (*Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia) - 2020*), l’Agenzia nazionale per lo sviluppo per l’attrazione degli investimenti S.p.A. (Invitalia) è una società di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze in qualità di azionista unico, inserita nell’elenco dei soggetti ricompresi nel conto economico consolidato della P.A. tra gli “Enti produttori di servizi economici”. La *mission* di Invitalia è dare impulso alla crescita economica del Paese anche attraverso il sostegno di settori strategici per lo sviluppo e l'occupazione e il rilancio delle aree di crisi con particolare riguardo al Mezzogiorno. In tale ambito la Società, anche nella veste di centrale di committenza e di società *in house*, supporta le pubbliche amministrazioni e gestisce gli incentivi nazionali che favoriscono la nascita di nuove imprese e le *startup* innovative, finanzia i progetti d’impresa con piani di sviluppo, soprattutto nei settori innovativi e ad alto valore aggiunto, in coerenza con le linee di politica economica e finanziaria del Governo. L’Agenzia, come già evidenziato nel precedente referto, in data 20 luglio 2017 ha emesso un prestito obbligazionario per euro 350 mln, quotato su mercato regolamentato, con quanto ne consegue in termini di esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione di alcune disposizioni normative. Ai sensi del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono stati assegnati alla Capogruppo contributi in conto capitale, fino all’importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzati al rafforzamento patrimoniale, mediante versamenti in conto capitale, a favore della società Medio credito centrale - Banca del Mezzogiorno (MCC-BdM S.p.A.) al fine di promuovere lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese e dell'occupazione, nel Mezzogiorno, da realizzarsi con operazioni finanziarie e attraverso il ricorso all’acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie. A seguito del rilascio il 3 giugno 2020 da parte della Banca d’Italia dei chiarimenti sull’autorizzazione alla sottoscrizione dell’aumento di capitale e acquisizione del controllo di Banca popolare di Bari da parte della partecipata MCC BdM S.p.A., il MEF con decreto dell’11 giugno 2020 ha proceduto all’assegnazione ad Invitalia di un contributo in conto capitale pari ad euro 430 milioni per l’anno 2020. Ai sensi della richiamata legge n. 5 del 2020 l’Agenzia è stata autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell’impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

Come informa il [comunicato stampa](#) del 14 aprile 2021, **Invitalia ha sottoscritto l’aumento di capitale di AM InvestCo Italy S.p.A.**, la società affittuaria dei rami di azienda di Ilva in Amministrazione Straordinaria. La

sottoscrizione del capitale è avvenuta in attuazione dell'**accordo di co-investimento tra Arcelor Mittal Holding S.r.l., Arcelor Mittal SA e Invitalia**, già comunicato al mercato lo scorso dicembre, finalizzato ad avviare una nuova fase di sviluppo ecosostenibile dell'Ilva di Taranto. In particolare, Invitalia, su incarico del Governo italiano, ha sottoscritto, con i contributi in conto capitale assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, azioni ordinarie per un importo di **Euro 400 milioni** e, a seguito dell'adesione all'aumento di capitale, acquisisce il 50% dei diritti di voto di AM InvestCo Italy che assumerà la denominazione "Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.". L'operazione di co-investimento da parte di Invitalia in AM InvestCo Italy, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, ha una valenza di iniziativa strategica a sostegno delle imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, al fine di **rilanciare e riconvertire, in chiave "green"** il sito siderurgico dell'Ilva, coerente con la strategia, governata dalla Commissione europea, di garantire all'Europa "zero emissioni" entro il 2050. Come risulta dal [verbale di incontro](#) - Acciaierie d'Italia del 23 giugno 2022, tenutosi presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l'amministratore delegato di Invitalia "ha precisato che l'accordo sottoscritto dai soci Arcelor Mittal e Invitalia prevede, nel maggio 2024, la modifica dell'assetto azionario Invitalia 60% e Arcelor Mittal 40% al verificarsi di alcune condizioni: a) il dissequestro degli impianti; b) la sottoscrizione di un accordo sindacale tra azienda e OO.SS.; c) l'ottenimento dell'Autorizzazione di impatto ambientale (AIA)".

Nel corso del precedente [incontro](#) del 13 dicembre 2021, il presidente del Consiglio di Amministrazione di Acciaierie d'Italia S.p.A. "ha rappresentato lo stato di sospensione della governance aziendale posto che Arcelor ha ceduto il 50% dei diritti di voto a Invitalia (che detiene una quota azionaria del 40%); per esercitare pienamente il proprio diritto di voto Invitalia ritiene necessario che si realizzino una serie di condizioni sospensive, tra cui, in primis, il dissequestro degli impianti, posto che si rischierebbe, in mancanza, il danno erariale. Questi aspetti sono fondamentali ai fini dell'accesso al sistema bancario e finanziario e quindi ai fini della continuità aziendale di Acciaierie d'Italia e hanno un impatto significativo anche sulle aziende dell'indotto".

Il **comma 2** dispone in relazione agli oneri, pari a 1.000.100.000 euro per il 2022, ai quali si provvede:

- quanto a euro 900.000.000 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del MEF, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020);

L'articolo 27, comma 17, del D.L. n. 34 del 2020, ai fini degli apporti del MEF al Patrimonio Destinato, autorizza per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente

emessi, ovvero consente al MEF ai medesimi fini l'apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche; ai fini della registrazione contabile dell'operazione. A fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo di bilancio utilizzato per la registrazione contabile dell'assegnazione dei titoli di Stato è utilizzato per l'apporto di liquidità. Infine si dispone che i titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possano esserlo, in alternativa all'apporto di liquidità, negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.

- quanto a euro 100.000.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo perequativo istituito nello stato di previsione del MEF dall'articolo 1-*quater* del D.L. n. 137/2020 (L. n. 176/2020);

- quanto a euro 100.000, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 2, comma 13-*bis*, del D.L. n. 34/2020 - L. n. 77/2020), pari a 200.000 euro annui, che costituisce limite complessivo di spesa entro il quale la Ragioneria generale dello Stato è autorizzata ad avvalersi di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità ai fini del corretto trattamento statistico e contabile delle informazioni e dei dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato che le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere alla medesima Ragioneria in base all'articolo 1, comma 626, della legge n.160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020). Tale disposizione specifica che la trasmissione delle informazioni e dei dati in questione è volta a consentire il monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni che il Governo è tenuto a formulare nell'ambito del DEF e della NADEF.

Il comma 2-*bis*, introdotto dal Senato in prima lettura, stabilisce che le disposizioni recate dal comma 13-*bis* dell'articolo 15, del citato D.L. n. 50/2022 (come convertito dalla legge n. 91 del 2022) si applichino anche con riferimento alla Sideralloys Italia S.p.A., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, quale unico polo industriale nazionale per la produzione di alluminio primario, attualmente in sede di ristrutturazione generale. Tali disposizioni prevedono l'istituzione presso il MISE di un Tavolo di coordinamento, in considerazione delle eccezionali criticità inerenti le

condizioni di approvvigionamento verificatesi presso la ISAB S.r.l. di Priolo Gargallo (Siracusa) e dei rilevanti impatti produttivi e occupazionali delle aree industriali e portuali collegate, anche per quanto riguarda la filiera di piccole e medie imprese insediate al loro interno. Il Tavolo è finalizzato ad individuare adeguate soluzioni per la prosecuzione dell'attività dell'azienda, salvaguardando i livelli occupazionali e il mantenimento della produzione. Al Tavolo partecipano il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i rappresentanti dell'azienda. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall'istituzione del Tavolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 31 *(Modifiche alla disciplina della Società 3-I S.p.A.)*

L'articolo 31 reca alcune **modifiche alla disciplina vigente relativa alla costituzione della Società 3-I S.p.A.**, in particolare precisando che il capitale sociale di 45 mln di euro, fissato dalla norma primaria, è da intendersi come **capitale sociale iniziale**, ferma restando la possibilità di successivi aumenti di capitale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei soci, disponendo al contempo che ciascuno di essi non possa comunque detenere una quota superiore al **65 per cento** del capitale sociale.

Viene altresì precisato che i soci potranno trasferire alla Società, per l'assolvimento dei suoi compiti, anche i **contratti e i rapporti attivi e passivi**, i quali, insieme agli altri beni previsti dalla normativa vigente, sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura e possono essere oggetto non solo di trasferimento, come finora previsto, ma anche di conferimento.

Preliminarmente, va ricordato che l'articolo 28 del D.L. 36/2022 – modificato dall'articolo in commento – ha **autorizzato la costituzione della società 3-I S.p.A., per il conseguimento degli obiettivi indicati nella Missione 1, Componente 1, Riforma 1.2, del PNRR** (“Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”)¹⁰⁹ e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici in favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali, il cui **statuto** è stato recentemente approvato con **Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 5 agosto 2022**.

La società, con sede in Roma, a capitale interamente pubblico, svolge le proprie attività a favore dell'INPS, dell'Inail, dell'Istat, della Presidenza del consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di altre pubbliche amministrazioni centrali.

In primo luogo, il presente articolo precisa che il **capitale sociale di 45 mln di euro**, fissato dal richiamato articolo 28, è **da intendersi come capitale sociale iniziale** e prevede, al contempo, che lo stesso possa essere

¹⁰⁹ In particolare, si tratta di dare attuazione, nell'ambito della citata Missione 1, alla Riforma “R.1.2.: Supporto alla trasformazione della PA locale”, che prevede la creazione di una nuova società (“NewCo”) dedicata a *Software development & operations management*, incaricata dello svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo e la gestione delle applicazioni che supportano i processi delle amministrazioni centrali nonché di consolidare, nella *NewCo*, le competenze tecnologiche oggi frammentate tra una pluralità di attori istituzionali.

successivamente aumentato per mezzo di conferimenti in natura da parte dei soci, ciascuno dei quali non può comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale (**comma 1, lett. a**)).

Resta ferma la modalità di conferimento del capitale, attualmente regolata dal citato articolo 28, che dispone che questo sia interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto della società¹¹⁰.

L'articolo in commento, infine, **chiarisce meglio la portata onnicomprensiva del riferimento ad “ogni altra pertinenza”** contenuto nel più volte richiamato articolo 28 del D.L. 36/2022 (ponendo altresì rimedio ad un refuso ivi contenuto), precisando che i soci potranno trasferire alla Società, per l'assolvimento dei suoi compiti (individuati con uno o più DPCM), anche i **contratti e i rapporti attivi e passivi**, i quali, insieme agli altri beni previsti dalla normativa vigente, sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura e possono essere oggetto non solo di trasferimento, come finora previsto, ma anche di conferimento (**comma 1, lett. b) e c**)).

¹¹⁰ Adottato con deliberazione congiunta dei Presidenti degli Istituti che partecipano al capitale sociale, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 31-bis
(Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione e di attuazione degli interventi del PNRR)

L'articolo 31-bis, introdotto dal Senato in prima lettura, prevede, al **comma 1**, l'estensione ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche se non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici "inagibili" o "parzialmente inagibili", dell'applicabilità delle norme di semplificazione già operanti, in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati, per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 (Sisma Abruzzo), del 2016 (Italia centrale) e del 2018 (Campobasso e Catania).

Il **comma 2**, in relazione agli interventi previsti dal PNRR, precisa che le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Il **comma 1** prevede l'estensione a tutti i comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche se non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici "inagibili" o "parzialmente inagibili", dell'applicabilità delle disposizioni di semplificazione già operanti, in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati, per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 (Sisma Abruzzo), del 2016 (Italia centrale) e del 2018 (Campobasso e Catania).

L'estensione prevista dal comma in esame risulta da una integrazione del disposto dell'articolo 20-bis del D.L. 152/2021.

In virtù di tale integrazione, le **disposizioni di semplificazione** a cui fa riferimento l'art. 20-bis del D.L. 152/2021 (v. *infra*) si applicano a **tutti i comuni interessati da eventi sismici** per i quali sia intervenuta la deliberazione dello **stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche se non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici** classificati alla data del 31 dicembre 2021 come "inagibili" o "parzialmente inagibili".

La norma in esame fa riferimento agli edifici classificati, alla data del 31 dicembre 2021, con esito C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 e del D.P.C.M. 14 gennaio 2015.

In base al D.P.C.M. 5 maggio 2011 (recante approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione, c.d. scheda

AeDES) e al D.P.C.M. 14 gennaio 2015 (recante approvazione della Scheda di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce GL-AeDES - Grande Luce - Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica e del relativo manuale di compilazione), sono classificati:

- con esito C, «Edificio parzialmente inagibile», quando “lo stato di porzioni limitate dell'edificio può essere giudicato tale da comportare elevato rischio per i loro occupanti e quindi da indirizzare verso un giudizio di inagibilità. Nel caso in cui si possa ritenere che possibili ulteriori danni nella zona dichiarata inagibile non compromettano la stabilità della parte restante dell'edificio né delle sue vie di accesso e non costituiscano pericolo per l'incolumità dei residenti, allora si può emettere un giudizio di inagibilità parziale”;
- con esito E, «Edificio inagibile»; in tal caso “per esigenze di organizzazione viene distinto il caso di inagibilità effettiva dell'edificio per rischio strutturale, non strutturale o geotecnico (E) dall'inagibilità per grave rischio esterno (F), in assenza di danni consistenti all'edificio. L'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. Questo non vuol dire che i danni non siano riparabili, ma che la riparazione richiede un intervento tale che, per i tempi dell'attività progettuale e realizzativa e per i relativi costi, è opportuno sia ricondotto alla fase della ricostruzione”.

• **Le semplificazioni previste dall'art. 20-bis del D.L. 152/2021**

L'articolo 20-*bis* del D.L. 152/2021 è volto alla semplificazione e all'accelerazione degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009, avvenuti in Abruzzo, finanziati con risorse previste nel Piano complementare al PNRR del D.L. 59/2021. A tal fine, tale articolo estende anche ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 le disposizioni in materia edilizia previste dall'art. 1-*sexies*, comma 1, del D.L. 55/2018, a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati, e ne dispone, inoltre, l'applicazione anche ai territori interessati dagli eventi sismici del 2018 avvenuti nei comuni della provincia di Campobasso e nei comuni della città metropolitana di Catania.

Si ricorda che l'art. 1-*sexies*, comma 1, del D.L. 55/2018, come modificato dall'art. 39-*ter*, comma 1, lett. a), del D.L. 109/2018, ha stabilito, a favore degli edifici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 in Centro-Italia, una disciplina in materia di lievi difformità edilizie e per le pratiche pendenti da applicarsi: agli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, riguardanti le parti strutturali dell'edificio; agli interventi di restauro e di risanamento conservativo; ed agli interventi di ristrutturazione edilizia.

L'ambito di applicazione della richiamata norma riguarda gli edifici privati, situati nei comuni (elencati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del D.L. 189/2016), colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, realizzati prima degli eventi

sismici del 2016, in assenza di titoli edilizi o in difformità da essi, ed, altresì, nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa del 1° aprile 2009, concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia.

A tal proposito, l'art. 1-*sexies*, comma 1, del D.L. 55/2018, consente al proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, di presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, la **richiesta di permesso o la SCIA in sanatoria**, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione/ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. È fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione prevista, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile. Quanto previsto non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. In merito, alle procedure applicative per gli edifici soggetti a sanatoria o condono edilizio, l'art. 9 dell'ordinanza 100/2020 si occupa di chiarificare e semplificare il rapporto tra abusi edilizi dichiarati o in via di accertamento, quelli eventualmente sussistenti ma non accertati, e i procedimenti di concessione del contributo e di rilascio o formazione del titolo edilizio.

Il **comma 2** integra il disposto dell'art. 9, comma 1, del D.L. 77/2021 – ove, nel disciplinare la **realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR**, si dispone, tra l'altro, che per i cd. interventi **sottosoglia** su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni – al fine di precisare che **le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici** civilmente riconosciuti.

Si ricorda che il richiamato comma 1 dell'art. 9 del D.L. 77/2021 dispone, al primo periodo, che alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente. Per gli interventi c.d. sottosoglia (cioè di importo non superiore alle soglie di rilevanza comunitaria previste dall'art. 35 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016) su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, il secondo periodo del comma in questione stabilisce che i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni.

Relativamente alle soglie di rilevanza comunitaria previste dall'art. 35 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), si ricorda che, nei settori ordinari,

per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni l'importo della soglia è pari a euro 5.382.000.

Articolo 32 *(Aree di interesse strategico nazionale)*

L'**articolo 32** introduce la possibilità di istituire **aree di interesse strategico nazionale** per la realizzazione di **piani o programmi di investimento pubblico o privato** pari, anche cumulativamente, a un importo non inferiore a 400 milioni di euro. L'attuazione di tali piani o programmi potrà beneficiare di **procedure semplificate e accelerate**. La concreta individuazione e disciplina di dettaglio è rimessa a **decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri**, deputati a vagliare le effettive condizioni dell'investimento, la rilevanza strategica e le eventuali modalità di realizzazione. È altresì prevista la possibilità che con DPCM si istituisca o individui una **società di sviluppo o un consorzio**, partecipato dalla Regione, dai Comuni interessati e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pianificazione e il coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi nelle aree di interesse strategico nazionale. Si prevede altresì che con DPCM possa essere nominato un **Commissario straordinario** quale unico delegato per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che, con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, anche su eventuale **proposta** del Ministero dello sviluppo economico, di altra amministrazione centrale o della regione o della provincia autonoma territorialmente competente e previa individuazione dell'area geografica, possono essere istituite **aree di interesse strategico nazionale** per la realizzazione di **piani o programmi** comunque denominati che prevedano **investimenti pubblici o privati** anche cumulativamente pari a un **importo non inferiore ad euro 400.000.000,00** relativi ai **settori di rilevanza strategica**.

Ai predetti fini, il comma indica quali **settori sono da ritenersi di rilevanza strategica**. Si tratta delle **filieri**:

- della microelettronica e dei semiconduttori,
- delle batterie,
- del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni,
- della cibersicurezza,
- dell'internet delle cose (IoT),
- della manifattura a bassa emissione di Co2,
- dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni,
- della sanità digitale e intelligente e

- dell'idrogeno.

Le filiere devono inoltre essere individuate dalla Commissione Europea come **catene strategiche del valore**.

L'istituzione dell'area di interesse strategico nazionale equivale a **dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza** delle opere necessarie, anche ai fini dell'applicazione delle **procedure** del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al [D.P.R. n. 327 del 2001](#), e costituisce **titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù** connesse alla costruzione e gestione delle stesse opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità e per l'apposizione di **vincolo espropriativo**. Il decreto indica altresì le **variazioni degli strumenti di pianificazione e urbanistici** eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi.

Il **comma 2** stabilisce che il D.P.C.M. di cui al comma 1 deve fornire le **motivazioni della rilevanza strategica** dell'investimento in uno specifico settore. Il D.P.C.M. deve inoltre essere preceduto:

- a) da una **manifestazione di interesse** da parte di un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di piani o programmi che prevedono un investimento pubblico o privato di importo cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400.000.000,00 nei settori di cui al comma 1, con la descrizione delle attività, delle opere e degli impianti necessari alla realizzazione dell'investimento, con connessa loro localizzazione;
- b) dalla presentazione di un **piano economico-finanziario** che descriva la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto.

Il **comma 3** demanda al medesimo D.P.C.M. di cui al comma 1 altresì l'individuazione dell'eventuale **supporto pubblico** richiesto nel limite delle risorse previste a legislazione vigente e la delimitazione dell'area **geografica di riferimento**.

Ai sensi del **comma 4** è inoltre possibile che, con D.P.C.M., anche su richiesta della regione o della provincia autonoma territorialmente competente o proponente possa essere istituito, nel limite delle risorse previste a legislazione vigente, una **società di sviluppo o un consorzio** comunque denominato, partecipato dalla regione o provincia autonoma, dai Comuni interessati e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), anche in rappresentanza delle amministrazioni statali competenti per il settore coinvolto, il cui oggetto sociale consiste nella **pianificazione e nel coordinamento** delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1.

In alternativa, con il medesimo decreto, può essere individuato una **società di sviluppo o un consorzio** comunque denominato, **già esistenti**, anche di rilevanza nazionale.

Il **comma 5** prevede la possibilità che, con D.P.C.M., d'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente o proponente, possa essere nominato un **Commissario unico delegato** del Governo per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche, specificandone i poteri. Il Commissario, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del piano, provvede nel rispetto del D.P.C.M. di cui al comma 1 e del provvedimento autorizzatorio accelerato regionale di cui all'articolo 27-ter del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#), recante norme in materia ambientale, come introdotto dal presente decreto (si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 33 per un'illustrazione), mediante **ordinanza motivata**, in **deroga ad ogni disposizione di legge** diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ([decreto legislativo n. 159 del 2011](#)), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Nel caso in cui la deroga riguardi la **legislazione regionale**, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del [decreto legislativo n. 281 del 1997](#).

Il sopra menzionato articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 prevede che, nel caso di procedimenti per i quali la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni, le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. In caso di motivata urgenza, il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive

Il comma dispone inoltre che al **compenso del Commissario**, determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del [decreto-legge n. 98 del 2011](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e definito nel provvedimento di nomina, si provvede nel limite delle risorse previste a legislazione vigente.

Ai sensi del suddetto articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

Il **comma 6** specifica che **il Commissario straordinario può avvalersi**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di **strutture dell'amministrazione territoriale interessata**, del **soggetto** di cui al comma 4 (società di sviluppo o consorzio), **nonché di società controllate** direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altre amministrazioni pubbliche (soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica - [legge n. 196 del 2009](#)).

Il **comma 7** disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi prevedendo, innanzitutto, che, in caso di **ritardo o inerzia** da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente locale, anche nella fase di rilascio dell'autorizzazione accelerata regionale di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 (si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 33 per un'illustrazione), tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Commissario di cui al comma 5, può assegnare al soggetto interessato un **termine per provvedere non superiore a trenta giorni**.

In caso di **perdurante inerzia**, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, **in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari**, anche avvalendosi di società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2 del [decreto legislativo n. 175 del 2016](#), o di altre amministrazioni specificamente indicate. In caso di **dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente** proveniente da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, il Commissario di cui al comma 5 propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite **entro il termine di quindici giorni** dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Il **comma 8** specifica che il soggetto di cui al comma 4 (società di sviluppo o consorzio) è competente anche all'**emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario** ai sensi dell'articolo 6 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al [D.P.R. n. 327 del 2001](#), per consentire la realizzazione degli interventi inerenti all'area strategica di interesse nazionale di cui al comma 1, ivi comprese le opere di cui all'articolo 27-ter, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente decreto (si veda la scheda di lettura relativa all'articolo 33).

Il **comma 9** specifica, infine, che, al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1, è possibile richiedere l'**applicazione del procedimento autorizzatorio accelerato regionale** di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente decreto (si veda la scheda relativa all'articolo 33), secondo le modalità ivi previste.

Articolo 33

(Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica)

L'**articolo 33** inserisce nel Codice dell'ambiente un nuovo articolo *27-ter* in materia di procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica (PAUAR). Il **comma 1** individua nella **Regione l'autorità ambientale competente** per progetti in **aree di interesse strategico nazionale** volti alla realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti, pubblici o privati, **anche cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400 milioni di euro** relativi ai **settori ritenuti di rilevanza strategica**. Tali interventi devono essere caratterizzati da **più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette** a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS.

Il **comma 2 disciplina nell'ambito del** procedimento autorizzatorio unico accelerato **la verifica di assoggettabilità** disciplinata dall'articolo 12 del Codice ambiente.

Il **comma 3** prevede che, per i **piani e i programmi** afferenti ai settori strategici che siano stati considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica, la **valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato**.

In base al **comma 4**, il procedimento autorizzatorio unico accelerato si applica a **tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1**, da individuare secondo le modalità indicate dai successivi commi 5 e 6. Tali commi prevedono le modalità dell'istanza del PAUAR e le verifiche, nonché la pubblicazione e l'avviso pubblico.

Il **comma 7** stabilisce che la fase di **verifica della completezza della documentazione** avvenga nel **termine di trenta giorni** dalla pubblicazione prevista. Il **comma 8** stabilisce un ulteriore termine di **venti giorni** per l'assegnazione da parte dell'amministrazione competente al proponente di un termine perentorio **non superiore a trenta giorni** per le eventuali integrazioni. Il **comma 9** stabilisce che l'autorità competente convochi una **conferenza di servizi entro dieci giorni** (dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali).

La conferenza di servizi è convocata in **modalità sincrona** e si svolge ai sensi dell'articolo *14-ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è fissato in **sessanta giorni** decorrenti dalla data della prima riunione.

Il **comma 10** contempla una **specifica procedura autorizzativa** laddove siano richieste **varianti** al piano paesaggistico necessarie per la realizzazione dei piani o programmi di cui al comma 1 e nei casi in cui il piano paesaggistico sia stato elaborato d'intesa con lo Stato. Tale *iter* si innesta nell'ambito del procedimento propedeutico all'adozione del provvedimento autorizzatorio accelerato di cui al successivo comma 11.

Al **comma 11** è previsto che la **determinazione motivata di conclusione** della conferenza di servizi **costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale**.

Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un **concorrente interesse statale**, in base al **comma 12** **partecipa** al procedimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un **esperto** designato dallo Stato, nominato con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale; questi ha **diritto di voto e non percepisce alcun tipo di compenso**.

I **commi 13 e 14** indicano, rispettivamente, le **disposizioni applicabili** e il **carattere perentorio** dei termini previsti.

La norma inserisce nel Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) un nuovo articolo *27-ter* in materia di procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica.

Autorità competente e ambito applicativo

Il **comma 1** della nuova disposizione individua nella **Regione l'autorità ambientale competente** per progetti nell'ambito delle **aree di interesse strategico nazionale** che siano volti alla realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati **anche cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400.000.000 di euro** relativi ai **settori ritenuti di rilevanza strategica**.

Tali interventi devono essere caratterizzati da **più elementi progettuali** corrispondenti a **diverse tipologie soggette** alla previsione delle seguenti ipotesi di verifica o valutazione ambientale:

- VIA
- o verifica di assoggettabilità a VIA
- o, laddove necessario, a VAS.

I progetti cui si riferisce la disposizione si prevede risultino **rientrare in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale**.

Nei casi previsti dalla norma, tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell'istanza (di cui al successivo comma 5 della disposizione), nell'ambito di **un procedimento** volto al rilascio di un

provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale, denominato PAUAR.

Si rammenta che, ai sensi del Codice Ambiente (art. 5, co. 1, lett. r), il proponente è definito come il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del Codice Ambiente medesimo.

La norma sembra dunque delineare la possibilità di un procedimento 'ad istanza di parte'; si segnala che, a fronte di ciò, la norma prevede, al successivo comma 14, il carattere perentorio dei termini e le norme espressamente applicabili.

Il **procedimento** previsto dalla disposizione è quindi disciplinato dai successivi commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della nuova norma.

La giurisprudenza costituzionale si è di recente pronunciata sull'ambito applicativo del PAUAR di cui **all'art. 27-bis del Codice dell'Ambiente**.

Con la sent. n. 53 del 2021 la Corte **ha statuito che la disposizione in oggetto si configura come "parametro interposto" nel giudizio di legittimità costituzionale in via d'azione in quanto la disciplina dei procedimenti di verifica ambientale è riservata in via esclusiva alla legislazione statale**, che rintraccia il punto di equilibrio tra l'esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la "speciale" tutela che deve essere riservata al bene ambiente, dall'altro. Conseguentemente l'art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. Molise 9 dicembre 2019, n. 17 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui il richiamo all'art. 27-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si riferisce solamente al rispetto dei termini di conclusione del procedimento, anziché al rispetto della complessiva procedura prevista, specie al comma 7, dal medesimo articolo. In questo modo, è disattesa la disciplina statale che ha definito la "struttura" del procedimento, e l'esame contestuale dei diversi punti di vista e investendo così anche la "qualità" delle valutazioni effettuate in conferenza.

Nella sent. n. 198 del 2018 la Corte ha ritenuto che la cogenza dei vincoli contenuti nella disciplina statale riguarda anche la normativa delle regioni statuto speciale in quanto le funzioni amministrative connesse alla VIA regionale non sono riconducibili *sic et simpliciter* ad alcuna specifica attribuzione degli enti ad autonomia differenziata, risultando piuttosto strumentali all'inveramento del valore ambientale. Inoltre, l'art. 2 dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste annovera, tra i limiti alle proprie attribuzioni, le norme fondamentali statali di riforma economico-sociale e gli obblighi internazionali, clausole in grado di legittimare un intervento statale finalizzato a garantire un'uniforme tutela dell'ambiente.

Il procedimento autorizzatorio unico accelerato

In base al **comma 2**, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo è **preceduto dalla verifica di assoggettabilità** (disciplinata dall'articolo 12), per i piani e i programmi di cui **all'articolo 6, commi 3 e 3-bis del Codice ambiente**; si tratta dei seguenti:

- i piani e i programmi di cui al comma 2 della norma citata che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e

dei programmi di cui al medesimo comma 2, per i quali la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di verifica di assoggettabilità e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento (comma 3, articolo 6);

- i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, che producano impatti significativi sull'ambiente in base alla valutazione dell'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 medesimo (comma 3-*bis*, articolo 6).

Nel dettaglio, l'art. 6 citato, nel prevedere che la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prevede che venga effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi indicati ai sensi del comma 2.

Viene effettuata ai sensi del comma 2 una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-*bis*, III e IV del codice ambiente;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Per tale verifica di assoggettabilità si procede secondo le **diverse tempistiche** rese necessarie dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi.

La disposizione sembra quindi delineare una **tempistica variabile** a seconda non già dell'entità progettuale, bensì **dell'urgenza** della realizzazione di piani e programmi.

In ragione di ciò, il **parere** da acquisire nell'ambito del rapporto preliminare di assoggettabilità (di cui all'articolo 12, comma 2), è inviato all'autorità competente ed all'autorità precedente **entro venti giorni dall'invio del rapporto preliminare** di assoggettabilità a VAS.

Per l'adozione del provvedimento di verifica che assoggetta o esclude il piano o il programma dalla valutazione (di cui all'articolo 12, comma 4) si

stabilisce il termine di **quarantacinque giorni**, decorrenti dalla trasmissione del predetto parere.

L'art. 12 del Codice ambiente, in materia di verifica di assoggettabilità, stabilisce che nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-*bis* (v. supra), l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico, un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del codice.

Il **comma 2** stabilisce che l'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. Si rammenta che tale comma è stato modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del citato e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

In base al comma 3-*bis* dell'articolo 12, qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I e, tenuto conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.

Il **comma 4** stabilisce poi che l'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione prevista, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione prevista; il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito *web* dell'autorità competente.

La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Il **comma 3** prevede che per i **piani e i programmi** afferenti ai settori strategici di cui al comma 1, che siano stati considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica (ai sensi del comma 2), la **valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato**.

Si specifica che per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2, per cui viene effettuata una valutazione, ove coincidano con quelli di cui al

comma 1 della nuova disposizione in esame, **la valutazione ambientale strategica è in ogni caso integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.**

Si segnala che, con riferimento alla disciplina sul PAUAR di cui all'art. 27-*bis* del Codice dell'Ambiente, la Corte costituzionale (sent. n. 198 del 2018) - nel dichiarare l'incostituzionalità degli artt. 10, 12 e 13 l. reg. Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 20 marzo 2018, n. 3 per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione avendo configurato il provvedimento di VIA regionale quale atto autonomo da integrare nell'atto autorizzativo rilasciato da altre strutture regionali competenti ed avendone pertanto frazionato il contenuto limitandosi a contenere le informazioni e le valutazioni necessarie a stimare e a contenere l'impatto ambientale del progetto autorizzato ed avendo relegato la conferenza dei servizi a un ruolo consultivo e marginale - ha statuito che il provvedimento unico previsto dall'art. 27-*bis* presente un contenuto inderogabilmente unitario ed onnicomprensivo. Quest'ultimo deve essere peraltro adottato al termine di un procedimento nel quale la conferenza di servizi assume a sede decisoria di adozione del provvedimento di VIA regionale, secondo una previsione teleologicamente connessa agli effetti unitari del provvedimento.

Modalità dell'istanza del PAUAR

In base al **comma 4**, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo si applica a **tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1**, da individuare secondo le modalità indicate dai successivi commi 5 e 6.

Tali **commi 5 e 6** prevedono rispettivamente che:

- il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta all'autorità competente e alle altre amministrazioni interessate un'**istanza** ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per cui si richiede altresì l'applicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato. L'istanza deve contenere anche **l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24**, comma 2, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti (**co. 5**).

L'art. 23 del Codice, in materia di presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti, *in vigore dal 16 luglio 2022*, prevede che il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:

- a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);

- b) lo studio di impatto ambientale;
- c) la sintesi non tecnica;
- d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
- e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;
- f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;
- g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
- g-ter) l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'art. 24 citato reca la consultazione del pubblico, l'acquisizione dei pareri e le consultazioni transfrontaliere.

In base al **comma 2** di tale norma, **l'avviso al pubblico**, predisposto dal proponente, è pubblicato a cura dell'autorità competente e ne è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno:

- a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
- b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
- c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;
- d) l'indirizzo *web* e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;
- e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
- f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.

- **entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza** l'autorità competente verifica l'avvenuto **pagamento del contributo** dovuto ai sensi dell'articolo 33 in materia di oneri istruttori; qualora, l'istanza non sia stata inviata a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, la trasmette loro **per via telematica e pubblica sul proprio sito *web*** istituzionale l'avviso di cui al citato articolo 24, comma 2, di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di **un altro Stato**, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32 in materia di consultazioni transfrontaliere.

Si ricorda che **la riduzione dei termini delle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del Codice ambiente** è stata prevista di recente con [l'art. 6, comma 3, D.L. 16 giugno 2022, n. 68](#).

La disposizione in oggetto si innesta nell'ambito delle misure di semplificazione e di accelerazione per la realizzazione degli interventi inseriti nei piani di sviluppo aeroportuale di cui all'articolo 6, il cui comma 1 è riferito ai piani di sviluppo degli aeroporti intercontinentali nazionali.

Il successivo comma 3 disciplina i **termini procedurali relativi ai piani di sviluppo aeroportuale degli aeroporti di interesse nazionale diversi da quelli intercontinentali così come alle opere in essi inserite**. A differenza dei piani di sviluppo degli aeroporti intercontinentali italiani è previsto, al comma 3, un dimezzamento dei termini delle procedure di VIA della Parte seconda del Codice dell'Ambiente. È invece espressamente disposto che anche in questo caso trovino applicazione i termini semplificati concernenti lo svolgimento del dibattito pubblico e l'accertamento di conformità, di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

Si rammenti che l'applicazione dei termini semplificati per il dibattito pubblico – che è stato istituito [dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) (Codice dei contratti pubblici) – consente che l'istituto abbia una durata massima di 45 giorni e che tutti i termini previsti dal [d.P.C.M. n. 76 del 2018](#) (Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico) siano dimezzati. Si tratta dei termini ridotti previsti dall'articolo [46, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 77 del 2021](#), cui la disposizione rinvia.

I termini per l'accertamento di conformità previsto dall'articolo [2 del d.P.R. n. 383 del 1994](#) sono ridotti della metà relativamente ai piani di sviluppo aeroportuale ed alle opere in essi ricomprese. Pertanto, l'accertamento deve essere concluso entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione competente.

Per ulteriori approfondimenti sul tema si veda il [dossier del Servizio Studi del Senato n. 557](#).

Verifica della completezza della documentazione

Il **comma 7** stabilisce che la fase di **verifica della completezza della documentazione** avvenga entro **trenta giorni** dalla pubblicazione di cui al comma precedente. A tal fine, l'autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l'istanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di cui al comma 6, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione; tali autorità valutano altresì **l'istanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente indicate** dal proponente, ai sensi del comma 5, come **necessarie** alla realizzazione dei piani e dei programmi.

Tale termine di **trenta giorni** vale anche per il **pubblico interessato**, per presentare contemporaneamente le **proprie osservazioni**.

Termine per eventuali integrazioni

Il **comma 8** stabilisce un ulteriore termine di **venti giorni** per l'assegnazione da parte dell'amministrazione competente al proponente di un termine perentorio **non superiore a trenta giorni** per le eventuali integrazioni. Tale termine di venti giorni decorre quindi dal termine delle attività di cui al comma precedente, una volta verificata la completezza della documentazione e viste le osservazioni del pubblico.

Nei casi in cui sia richiesta anche la **variante urbanistica** di cui [all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#), nel termine di cui al precedente periodo - *che sembra essere quello di venti giorni* - l'amministrazione competente effettua anche la **verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità**.

Ai sensi della disposizione testé citata, nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile dello Sportello unico attività produttive (SUAP) la convocazione della conferenza di servizi di cui alla legge sul procedimento amministrativo e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. **Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico**, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, **il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile**. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità così previste, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste per il rilascio e la decadenza del permesso di costruire di cui [all'articolo 15 del testo unico in materia di edilizia, recato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#).

È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

Ricevute le integrazioni da parte del proponente, l'amministrazione competente procede poi ad una **nuova pubblicazione sul proprio sito web istituzionale**, a seguito della quale il si apre un nuovo termine entro il quale il pubblico interessato può far pervenire **ulteriori osservazioni**: stavolta tale possibilità è prevista **entro un termine non superiore a dieci giorni**.

Conferenza di servizi, varianti al piano paesaggistico e provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale

Il **comma 9** stabilisce che l'autorità competente convochi una **conferenza di servizi entro dieci giorni** dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali. A tale **conferenza di servizi** partecipano

il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.

La norma fa salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere.

La conferenza di servizi è convocata in **modalità sincrona** e si svolge ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è fissato in **sessanta giorni** decorrenti dalla data della prima riunione.

Si rammenti che la Corte costituzionale, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 7, l. reg. Abruzzo 4 settembre 2017, n. 51 per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. - nella parte in cui, nel disciplinare la comunicazione unica regionale relativa all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, fa decorrere i termini relativi allo svolgimento della conferenza di servizi dalla comunicazione dell'esito favorevole delle procedure di VIA, di VAS, di AIA - ha affermato che **le procedure contemplate dalla previsione regionale non possono aver luogo e concludersi prima dell'avvio e dello svolgimento della conferenza di servizi**. Infatti l'art. 27-*bis*, comma 7, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nello stabilire che tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, sono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona, individuano un punto di equilibrio tra l'esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la "speciale" tutela che deve essere riservata al bene ambiente, dall'altro (sent. n. 198 del 2018).

Il carattere obbligatorio della convocazione della conferenza di servizi, nella procedura prodromica all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo della VIA e degli altri titoli abilitativi, è ribadito nella citata sent. n. 53 del 2021 (su cui si veda *supra* nella scheda) con conseguente dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale (nella specie art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. Molise n. 17 del 2019) che non applichi la normativa statale di cui all'art. 27-*bis*, comma 7, del Codice dell'Ambiente, per incompatibilità con l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

Al **comma 10** si prevede una **specifico procedura amministrativa** ove siano richieste **varianti al piano paesaggistico**, necessarie per la realizzazione dei piano o dei programmi di cui al comma 1 e solo se la pianificazione paesaggistica sia stata elaborata d'intesa con lo Stato sulla base degli articoli [135](#) e [143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio](#) (d. lgs. n. 42 del 2004).

In base all'art. 135, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, la cui elaborazione avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente alle aree ed ad agli immobili

di notevole interesse pubblico ed alle aree tutelate per legge, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d).

Ai sensi dell'art. 143, le regioni, il Ministero della cultura ed il MITE possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano, che è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il MITE.

A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici, ma già a far data dalla sua adozione non sono consentiti interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.

La procedura contemplata al comma 10 si articola con le seguenti modalità:

- **l'Amministrazione procedente**, contestualmente alla convocazione della conferenza dei servizi in modalità sincrona per le consultazioni transfrontaliere di cui al comma 9, **invia al Ministero della cultura una richiesta di approvazione delle varianti** al piano paesaggistico;
- **il Ministero della cultura si esprime entro trenta giorni** dalla richiesta. A questo punto la disposizione in esame prefigura **tre diversi esiti** della richiesta:
 - in caso di **silenzio**, l'approvazione è **rimessa in via sostitutiva alla decisione collegiale del Consiglio dei Ministri**, che delibera entro venti giorni e comunica immediatamente le proprie deliberazioni all'Amministrazione procedente;
 - in caso di **dissenso** del Ministero della cultura, si prevede l'applicazione dell'art. 5, co. 2, lett. c) della l. n. 400 del 1988. Quest'ultima disposizione consente **al Presidente del Consiglio di poter sospendere l'adozione dell'atto** di diniego, sottoponendolo alla valutazione collegiale del Governo nella riunione immediatamente successiva.

Si segnala che nella relazione illustrativa è diversamente specificato che, non solo in caso di silenzio, ma anche in caso di dissenso l'approvazione sia rimessa alla decisione del Consiglio dei ministri. Tuttavia, in questo caso occorrerebbe valutare una più chiara formulazione del testo rispetto al mero rinvio alla previsione di cui all'art. 5, comma 2, lett. c), della legge n. 400 del 1988 giacché quest'ultima previsione non determina un automatismo, ma una mera

facoltà in capo al Presidente del Consiglio di sottoporre la questione amministrativa alla valutazione collegiale del Consiglio dei Ministri.

- se invece il Ministero della cultura **autorizza**, l'Amministrazione **dispone le conseguenti varianti** agli strumenti di pianificazione **nell'ambito del conclusivo provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale** di cui al successivo **comma 11**.

Al **comma 11** si prevede che la **determinazione motivata di conclusione** della conferenza di servizi **costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale**. Essa comprende, recandone l'indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA, e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché l'indicazione se uno o più titoli costituiscano variante agli strumenti di pianificazione ed urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.

L'esperto designato dallo Stato nel caso di concorrente interesse statale

Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un **concorrente interesse statale**, in base al **comma 12** al procedimento disciplinato dal presente articolo partecipa un **esperto** designato dallo Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nominato con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. E' prevista in ogni caso l'applicazione della previsione di cui all'art. [14-quinquies della legge sul procedimento amministrativo](#) recante rimedi per le amministrazioni dissenzienti.

Ai sensi della citata disposizione, viene previsto che avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, talune amministrazioni preposte alla salvaguardia di interessi sensibili (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini) possano proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Sulla base del comma 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. Ai sensi del comma 5, qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5:

- sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza.

- l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. In questo caso, qualora il Consiglio dei ministri:

- accolga l'opposizione, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza;
- non accolga l'opposizione, la originaria determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia;
- accolga parzialmente l'opposizione, si modifica di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

Tale esperto nominato ha **diritto di voto e a lui non spettano compensi**, indennità, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Nella RT, nel precisare che l'articolo nel suo complesso, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, "*dovendosi anzi ritenere che le norme di semplificazione e accelerazione procedimentale ivi previste possano consentire risparmi di spesa in termini di minori oneri amministrativi*", ci si sofferma in particolare sulla figura dell'esperto designato dallo Stato. Questi è da intendersi quale rappresentante dell'amministrazione statale e, dunque, quale dipendente dell'amministrazione dello Stato, in possesso di specifici requisiti di professionalità nella materia, la cui partecipazione rientra dunque nei doveri d'ufficio senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Disposizioni applicabili e carattere perentorio dei termini

In base al **comma 13**, si applicano, in quanto compatibili e senza aggravii ai fini del celere rilascio del provvedimento, le disposizioni di cui all'articolo 27-bis, commi 7-*bis* e 9.

Il comma 7-*bis* - introdotto dall'art. 24, co. 1, lett. d), del d.l. n. 77 del 2021 (conv. in l. n. 108 del 2021) - prevede che qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, l'amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

Ai sensi del comma 9, le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel PAUAR, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità generali previste dal Codice dell'ambiente (specificamente dagli [articoli 29-octies](#), [29-decies](#) e [29-quattuordecies](#)).

Infine, prevede il **comma 14** che tutti i termini del procedimento si considerano **perentori** ai sensi e per gli effetti di cui agli [articoli 2, commi da 9 a 9-quater](#), e [2-bis della legge sul procedimento amministrativo](#).

Le disposizioni testé citate disciplinano le modalità attraverso le quali assicurare il rispetto dei termini perentori di conclusione del procedimento amministrativo e le conseguenze (risarcitorie ed indennitarie) derivanti dal mancato rispetto dei predetti termini.

Sulla base di quanto previsto dal citato comma 9, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della *performance* individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Il comma 9-*bis* contempla l'ipotesi di individuazione da parte dell'organo di governo del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile del ritardo, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

Ai sensi del comma 9-*ter*, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il responsabile o l'unità organizzativa competente, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il responsabile individuato ai sensi del citato comma *9-bis*, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti (comma *9-quater*).

L'art. *2-bis* della legge n. 241 del 1990, nel regolare le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento, stabilisce che le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati esercenti pubbliche funzioni sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento (comma 1).

Al successivo comma *1-bis* è invece contemplata - al di fuori della precedente ipotesi risarcitoria di cui al comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici - la previsione di un indennizzo da (mero) ritardo nell'osservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento del danno da ritardo.

Si rammenti che la medesima formulazione è già prevista nell'ambito della disciplina generale sul procedimento autorizzatorio unico regionale secondo quanto previsto dall'art. *27-bis*, comma 8, del Codice dell'Ambiente.

Articolo 33-bis

(Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali)

L'**articolo 33-bis**, introdotto dal Senato in prima lettura, prevede, al **comma 1**, che il **Dipartimento della protezione civile** della Presidenza del Consiglio, anche avvalendosi di Consip Spa - allo scopo di assicurare la pronta disponibilità di soluzioni temporanee emergenziali ivi espressamente contemplate - **è autorizzato a provvedere in base alle procedure semplificate** afferenti agli investimenti pubblici finanziati, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC **di cui all'art. 48, comma 5, del d.l. n. 77 del 2021**, in deroga alla disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici.

Al **comma 2** si prevede che le predette soluzioni emergenziali **non costituiscono edifici di nuova costruzione** ai sensi della normativa vigente in materia di risparmio ed efficientamento energetico.

Al **comma 1** si prevede che in ragione delle variabili ed imprevedibili ubicazioni e caratteristiche delle aree di allestimento, il **Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio** - anche avvalendosi di Consip S.p.A. - è autorizzato a provvedere **in deroga alle procedure** di scelta del contraente **di cui al Codice dei Contratti pubblici e con le modalità semplificate afferenti agli investimenti pubblici** finanziati, con le risorse previste dal **PNRR** e dal **PNC** di cui all'art. 48, comma 5, del d.l. n. 77 del 2021, attraverso l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Ciò allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzione temporanee emergenziali **per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali**.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 48, comma 5, d.l. n. 77 del 2021 - in deroga a quanto disposto dalle procedure di scelta del contraente di cui [all'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del Codice dei Contratti pubblici](#) (d. lgs. n. 50 del 2016) - è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al codice dei Contratti.

L'affidamento, pertanto, avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.

Viene altresì prevista **la possibilità che venga richiesta**, ove disposto nella documentazione di gara, **la sola redazione del progetto esecutivo**.

Al **comma 2** si prevede infine che le predette soluzioni temporanee di emergenza contemplate al comma 1 **non costituiscono edifici di nuova costruzione** sulla base di quanto disposto dall'art. 26 del d. lgs. n. 199 del 2021, recante obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

L'art. 26 del d. lgs. n. 199 del 2021 dispone che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (ovverosia dalla data del 15 dicembre 2021), prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento.

Il successivo comma 3 espressamente esclude dall'ambito di applicazione delle predette disposizioni gli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneità dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione.

Articolo 33-ter
(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)

L'articolo **33-ter**, **introdotto al Senato in prima lettura**, integra la disciplina dello **sconto in fattura** e della **cessione dei crediti** in materia edilizia, intervenendo sull'articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022).

Con una prima modifica si chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di **concorso nella violazione con dolo o colpa grave**.

Con una seconda modifica si dispone in ordine ai per i **crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege**. In tali casi il cedente, a condizione che sia **diverso dai soggetti qualificati** (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) e **che coincida con il fornitore**, deve **acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege** per limitare la responsabilità in solido del cessionario (ai sensi del comma 6 come integrato dalle norme in esame) ai soli casi di dolo e colpa grave.

• ***Il meccanismo di cessione dei crediti di imposta***

L'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Rilancio) ha introdotto la possibilità di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero **crediti d'imposta cedibili ad altri soggetti**, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti. L'articolo 122 del medesimo decreto Rilancio ha disposto la cedibilità dei crediti d'imposta istituiti per l'emergenza economico-sanitaria da Covid-19 (credito d'imposta per botteghe e negozi, per i canoni di locazione, per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro, nonché per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali).

La disciplina della cessione dei crediti di imposta è stata oggetto di successive modifiche e integrazioni nel tempo, al fine di perfezionarne i meccanismi e prevenire le frodi.

Più in dettaglio, in favore di chi sostiene spese in materia **edilizia ed energetica** per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi, è stato consentito di usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:

- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti;
- un credito d'imposta di pari ammontare, cedibile in successione ulteriore ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con trasformazione della detrazione in credito di imposta solo all'atto della cessione ad altri soggetti.

L'opzione si può esercitare in relazione a **ciascuno stato di avanzamento dei lavori**. Le norme suddette si applicano alle **spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti** (cd. bonus facciate); **di installazione di impianti fotovoltaici**; di installazione di **colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici**; di **superamento ed eliminazione di barriere architettoniche**.

I crediti d'imposta cedibili sono utilizzati **in compensazione** con F24 (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e **con la stessa ripartizione in quote annuali** con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno **non può essere usufuita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso**.

L'Agenzia delle entrate ha attuato le relative norme con il [provvedimento dell'8 agosto 2020](#) e con il [provvedimento del 29 luglio 2021](#).

Successivamente, il **decreto-legge n. 157 del 2021** ha rafforzato i presidi per la fruizione dei crediti d'imposta e delle detrazioni per lavori edilizi, anche attraverso lo sconto in fattura e la cessione del credito.

In sintesi, le disposizioni del predetto decreto-legge:

- **hanno esteso l'obbligo del visto di conformità** anche al **caso in cui il c.d. Superbonus** sia **utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi**, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;
- hanno previsto che per stabilire la **congruità dei prezzi**, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con **decreto del Ministro della transizione ecologica**;
- **hanno introdotto l'obbligo del visto di conformità** anche in caso di **opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi** diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e **l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi**, da operarsi a cura dei tecnici abilitati;

- hanno riconosciuto all’Agenzia delle Entrate la possibilità di **sospendere**, per un periodo non superiore a trenta giorni, l’efficacia delle **comunicazioni telematiche** necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio;
- hanno **chiarito i poteri** dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dei **controlli** su *Superbonus*, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, consentendo all’Agenzia di esercitare i poteri di **accertamento e controllo** delle imposte dei redditi e dell’Iva, consentendo di emanare un **atto di recupero** per gli importi dovuti e non versati.

Dopo l’emanazione del decreto-legge n. 157 del 2021 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il nuovo [modello](#) per comunicare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la [Circolare n. 16/2021](#) che contiene i chiarimenti sulle [misure](#) antifrode introdotte dal menzionato decreto-legge n. 157 del 2021 e il [provvedimento del 1 dicembre 2021](#), con la definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate.

Sul punto è intervenuta poi **la legge di bilancio 2022** (articolo 1, comma 29 della legge n. 234 del 2021) che ha prorogato:

- agli anni **2022, 2023 e 2024** la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli **interventi in materia edilizia ed energetica**, alternativamente, sotto forma di **sconto in fattura o credito d’imposta** cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
- **al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura**, in luogo della detrazione fiscale, **per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus**.

Durante l’esame parlamentare sono state **trasfuse nella legge di bilancio 2022 alcune disposizioni del decreto-legge n. 157**, contestualmente abrogato (con salvezza degli effetti nel frattempo prodottisi) e sono state previste specifiche novità: si è chiarito che **rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità**, nonché delle asseverazioni e attestazioni previste dalla legge, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento. È stato **escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro**, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. *bonus* facciate.

Successivamente, l’articolo 28 del **decreto-legge Sostegni-ter** (decreto-legge n. 4 del 2022) è ulteriormente intervenuto sulla disciplina dell’utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell’emergenza da COVID-19. Ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle

detrazioni in crediti d'imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d'imposta (comma 1 del testo originariamente previsto dall'articolo in esame, già abrogato dal decreto legge n. 13 del 2022), le norme hanno permesso di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19. Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione è stata introdotta **la possibilità di effettuare tre** in totale.

L'articolo 29-bis del decreto legge n. 17 del 2022 ha elevato da tra a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta; l'ultima cessione è stata consentita, da parte delle sole banche, a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.

I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022. Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti.

Con [Provvedimento del 3 febbraio 2022](#) l'Agenzia delle entrate ha emanato le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge Rilancio, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Da ultimo, il **decreto Aiuti** (decreto-legge n. 50 del 2022, articoli 14 e 57) ha stabilito che alle **banche**, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, **è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti.**

L'articolo 40-*quater* del decreto-legge n. 73 del 2022 ha poi abrogato il termine del **1° maggio 2022** previsto (in origine) dal decreto-legge n. 50 del 2022 per **avvalersi della nuova disciplina della cessione del credito** (che consente sempre alle banche ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti), consentendo in tal modo l'applicazione della semplificazione procedurale anche alle comunicazioni avvenute precedentemente a tale data.

La disciplina della **cessione dei crediti di imposta** è applicabile anche, con specifiche modalità, alle **agevolazioni fiscali disposte in favore delle imprese per fronteggiare i rincari energetici** (si vedano il decreto-legge n. 21 del 2022 e, da ultimo, decreto-legge n. 115 del 2022).

Sulla questione della cessione dei crediti è intervenuta l'Agenzia delle entrate a più riprese, da ultimo con la [circolare 23/E del mese di giugno 2022](#) per chiarire i

livelli di diligenza richiesti ai cessionari e l'ambito di applicazione della responsabilità solidale.

In sintesi, nel testo vigente dell'articolo 121 si prevede che, dopo la prima cessione, siano effettuabili due ulteriori cessioni ma solo nei confronti di soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, società di assicurazione) e che le banche possano sempre cedere il credito a un soggetto professionale (diverso da consumatori e utenti) che abbia stipulato con le medesime un contratto di conto corrente. Come [chiarito dall'Agenzia delle entrate](#), le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano clienti professionali, senza la necessità che sia previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti "qualificati". Rimane fermo il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

Occorre rilevare in questa sede che, ai sensi dei commi 5 a 6 dell'articolo 121 del decreto Rilancio, ove sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che optano per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, maggiorato di interessi e sanzioni. Il recupero dell'importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di **concorso nella violazione**, anche la **responsabilità in solido** del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo indebitamente fruito e dei relativi interessi.

La [circolare 23/E dell'Agenzia delle entrate](#), sopra citata, reca numerose precisazioni **in ordine all'esercizio della diligenza** da parte dei cessionari nell'esercizio del credito, con riferimento alla responsabilità in solido per il recupero delle somme indebitamente fruito.

A parere dell'amministrazione, la predetta responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va **individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria**. In particolare, rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il **ricorso alla specifica diligenza richiesta**, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione. Si chiarisce nella circolare che il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l'osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale. La sussistenza della diligenza è sempre esclusa nei casi di compartecipazione all'operazione illecita. Inoltre, la valutazione circa la sussistenza o meno del profilo della diligenza, in punto di configurabilità del concorso nella violazione, va condotta anche sulla base di specifici indici, che riguardano profili oggettivi e soggettivi dell'operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito, profili correlati alla normativa antiriciclaggio.

In conclusione, la verifica circa la responsabilità in solido del singolo cessionario deve essere condotta, caso per caso, valutando il grado di diligenza effettivamente esercitato che, nel caso di operatori professionali, quali ad esempio i soggetti ricompresi nell'ambito applicativo del decreto legislativo n. 231 del 2007, deve essere particolarmente elevato e qualificato.

L'Agenzia chiarisce infine che “ciascun cessionario deve sempre valutare, al momento dell'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali acquisiti, di aver preventivamente operato con la necessaria diligenza all'atto dell'acquisto del credito, con speciale riguardo *inter alia* a quelli oggetto di sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria (*ex* articolo 28-*ter* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25)”.

Il **comma 1** della disposizione in commento inserisce due nuovi commi **1-bis.1** e **1-bis.2** al richiamato articolo 14 del decreto-legge n. 50 del 2022.

Come anticipato nel riquadro *supra*, il richiamato articolo 14 ha previsto che alle **banche**, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre **consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti**.

Al riguardo si rammenta che [la circolare 19/E dell'Agenzia delle entrate](#) ricorda che l'articolo 29-*bis* del citato decreto-legge n. 17 del 2022 ha inserito la possibilità per le banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, previste dal medesimo articolo, di effettuare un'ulteriore cessione, esclusivamente a favore dei soggetti con i quali hanno stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. Per espressa previsione normativa, le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. Per effetto di tali nuove disposizioni, il primo cessionario del credito d'imposta oppure il cessionario del fornitore che ha applicato lo sconto, che può essere chiunque, ha la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a gruppi bancari, di imprese di assicurazione. In questo caso, le banche (e non gli altri intermediari finanziari) hanno la possibilità di effettuare una quarta e ultima cessione solo a favore dei soggetti con i quali hanno stipulato dei contratti di conto corrente. Successivamente, l'articolo 14 del decreto-legge n. 50 del 2022 (cd. Aiuti) ha introdotto la possibilità per le banche ovvero per le società appartenenti ad un gruppo bancario di effettuare una cessione a favore dei soggetti clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, anche se non è esaurito il numero delle possibili cessioni, previste dal medesimo, senza facoltà di ulteriore cessione. Per effetto di tale disposizione, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano clienti professionali, senza la necessità che sia previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti “qualificati”. Rimane fermo il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

Il nuovo comma 1-bis.1 integra l'articolo 121, comma 6 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di chiarire che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è limitata al caso di **concorso nella violazione con dolo o colpa grave**.

Si precisa inoltre che tale limitazione di responsabilità si applichi esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste dalla disciplina dell'articolo 119 e dell'articolo 121, comma 1-ter.

L'articolo 119 prevede che il contribuente richiedente la cessione del credito debba acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al citato articolo.

La medesima disposizione prevede inoltre che i tecnici abilitati asseverino, con riferimento all'ecobonus il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nonché, con riferimento al sismabonus, che l'efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico sia asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali. Inoltre, sempre con riferimento al sismabonus, si prevede l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L'articolo 121 comma 1-ter prevede che per le spese per le quali si prevede la fruizione dello sconto in fattura o la cessione del credito il contribuente richieda il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui alla citata disposizione. I tecnici abilitati asseverano inoltre la congruità delle spese sostenute.

La norma in commento non interviene sulla normativa fondamentale della cessione del credito, contenuta – come desumibile dal riquadro esposto *supra* – nell'articolo 121 del decreto Rilancio, bensì sull'articolo 14 del decreto Aiuti che, come già rilevato, ha introdotto la possibilità per le banche di cedere i crediti ai clienti professionali.

Il nuovo comma 1-bis.2 dispone che, per i **crediti oggetto di cessione o sconto in fattura che sono sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege** - per le quali si veda *supra* – il cedente **che coincide con il fornitore** e che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e

intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) deve **acquisire, ora per allora**, allo scopo di limitare la responsabilità in solido del cessionario (ai sensi del comma 6 come integrato dalle norme in esame) ai soli casi di dolo e colpa grave, la **documentazione richiesta *ex lege***.

Articolo 33-quater
(Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili)

L'articolo 33-quater, introdotto dal Senato in prima lettura, apporta una novella al comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) volta a ricomprendere tra le attività di edilizia libera – ossia che sono eseguite senza alcun titolo abilitativo – anche l'installazione di vetrate panoramiche amovibili.

L'art. 33-quater, introdotto dal Senato in prima lettura, inserisce una nuova lettera b-bis) al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), volta a ricomprendere tra le attività di edilizia libera – ossia che sono eseguite senza alcun titolo abilitativo – anche l'installazione di vetrate panoramiche amovibili.

Più nel dettaglio, la nuova lettera b-bis) dispone che sono eseguiti in regime di attività edilizia libera;

- gli interventi di realizzazione e **installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti**, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere **funzioni temporanee** di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio;
- gli interventi possono essere eseguiti **purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi**, con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano **generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso** dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.

La norma in esame specifica, inoltre, che tali strutture devono:

- **favorire una naturale micro-areazione** che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
- ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da **ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente** e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

Si ricorda che l'[art. 6 del D.P.R. n. 380/2001](#) elenca, al comma 1, le tipologie di attività di edilizia libera per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (né alcuna previa comunicazione di inizio lavori), fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Il comma 5 del citato art. 6 stabilisce che riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'art. 34-*quinquies*, comma 2, lettera b), del D.L. n. 4/2006.

Con [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018](#) è stato approvato il glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera.

Si fa notare che l'art. 6 del Testo unico sull'edilizia non delimita un ambito di applicazione inderogabile, in quanto il comma 6 legittima le Regioni a statuto ordinario ad estendere la disciplina dell'attività edilizia libera oltre i limiti contenuti nei commi precedenti, a condizione che non si rientri nelle ipotesi previste dall'art. 10 comma 1, cioè non si tratti di interventi edilizi sottoposti al rilascio del permesso a costruire, o non si rientri nelle ipotesi previste dall'art. 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire (c.d. Super S.C.I.A).

Articolo 34, commi 1 e 2
(Revisione prezzi Fondo complementare Olimpiadi Milano-Cortina)

L'articolo 34, ai commi 1 e 2 incrementa di complessivi 1.300 milioni di euro il fondo per l'avvio di opere indifferibili.

In particolare il comma 1 destina una quota, pari a 900 milioni di euro, per interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR nonché una quota di ulteriori 400 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione delle opere relative agli impianti sportivi olimpici commissionate dalla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A.

Articolo 34, comma 3 *(Modifiche alla disciplina della Fondazione «Milano-Cortina 2026»)*

L'articolo 34, comma 3, interviene sulla **disciplina della Fondazione Milano-Cortina 2026**, la quale opera come comitato organizzatore dei giochi, apportando alcune **modifiche relative alle funzioni e alla governance, con particolare riguardo ai soggetti membri e al consiglio di amministrazione**.

La disposizione in commento, in particolare, sostituisce il vigente art. 2 del D.L. n. 16/2020, con previsioni che, peraltro, appaiono più analitiche delle precedenti, e impongono un conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione.

La disciplina originaria recata dal D.L. n. 16/2020 (su cui cfr. l'apposito [dossier](#)) si limitava a operare in tre direzioni:

i) **attribuiva il ruolo di comitato organizzatore** alla [Fondazione Milano-Cortina 2026](#), già costituita anteriormente, in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 14 del Codice civile, con **soci fondatori il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo**;

ii) dopo aver precisato che la Fondazione non ha scopo di lucro e opera in regime di diritto privato, **affidava a essa tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi**, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica;

iii) **stabiliva che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

Ampi margini organizzativi erano dunque rimessi all'atto costitutivo e allo statuto, assunti dal legislatore come "presupposti". Come si legge nel [comunicato stampa del CONI](#) diffuso in corrispondenza della costituzione della Fondazione, le funzioni esecutive sono state affidate al consiglio di amministrazione, composto da 22 membri, di cui 10 componenti del mondo sportivo, 10 componenti dei Territori, un rappresentante del Governo e dal Presidente; successivamente, [il numero dei consiglieri è stato innalzato di ulteriori 4 unità](#), rispettivamente espressione dei rappresentanti italiani del C.I.O., della componente paralimpica, dell'area territoriale dolomitica (su designazione congiunta del Comune di Cortina d'Ampezzo, della Regione

Veneto, della Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano) e dell'area territoriale lombarda (su designazione congiunta del Comune di Milano e della Regione Lombardia).

Rispetto all'impianto appena delineato, l'articolo 34, comma 3, apporta alcune modifiche e pone vincoli più puntuali alla struttura e alle funzioni della Fondazione, "legificando", così, alcuni profili prima affidati all'autonomia statutaria.

In dettaglio:

- **viene esteso il novero dei soggetti qualificati come membri della Fondazione**, che ora ricomprende la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo (comma 1 del nuovo art. 2);
- **si prevede in modo espresso che la Fondazione è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione**, al cui interno e tra i cui membri può essere istituito un comitato di gestione con composizione e funzioni disciplinate dallo statuto (comma 3 del nuovo art. 2);
- **il consiglio di amministrazione è composto da 14 membri**, di cui: 7 nominati d'intesa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, 1 dei quali con funzioni di presidente; 6 nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo; 1 con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo (ancora comma 3 del nuovo art. 2);
- i membri della Fondazione provvedono, su proposta dell'amministratore delegato nominato ai sensi del nuovo comma 3, lettera c), al **conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione** (comma 4 del nuovo art. 2);
- **nelle more dell'adeguamento dello statuto e della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, ogni funzione è svolta dall'amministratore delegato** nominato ai sensi del comma 3, lettera c) (comma 5 del nuovo art. 2).

Restano invece confermate due previsioni già vigenti:

- a) la Fondazione non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte

le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica (comma 2 del nuovo art. 2);

- b) dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6 del nuovo art. 2).

Articolo 34, comma 4
(Impianto olimpico per il pattinaggio di velocità
“Ice rink Oval” di Baselga di Piné)

Il **comma 4** dell'**articolo 34** assegna al commissario straordinario, nominato per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, anche gli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità *“Ice rink Oval”* di Baselga di Piné. Si prevede, inoltre, che i lavori siano conclusi entro il 31 dicembre 2025 ed effettuati in coordinamento con la Provincia autonoma di Trento.

Il **comma 4** modifica l'articolo 16, comma 3-*bis*, del D.L.121/2021, che ha previsto la nomina dell'amministratore delegato della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020–2026 S.p.A.”, quale commissario straordinario per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo.

A tal proposito, la norma in esame provvede ad attribuire al medesimo commissario straordinario anche gli **interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità “Ice rink Oval” di Baselga di Piné.**

Si prevede, inoltre, che i lavori afferenti al suddetto nuovo intervento vengano terminati entro il 31 dicembre 2025, e siano effettuati in coordinamento con la Provincia autonoma di Trento.

I commi da 3-*bis* a 3-*quinqüies* dell'art. 16 del D.L. 121/2021, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione entro il 31 dicembre 2024 degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo, hanno previsto la nomina dell'amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2020- 2026, quale Commissario straordinario.

Per la realizzazione dell'opera si prevede un finanziamento pari a complessivi 24,5 milioni di euro per il periodo 2021-2023.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente [link](#).

Articolo 34-bis
(Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica)

L'**articolo 34-bis**, introdotto durante l'esame in **Senato in prima lettura**, inserisce alcune norme volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.

In particolare, l'articolo in questione prevede che per i contratti di appalto di lavori sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiori a 300 MW termici, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza fra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore o dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20% .

Articolo 35 ***(Rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del MISE: contratti di sviluppo e Fondo IPCEI)***

L'articolo 35 rfinanzia due **strumenti di sostegno** allo **sviluppo industriale**, con il fine di rafforzare ed attuare gli interventi contenuti nel **Piano nazionale di ripresa e resilienza**.

In particolare, il comma 1, **lett. a)** dell'articolo rfinanzia i **contratti di sviluppo** per **40 milioni** di euro per l'anno **2022**, **400 milioni** di euro per l'anno **2023**, **12 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2030**. Il 50 per cento delle risorse viene destinato al finanziamento di **programmi di sviluppo** per la **tutela ambientale** presentati successivamente al **10 agosto 2022** (data di entrata in vigore del decreto legge).

Il comma 1, **lett. b)** incrementa la dotazione del **Fondo IPCEI** (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) di **25 milioni** di euro per l'anno **2022**, **350 milioni** di euro per l'anno 2023, **33 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2030**.

Il **comma 2** dispone che alla **copertura** degli oneri recati dal comma 1, complessivamente pari a 65 milioni di euro per l'anno 2022, 750 milioni di euro per l'anno 2023 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provveda ai sensi dell'articolo 43.

• ***Il contratto di sviluppo***

I **Contratti di Sviluppo** - finalizzati al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale, e della tutela ambientale – costituiscono uno **strumento di politica industriale che registra una forte risposta** da parte del tessuto produttivo nazionale, **con particolare riferimento alle aree del Sud** del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. In tal senso, **rientra a pieno titolo tra gli strumenti di politica di coesione** economica, essendo, i contratti di sviluppo, per buona parte, finanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali europei, PON Competitività, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con i relativi vincoli territoriali per esse previsti (80% Mezzogiorno e 20% Centro-Nord). Negli ultimi anni, lo strumento è stato considerevolmente potenziato, sia quanto ad ambito di intervento e a velocizzazione delle relative procedure, sia quanto a risorse finanziarie ad esso dedicate, per le quali si rinvia all'[apposita pagina](#) del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, in cui sono riepilogate le **risorse assegnate**, non solo con interventi legislativi *ad hoc* (l'ultimo dei quali è contenuto nella **legge di**

bilancio 2022, L. n. 231/2021, Sez. II¹¹¹), ma anche quelle derivanti dal Fondo sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali.

Contratti di sviluppo e PNRR

Il **contratto di sviluppo** costituisce **uno degli strumenti principali** prescelti per l'**attuazione** degli **investimenti del PNRR**. La **revisione** della relativa disciplina (operata con il [decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021](#) (cfr. *infra*) è stata in questo senso finalizzata ad orientare lo strumento verso programmi in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività del sistema produttivo nazionale. Di seguito una descrizione degli **investimenti per la cui attuazione** è stato scelto l'utilizzo dei **contratti di sviluppo**.

La **Missione 1 Componente 2** del PNRR si prefigge di **promuovere** la digitalizzazione, **innovazione** e **competitività** del sistema produttivo attraverso **investimenti in politiche industriali di filiera**. In particolare, nell'ambito dell'Investimento 5 “*Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione*”:

- l'[Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie”](#), con una dotazione finanziaria di **1 miliardo di euro** mira a sviluppare le filiere industriali nel settore fotovoltaico, eolico e delle batterie (sono previsti tre sub investimenti)¹¹². Lo strumento prescelto per la “messa a terra” degli interventi è quello dei contratti di sviluppo¹¹³.
- l'[Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive”](#), è volto a potenziare la capacità delle filiere più innovative e/o strategiche, attraverso il riconoscimento di un supporto finanziario agli investimenti da concedere tramite i contratti di sviluppo. Il *target* da conseguire entro il 31 dicembre 2023 prevede la firma di almeno 40 contratti di sviluppo. Le risorse PNRR stanziare sono **750 milioni**. Il principio per cui almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente va alle regioni del Mezzogiorno (art. 2, comma 6-*bis* del D.L.

¹¹¹ La Sez. II ha rifinanziato lo strumento, le cui risorse sono iscritte sul capitolo 7343/pg.1/MISE di 400 milioni nel 2022, di 250 nel 2023 e di 100 milioni per il 2024-2036.

¹¹² Sono previsti i seguenti tre sub-investimenti:

- I. 5.1.1 “Tecnologia PV (PhotoVoltaics)”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di pannelli fotovoltaici innovativi ad alto rendimento (con una dotazione finanziaria di 400 mln di euro);
- I. 5.1.2 “Industria eolica”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande (con una dotazione finanziaria di 100 mln di euro);
- I. 5.1.3 “Settore batterie”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di batterie (con una dotazione finanziaria di 500 mln di euro);

¹¹³ Si rinvia a:

- [Decreto ministeriale 27 gennaio 2022](#) - Attuazione dell'Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L'utilizzo dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, come era stato annunciato dal Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco in audizione del 23 febbraio 2022 presso la V Commissione (allegato III alla documentazione depositata).
- [Decreto direttoriale 25 marzo 2022](#) ha fissato dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, dall'11 aprile 2022 fino all'11 luglio 2022 (la comunicazione dell'adozione del decreto è stata data in [G.U. del 2 aprile 2022](#)).

77/2021, conv. con mod. in L. 108/2021) è stato attuato per la misura in esame dall'art. 1, comma 3, del DM del 13 gennaio 2022, decreto ministeriale attuativo dell'Investimento in questione¹¹⁴.

Nella **Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile si segnala, infine, l'Investimento 5.3 "Bus elettrici"** il quale prevede una dotazione di **300 milioni** euro per il periodo 2021 – 2026, di cui 50 milioni imputati a progetti già in essere, per promuovere, mediante il ricorso alla misura dei contratti di sviluppo, la realizzazione di programmi di investimento finalizzati a sostenere circa 45 progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi sostenendo gli investimenti a favore del rinnovo del parco autobus elettrici, ad esclusione degli autobus ibridi. Il [decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 29 novembre 2021](#) ha dato attuazione normativa all'investimento demandando ad un successivo provvedimento del Ministro dello sviluppo economico le modalità di utilizzo ed erogazione delle risorse destinate all'Investimento. Con [decreto direttoriale 8 aprile 2022](#) è stata fissata l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni.

Il soggetto gestore degli aiuti concessi attraverso i contratti di sviluppo, per tutti gli investimenti del PNRR sopra richiamati, previsti è **INVITALIA**. Si rinvia all'apposita [pagina istituzionale](#).

La disciplina dei contratti di sviluppo

Il "contratto di sviluppo" è stato introdotto nell'ordinamento dall'[art. 43 del decreto-legge n. 112/2008](#) in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa. È divenuto operativo dal 2011.

L'articolo 43 ha affidato all' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - **INVITALIA** le funzioni relative alla gestione dell'intervento, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione concessa alle imprese, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione stessa.

Lo strumento è stato riformato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013). In attuazione della norma testé citata è stato adottato il D.M. 14 febbraio 2014 e il [D.M. 9 dicembre 2014](#), che ha adeguato la disciplina della misura alla normativa sugli **aiuti di Stato** di cui al Regolamento generale di **esenzione per categoria** (di determinate tipologie di aiuti dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE), cd. *GBER (General Block Exemption*

¹¹⁴ Si rinvia a:

- [Circolare 28 marzo 2022, n. 120820](#) – Contratti di sviluppo. Valutazione del principio DNSH ai fini del finanziamento con le risorse del PNRR
- [Decreto ministeriale 13 gennaio 2022](#) – Attuazione dell'Investimento 5.2 "Competitività e resilienza delle filiere produttive" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con il quale è stato raggiunto il *target* al 31/03/2022.
- [Decreto Direttoriale 25 Marzo 2022](#) ha approvato i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, dall'11 aprile 2022 (di esso è stata data notizia in [G.U. del 2 aprile 2022](#)).

Regulation), Regolamento 651/2014/UE, la cui efficacia è stata prorogata al 31 dicembre 2023 (per adeguare il regime di aiuti a tale proroga, è stato adottato il D.M. 15 dicembre 2020).

Il **D.M. 9 dicembre 2014** è stato da ultimo modificato ed integrato dal **[D.M 2 novembre 2021](#)**, che ha introdotto **nuovi requisiti** volti a valutare la **rilevanza strategica** dei **programmi di sviluppo** finanziati attraverso lo strumento.

Ai sensi dell'**articolo 4**, i programmi finanziabili sono:

- di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- di **sviluppo per la tutela ambientale**;
- di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali (comma 1).

I programmi di sviluppo possono includere la realizzazione di **opere infrastrutturali**, materiali e immateriali, ad essi funzionali. I relativi **oneri**, compresa la loro progettazione, sono **integralmente a carico delle risorse pubbliche**.

Solo ove sia accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili da parte degli enti pubblici competenti, **la copertura** delle opere **può essere garantita attraverso le risorse riservate ai contratti di sviluppo** (comma 2).

L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli **investimenti** oggetto del programma di sviluppo, con esclusione quindi del costo di opere infrastrutturali, se previste, **non deve essere inferiore a 20 milioni** di euro, **ovvero 7,5 milioni** di euro qualora il programma riguardi esclusivamente **attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli**, e nel caso programmi di sviluppo di **attività turistiche** che prevedano interventi da realizzare nelle aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse (comma 3)¹¹⁵.

I **beneficiari delle agevolazioni** previste per i contratti di sviluppo **sono l'impresa che promuove il programma di sviluppo** ("soggetto proponente") e le **eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti** di investimento che compongono il programma ("aderenti"). In caso di programmi di sviluppo realizzati da più imprese, il proponente ne assume la responsabilità verso l'Amministrazione ai fini della coerenza tecnica ed economica (comma 7). Il programma di sviluppo

¹¹⁵ Il D.M. di novembre 2021 ha aggiunto nell'articolo 5 del D.M. 9 dicembre 2014 la previsione (nuovo comma 4-*bis*) che i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di **trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli** possano essere accompagnati da **investimenti per la creazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza** dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Gli investimenti funzionali a tali servizi devono essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per gli investimenti per la ricettività e l'accoglienza le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina sugli aiuti a sostegno della politica di coesione territoriale, dunque secondo i **limiti e massimali della Carta degli aiuti a finalità regionale e del già citato GBER** (cfr. art. 16 D.M. 9 dicembre che indica i massimali d'aiuto).

può comunque anche essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del **contratto di rete tra imprese** (comma 5).

Il **programma deve essere concluso entro 36 mesi** dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, ovvero entro un termine più breve se reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie. Il termine di conclusione del programma **può essere prorogato**, sulla base di una **motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per un periodo massimo di diciotto mesi**, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate (comma 4).

L'**articolo 4** ammette poi che **specifici Accordi di programma**, sottoscritti dal **Ministero dello sviluppo economico** e dalle **Regioni, dagli enti pubblici, da INVITALIA**, possano **destinare una quota parte delle risorse disponibili** per l'attuazione degli interventi **al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività** del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono (comma 6).

L'**articolo 9-bis**, inserito dal D.M. 8 novembre 2016 e da ultimo modificato con il D.M. di novembre scorso, disciplina poi in modo specifico i **programmi di sviluppo di grandi dimensioni** (con un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro se il programma riguarda esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) aventi **una particolare rilevanza strategica** in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, **di rilevante impatto ambientale**, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale¹¹⁶, **ovvero** realizzati in forma congiunta **mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete**. Tali programmi di sviluppo sono **denominati "Accordi di sviluppo"**. Ai fini della loro sottoscrizione in quanto programmi di rilevanza strategica, **INVITALIA valuterà alternativamente la sussistenza** di almeno tre dei **requisiti** per l'accesso al beneficio dei contratti di sviluppo generalmente previsti dall'arti 9, comma 6, del decreto, ovvero il suddetto rilevante impatto ambientale del programma, ovvero la realizzazione del programma di sviluppo in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Gli Accordi sono quindi **sottoscritti** dal **MISE**, da **INVITALIA** e **l'impresa proponente nonché**, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le **regioni** e le **eventuali altre amministrazioni interessate**. Per tali Accordi, è prevista una **corsia preferenziale (fast track)** per le risorse, una riduzione dei tempi e un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte. Gli Accordi di sviluppo godono di una corsia preferenziale con priorità nella prenotazione delle risorse e nei tempi di valutazione e di attuazione: **i tempi di istruttoria sono di 90 giorni** (cfr. sito istituzionale [INVITALIA](#)).

Ai fini della sottoscrizione di un accordo di sviluppo, i beneficiari, nel caso in cui sia previsto un **incremento occupazionale**, si impegnano a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, **all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito**, ovvero risultino **disoccupati** a seguito di

¹¹⁶ Cfr. art. 6 del D.M.

procedure di licenziamento collettivo, **ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio** di riferimento **coinvolte da tavoli di crisi attivi** presso il Ministero dello sviluppo economico¹¹⁷.

Ai fini della sottoscrizione dell'Accordo, le regioni comunicano al MISE e all'Agenzia la propria eventuale volontà di stipularlo, impegnandosi ad intervenire nel cofinanziamento del programma di sviluppo.

Le imprese sottoscrittrici non maturano alcun diritto alle **agevolazioni**, che sono, comunque, **subordinate al positivo esito dell'istruttoria da parte di INVITALIA** (cfr. articolo 9, che disciplina la fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni).

Le **agevolazioni concedibili** attraverso i contratti di sviluppo **sono indicate dagli articoli 8 e 8-bis**.

Le **agevolazioni**, ai sensi dell'articolo 8, assumono diverse forme, anche in combinazione tra loro: **finanziamento agevolato** nei limiti del 75% delle spese ammissibili e assistito da garanzie ipotecarie, **contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa**. L'utilizzo delle varie forme di agevolazioni e la loro entità è determinato, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato (cfr. art. 16 del decreto), **nell'ambito della negoziazione** sulla base della tipologia di progetto, dalla **localizzazione dell'iniziativa** e dalla dimensione di impresa. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.

Relativamente alle iniziative oggetto:

- degli **accordi di programma** per l'attuazione degli interventi **al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività** (di cui agli articoli 4, comma 6)

- degli **Accordi di sviluppo** (di cui all'articolo 9-bis),

sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dal Soggetto gestore e dalle imprese interessate, **finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi** o comunque nei quali l'attività produttiva è stata o verrebbe interrotta, il proponente può richiedere ad INVITALIA, a date condizioni dettagliate nell'articolo 8-bis del decreto, l'assunzione di una **partecipazione temporanea e di minoranza** nel capitale del medesimo proponente, che viene finanziata dal MISE a valere sulle risorse del Fondo crescita sostenibile. Alla scadenza del decimo anno dalla data di erogazione, INVITALIA deve restituire il finanziamento, per l'importo corrispondente al valore complessivo di smobilizzo degli investimenti, nettizzato di alcune voci.

Per una ricostruzione di dettaglio si rinvia al [sito istituzionale dei MISE](#) e al sito di [Invitalia S.p.A.](#), soggetto gestore per conto del MISE.

¹¹⁷ La sottoscrizione di un Accordo di sviluppo concernente la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è, altresì, subordinata alla verifica della capacità del programma di sviluppo di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.

• **Il Fondo IPCEI**

Il Fondo IPCEI – istituito dall'**articolo 1, comma 232**, della **legge di bilancio 2020** (L. n. 160/2019) - è lo strumento agevolativo che supporta le attività svolte dai soggetti italiani coinvolti nella realizzazione degli **Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo** (***Important Projects of Common European Interest IPCEI***).

Gli IPCEI contemplano iniziative di collaborazione industriale su larga scala e sono volti a far convergere nello stesso progetto conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici di tutta l'Unione, “per ovviare ai fallimenti sistemici o del mercato e alle sfide sociali che non potrebbero altrimenti essere affrontati” (***Comunicazione della Commissione 2014/C 188/02*** – “Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo”¹¹⁸).

Gli IPCEI sono quindi volti a favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato per intraprendere **progetti su larga scala** che apportano vantaggi significativi all’Unione e ai suoi cittadini, con particolare riferimento alle **catene del valore strategiche per l’industria europea**.

Attualmente, la partecipazione italiana è rivolta a **tre IPCEI**, uno relativo alla “**microelettronica**” (autorizzato con decisione della Commissione UE COM (2018)8864 *final* e due relativi alle batterie (“**Batterie 1**” autorizzato con decisione della Commissione UE COM (2019)8829 *final* e “**Batterie 2**” autorizzato con decisione della Commissione UE COM (2021)494 *final*). Altri progetti nel settore microelettronica ed idrogeno interesseranno poi l’Italia, grazie anche all’impiego delle risorse del PNRR (cfr. *infra*).

Il **Fondo IPCEI** è dunque lo strumento agevolativo nazionale che supporta le attività svolte dai soggetti italiani coinvolti nella realizzazione degli “importanti progetti di comune interesse europeo”.

Il Fondo è stato istituito con l'**articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145**, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. La legge n. 145 si riferiva specificamente al progetto di interesse sulla microelettronica, stanziando risorse pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024

Successivamente, l'**articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160**, ha conferito al fondo precedentemente istituito la denominazione di «Fondo IPCEI» e ne ha poi incrementato la dotazione del Fondo di 10 milioni di euro nel 2020 e di 90 milioni nel 2021.

¹¹⁸ Gli IPCEI costituiscono una evoluzione della disciplina degli **aiuti di Stato**. Già l'**articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea** considera compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo. A livello europeo si considera i settori della ricerca e dello sviluppo tra i più esposti a rischi e incertezze connessi alle asimmetrie e imperfezioni dell’informazione, con scarsa propensione per gli investitori privati a finanziare progetti utili e parallela difficoltà per personale altamente qualificato di venire a conoscenza di adeguate opportunità di lavoro in imprese innovatrici.

Il **decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104**, all'articolo 60, comma 6, ha incrementato di 950 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo.

Il Fondo IPCEI è stato poi destinatario di **ulteriori risorse** - pari a 282,8 milioni di euro - in sede di riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (**decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 35546, Allegato 1, registrato in data 13 aprile 2021**).

Da ultimo l'**articolo 24, comma 1 del decreto-legge 50/2022**(conv. Con mod. in L. n. 99/2022) ha rifinanziato ulteriormente il Fondo **di 150 milioni** di euro per l'anno **2022**, di **200 milioni** per l'anno **2023** e di **150 milioni** per l'anno **2024**.

Il Fondo interviene attraverso **agevolazioni a sostegno delle attività svolte in Italia nell'ambito dei progetti** approvati a livello europeo.

Il comma 232 ha:

- demandato la **definizione dei criteri generali** per l'intervento e il funzionamento del Fondo, nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano ai progetti ad un **decreto interministeriale, del Ministro dello sviluppo economico**, da adottare **di concerto** con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- l'**attivazione dei singoli interventi** a successivi **decreti del Ministro dello sviluppo economico**, da adottare sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione UE.

Il **[decreto interministeriale 21 aprile 2021](#)**, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha fissato i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI, e per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a valere sullo stesso.

La procedura di ammissione prevede una **selezione preliminare**, da parte del Ministero dello sviluppo economico, delle proposte e dei soggetti interessati alla costituzione di un IPCEI, per l'individuazione dei contenuti dell'iniziativa e dei partecipanti alla stessa **ai fini della successiva fase di notifica alla Commissione Europea**¹¹⁹.

L'intervento del Fondo a sostegno della realizzazione di un IPCEI è attivato con specifico decreto del Ministro dello sviluppo economico, che individua le risorse destinate all'intervento e le procedure di dettaglio per l'attuazione dello stesso.

Le **regioni**, le **province autonome** e le **altre amministrazioni pubbliche** possono contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla realizzazione di ciascun IPCEI, nei limiti dei massimali di aiuto concedibili dalle autorità italiane stabiliti nelle decisioni di autorizzazione della Commissione e mettendo a disposizione del Fondo proprie **risorse aggiuntive**, recepite nel rispettivo decreto di attivazione.

¹¹⁹ In particolare, l'articolo 6, comma 1, del decreto prevede che, preliminarmente all'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI, ai fini dell'individuazione dei soggetti partecipanti alle iniziative da sostenere e della costituzione del raggruppamento progettuale, il MISE pubblici sul proprio sito internet apposito invito a manifestare interesse, con riguardo al settore di intervento individuato dallo stesso invito e relativamente alle attività da realizzare sul territorio italiano.

Il **D.M. 7 luglio 2021** ha così attivato l'**IPCEI Microelettronica** cui sono state destinate risorse pari a 325,9 milioni, che si aggiungono ai precedenti 410,2 milioni già stanziati ¹²⁰; il **D.M. 7 luglio 2021** l'**IPCEI Batterie 1** cui sono stati destinati 473,4 milioni; il **D.M. 7 luglio 2021** l'**IPCEI Batterie 2** cui sono stati destinati 533,6 milioni. A tali interventi, come evidenzia la **relazione tecnica al decreto legge n. 50/2022** in esame, è stata destinata la somma di **1.743 milioni** di euro a valere sulle **risorse autorizzate** del Fondo. La dotazione residua del Fondo, determinata dallo stanziamento contenuto nel D.L. Aiuti, ammonta dunque a **500 milioni**. A tali risorse, si aggiungono quelle del **Piano nazionale di ripresa e resilienza**, pari a **1,5 miliardi** e quelle qui in esame.

Quanto al PNRR, si rammenta che gli IPCEI ne fanno parte, nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e ricerca" componente C2 "Dalla ricerca all'Impresa" (**M4C2-11 Investimento 2.1**), per un ammontare, come già accennato, pari a **1,5 miliardi di euro**¹²¹. L'obiettivo del Piano è di **integrare il Fondo nazionale IPCEI, con risorse aggiuntive** che consentiranno di finanziare nuovi progetti. La finalità è di finanziare imprese e centri di ricerca per progetti su sviluppo, innovazione e produzione industriale, anche in collaborazione con centri e aziende europee, favorendo la collaborazione tra settore pubblico e privato.

Finora, come accennato, l'Italia ha partecipato a 3 IPCEI, due sulle batterie e l'altro sulla microelettronica. Mentre le risorse disponibili sul Fondo IPCEI sono destinate a coprire gli IPCEI ai quali l'Italia già partecipa – Batterie 1, Batterie 2, e Microelettronica 1 – quelle del **progetto PNRR** possono essere utilizzate per gli IPCEI a venire, con priorità per **Idrogeno e Microelettronica 2**. L'investimento comprende ulteriori futuri IPCEI, come il *cloud*, la salute, le materie prime e la *cybersecurity*.

¹²⁰ Il massimale di aiuto statale - approvato dalla decisione di autorizzazione della Commissione C(2018) 8864 final (*State Aid case SA.46595*) del 18 dicembre 2018 - per il sostegno alle imprese italiane partecipanti, è stato pari a 789,365 milioni di euro. La dotazione di risorse a valere sull'art. 1, comma 203, della legge n. 145/2018, attivata per l'intervento, attuato ai sensi del decreto 30 ottobre 2019, è stato pari a 410,2 milioni di euro. Il D.M. di luglio 2021 ha dunque integrato la dotazione con risorse ulteriori pari a 325,9 milioni, derivanti dagli ulteriori stanziamenti autorizzati.

¹²¹ Con riferimento al PNRR e alle sue articolazioni, si rinvia all'apposita [sezione del Portale della documentazione](#) della Camera dei deputati. Per il monitoraggio dell'attuazione dei traguardi e degli obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022, si veda il relativo [dossier](#).

Articolo 35-bis **(Stabilizzazione personale PNRR)**

L'articolo 35-bis – introdotto al Senato in prima lettura - riconosce alle amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR la **possibilità di stabilizzare** nei propri ruoli, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, il **personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni** per la realizzazione di tali progetti.

La stabilizzazione prevista dall'articolo in commento deve avvenire:

- **nei limiti dei posti disponibili** della vigente dotazione organica;
- **nella qualifica ricoperta** alla scadenza del contratto a termine;
- **a valere sulle facoltà assunzionali** di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente;
- **previo colloquio e in presenza di una valutazione positiva** dell'attività svolta.

Il personale che può beneficiare della stabilizzazione in esame è quello non dirigenziale assunto a tempo determinato al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.L. 80/2021.

In base al richiamato art. 7, co. 1, le amministrazioni assegnatarie di progetti contenuti nel PNRR possono assumere a tempo determinato - attraverso procedure concorsuali svolte con le modalità digitali e semplificate previste dalla normativa vigente (art. 35-quater del D.Lgs. 165/2001) – 500 unità di personale (eventualmente integrabili fino ad ulteriori 300 unità) per un periodo anche superiore a 36 mesi¹²², ma non eccedente la durata di completamento del PNRR medesimo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Sul tema della stabilizzazione del personale nella PA si ricorda che la disciplina generale, dettata dall'art. 20 del D.L. 75/2017, prevede sia una specifica procedura di stabilizzazione, sia l'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate.

Sotto il primo profilo, si prevede, fino al 31 dicembre 2023 (31 dicembre 2022 per gli enti pubblici di ricerca) la facoltà di procedere alla stabilizzazione del

¹²² Si ricorda, infatti, che in base alla disciplina generale sui contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per i pubblici dipendenti – dettata dall'art. 19 del D.Lgs. 81/2015 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 87/2018 (testo previgente a cui fanno rinvio, per i pubblici dipendenti, l'art. 36, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 1, co. 3, del D.L. 87/2018) - la durata di un contratto o di un complesso di rapporti a termine tra il datore di lavoro pubblico e il dipendente non può superare il limite di 36 mesi.

personale non dirigenziale in servizio successivamente al 28 agosto 2015, con contratti a tempo determinato, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, reclutato attraverso apposite procedure concorsuali e che abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni¹²³.

Per quanto concerne il secondo profilo, le medesime amministrazioni - fino al 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2022 per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del SSN e per il personale degli enti pubblici di ricerca) - possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso e che abbia maturato al 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2021 per gli enti pubblici di ricerca) almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

¹²³ Per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ai fini di tale ultimo requisito, rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del SSN.

Articolo 36 (Rifinanziamento Fondo unico nazionale turismo)

L'articolo 36, comma 1, integra la dotazione del **Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di 10 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2022, 2023 e 2024**. Le risorse sono destinate a finanziare gli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto interministeriale attuativo del medesimo Fondo (D.M. 9 marzo 2022): si tratta degli investimenti finalizzati ad **incrementare l'attrattività turistica del Paese**, anche in relazione a **manifestazioni, comprese quelle sportive**, connotate da spiccato **rilievo turistico**.

Il **comma 2** integra il **Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di 16.958.333 euro** per l'anno 2023 e di **12,7 milioni** di euro per l'anno 2024.

Le risorse sono destinate a finanziare gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto interministeriale: **adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore e promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali** sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.

Ai relativi oneri – recati dall'articolo qui in commento - si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale (quanto agli oneri di cui al comma 1) e del fondo speciale di parte corrente (quanto agli oneri di cui al comma 2) iscritti, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

• Il Fondo unico nazionale turismo

La **legge di bilancio 2022** (L. 30 dicembre 2021, n. 234) all'**articolo 1, commi 366 e 368**, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il **Fondo unico nazionale per il turismo parte corrente**, con una dotazione pari a **120 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2022 e 2023** e a **40 milioni** di euro per l'anno **2024** e il **Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale**, con una dotazione pari a **50 milioni** di euro per l'anno **2022**, **100 milioni** di euro per l'anno **2023** e **50 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2024 e 2025**.

Il **decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4**, all'articolo 4, ha incrementato il **Fondo unico** nazionale del turismo di **parte corrente** di **100 milioni** di euro per l'anno 2022.

Il successivo **decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21**, all'articolo 22, comma 6, ha ridotto di **15,6 milioni** di euro per l'anno 2022 il **Fondo unico** nazionale per il turismo di **parte corrente** a copertura del credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo.

L'articolo 1, comma 369, della legge di bilancio 2022 prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi siano stabilite con **decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, da adottare il 2 marzo 2022 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge). Ai sensi del **comma 370**, per le risorse del Fondo, il medesimo decreto deve definire un **piano con il quale sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori** con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al citato comma 368, nonché le **modalità di revoca** in caso di **mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio** o di **mancato rispetto dei termini** previsti dal cronoprogramma procedurale, con la ulteriore prescrizione che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi, sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

In attuazione, è stato adottato il **decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462** *Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale*, **modificato** dal successivo articolo unico del [decreto interministeriale 1° luglio 2022 n. 8426](#), che ha sostituito l'articolo 5 del decreto di marzo.

L'articolo 5 dispone che per la realizzazione degli **interventi di conto capitale**, il Ministro del turismo adotta un **atto di programmazione** per un ammontare non inferiore all'**80% delle risorse** del Fondo di conto capitale, stabilendo una apposita quota da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. La **quota residua** delle risorse – ai sensi di quanto prevede il **comma 1 ultimo periodo dell'articolo 5, citato dal comma 1 dell'articolo qui in commento** - è ripartita e assegnata, con uno o più decreti adottati dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **per perseguire le finalità del medesimo Fondo indicate nella disposizione istitutiva** (come detto, articolo 1, comma 368 della legge di bilancio 2022): **investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese**, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, **compresi quelli sportivi**, connotati da **spiccato rilievo turistico**, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate.

Relativamente agli **interventi di conto corrente**, l'articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale dispone che - entro il 31 gennaio di ciascun anno - il Ministro del turismo adotta un **atto di programmazione** per un ammontare non

inferiore all'**80% delle risorse del Fondo** di parte corrente da destinare al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a. adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore, finalizzate a valorizzare le potenzialità dei comparti turistici di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, da concentrare in favore degli operatori maggiormente colpiti nell'ordinario svolgimento delle attività produttive e lavorative;

b. incentivi in grado promuovere lo sviluppo di specifici segmenti del mercato del turismo, anche in coerenza con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicate al settore turistico

c. misure di tutela temporanea dei lavoratori del settore turistico, in coerenza con il quadro normativo generale;

d. promozione di politiche e di interventi per lo sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e su specifici comparti turistici, con effetti favorevoli sulle categorie produttive e sociali coinvolte, anche avvalendosi dell'attività di ENIT;

e. interventi finalizzati alla formazione e alla riqualificazione professionale degli operatori del comparto turistico, anche attraverso percorsi di istruzione professionale o universitari.

In sede di riparto è necessario tenere conto:

a. di specifiche e contingenti esigenze degli operatori economici dei comparti turistici;

b. dell'esigenza di valorizzazione e di rilancio di specifici settori turistici;

c. di eventuali situazioni emergenziali dovute a crisi sistemiche o settoriali;

d. dell'esigenza di tutela dei lavoratori e degli addetti del settore turistico;

e. dell'esigenza di intervenire per favorire il riequilibrio dei vari comparti del settore turistico;

f. dei contenuti e delle finalità di indirizzo parlamentare espresse nelle forme di apposita risoluzione approvata dalle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia.

Ai sensi del **comma 2**, *citato dal comma 2 dell'articolo qui in commento* - la **quota residua delle risorse** del Fondo di parte corrente è destinata - con uno o più decreti di riparto e di assegnazione adottati dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - al perseguimento delle medesime finalità del **medesimo Fondo indicate nella disposizione istitutiva** (come detto, articolo 1, comma 367 della legge di bilancio 2022):

a) **adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore** in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;

b) **promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali** sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.

Articolo 37 (Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico)

L'articolo 37 prevede che il **Presidente del Consiglio dei ministri** possa autorizzare l'adozione di **misure di intelligence** di contrasto in **ambito cibernetico**, in caso di crisi o emergenza, anche con la cooperazione del Ministero della difesa. Le misure sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, con il coordinamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il **Copasir** delle misure adottate. A sua volta il Copasir dopo 24 mesi trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle suddette norme.

A tal fine viene introdotto il nuovo articolo *7-ter* nel decreto-legge 174/2015 recante la proroga delle missioni internazionali per il periodo 1° ottobre / 31 dicembre 2015.

• Operazioni di intelligence delle Forze speciali

Nel 2015, nel corso dell'esame del richiamato disegno di legge di conversione del decreto legge n. 174 del 2015 è stata approvata una disposizione, l'articolo *7-bis* (Disposizioni in materia di *intelligence*), che **consente al Presidente del Consiglio dei ministri**, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), di **emanare disposizioni** per l'adozione di **misure di intelligence** di contrasto, **in situazioni di crisi o di emergenza** all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di forze speciali della Difesa con i conseguenti assetti di supporto della Difesa stessa.

Con riferimento all'ambito oggettivo, la disposizione è estremamente restrittiva perché consente al Presidente del Consiglio **di impiegare forze speciali** solo in relazione alle **operazioni descritte nella richiamata disposizione** legislativa, fermo restando che per l'impiego di un dispositivo militare ampio che preveda invio di personale militare oltre i confini nazionali è necessaria la necessaria autorizzazione parlamentare ai sensi della "legge quadro sulle missioni internazionali" (legge n. 145 del 2016).

Inoltre, la norma riguarda esclusivamente l'impiego di forze speciali (Tier-1, in gergo militare), **escludendo altri assetti**, vale a dire i richiamati soli corpi d'*élite* delle quattro forze armate (il 9° Col Moschin dell'Esercito, gli incursori Comsubin della Marina e quelli del 17° stormo dell'Aeronautica, più i Gis dei Carabinieri).

Ai sensi del comma 3 dell'articolo *7-bis* nei confronti del personale militare impegnato nell'attuazione delle attività di *intelligence* hanno effetto le disposizioni penali che prevedono l'applicazione:

1. del codice penale militare di pace;
2. della competenza del tribunale di Roma prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209;
3. della scriminante (circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità) per chi faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio e agli ordini legittimamente impartiti, prevista all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;
4. ove ne ricorrano i presupposti, dell'estensione delle garanzie funzionali previste per il personale dei Servizi di informazione, di cui **all'articolo 17, comma 7, della legge n. 124 del 2007**.

Tale ultima disposizione, in particolare, prevede che quando per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività di intelligence sono state svolte da **persone non addette ai Servizi di informazione** per la sicurezza, in concorso con uno o più dipendenti dei Servizi di informazione per la sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei Servizi di informazione per la sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure previste dall'articolo 18, **tali persone sono equiparate**, ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione, **al personale dei Servizi** di informazione per la sicurezza.

Le richiamate disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto legge n. 174 del 2015 **non si applicano in nessun caso** ai crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione, previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto della Corte penale internazionale.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 7-*bis* prevede **il coinvolgimento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica** (Copasir) nelle seguenti fasi:

- al comma 1, si prevede che il Comitato esprima **un parere sulla direttiva** emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, che reca le disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani All'estero, con la cooperazione di forze speciali della Difesa con i conseguenti assetti di supporto della Difesa stessa;
- al comma 2, si stabilisce altresì, che il Presidente del Consiglio dei ministri **informi il Copasir**, con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, **delle misure di intelligence** di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- ai sensi del comma 5, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) **può inoltre essere convocato** dal Presidente del Consiglio dei ministri in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti della sicurezza nazionale, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, secondo modalità stabilite con apposito regolamento. Le disposizioni regolamentari vengono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Copasir e sentito il Comitato interministeriale stesso;

Il comma 6, infine, prevede che il Copasir, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, trasmetta alle Camere **una relazione sull'efficacia delle norme contenute** nello stesso articolo 7-bis.

Qui il testo della relazione trasmessa alle Presidenze delle Camere il 31 gennaio 2018

Il **comma 1** del nuovo articolo 7-ter, autorizza il **Presidente del Consiglio dei ministri** ad emanare disposizioni per l'adozione di **misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico**.

Si precisa che i provvedimenti del Presidente del Consiglio sono adottati in caso di **crisi** o di **emergenza** a fronte di minacce che coinvolgono aspetti **di sicurezza nazionale** e non siano fronteggiabili solo con azioni di resilienza, anche in attuazione di **obblighi assunti a livello internazionale**.

L'emanazione di tali disposizioni deve avvenire previo parere del **Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr)** e sentito il **Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir)**, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge sul Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, L. 124/2007 che prevede sempre il parere del Comitato interministeriale in caso di emanazione delle disposizioni del Presidente del Consiglio necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione.

Nell'adottare le misure di *intelligence* si prevede:

- la **cooperazione del Ministero della difesa** (vedi anche il comma 5 dell'articolo in esame);
- il ricorso alle **garanzie funzionali**, di cui all'articolo 17 della legge 124/2007; si tratta di una speciale causa di giustificazione che prevede la non punibilità del personale dei servizi che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto di limiti tassativi previsti dal medesimo articolo¹²⁴.

¹²⁴ Tra le altre cose, si prevede che le garanzie funzionali non si applichino se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone. Le garanzie funzionali non si applicano poi per i delitti di cui agli articoli 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali) e 294 (attentati contro i diritti politici del cittadino) del codice penale e di delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria oppure attraverso occultamento della prova di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini disposte dall'autorità giudiziaria. Le garanzie funzionali non si applicano altresì alle condotte previste come reato a norma dell'articolo 255 (soppressione, sottrazione o falsificazione di atti concernenti la sicurezza dello Stato) del codice penale e della legge n. 75 del 1958 (sfruttamento della prostituzione).

Il **comma 2** del nuovo articolo *7-ter* individua il **contenuto delle misure di intelligence** che consistono nella disciplina, da un lato, del **procedimento di autorizzazione** e, dall'altro, nell'individuazione delle caratteristiche e dei **contenuti generali delle misure** che possono essere autorizzate; ciò in rapporto al rischio per gli interessi nazionali coinvolti, secondo criteri di necessità e proporzionalità. Inoltre, l'autorizzazione è basata sulla valutazione che escluda, alla luce delle più aggiornate cognizioni informatiche e fatti salvi i fattori imprevisi e imprevedibili, che possa essere messa in pericolo o lesa la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone. Si tratta delle stesse condizioni che escludono le garanzie funzionali, sopra citate, di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 124/2007.

Ai sensi del **comma 3** del nuovo articolo *7-ter*, l'attuazione delle misure autorizzate di contrasto in ambito cibernetico spetta agli organismi operativi dei servizi di *intelligence*, ossia l'**Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)** e l'**Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)**, con il coordinamento del **Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)**.

Si ricorda che, in via ordinaria, al DIS spetta il coordinamento dell'intera attività di informazione per la sicurezza svolte dall'AISE e dall'AISI, (art. 4, comma 3, lett. *a*), L. 124/2007) comprese le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali (art. 4, comma 3, lett. *d-bis*), L. 124/2007.

Restano ferme le competenze del Ministero della difesa ai sensi **dell'articolo 88 del Codice dell'ordinamento militare** (D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66).

• **La difesa cibernetica e l'articolo 88 del COM**

Nel corso del vertice **NATO del 4-5 settembre 2014 in Galles** i Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'Alleanza Atlantica hanno chiarito che la difesa cibernetica fa parte del compito principale della NATO di difesa collettiva ed hanno affermato che l'eventuale attivazione dell'**articolo 5** in seguito ad un attacco cibernetico verrà decisa caso per caso.

Nel successivo **vertice di Varsavia del luglio 2016** "Gli attacchi informatici" sono stati considerati come "**una sfida chiara alla sicurezza dell'Alleanza e (...)** un pericolo per la società moderna, al pari di un attacco convenzionale".

Nel comunicato ufficiale rilasciato alla chiusura del vertice si sottolinea in particolare come la NATO continuerà ad implementare la propria politica di cyber defence "con l'intento di rafforzare le capacità dell'Alleanza, beneficiando di tecnologie all'avanguardia".

Il **Summit di Bruxelles** dell'11 luglio 2018 ha segnato un ulteriore, importante rafforzamento delle capacità cibernetiche della Nato.

Il Summit ha infatti stabilito la nascita di un Cyber Operations Center con l'obiettivo coordinare le operazioni degli alleati nel dominio cibernetico.

In Italia, l'**articolo 88 del Codice dell'ordinamento militare** è stato recentemente novellato dall'articolo 51 del D.L. n. 50 del 2022 al fine di inserire tra gli ambiti tutelati dalla difesa nazionale, quale funzione propria e principale dello strumento militare, oltre ai domini tradizionali (terrestre, marittimo ed aereo), **anche i domini cibernetico e aero-spaziale**.

Come precisato dal Governo (cfr relazione illustrativa allegata al D.L. n. 50 del 2022 che ha novellato l'articolo 88 del COM) la disposizione relativa alla difesa dello spazio cibernetico opera nel pieno rispetto delle competenze di tutte le altre amministrazioni coinvolte nello specifico settore: *cyber resilience*, in capo all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, *cyber intelligence*, di competenza del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza e le collegate Agenzie, *cyber crime & investigation*, attestata al Ministero degli Interni. Allo stesso modo, afferendo esclusivamente ai **profili di tutela militare delle infrastrutture spaziali** (antenne satelliti strutture per la comunicazione satellitare, ecc.) **strettamente connessi alla funzione di difesa nazionale**, anche l'inclusione del dominio aero-spaziale non implica contrasti o sovrapposizioni di competenze, ma solo l'adeguamento dell'ambito di interesse della difesa nazionale.

Restano parimenti ferme le **competenze del Ministero dell'interno** di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

• **La sicurezza telematica e il Ministero dell'interno**

Il citato articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005 attribuisce all'organo del **Ministero dell'interno** per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione il compito di assicurare i **servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale** individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.

Con il D.M. 13 aprile 1999 il **Servizio Polizia postale e delle comunicazioni** è stato individuato quale organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni e il D.M. 9 gennaio 2008 ha individuato le **infrastrutture critiche** informatiche di interesse nazionale nei seguenti organi:

- a) Ministeri, agenzie ed enti da essi vigilati, operanti nei settori dei rapporti internazionali, della sicurezza, della giustizia, della difesa, della finanza, delle comunicazioni, dei trasporti, dell'energia, dell'ambiente, della salute;
- b) Banca d'Italia ed autorità indipendenti;

c) società partecipate dallo Stato, dalle regioni e dai comuni interessanti aree metropolitane non inferiori a 500.000 abitanti, operanti nei settori delle comunicazioni, dei trasporti, dell'energia, della salute e delle acque;

d) ogni altra istituzione, amministrazione, ente, persona giuridica pubblica o privata la cui attività, per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sia riconosciuta di interesse nazionale dal Ministro dell'interno, anche su proposta dei prefetti - autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Inoltre, il Ministero dell'interno collabora alla protezione informatica delle infrastrutture informatizzate degli organi costituzionali, secondo forme e modalità concordate con tali organi.

Il medesimo art. 7-*bis* del D.L. 144/2005 prevede che per assicurare la sicurezza delle comunicazioni e per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli **ufficiali di polizia giudiziaria** appartenenti alla Polizia postale possono svolgere attività sotto copertura (di cui all'art. 9 della L. 146/2006 che ha sostituito l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 374/2001) e intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni (di cui all'art. 226 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale).

Tale personale di polizia giudiziaria della Polizia postale, inoltre, ha il compito di provvedere, previo decreto motivato del pubblico ministero, alla rimozione dei contenuti telematici connessi con attività di terrorismo (art. 2, comma 2, D.L. 7/2015).

Il **comma 4** del nuovo articolo 7-*ter* prevede che il Presidente del Consiglio informi delle misure *intelligence* autorizzate il **Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir)** con le modalità di cui all'art. 33, comma 4 della L. 124/2007.

Il richiamato art. 33 al comma 4 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Copasir circa le operazioni condotte dai servizi di informazione per la sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte normalmente previste dalla legge come reato ma autorizzate da disposizioni di legge quali l'art.18 della legge 124/2007 e l'art. 4 del D.L. n. 144/2005 (recante misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale). Le informazioni devono essere inviate al Copasir entro 30 giorni dalla data di conclusione delle operazioni.

Ai sensi del **comma 5** del nuovo articolo 7-*ter*, al **personale delle Forze armate** impiegato nell'attuazione delle attività previste dalla norma in esame si applicano:

- le disposizioni in materia penale previste per il personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni (art. 19 della L. 145/2016);
- e, ove ne ricorrano i presupposti, il comma 7 dell'articolo 17 della legge n. 124 del 2004 che, come sopra ricordato, equipara, **ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione**, al personale dei

servizi di informazione per la sicurezza soggetti terzi che con tali servizi abbiano collaborato in attività di *intelligence* (cfr. box sopra “Operazioni di intelligence delle Forze speciali).

• **La normativa penale applicabile al personale militare impiegato in missioni internazionali**

L'articolo 19 della legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016) fissa il principio generale **dell'applicabilità della disciplina del Codice penale militare di pace (CPMP)** al personale militare impegnato nelle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime. **La competenza è del tribunale militare di Roma.**

Il comma 2 fa comunque salva la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione delle norme del **Codice penale militare di guerra (CPMG)**.

Il comma 3 prevede la **non punibilità del militare** che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità:

1. alle direttive;
2. alle regole di ingaggio;
3. agli ordini legittimamente impartiti.

In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

Il comma 4 esclude che possa operare la scriminante, di cui al comma 3, per i crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, e crimini di aggressione, previsti dagli articoli 5 e seguenti dello Statuto della Corte penale internazionale.

I **commi 5 e 6** prevedono la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Si prevede che gli interrogatori e l'udienza di convalida possano svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo. È previsto altresì che tramite strumenti tecnici idonei, difensore e imputato possano consultarsi riservatamente. Un ufficiale di polizia giudiziaria dovrà essere presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, per attestarne l'identità, dare atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti spettanti e per redigere verbale. L'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo, senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio. Dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato

ha diritto di essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo.

Il **comma 7** prevede che si svolga, con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in **uno stabilimento militare di pena per rimanervi** a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

Il **comma 8**, stabilisce che i **reati commessi dallo straniero** nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, **siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa** per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Il **comma 9** stabilisce che sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale i reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e quelli ad essi connessi (ai sensi dell'art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale.

Come sopra ricordato ai sensi **comma 10** attribuisce al **tribunale di Roma** la competenza per i reati di cui ai commi 8 e 9 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali, nel territorio e per il periodo in cui esse si svolgono.

Infine, il **comma 6** del nuovo articolo *7-ter* dispone che, trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il **Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica** trasmette alle Camere una **relazione** sull'efficacia delle norme introdotte dalla disposizione in esame.

• **Il sistema nazionale di sicurezza cibernetica**

La sicurezza cibernetica è compresa tra i progetti finanziati dal **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)** in attuazione del quale è stato adottato il decreto-legge n. 82 del 2021 che ha definito la *governance* del **sistema nazionale di sicurezza cibernetica**.

Il sistema ha al suo vertice il **Presidente del Consiglio dei ministri** cui è attribuita l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cibersicurezza e a cui spetta l'adozione della relativa strategia nazionale e la nomina dei vertici della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare alla Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il **Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC)**, organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza.

L'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)** è istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cibersicurezza. L'Agenzia ha personalità

giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

L'Agenzia è l'Autorità nazionale per la cybersicurezza e in quanto tale ha il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti nella cybersicurezza a livello nazionale. Promuove azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza cibernetica, a sviluppare la digitalizzazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni e del Paese, nonché a conseguire autonomia (nazionale ed europea) per i prodotti e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela degli interessi nazionali nel settore. Essa predispose la strategia nazionale di cybersicurezza.

Il 18 maggio 2022 il Comitato Interministeriale per la Cybersicurezza, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ha approvato la [Strategia nazionale di cybersicurezza \(2022-2026\)](#) e l'annesso [Piano di implementazione](#).

In materia di sicurezza cibernetica operano anche il **Servizio di polizia postale** del Ministero dell'interno, per la prevenzione e contrasto della criminalità informatica (vedi sopra), il **Ministero della difesa**, che definisce e coordina la politica militare, la governance e le capacità militari nell'ambiente cibernetico, nonché lo sviluppo di capacità cibernetiche e la protezione delle proprie reti e sistemi sia sul territorio nazionale sia nei teatri operativi all'estero, e i **Servizi di intelligence**, nel campo della ricerca ed elaborazione informativa.

Articolo 37-bis ***(Disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare)***

L'articolo 37-bis – inserito dal Senato in prima lettura - introducendo l'articolo 131-bis al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), recante il *Codice dell'ordinamento militare*, disciplina in merito all'Ente circoli della Marina militare.

Nel dettaglio, l'articolo in commento stabilisce, **al comma 1**, che l'**Ente circoli della Marina militare** è preposto alla **direzione** ed all'**amministrazione** dei Circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83](#), e successive modificazioni.

È bene rammentare che sulla natura pubblica o privata dell'Ente Circoli della Marina militare si sono pronunciate le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, con la sentenza n. 5335 del 10 maggio 1993. In tale sede, è stato affermato che il suddetto circolo è suscettibile nella tipologia dell'associazione tra privati, regolata dal codice civile. La Suprema Corte, ha evidenziato come la «persona giuridica pubblica è quella che ha per scopo l'esecuzione di una pubblica funzione, laddove per pubblica funzione deve intendersi il dispiegamento di attività per soddisfare bisogni sentiti da una pluralità di persone che il diritto reputa in un determinato momento storico e in determinate contingenze debba esercitarsi dallo Stato o direttamente o indirettamente». Dall'analisi della struttura dell'ente la Suprema Corte ha dedotto che il circolo è stato costituito al di fuori «di ogni collegamento con finalità di pubblico interesse».

Secondo il **comma 2**, la quota mensile dei soci ordinari viene determinata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che il TAR Puglia - Sede di Lecce, con la sentenza n. 990 del 29 giugno 2021, si è pronunciato nel merito della illegittimità delle trattenute stipendiali operate dall'Ente Circoli M.M. a danno del personale dipendente. Secondo il giudice amministrativo: il contributo mensile all'Ente Circoli è una prestazione economica a tutti gli effetti che non può non trovare il proprio fondamento nella legge. Secondo il TAR, il Regio Decreto 1935/1937, che prevedeva l'obbligo di contribuzione, è stato abrogato ad opera del D.P.R. 248/2010 (in vigore a far data dal 10.02.2021), cadendo pertanto la previsione normativa alla base di tale obbligo. Nel vuoto normativo - in pendenza del giudizio di appello promosso dal Ministro della difesa - tutto il personale avrebbe facoltà di agire per la restituzione delle quote trattenute (sul mensile dallo stipendio), nei limiti della prescrizione decennale.

Nella [seduta del 14 gennaio 2015](#) della Commissione Difesa del Senato della Repubblica, rispondendo all'interrogazione n. [3-01501](#), il Governo, per bocca del sottosegretario Rosi ha precisato che i contenuti del regio decreto n. 1935 del 1937 risultano, di fatto, recepiti negli articoli 1829 e 1830 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (recante il Codice dell'ordinamento militare). In base alle citate disposizioni, infatti, il vigente impianto organizzativo della promozione del benessere del personale risulta strutturato su due pilastri costituiti, rispettivamente, dagli organismi di protezione sociale (che sono destinati a tutto il personale, interamente finanziati con fondi dell'amministrazione e assoggettati alle norme di contabilità dello Stato), e dagli enti che svolgono attività culturali e ricreative nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza (cui appartiene l'Ente circoli della Marina e che sono finanziati anche con i contributi degli iscritti, nonché dotati di ampia autonomia giuridica, gestionale e contabile), che perseguono, peraltro, finalità ulteriori rispetto ai primi, quali la rappresentanza a livello nazionale e internazionale. Pertanto, la successiva abrogazione del regio decreto n. 1935 del 1937, disposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 248 del 2010, risulta avere un mero valore ricognitivo e non determina l'abrogazione dell'Ente in questione e del relativo statuto, che trovano la loro collocazione nella nuova cornice normativa rappresentata dal Codice dell'ordinamento militare.

Articolo 37-ter
**(Continuità del controllo parlamentare
sul Sistema di informazione per la sicurezza)**

L'**articolo 37-ter** dispone due modifiche all'ordinamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). In particolare, con una prima modifica viene stabilito che, all'inizio della Legislatura, i membri del Copasir siano nominati entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo, anziché entro venti giorni dall'inizio della Legislatura. Una seconda modifica prevede la costituzione a inizio Legislatura di un Comitato provvisorio che assicura lo svolgimento delle funzioni di controllo nelle more della nomina dei componenti del nuovo Comitato.

Il **Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica** è stato istituito dall'articolo 30 della legge n. 124 del 2007, recante "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto". La legge attribuisce a tale organismo parlamentare bicamerale la funzione di verificare, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni (per un approfondimento, si v. *infra*, il box relativo a funzioni e poteri del Comitato).

Secondo quanto dispone il medesimo articolo 30, del Comitato fanno parte **cinque deputati e cinque senatori** nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la **rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato**. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il **presidente** è eletto tra i componenti appartenenti ai **gruppi di opposizione**.

La disposizione in commento, in primo luogo (**comma 1, lettera a**)), modifica l'articolo 30, comma 1, della citata legge n. 124/2007, nella parte in cui prevede che i membri del Copasir sono nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Con la modifica introdotta si stabilisce che la nomina del Copasir sia effettuata sempre all'inizio di ogni legislatura, ma **entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo**.

In proposito merita ricordare che la legislatura ha inizio, in seguito allo svolgimento delle consultazioni elettorali, con la prima seduta delle nuove Camere.

La votazione della fiducia al nuovo Governo ha luogo dopo la formazione del Governo, che – dopo la fase delle consultazioni del Presidente della Repubblica, dell’incarico e della nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri - si perfeziona con il giuramento nelle mani del Capo dello Stato: ai sensi dell’articolo 94, terzo comma, Cost., entro dieci giorni dal giuramento, il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

La disposizione costituzionale è stata interpretata nel senso che la presentazione del Governo avviene con le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio rese in entrambe le Camere nel medesimo giorno, stabilito d’intesa dai Presidenti di Camera e Senato, con priorità temporale davanti a una delle due Camere individuata secondo il criterio dell’alternanza (art. 29, co. 2, r.C.). Il discorso del Presidente è oggetto di dibattito, che si svolge in successione nelle due Camere, nel corso del quale i parlamentari di maggioranza presentano una mozione di fiducia. La fiducia si intende accordata se la mozione è approvata in entrambe le Camere.

Nella tabella che segue sono riassunte, per le ultime tre legislature, rispettivamente, le date di inizio legislatura, di votazione della mozione di fiducia al primo Governo della legislatura e di costituzione del Copasir.

	Inizio della legislatura	Votazione mozione di fiducia	Costituzione Copasir
XVIII legislatura	23 marzo 2018	5 e 6 giugno 2018	18 luglio 2018
XVII legislatura	15 marzo 2013	29 e 30 aprile 2013	6 giugno 2013
XVI legislatura	29 aprile 2008	14 e 15 maggio 2008	22 maggio 2008

In secondo luogo (**comma 1, lettera b)**), la disposizione introduce un nuovo articolo 30-*bis* alla L. n. 124 del 2007 che prevede la costituzione, all’inizio di ogni legislatura, di un **Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica** che esercita le funzioni del Comitato **fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare** (co. 1) ed in ogni caso non oltre **venti giorni dopo la votazione della fiducia al Governo** (co. 3).

Il Comitato provvisorio è costituito dai **membri** del Comitato della precedente legislatura che siano stati **rieletti** in una delle Camere.

La disposizione prevede che i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'**integrazione della composizione** del Comitato in due ipotesi:

1. qualora il numero dei membri del Comitato rieletti sia inferiore a sei;
2. nel caso in cui la composizione dell'organo non rispetti comunque, indipendentemente dal numero dei componenti, la consistenza dei gruppi parlamentari.

In entrambi tali casi, la disposizione prevede che i Presidenti procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto, tenendo conto della consistenza dei gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori. **Per la costituzione del Comitato provvisorio si dovrà quindi attendere la formazione dei gruppi parlamentari.**

In proposito, si ricorda che il Regolamento della Camera prevede che ciascun deputato debba appartenere a un Gruppo parlamentare. Entro due giorni dalla prima seduta della Camera i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale gruppo appartengono. Il Gruppo misto raccoglie i deputati che non appartengono a nessun altro Gruppo. (art. 14, co. 3, del Regolamento della Camera). Entro quattro giorni dalla prima seduta della Camera il Presidente della Camera indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere al gruppo misto. Ciascun gruppo nella prima riunione, nomina il presidente, uno o più vicepresidenti e il comitato direttivo (art. 15, co. 1 e 2). Il Regolamento del Senato prevede la comunicazione alla Presidenza del Senato del gruppo di appartenenza da parte dei senatori entro tre giorni dalla prima seduta della Camera (art. 14, co. 2, del Regolamento del Senato) e la convocazione della prima riunione dei gruppi per l'elezione degli organi direttivi entro sette giorni dalla prima seduta del Senato (art. 15, co. 1 e 2).

Il Comitato provvisorio è presieduto, nel caso in cui sia stato rieletto, dal **presidente del Comitato della precedente legislatura**, ovvero, in sua assenza, dal Vice presidente, ove sia stato rieletto, o in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età.

Dalla lettera della disposizione in esame, che novella la legge istitutiva del Copasir (L. n. 124/2007) e prevede l'istituzione di un Comitato provvisorio per l'avvio di ogni legislatura, non risultano specificazioni relative alle **funzioni e ai poteri dell'organo provvisorio**, che quindi, sembra doversi intendere, corrispondono a quelli attribuiti in via generale dalla legislazione vigente al COPASIR.



• **Le funzioni e i poteri del COPASIR**

Per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, il Comitato dispone di poteri conoscitivi molto ampi. In primo luogo, può procedere all'audizione di una pluralità di soggetti titolari di informazioni e di competenze di interesse. Oltre alle audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro o del sottosegretario preposto al coordinamento dei servizi di informazioni e sicurezza, dei Ministri che fanno parte del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) e dei responsabili di vertice del DIS (Dipartimento informazioni e sicurezza), dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e dell'AISI (Agenzia informazioni e sicurezza interna), in casi particolari il Comitato può svolgere audizioni di singoli appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, ferma restando la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di opporsi per giustificati motivi. Il Comitato ha inoltre il potere di disporre le audizioni di chiunque, estraneo al Sistema di informazione per la sicurezza, sia ritenuto in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione.

Una ulteriore modalità di acquisizione di informazioni utili all'esercizio del controllo parlamentare è costituita dalla facoltà del Comitato di ottenere, anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o presso altri organi inquirenti, di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, nonché la documentazione e gli elementi informativi ritenuti di interesse in possesso del Sistema di informazione per la sicurezza o della pubblica amministrazione. Una speciale procedura, che coinvolge anche il Presidente del Consiglio dei ministri, è prevista per l'eventualità che la comunicazione di un'informazione o di uno dei documenti richiesti possa pregiudicare specifiche esigenze di sicurezza. Qualora per altro il Comitato, con voto unanime, disponga indagini "sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla legge istitutiva", non sono opponibili né esigenze di riservatezza né il segreto di Stato.

Il Comitato può, inoltre, effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Ad esso è affidato anche l'esercizio del controllo diretto sulla documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse.

Al Comitato sono, altresì, attribuite rilevanti competenze consultive. In particolare, l'organo è chiamato a esprimere il proprio parere obbligatorio non vincolante su tutti gli schemi di decreto o di regolamento previsti nella legge di riforma, nonché su ogni altro schema di decreto o di regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del personale degli organismi di informazione e sicurezza.

Il Comitato e il suo Presidente sono destinatari di molteplici comunicazioni obbligatorie e di relazioni periodiche da parte del Governo e degli organismi di intelligence e, in tale ambito, è stato formalizzato l'obbligo del Presidente del Consiglio dei ministri di informare preventivamente il Presidente del Comitato circa le nomine dei direttori e dei vice direttori di DIS, AISE e AISI.

Qualora sulla base dei controlli effettuati siano accertati comportamenti illegittimi o irregolari, il Comitato ne riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere.

Oltre a una relazione annuale, il Comitato può presentare alle Camere anche informative o relazioni urgenti.

Il Comitato dispone, infine, di rilevanti poteri in materia di conferma della opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 40, comma 5, e l'articolo 41, comma 9, stabiliscono che in ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicando le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, il quale, se ritiene infondata l'opposizione del segreto, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

Per maggiori informazioni si v.:

https://www.parlamento.it/Parlamento/954?shadow_organ=406517

Articolo 37-quater
(Estensione obbligo di notifica agli incidenti su reti, sistemi e servizi informatici che non rientrano nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)

L'articolo 37-quater estende gli obblighi di notifica attualmente previsti per gli incidenti aventi impatto su beni destinati a essere impiegati nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (beni ICT), **anche agli incidenti** che intervengono su reti, sistemi informativi e servizi informatici che si trovano **al di fuori del Perimetro** (diversi quindi dai beni ICT), **ma** che sono **di pertinenza di soggetti inclusi nel Perimetro**. Viene fatta salva la disciplina vigente per gli incidenti a reti del Ministero della difesa.

L'articolo 37-quater interviene in particolare **sull'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019** (c.d. decreto Perimetro), **inserendo un nuovo comma 3-bis** al fine di rafforzare il sistema di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico posto in essere dal Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e avere un **quadro tecnico più aggiornato e completo** sugli **attacchi e incidenti** cibernetici che si verificano ai danni delle reti, sistemi informativi e servizi informatici dei soggetti istituzionali e di interesse nazionale che rientrano nel Perimetro.

A tal fine, si rende quindi necessario estendere l'obbligo di notifica da parte **dei soggetti inclusi nel Perimetro** anche in relazione a quegli **eventi** - rientranti in **specifiche categorie** da individuare con provvedimento tecnico del DG dell'[Agenzia per la cybersicurezza nazionale \(ACN\)](#) - che si verificano in danno di **beni di loro pertinenza che non rientrano nel Perimetro**. Per gli obblighi attualmente vigenti si rinvia al box sottostante.

• **Il Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica - PSNC**

Il [decreto-legge n. 105 del 2019](#) (decreto-legge "Perimetro") è finalizzato ad assicurare un **livello elevato di sicurezza** delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un **perimetro di sicurezza nazionale cibernetica** e la previsione di **misure** volte a garantire i necessari standard **di sicurezza** rivolti a minimizzare i rischi.

Più nel dettaglio, l'istituzione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (PSCN), al fine di assicurare la sicurezza di reti, sistemi informativi e servizi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi, **dalla cui discontinuità** possa derivare un **pregiudizio alla sicurezza nazionale**, è demandata ad un **DPCM**, da adottare **su proposta del Comitato interministeriale**

per la cybersicurezza – CIC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione (articolo 1, comma 2).

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, il Governo ha adottato il [DPCM 30 luglio 2020, n. 131](#) che provvede a:

- definire le **modalità e i criteri procedurali di individuazione dei soggetti** (amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati) **inclusi nel perimetro** di sicurezza nazionale cibernetica e che, pertanto, sono tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal decreto-legge 105/2019;
- definire i **criteri** con i quali i soggetti inclusi nel perimetro predispongono e aggiornano l'**elenco** delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica.

Procedure di notifica

Successivamente, con [DPCM 14 aprile 2021, n. 81](#), è stato adottato il **regolamento** in materia di **notifiche degli incidenti** aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'[art. 1, comma 2, lettera b\)](#) del D.L. n. 105 del 2019 e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza.

Ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, lettera h\)](#) del [regolamento](#), **si intende per incidente** “ogni evento di natura accidentale o intenzionale che determina il malfunzionamento, l'interruzione, anche parziali, ovvero l'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici.

L'articolo 3 dello stesso [regolamento](#) disciplina la **procedura di notifica degli incidenti aventi impatto su beni ICT** (*information and communication technology*), vale a dire dell'insieme di reti, sistemi informativi e servizi informatici, o parti di essi, incluso nell'elenco di cui all'[art. 1, comma 2, lettera b\)](#) del DL istitutivo del PSNC, vale a dire nell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, di rispettiva pertinenza delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Più nel dettaglio, dal 1° gennaio 2022, i **sogetti inclusi nel PSNC**, al verificarsi di uno degli incidenti avente impatto su un bene ICT di rispettiva pertinenza individuati nelle tabelle di cui all'allegato A dello stesso regolamento, **procedono alla notifica al CSIRT Italia** (*Computer security incident response team* istituito presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale¹²⁵ ai sensi dell'[articolo 8 del](#)

¹²⁵ A norma dell'art. 16, commi 7 e 8, D.L. 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2021, n. 109, ogni riferimento al CISR e al DIS deve intendersi rispettivamente riferito al CIC e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

[decreto legislativo n. 65 del 2018](#) secondo le modalità previste dallo stesso regolamento (art. 3, comma 1).

I soggetti inclusi nel perimetro procedono alla **notifica anche nei casi** in cui uno degli incidenti individuati nelle tabelle di cui all'allegato A del regolamento si verifichi **a carico di un sistema** informativo o un servizio informatico, o parti di essi, **che condivide con un bene ICT** funzioni di sicurezza, risorse di calcolo o memoria, ovvero software di base, quali sistemi operativi e di virtualizzazione (comma 3).

Qualora il soggetto incluso nel perimetro venga a conoscenza di nuovi elementi significativi, tra cui le specifiche vulnerabilità sfruttate, la rilevazione di eventi comunque correlati all'incidente oggetto di notifica, ovvero gli indicatori di compromissione (IOC) rilevati, la notifica di cui al comma 1 è integrata tempestivamente dal momento in cui il soggetto incluso nel perimetro ne è venuto a conoscenza, salvo che l'autorità giudiziaria procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di specifiche esigenze di segretezza investigativa (comma 5).

Una volta definiti e avviati i piani di attuazione delle attività per il ripristino dei beni ICT impattati dall'incidente oggetto di notifica, il **soggetto incluso nel perimetro** che ha **proceduto a** effettuare una **notifica**, ne **dà tempestiva comunicazione al CSIRT Italia** e trasmette, altresì, su richiesta del CSIRT Italia ed entro trenta giorni dalla stessa richiesta, una **relazione tecnica** che illustra gli elementi significativi dell'incidente, tra cui le conseguenze dell'impatto sui beni ICT derivanti dall'incidente e le azioni intraprese per porvi rimedio, salvo che l'autorità giudiziaria procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di specifiche esigenze di segretezza investigativa (comma 8).

Il nuovo comma 3-*bis* introdotto all'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019 prevede quindi, nel dettaglio, che i **soggetti inclusi nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica** (P.A., enti e operatori pubblici e privati che svolgono **funzioni istituzionali o essenziali per gli interessi dello Stato**, individuati con apposito atto amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIC¹²⁶) **notifichino anche gli incidenti**¹²⁷, che hanno un impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di propria pertinenza pur non riguardando direttamente “beni ICT”.

Per i beni ICT¹²⁸, come si è visto sopra, vi è già un obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) e 3 del decreto-legge n. 105 del 2019.

¹²⁶ Come previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 105 del 2021

¹²⁷ Come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera h) del regolamento (“ogni evento di natura accidentale o intenzionale che determina il malfunzionamento, l'interruzione, anche parziali, ovvero l'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici”, cfr. *supra* il box).

¹²⁸ vale a dire, come già detto nel box, “l'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, di rispettiva pertinenza delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori

Non rientrano nel nuovo obbligo di notifica i beni aventi impatto sulle reti, i sistemi informativi e i sistemi informatici del Ministero della difesa. A questi si applicano i principi e le modalità di cui all'articolo 528, comma 1, lettera d) del codice dell'ordinamento della difesa (decreto legislativo n. 66 del 2010).

Tale disposizione prevede che all'informatizzazione del Ministero della difesa si applichino le procedure previste dal codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) con le limitazioni dell'articolo 2, comma 6 (esclusione dall'applicazione del codice dell'amministrazione digitale per le attività di difesa e sicurezza nazionale); dell'articolo 75, comma 2 (partecipazione alle attività del sistema pubblico di connettività) e dell'articolo 17, comma 1-bis (svolgimento dei compiti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale da parte di agenzie, forze armate e forze di polizia mediante propri uffici, senza incrementare le dotazioni complessive).

La nuova disposizione prevede che tali soggetti effettuino la **notifica** di cui al nuovo comma 3-*bis* **entro settantadue ore**.

In quanto compatibili, per la decorrenza del termine e per le modalità di notifica si applicano le disposizioni dell'[articolo 3](#), comma 4, secondo e terzo periodo, del regolamento.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del regolamento i **termini decorrono dal momento in cui** i soggetti inclusi nel perimetro sono **venuti a conoscenza**, a seguito delle evidenze ottenute, anche mediante le attività di monitoraggio, test e controllo sulla base delle misure di sicurezza (di cui all'allegato B) **di un incidente** riconducibile a una delle tipologie individuate nell'allegato A.

In base al terzo periodo dello stesso comma, la **notifica** è effettuata **tramite appositi canali** di comunicazione **del CSIRT Italia** e secondo le **modalità definite** dal CSIRT Italia e rese disponibili sul sito Internet del CSIRT Italia.

Il comma 3-*bis* in esame richiama altresì le disposizioni di cui all'[articolo 4](#), commi 2 e 4, del citato regolamento, in materia di notifica volontaria degli incidenti.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del regolamento, le notifiche volontarie sono **trattate** dal CSIRT Italia **in subordine a quelle obbligatorie** e qualora tale trattamento non costituisca un onere sproporzionato o eccessivo.

Il comma 4 prevede che i soggetti inclusi nel perimetro assicurano che dell'avvenuta notifica sia fornita notizia all'articolazione per l'implementazione del perimetro prevista nell'ambito delle misure di sicurezza di cui alla sottocategoria

pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale

2.1.4 (ID.AM-6) dell'[allegato B](#), ed in particolare all'incaricato e al referente tecnico di cui alla medesima sottocategoria.

In base alla 2.1.4 ID.AM-6 sono definiti e resi noti ruoli e responsabilità inerenti alla cybersecurity per tutto il personale e per eventuali terze parti rilevanti (es. fornitori, clienti, partner).

Con **determinazioni tecniche dal direttore generale**, sentito il vice direttore generale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è **indicata la tassonomia degli incidenti** che debbono essere **oggetto del nuovo obbligo di notifica** di cui al **comma 3-bis** e possono essere dettate **specifiche modalità** di notifica per gli incidenti diversi da quelli aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 105 del 2019.

In materia di **tassonomia degli incidenti**, l'articolo 2 del [regolamento in materia di notifiche degli incidenti](#) prevede che gli incidenti aventi impatto sui beni ICT siano **classificati, in categoria**, nelle tabelle n. 1 e n. 2 dell'Allegato A allo stesso regolamento.

In particolare, nella **tabella n. 1** sono indicati gli incidenti **meno gravi** e nella **tabella n. 2** quelli **più gravi**. Tale classificazione è funzionale alla **diversa tempistica** necessaria per una **risposta** efficace.

Nelle tabelle di cui al comma 1, per ciascuna tipologia di incidente, sono indicati un codice identificativo e la corrispondente categoria, accompagnata dalla descrizione di ciascuna tipologia di incidente.

CAPO VI - ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

Articolo 38 (Premialità e progressione di carriera per i docenti)

L'articolo 38 prevede per gli insegnanti di ruolo forme di premialità e progressione di carriera, legati al positivo superamento dei percorsi formativi. Si tratta, in particolare:

i) di un elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, riconosciuto al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva. Si evidenzia che tale elemento, è stato introdotto dall'art. 44 del D.L. n. 36/2022 ed è qui oggetto solo di una novella di coordinamento formale;

ii) della possibilità, questa innovativa, di accedere a un meccanismo di stabile incentivazione, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera da definirsi in sede di contrattazione collettiva. Tale previsione è stata introdotta in Senato in prima lettura, in sostituzione della qualifica di docente esperto prevista nel testo originario del decreto-legge, di cui tuttavia restano fermi i principali aspetti sostanziali: il meccanismo implica il diritto a un assegno annuale *ad personam* di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento, riconosciuta a coloro che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili.

In prospettiva generale, la creazione di strumenti di valorizzazione degli insegnanti e la configurazione di percorsi selettivi di sviluppo professionale e progressione di carriera incentrati sull'aggiornamento e la formazione continua rientrano nel [PNRR – M4C1.2](#) («Miglioramento dei processi di reclutamento e di formazione degli insegnanti»). Una corposa serie d'interventi attuativi – rispetto ai quali l'articolo in commento rappresenta un ulteriore sviluppo – è stata operata con gli artt. 44 e 45 del D.L. n. 36/2022, rubricati rispettivamente «Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie» e «Valorizzazione del personale docente» (su cui cfr. l'apposito [dossier](#)).

Nella medesima direzione, occorre ricordare anche la [Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore](#)

[dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre \(2021-2030\) 2021/C 66/01](#), che fra le Questioni e Azioni concrete dell'Area Prioritaria 3 – Docenti e formatori, menziona espressamente la necessità di «potenziare il reclutamento e la selezione dei candidati migliori e più idonei alla professione di docente e pedagogo a tutti i livelli [...] migliorare l'attrattiva e il prestigio della professione di docente e pedagogo, tramite la sua rivalorizzazione in ambito sociale e anche in termini finanziari [...] valutare la possibilità di elaborare strumenti strategici sotto forma di quadri di competenza dei docenti al fine di accrescere la pertinenza dei percorsi iniziali di formazione per insegnanti, oltre che lo sviluppo di opportunità di formazione professionale continua, nonché di fornire orientamenti ai docenti nello sviluppo della loro carriera».

Venendo al merito delle disposizioni, l'articolo 38 modifica l'art. 16-ter del D.LGS. n. 59/2017 (rubricato «Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti»), che era stato a sua volta introdotto dall'art. 44 del D.L. n. 36/2022, operando – come anticipato – su due versanti, l'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio e il sistema di progressione di carriera, che di seguito si analizzano partitamente.

- Circa l'**elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio**, spettante agli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, esso è stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, in ammontare non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, ed è riconosciuto al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva. **La previsione in discorso era già contenuta, in termini pressoché sovrapponibili, nel testo previgente dell'art. 16-ter del D.LGS. n. 59/2017**: il comma 1, lett. a), dell'art. 38, novellandone il comma 4, ne muta la collocazione dal secondo periodo (soppresso) all'ultimo periodo (per approfondimenti, cfr. il relativo [dossier](#)).

- Per quanto attiene al sistema di progressione di carriera, l'articolo 38, comma 1, lett. b) inserisce nell'art. 16-ter del D.LGS. n. 59/2017 i nuovi commi 4-bis e 4-ter. Il testo originale del decreto-legge introduceva la qualifica di docente esperto; durante l'esame al **Senato in prima lettura**, tuttavia, tale riferimento – pur mantenendo fermi diversi profili sostanziali – è stato soppresso e sostituito da un sistema di incentivazione e progressione di carriera affidato alla contrattazione collettiva.

In particolare, in base al **comma 4-bis**, i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili possono accedere a una stabile

incentivazione, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato dalla contrattazione collettiva, maturando conseguentemente il diritto ad un assegno annuale *ad personam* di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Ai fini pensionistici e previdenziali, tali previsioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico.

Fatta eccezione per i docenti in servizio all'estero, il docente beneficiario dell'incentivo (o secondo la terminologia legislativa: "stabilmente incentivato") è **tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento della qualifica.**

Nell'espungere la qualifica di docente esperto, il **Senato** non ha riprodotto per il docente incentivato la previsione – prima contemplata – che tale beneficio non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento.

All'incentivo può accedere un **contingente di docenti** definito con il decreto previsto dal comma 5 dell'art. 16-*ter* del D.LGS. n. 59/2017, **comunque non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036, per un totale massimo, dunque, di 32 mila unità.** Resta fermo in ogni caso il limite massimo derivante dalla disponibilità delle risorse di cui al predetto comma 5, di cui si dirà nel seguito.

I criteri di conferimento del beneficio e del sistema di progressione di carriera sono affidati alla contrattazione collettiva e le modalità di valutazione sono individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Per l'ipotesi in cui quest'ultimo regolamento non sia emanato per l'anno scolastico 2023/2024, le modalità di valutazione sono definite in via transitoria con decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 4-*bis* reca anche dei **criteri di valutazione e selezione**, valevoli in **sede di prima applicazione**, per dare immediata applicazione al nuovo sistema di carriera: 1) media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. Tali criteri sono integrativi rispetto a quelli stabiliti dall'Allegato B, annesso al decreto.

Il comma 4-*ter* sancisce che a decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le procedure per l'accesso alla qualifica di docente incentivato sono soggette al

regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3-*bis*, della L. n. 449/1997 – che culmina nella determinazione annuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente beneficiario dell'incentivo e della quota del Fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell'assegno *ad personam*, di cui subito si dirà.

● Le **coperture finanziarie** sia per l'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio che per l'assegno annuale *ad personam* per i docenti incentivati sono quelle stabilite dal comma 5 dello stesso art. 16-*ter* del D.LGS. n. 59/2017, il quale – si ricorda – prevede nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un **Fondo per l'incentivo alla formazione**, con dotazione pari a 40 milioni di euro nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Infatti, il comma 1, lett. c) dell'articolo 38 in commento modifica il comma 5 dell'art. 16-*ter* prevedendo che **pure il beneficio economico per il docente incentivato sia finanziato a valere sul Fondo per l'incentivo alla formazione**. Nella relazione tecnica si legge che «ai fini del calcolo degli oneri, si tiene conto che [...] i percorsi formativi saranno attivati nel 2023/2024 e che, a regime, al termine dei tre trienni formativi, a ciascuno dei docenti individuato come “stabilmente incentivato” sia attribuito un beneficio economico pari a 5.650 euro lordo [...] Si calcola a regime una spesa massima di 180.800.000 euro per l'onere relativo all'attribuzione dell'assegno *ad personam*», considerato che il contingente di docenti esperti potrà giungere – come detto – a un massimo di 32 mila unità.

Articolo 39 (Alloggi e residenze per studenti universitari)

L'articolo 39 è volto a integrare e perfezionare le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR («Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti»), già adottate in forza dell'art. 14, comma 6-*vicies quater* del D.L. 36/2022, con l'obiettivo di favorire ulteriormente la disponibilità di nuovi alloggi e residenze per studenti universitari. In questa prospettiva, l'articolo in commento opera su due versanti:

- i) sostituisce l'art. 14, comma 6-*vicies quater* del D.L. 36/2022, trasponendone il contenuto, con limitate modifiche sostanziali, all'interno dell'art. 1 della L. 338/2000 (recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»);
- ii) prevede semplificazioni procedurali aggiuntive per consentire il più celere ed effettivo impiego delle risorse europee, al fine di conseguire gli obiettivi temporali connessi al raggiungimento dei *target* PNRR.

Si ricorda che nell'ambito della Missione 4, Componente 1, del PNRR, la Riforma 1.7 ha come fine incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura anticipata, da parte del MUR, degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse. L'obiettivo è quello di triplicare i posti per gli studenti fuorisede, portandoli da 40.000 a oltre 100.000 entro il 2026. A tale fine, sono individuate alcune modifiche alla legislazione di riferimento – contenuta nella L. 338/2000 – in merito alla realizzazione degli alloggi per studenti, tra cui, per quanto di maggior rilievo in questa sede, l'apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, o partenariati pubblico-privati e agevolazioni per la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture, con il più alto *standard* ambientale che deve essere garantito dai progetti presentati.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, in attuazione della citata Riforma 1.7, il D.L. 152/2021, modificando la L. 338/2000, ha innalzato dal 50 al 75 per cento la quota massima di cofinanziamento erogata dal Ministero dell'università e della ricerca; sulla base di tale novella è stato emanato un [bando di finanziamento](#) per un importo complessivo di 467 milioni di euro, dei quali 300 a valere sulle risorse del PNRR. Successivamente, al fine di agevolare il rispetto del *target* temporale previsto dal PNRR, che entro il 2022 prevede la creazione e assegnazione di 7.500 alloggi aggiuntivi, con l'art. 14, comma 6-*vicies quater* del D.L. 36/2022

si è creato un procedimento parallelo e più celere di impiego delle risorse stanziare dal PNRR (cfr. per approfondimenti il relativo [dossier](#)).

Tuttavia – precisa la relazione illustrativa, nel motivare le ragioni alla base del nuovo intervento qui in commento – al fine di venire incontro alle indicazioni avanzate da parte della Commissione europea, si è ritenuto che la **disciplina da ultimo citata dovesse essere riconfigurata come parte integrante del testo della L. 338/2000**, anziché come norma derogatoria “extra-vagante” rispetto a quel complesso normativo, armonizzandone le procedure attuative con quelle previste, a regime, dalla medesima legge, fatte salve – in ragione delle tempistiche ristrette e del *target* quantitativo particolarmente impegnativo – alcune **ulteriori semplificazioni procedurali, rispetto alla composizione della commissione e alla fase istruttoria preordinata all’adozione del decreto ministeriale di emanazione del bando**.

Dunque, come anticipato, l’**art. 39 in esame** **sostituisce l’art. 14, comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022, trasponendone il contenuto, con limitate modifiche sostanziali, all’interno dell’art. 1 della L. 338/2000, con alcune semplificazioni procedurali aggiuntive**.

Più in dettaglio, la disposizione prevede che le risorse del PNRR indicate nell’ambito dei bandi adottati in applicazione della L. 338/2000 possano essere destinate anche all’acquisizione da parte dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1 della stessa legge (cioè: Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, università statali e legalmente riconosciute, collegi universitari, consorzi universitari, cooperative di studenti senza fini di lucro e organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio), nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l’acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l’instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli *standard* di cui alla [comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019 COM\(2019\) 640 final](#) sul *Green Deal* europeo, recepiti nel PNRR. Con separato bando riservato alle finalità in discorso, da adottarsi con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli *standard* ed i parametri al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al *target* M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di adozione del bando e sul provvedimento di nomina della commissione per l’istruttoria dei progetti di cui all’art. 1, comma 5 della L. 338/2000, che può essere composta da rappresentanti indicati dal solo Ministero dell’università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art.

1 della L. 338/2000 (si tratta di avvisi di altri Ministeri e del sistema delle Conferenze). Agli acquisti qui in discorso non si applica la disposizione di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. 98/2011, che subordina, con alcune esclusioni, le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Articolo 39-bis
(Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)

L'articolo 39-bis, introdotto dal Senato in prima lettura, prevede un incremento di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al fine di contenere il rischio epidemiologico da Covid-19, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.

Il Fondo citato è disciplinato dall'articolo 1, comma 601, della [legge n. 296 del 2006](#) (legge finanziaria 2007).

All'incremento di 32,12 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, di cui all'articolo 58, comma 4, del [decreto-legge n. 73 del 2021](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021). Quest'ultimo è stato incrementato mediante le risorse di cui all'art. 19 comma 1 del decreto-legge n. 4 del 2022 (convertito dalla n. 25 del 2022).

L'articolo 19, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 4 del 2022, richiamato dalla disposizione in esame, reca disciplina inerente alla fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d'intesa relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Per l'attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'istruzione provvede al riparto tra le istituzioni scolastiche del Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (di cui all'art. 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021), allo scopo incrementato di 45,22 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo in esame individua le seguenti **finalità**:

- a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

Si prevede che le risorse siano ripartite tra le Istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Sicilia. Ai fini di tale riparto si applicano i criteri di ripartizione previsti nel D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, tenendo conto

dell'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023 e dell'ammontare dello stanziamento in esame.

Al riguardo, si ricorda che, a seguito dell'art. 1, co. 11, della L. 107/2015 – che ha previsto la ridefinizione dei criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche – è intervenuto il [DM 834 del 15 ottobre 2015](#), in base al quale, dall'anno scolastico 2016/2017, per l'assegnazione del Fondo si fa riferimento ai seguenti parametri: tipologia dell'istituzione scolastica; consistenza numerica degli alunni e numero degli alunni diversamente abili; numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola e numero delle classi terminali.

**CAPO VII -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA**

**Articolo 40
(Edilizia penitenziaria)**

L'**articolo 40** estende agli interventi di edilizia penitenziaria le misure di semplificazione procedurale in materia di opere destinate alla difesa nazionale e di opere di edilizia giudiziaria previste dal decreto-legge 77/2021.

La relazione illustrativa sottolinea che le modifiche recate dall'articolo in esame "sono finalizzate a supportare, attraverso la semplificazione dei procedimenti presupposti e preliminari all'indizione di una gara di appalto nonché della progettazione, la realizzazione di interventi urgenti in materia di edilizia penitenziaria, necessari a fronteggiare, in termini di maggiore celerità e speditezza, il problema del sovraffollamento delle strutture detentive. Sovraffollamento che, all'indomani della crisi pandemica, ha mostrato ulteriori e ben più complesse criticità, legate alla necessità di disporre di più ampi e numerosi spazi per la gestione di emergenze di vario tipo, tra cui quelle sanitarie".

Il **comma 1** dell'articolo in esame modifica la rubrica dell'art. 53-*bis* del D.L. 77/2021 e il testo dei commi 1 e 2, al fine di includere nel relativo ambito di applicazione anche gli interventi di edilizia penitenziaria.

L'articolo 53-*bis* del D.L. 77/2021 reca disposizioni di semplificazione finalizzate a ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria (e quindi anche penitenziaria, in virtù della novella recata dal comma in esame) e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. In particolare, il comma 1 di tale articolo prevede che, per i citati interventi, l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il successivo comma 2 prevede invece che per gli interventi di edilizia giudiziaria (e quindi anche penitenziaria, in virtù della novella recata dal comma in esame), qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il **comma 2** riscrive il comma 1-*bis* dell'art. 52 del D.L. 77/2021, al fine di estenderne l'applicazione anche alle opere destinate alla realizzazione o all'ampliamento di istituti penitenziari.

Il testo previgente del comma 1-*bis* dell'art. 52 del D.L. 77/2021 prevede che, in caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le norme di cui all'articolo 44 del medesimo decreto (che reca una procedura accelerata per una serie di "grandi opere", indicate nell'Allegato IV del medesimo decreto-legge, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica) si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il nuovo testo, previsto dal comma in esame, dispone che le succitate comprovate necessità possano essere correlate anche alla funzionalità dell'Amministrazione penitenziaria e che le misure di semplificazione si applichino non solo alle opere di difesa nazionale menzionate in precedenza, ma anche alle opere destinate alla realizzazione o all'ampliamento di istituti penitenziari.

La novella in esame modifica altresì la parte della disposizione in cui si prevede che le opere siano individuate con apposito D.P.C.M. adottato su proposta del Ministro della difesa, prevedendo che, nel caso delle opere di edilizia penitenziaria, la proposta sia formulata non dal citato ministro ma dal Ministro della Giustizia.

Il seguente testo a fronte evidenzia, in neretto, le differenze tra il testo previgente e la nuova formulazione introdotta dalla norma in esame.

Art. 52, c. 1- <i>bis</i> , D.L. 77/21 testo previgente	Art. 52, c. 1- <i>bis</i> , D.L. 77/21 nuovo testo
<p>In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate,</p> <p>anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,</p> <p>individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa,</p>	<p>In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate o dell'Amministrazione penitenziaria,</p> <p>anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,</p> <p>nonché alle opere destinate alla realizzazione o all'ampliamento di istituti penitenziari,</p> <p>individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del Ministro della Giustizia,</p>

Art. 52, c. 1- <i>bis</i> , D.L. 77/21 testo previgente	Art. 52, c. 1- <i>bis</i> , D.L. 77/21 nuovo testo
sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.	sentito, in entrambi i casi , il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Articolo 41 ***(Semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia)***

L'**articolo 41**, soltanto per il 2022, destina le risorse del Fondo Unico Giustizia anche al finanziamento di interventi urgenti volti a fronteggiare la grave crisi energetica, al superamento dell'emergenza epidemiologica, nonché alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

Più nel dettaglio la disposizione- in relazione alla quale le Commissioni hanno approvato alcune modifiche formali - prevede che **per il solo anno 2022**, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, le somme versate nel corso dell'anno 2021 all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414 art. 2 e art. 3 relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia, siano **riassegnate al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno**, nella misura del 49% per ciascuna delle due amministrazioni. Tali somme vengono destinate altresì al finanziamento di interventi:

- volti a fronteggiare la grave crisi energetica e al superamento dell'emergenza epidemiologica;
- per la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica e l'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

Il **Fondo Unico di Giustizia** è un **fondo dinamico** in cui confluiscono:

- i **rapporti finanziari** ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione;
- le **somme** non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

Il Fondo Unico di Giustizia riceve le comunicazioni di sequestro, dissequestro e confisca degli uffici giudiziari o amministrativi i flussi informativi trasmessi dagli operatori finanziari (banche, Poste Italiane, SGR, ecc.) e assicurativi, mediante il sistema Entratel dell'Agenzia delle Entrate (DM 25.09.2009 e DM 07.11.2011).

La **gestione** delle risorse del Fondo è affidata a Equitalia Giustizia s.p.a. la quale versa allo Stato più nel dettaglio:

- le somme confiscate dall’Autorità Giudiziaria o Amministrativa (art. 6, comma 1, del DM n. 127/2009);
- l’utile della gestione finanziaria delle risorse liquide del FUG (art. 2 del DM 20 aprile 2012);
- una quota delle risorse sequestrate stabilita con decreto ministeriale, in base a criteri statistici che tengono conto delle probabilità di restituzione (cd. «anticipazione») (comma 7 dell’art. 2 del DL n. 143/2008, conv. l. n. 181 del 2008).

Le somme versate allo Stato da Equitalia Giustizia sono destinate alla riassegnazione (art. 2 del DL n. 143/2008, conv. l. n. 181 del 2008):

- in misura non inferiore a 1/3, al Ministero dell’Interno;
- in misura non inferiore a 1/3, al Ministero della Giustizia;
- all’entrata del bilancio dello Stato.

Le **quote di riassegnazione** sono stabilite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I DPCM finora emanati hanno sempre previsto la destinazione del 49% al Ministero dell’Interno, del 49% al Ministero della Giustizia e del 2% all’entrata del bilancio dello Stato. Si precisa che alcuni versamenti residuali vengono eseguiti da Equitalia Giustizia in specifici capitoli di bilancio con differenti ripartizioni.

**Dati patrimoniali del Fondo Unico Giustizia
al 30 giugno 2022**

Natura della risorsa	Importo
Totale liquide[1]	2.584.008.290
di cui già “anticipate”[2]	701.880.000
Totale non liquide	2.443.503.464
di cui deposito titoli [3]	1.658.446.386*
di cui gestioni patrimoniali [3]	66.626.806
di cui gestione collettiva del risparmio [3]	137.946.886
di cui contratti assicurativi [4]	367.492.222
di cui mandati fiduciari [5]	152.611.036
di cui altri rapporti	60.380.128
Totale FUG	5.027.511.754

Articoli 41-bis
(SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI)
**(Trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate,
delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni)**

L'articolo 41-bis, introdotto dal Senato in prima lettura, prevedeva un trattamento economico accessorio in favore delle seguenti cariche di vertice:

- Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
- Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,
- Comandante generale della Guardia di finanza,
- Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,
- Capo di stato maggiore della difesa,
- Capi di stato maggiore di Forza armata,
- Comandante del comando operativo di vertice interforze,
- Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
- Capi Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri,
- Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Segretari generali dei ministeri.

L'importo di tale trattamento economico sarebbe stato determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo delle risorse disponibili del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (Fondo di cui all'art. 1, comma 200, legge n. 190/2014).

La disposizione prevedeva che il trattamento economico aggiuntivo in esame venisse attribuito anche in deroga al limite di cui agli articoli:

- 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (come convertito dalla legge n. 214 del 2011);
- 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 (come convertito dalla legge n. 89 del 2014).

L'articolo 23-ter, comma 1, del [decreto-legge n. 201 del 2011](#) ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri¹²⁹ la definizione del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali; tale limite di importo - ai sensi dell'articolo 1, comma 471, della [legge n. 147 del 2013](#), e successive modificazioni - si applica a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti

¹²⁹ In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.P.C.m. 23 marzo 2012.

con le pubbliche amministrazioni¹³⁰, le autorità amministrative indipendenti e gli enti pubblici economici¹³¹. In base alle suddette disposizioni, il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione deve essere considerato il parametro massimo di riferimento e devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. L'articolo 13, comma 1, del [decreto-legge n. 66 del 2014](#), e successive modificazioni, ha determinato (dal 1° maggio 2014) il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione in 240.000 euro annui¹³², al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente; i riferimenti al limite retributivo di cui all'articolo 23-ter citato (ovvero contenuti in altre disposizioni legislative e regolamentari) si intendono sostituiti dal predetto importo. Da ultimo, l'articolo 1, comma 68, della [legge n. 234 del 2021](#) ha previsto che, per l'intero ambito di soggetti ricompreso nel citato articolo 1, comma 471, della legge n. 147 del 2013, a decorrere dall'anno 2022, il suddetto limite retributivo sia rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della [legge n. 448 del 1998](#), in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24.

Quanto alla copertura dell'onere derivante dall'**articolo 41-bis**, si sarebbe provveduto mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione**, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

¹³⁰ Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. L'ambito ricomprende anche il personale in regime di diritto pubblico.

¹³¹ In base ai commi 472 e 473 del citato articolo 1 della legge n. 147 del 2013, e successive modificazioni, rientrano nel limite (in modo cumulativo) anche: gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle suddette amministrazioni pubbliche e delle autorità amministrative indipendenti, ove previsti dai rispettivi ordinamenti; le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero a carico di società partecipate in via diretta o indiretta dalle amministrazioni summenzionate. Riguardo alle regioni, cfr. il comma 475 dello stesso articolo 1 della legge n. 147. In merito alla destinazione delle risorse derivanti dall'applicazione del limite, cfr. il comma 474 del medesimo articolo 1 della legge n. 147.

¹³² Riguardo a tale importo, cfr. anche *infra*.

Articolo 41-bis **(Disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria)**

L'articolo 41-bis reca **disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria**. In primo luogo, viene **corretto un errore di redazione** contenuto dal nuovo articolo 4-*quinqüies* del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dalla legge n. 130 del 2022, che ha riformato la giustizia tributaria. In secondo luogo, viene modificato l'articolo 1, comma 9 della stessa legge n. 130 del 2022, specificando che per i magistrati che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria, **la riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito**. Infine, viene modificato l'articolo 5 della legge n. 130 del 2022, **eliminando il limite temporale del 15 luglio 2022 per identificare le controversie da includere nelle modalità di definizione agevolata** recate dallo stesso articolo 5.

La disposizione, inserita al Senato in prima lettura, **reca disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria**. Con il **comma 1**, viene **corretto un errore di redazione** contenuto dal nuovo articolo 4-*quinqüies* del decreto legislativo n. 545 del 1992, inserito nel testo dell'atto dalla legge n. 130 del 2022 con la quale è stata disposta l'organica riforma della giustizia tributaria. Tale articolo prevede che i magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso svolgano un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria sotto l'egida di magistrati tributari affidatari. Il comma 2 riferisce erroneamente la redazione della scheda valutativa redatta al magistrato tributario in tirocinio mentre, **con la modifica in esame viene correttamente individuato il redattore della scheda nel magistrato affidatario**.

Con il comma 2, lettera *a*), viene modificato l'articolo 1, comma 9 della citata legge n. 130 del 2022, il quale applica l'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, ai magistrati ordinari amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria. La norma in esame specifica che **la riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito**.

Infine, per effetto del comma 2, lettera *b*) viene modificato l'articolo 5 della legge n. 130 del 2022, **eliminando il limite temporale del 15 luglio 2022 per identificare le controversie da includere nelle modalità di definizione agevolata** recate dallo stesso articolo 5.

L'articolo 5, comma 1 della legge n. 130 del 2022 stabilisce che le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al successivo comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge n. 289 del 2002 sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge n. 289 del 2002. Il successivo comma 2 prevede che le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 546 del 1992, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge n. 289 del 2002, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge n. 289 del 2002.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 42 (Misure in materia di versamenti del contributo straordinario)

L'articolo 42 prevede che i soggetti tenuti al versamento del **contributo straordinario contro il caro bollette che non abbiano provveduto**, in tutto o in parte, ad effettuare tale versamento, decorso il termine del **31 agosto 2022** per l'acconto e del **15 dicembre 2022** per il saldo, non possono avvalersi di talune disposizioni in materia di **ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni**. Si prevede, altresì, l'applicazione della **sanzione in misura doppia** in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date.

Il **contributo straordinario contro il caro bollette** è disciplinato dall'art. 37 del [decreto-legge n. 21 del 2022](#), sugli effetti della crisi in Ucraina, come convertito dalla legge n. 51 del 2022 (vedi *infra*).

Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022 (comma 5 del suddetto art. 37).

Il **comma 1 dell'articolo 42** in esame stabilisce che in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo:

a) dopo il **31 agosto 2022**, per il versamento dell'**acconto**

b) dopo il **15 dicembre 2022**, per il versamento del **saldo**

non trovino applicazione le misure in materia di sanzioni tributarie recate dalle seguenti disposizioni, esplicitamente richiamate dalla disposizione in parola, che prevedono riduzioni delle sanzioni in caso di effettuazione ritardata dei versamenti entro i termini ivi previsti.:

- [articolo 13](#), comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997, il quale stabilisce che la sanzione sia ridotta alla metà quando il ritardo non è superiore a novanta giorni
- [articolo 13](#) del decreto legislativo n. 472 del 1997, recante la disciplina del ravvedimento, con conseguente riduzione della sanzione in relazione al ritardo del versamento rispetto ai termini previsti.

L'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997 prevede che la sanzione sia ridotta ad un **decimo del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di **trenta giorni** dalla data della sua commissione.

Per quanto concerne la regolarizzazione di **errori o omissioni**, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, si prevede la riduzione:

- ad un **nono del minimo** se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione;
- ad un **ottavo del minimo**, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso (anno in cui è stata commessa la violazione) ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- ad un **settimo del minimo** se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- ad un **sesto del minimo** se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- ad un **quinto del minimo** se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione, salvi taluni casi esplicitamente menzionati dalla norma.

Si prevede, altresì, la riduzione ad un **decimo del minimo** della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Il **comma 2 dell'articolo 42** in esame stabilisce che per l'omissione dei versamenti del contributo, in tutto o in parte, nonché per i versamenti effettuati dopo le date fissate dal precedente **comma 1, la sanzione amministrativa prevista è applicata in misura doppia**. Tale sanzione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, è pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Il **comma 3** prevede che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, realizzino piani di intervento coordinati per la **verifica** della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario in oggetto e della corretta effettuazione dei relativi versamenti. Tali piani sono condotti sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati.

In deroga a quanto previsto dallo statuto del contribuente di cui alla [legge n. 212 del 2000](#) le disposizioni in esame sono **vigenti dal 10 agosto 2022**, data di entrata in vigore del presente decreto-legge (**comma 4**).

L'art. 3 dello statuto del contribuente, oltre a sancire la non retroattività delle disposizioni tributarie, prevede che le modifiche introdotte alla disciplina inerente ai contributi periodici si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Inoltre, non si possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Riguardo alla **disciplina del contributo straordinario per il caro bollette**, l'art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, come convertito, ha istituito, per l'anno 2022, il citato contributo a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto "extraprofitto"). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento.

Successivamente, l'articolo 55 del decreto legge n. 50 del 2022 (convertito dalla legge n. 91 del 2022) **ha aumentato dal 10 al 25 per cento l'imposta sugli extraprofitti nel settore energetico introdotta con il D.L. n. 21/2022 e ne ha esteso il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2022. Inoltre, ha previsto che il contributo fosse versato in due date: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2022 e il saldo entro il 30 novembre 2022.**

Riguardo all'**ambito soggettivo di applicazione**, sono tenuti al versamento del contributo, previsto a titolo di prelievo solidaristico straordinario dall'articolo 37, i soggetti che esercitano in Italia le **attività** di:

- produzione di energia elettrica per la successiva rivendita;
- produzione di gas metano;
- estrazione di gas naturale;
- rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale;
- produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
- importazione a titolo definitivo, oppure introduzione nel territorio italiano da altri stati dell'UE, di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi.

Sono dunque esclusi gli autoproduttori di energia elettrica e i soggetti, come il GME, che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

Gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo in oggetto sono stati definiti con [provvedimento dell'Agenzia delle entrate 17 giugno 2022](#).

Per approfondimenti sulla disciplina del contributo straordinario si rinvia alla scheda sull'articolo 37 del [dossier](#) dei Servizi studi di Camera e Senato sul disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 21.

Si veda anche la scheda sull'articolo 55 del [dossier](#) sul decreto-legge n. 50 del 2022.

Articolo 42-bis
(Disposizioni in materia di internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS)

L'**articolo 42-bis**, introdotto al **Senato in prima lettura**, dispone che la spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il servizio di *contact center* multicanale offerto da INPS Servizi S.p.a. non possa eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta nel 2019, incrementata di venti milioni di euro, fermi restando i limiti posti all'ammontare complessivo della spesa per beni e servizi previsti dalla normativa vigente.

L'**articolo 42-bis**, introdotto al **Senato in prima lettura**, interviene in merito alla spesa annua complessiva che l'INPS può sostenere per il servizio di *contact center* multicanale verso l'utenza erogato dalla società, interamente partecipata dal medesimo istituto, denominata INPS Servizi S.p.a.

Sul punto, si ricorda che l'articolo 5-bis del D.L. n. 101/2019, introdotto dalla legge di conversione n. 128/2019 del medesimo decreto, ha disposto l'affidamento del medesimo servizio alla società INPS Servizi S.p.a. (precedentemente denominata SISPI), attribuendole, a tal fine, la facoltà di provvedere alla selezione del proprio personale anche valorizzando le esperienze simili maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi CCM di analoga complessità; in sede di prima attuazione, la legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha previsto che fossero valorizzate in particolare quelle maturate dagli addetti in via prevalente all'esecuzione della commessa, in servizio al 1° giugno 2021.

L'articolo 42-bis prevede che la spesa annua complessiva a carico dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per il servizio *contact center* multicanale non possa eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta dall'Istituto medesimo nel 2019, incrementata di venti milioni di euro, fermi restando i vincoli alla spesa per i beni e servizi previsti dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

In particolare, si ricorda che l'articolo 1, comma 591 della legge di bilancio 2020 ha previsto che, dal 2020, gli enti e i soggetti rientranti nella definizione di amministrazione pubblica non possano effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Sono tuttavia escluse dall'applicazione di tale vincolo le spese di natura corrente del settore informatico sostenute dall'INPS. Tale limite, ai sensi del successivo comma 593, è superabile solo se vi è un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate.

Articolo 42-ter
(Misure urgenti finalizzate al ristoro per i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpiti da eventi emergenziali)

L'articolo 42-ter, introdotto dal Senato in prima lettura, reca una **modifica alle disposizioni di carattere finanziario inerenti al ristoro per i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpiti da taluni eventi emergenziali.**

La disposizione in esame reca una modifica all'articolo 1, comma 52, della [legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio per il 2022).

I commi 51 e 52 del citato articolo 1 della legge n. 234 recano uno stanziamento di 40 milioni di euro, per il 2022, al fine di far fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito dei **gravi incendi boschivi, in zone di interfaccia e urbani**, verificatisi nei territori di cui alla [deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021](#), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 dell'8 settembre 2021¹³³.

Il presente **articolo 42-ter** prevede che, qualora all'esito della determinazione dei fabbisogni prevista dal citato comma 51 residuino disponibilità finanziarie, le medesime possano essere impiegate per le finalità di cui al comma 448 del medesimo articolo 1 della legge n. 234. Quest'ultimo comma reca uno stanziamento, pari a 50 milioni per ciascun anno del periodo 2023-2027, per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, con riferimento alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e trasmesse alla data del 1° gennaio 2022 al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, in relazione agli eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi negli anni 2019 e 2020. Si ricorda che alla disciplina delle modalità di determinazione e concessione dei contributi di cui al citato comma 448 e all'assegnazione delle risorse

¹³³ Il citato comma 51 prevede altresì che i Commissari delegati nominati con l'[ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 789 del 1° settembre 2021](#) (cioè i Presidenti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia) provvedono alla citata ricognizione dei fabbisogni previa determinazione dei relativi criteri con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare tenendo conto della peculiarità dello specifico contesto emergenziale.

finanziarie in proporzione ai predetti fabbisogni si provvede con apposite ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con la medesima, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2016, e al netto degli eventuali contributi già percepiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018¹³⁴.

Nella suddetta deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021 si osserva in premessa:

che l'Italia centro-meridionale e insulare è stata investita da un'eccezionale situazione meteo-climatica ancora in essere, con particolare riferimento al territorio delle Regioni **Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia** che è stato interessato da **gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani** determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

che detti incendi si sono manifestati, in relazione all'estensione della superficie coinvolta e al numero di episodi, con una intensità di gran lunga superiore alle medie stagionali degli ultimi anni, e che gli stessi hanno causato la perdita di vite umane, la distruzione di decine di migliaia di ettari di vegetazione, il danneggiamento di edifici pubblici e privati, l'evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni e da strutture turistico-ricettive, nonché hanno provocato gravi danni all'allevamento e alle aziende agricole e zootecniche;

la straordinarietà dell'intervento posto in essere sul piano operativo, tramite l'impiego di tutte le risorse umane e strumentali disponibili sui territori regionali, il pieno dispiegamento della flotta aerea nazionale antincendi boschivi, disposto per il tramite del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile, il ricorso al meccanismo unionale di protezione civile e il coinvolgimento coordinato di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile;

che le azioni necessarie a contrastare detti incendi, anche dovuti a comportamenti dolosi, esulano dalle misure previste nell'ambito dell'ordinaria pianificazione delle attività di contrasto degli incendi boschivi. Sempre in premessa, tale delibera ha ritenuto necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi calamitosi in rassegna e ha, altresì, osservato che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari.

¹³⁴ Riguardo a quest'ultima disposizione, cfr. *infra*, in nota.

Sulla base delle premesse, la delibera ha dichiarato, per **6 mesi dalla data di deliberazione**, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni **Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia** a partire **dall'ultima decade del mese di luglio 2021**.

Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera a) del Codice della protezione civile - decreto legislativo n. 1 del 2018 - (ovvero per l'organizzazione ed l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento) nonché per la quantificazione dei fabbisogni per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo articolo 25¹³⁵, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel limite delle risorse appresso stanziare.

Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 7.000.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, ripartiti come di seguito: euro 1.000.000 alla regione Molise, euro 2.000.000 alla regione Calabria, euro 2.000.000 alla regione autonoma della Sardegna, euro 2.000.000 alla regione Siciliana.

¹³⁵ L'articolo 25, comma 2, del codice della protezione civile, prevede che con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità; d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti.

Articolo 42-quater
(Progetto Guaranties Loans Active Management - GLAM)

L'articolo 42-quater, introdotto al Senato in prima lettura, per favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia PMI autorizza la società **AMCO - Asset Management Company S.p.A.** a costituire **uno o più patrimoni destinati** attraverso cui acquisire e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori. Gli acquisti del patrimonio o dei patrimoni destinati possono essere finanziati **mediante l'emissione di titoli**, ovvero **l'assunzione di finanziamenti**, da parte del patrimonio destinato.

Le disposizioni, soprattutto mediante il rinvio alle vigenti disposizioni in materia di cartolarizzazione, disciplinano le funzioni di AMCO, la disciplina dei patrimoni destinati e le relative modalità di azione.

Il **comma 1**, all'esplicito scopo di favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia PMI (di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) anche tramite l'erogazione di nuova finanza a condizioni di mercato, autorizza la società **AMCO - Asset Management Company S.p.A.** a costituire **uno o più patrimoni destinati** attraverso cui **acquisire**, entro tre anni dalla data della decisione autorizzativa della Commissione Europea (di cui al comma 7), e **gestire**, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, **crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo** (ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23), nonché **acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori**, ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi di cui gli stessi fanno parte, secondo la definizione valevole ai fini europei (di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013), in ciascun caso anche unitamente ai relativi contratti e rapporti giuridici e ai beni oggetto degli stessi.

L'articolo 4, punto 1, paragrafo 9 del Regolamento (che disciplina i requisiti prudenziali degli enti creditizi) individua come “gruppo di clienti connessi”:

- due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente indicato, costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse controlla direttamente o indirettamente l'altra o le altre;
- due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono rapporti di controllo, ma che devono essere considerate un insieme unitario sotto il profilo

del rischio poiché sono interconnesse in modo tale che, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di finanziamento (*funding*) o di rimborso dei debiti, anche l'altra o tutte le altre incontrerebbero con tutta probabilità difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti.

La **Società per la Gestione di Attività** (S.G.A. S.p.A.) è stata costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. Tale Società è stata acquisita da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con l'articolo 7 del decreto legge n. 59 del 2016. La norma ha previsto che successivamente all'acquisizione la Società potesse estendere la sua operatività, acquistando e gestendo crediti e altre attività finanziarie anche da soggetti diversi dal Banco di Napoli. Nel luglio 2019 l'originaria denominazione della società è stata **mutata in AMCO – Asset Management Company S.p.A.**, in associazione con il passaggio al controllo totalitario pubblico e con l'ampliamento del suo perimetro di azione, non più "circoscritto" alla originaria gestione di sofferenze di un singolo soggetto bancario (Banco di Napoli).

Per un approfondimento sull'attività di AMCO si fa rinvio alla Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di AMCO - Asset Management Company S.p.A., per l'esercizio 2019 ([DOC. XV, N. 407](#)).

Il **comma 2** chiarisce che tali patrimoni destinati sono costituiti con **deliberazione dell'organo amministrativo di AMCO** che reca, per ciascuno di essi, l'indicazione, anche programmatica, dei crediti, contratti, rapporti giuridici e beni da acquistare. Il valore di ciascuno di tali patrimoni destinati può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di AMCO e non se ne tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di AMCO.

Si applica il comma 1 dell'articolo 2447-*quater* del codice civile, in materia di **pubblicità di costituzione del patrimonio destinato**, che prevede specifici termini per il deposito e l'iscrizione della delibera e reca anche il regime di segregazione rispetto a eventuali creditori.

Dalla data di iscrizione della deliberazione:

- i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti (comma 1 dell'articolo 2447-*quinqües* c.c.);
- se nel patrimonio sono compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la predetta disposizione sui diritti dei creditori non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri (comma 2 dell'articolo 2447-*quinqües* c.c.);
- se la deliberazione di costituzione del patrimonio destinato non dispone diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato (successivo comma 3 dell'articolo 2447-*quinqües* c.c.);

- per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio (comma 2 dell'articolo 2447-*septies* c.c.);
- nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità (comma 3 dell'articolo 2447-*septies* c.c.).

Con riferimento agli **attivi** acquisiti da parte dei patrimoni destinati, non si applicano le disposizioni di carattere generale sulla vigilanza della Banca d'Italia in merito all'adeguatezza patrimoniale (di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

Gli acquisti del patrimonio o dei patrimoni destinati possono essere finanziati **mediante l'emissione di titoli, ovvero l'assunzione di finanziamenti**, da parte del patrimonio destinato.

Nel caso di assoggettamento di AMCO a una procedura di crisi bancaria (di cui al Titolo IV del Testo Unico Bancario) o ad altra procedura concorsuale, le attività da svolgersi in relazione alle operazioni di cui al presente articolo sono proseguite mediante **gestione separata** di ciascun patrimonio destinato e continuano ad applicarsi le disposizioni del presente articolo. In tal caso, i titolari di crediti derivanti dai titoli e dai finanziamenti di cui al presente comma, che rappresentino almeno la **maggioranza dei crediti verso il singolo patrimonio destinato**, possono richiedere agli organi della procedura di trasferire o affidare in gestione a uno o più soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni i crediti, contratti, rapporti giuridici, beni e altri attivi e le passività dello stesso.

Il **comma 3**, al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti assistiti da garanzia del Fondo PMI, consente alle banche e agli intermediari finanziari (autorizzati e iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario – TUB) e agli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia di **concedere nuovi finanziamenti** ai debitori ceduti al patrimonio destinato.

La concessione del finanziamento può essere accompagnata da una relazione con data certa di un **professionista indipendente** (in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *o*) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), il quale **attesti che il finanziamento appaia idoneo a contribuire al risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.**

In presenza della relazione, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare.

Si applicano le disposizioni sulle sanzioni in materia di falso in attestazioni e relazioni (disposte dall'articolo 342 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).

Le norme in esame si applicano anche ai **finanziamenti concessi da AMCO ai debitori a valere sulle risorse dei patrimoni destinati** costituiti ai sensi delle disposizioni in parola.

Il **comma 4** individua le **disposizioni** applicabili alle **cessioni**, anche non in blocco, **effettuate** ai sensi delle norme in esame.

In sintesi, si applicano le disposizioni:

- di cui all'articolo 58 TUB in tema di **cessione dei rapporti giuridici in blocco**, da effettuarsi secondo le istruzioni della Banca d'Italia e secondo specifici adempimenti pubblicitari ai fini della regolazione dei rapporti coi creditori;
- con riferimento alla **pubblicità della cessione**, le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 6 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in tema di cessione di crediti deteriorati delle banche: in particolare le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione.

Ai fini del termine di **tre anni di efficacia** (di cui al comma 1) rileva la data in cui l'acquisizione diventa opponibile nei confronti dei terzi.

I titoli emessi da ciascun patrimonio destinato possono essere **negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione** e sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 5 e, per i proventi, di qualunque natura, di cui beneficiano a qualunque titolo, dell'articolo 6, comma 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130.

Le **operazioni** realizzate da AMCO e disciplinate dalle norme in esame sono soggette alla **seguinte disciplina contenuta nella legge sulla cartolarizzazione dei crediti** (legge n. 130 del 1999), chiarendo che i richiami ivi contenuti devono intendersi riferiti al singolo patrimonio destinato:

- articolo 2, comma 3, in materia di **contenuto del prospetto informativo** (limitatamente alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*)); comma 4, ai sensi del quale, in caso di offerta dei titoli a investitori non professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi; comma 4-*bis*, sul trattamento in caso di offerta

- a investitori qualificati; comma 7, che impone di consegnare, a richiesta, il prospetto informativo ai portatori di titoli;
- articolo 3, in tema di **caratteristiche della società cessionaria e separazione patrimoniale** dei crediti ceduti;
 - articolo 4, relativo alle **modalità e all'efficacia della cessione**;
 - articolo 7.1 sulla **cartolarizzazione di crediti deteriorati** da parte di banche e intermediari finanziari, in particolare al comma 3, che consente alla società di cartolarizzazione di acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto, limitatamente all'assenza di subordinazione dei nuovi finanziamenti; ai commi 4 e successivi (fino al 5) sulle società veicolo d'appoggio, che hanno come esclusivo oggetto sociale l'acquisizione e la gestione dei beni posti a garanzia dei crediti cartolarizzati, nonché le specifiche agevolazioni fiscali e il regime di consolidamento nel bilancio bancario ove, assieme a beni, siano ceduti contratti di locazione finanziaria.

Le disposizioni chiariscono poi che **AMCO**, quale gestore a beneficio di terzi del patrimonio destinato emittente, deve provvedere a redigere il **prospetto informativo** (di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130).

Alle **somme di denaro** detenute in deposito o ad altro titolo da una banca per conto del patrimonio destinato o comunque al fine di soddisfare i creditori dello stesso, si applicano alcune disposizioni in tema di **separazione patrimoniale** (di cui all'articolo 22 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico finanziario) e si prevede, nel caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di crisi bancaria o procedure concorsuali, che le somme accreditate sui suoi conti non sono soggette a sospensione dei pagamenti e vengono immediatamente e integralmente restituite alla società con modalità semplificate (articolo 3, comma 2-*bis*, ultimo periodo dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130). **Non si applicano le disposizioni sulla gestione collettiva del risparmio**, di cui alla parte II, titolo III del Testo Unico Finanziario, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai sensi del **comma 5**, nel solco delle norme in esame, AMCO provvede, per conto del Fondo e a condizioni di mercato, a gestire e incassare, anche nel quadro di operazioni di ristrutturazione del debito e/o di regolazione della crisi, i crediti derivanti dalla surrogazione legale del Fondo (ai sensi dell'art. 1203 del codice civile e dell'articolo 2, comma 4, del decreto del 20 maggio 2005 del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e

le tecnologie), assistiti da privilegio generale (ai sensi dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123), nonché a promuovere ogni iniziativa, anche giudiziale, utile al recupero e alla tutela dei predetti diritti, se del caso anche individuando, nominando e coordinando soggetti terzi.

Ai conti correnti aperti da AMCO sui quali vengono accreditate le somme di pertinenza del Fondo e dei patrimoni destinati, anche ai fini dei connessi servizi di cassa e pagamento, si applica l'articolo 3, comma 2-*ter*, della legge 30 aprile 1999, n. 130, ai sensi del quale su tali conti non sono ammesse azioni da parte dei creditori di tali soggetti se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute. In caso di avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura vengono immediatamente e integralmente restituite con modalità semplificate.

Si affida a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*, sono dettate, anche in deroga alla vigente disciplina del Fondo, il compito di adottare apposite disposizioni in merito alle modalità di estensione e di rinegoziazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e di escussione e liquidazione della stessa, nonché le modalità di esercizio da parte di AMCO dei diritti derivanti dalla surrogazione spettanti al Fondo.

Il **comma 6** affida a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, la **possibilità di dettare disposizioni attuative della disciplina dei patrimoni destinati** in esame e delle attività ad essi consentite, inclusa, sentita la Banca d'Italia, la previsione di deroghe agli obblighi di segnalazione periodica disciplinati dall'ordinamento nazionale, applicabili ad AMCO per le attività di cui al presente articolo.

Il **comma 7** subordina **l'entrata in vigore delle misure in esame all'autorizzazione della Commissione europea**, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato (articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

• **Disciplina dell'intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI ai sensi del decreto-legge n. 23/2020**

L'articolo 13 del [decreto-legge n. 23/2020](#) ha introdotto, **fino al 31 dicembre 2021**, un **potenziamento** dell'intervento del **Fondo di garanzia PMI**, in deroga alla disciplina ordinaria. Il periodo di operatività della misura è stato **prorogato** dapprima dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 dalla legge di bilancio 2021 ([l.](#)

[n. 178/2020](#), art. 1, co. 244), successivamente, è stato prorogato al 31 dicembre 2021 dal [decreto-legge n. 73/2020](#) (articolo 1, comma 2).

L'articolo 13 del decreto-legge n. 23 ha assorbito e rafforzato la disciplina originariamente già introdotta dall'[articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020](#) ed è stato successivamente integrato nei contenuti dal [decreto-legge n. 104/2020](#) (articolo 64 e *64-bis*), dalla Legge di bilancio 2021 ([legge n. 160/2019](#), art. 1, co. 245-246 e co. 213 e 216-218) e, da ultimo dal [decreto-legge n. 73/2021](#) (articolo 13, comma 2).

Il **regime di aiuti** è stato **autorizzato** dalla **Commissione europea**, in quanto conforme alla disciplina sugli aiuti di Stato nel contesto dell'attuale epidemia da COVID-19 (*State Aid Temporary Framework*).

Si dà di seguito indicazione dei principali contenuti dell'operatività potenziata del Fondo di garanzia PMI.

Fino al 31 dicembre 2021:

- l'intervento del Fondo è a **titolo gratuito** (senza pagamento di commissioni);
- l'importo massimo garantito è elevato **fino a 5 milioni di euro** per singola impresa beneficiaria, la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19;
- sono ammessi all'intervento in garanzia anche finanziamenti a fronte di operazioni di **rinegoziazione del debito**, **purché** il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento del debito residuo. Per i finanziamenti con rinegoziazione deliberati successivamente alla conversione in legge del [decreto-legge n. 23/2020](#), il credito aggiuntivo deve essere almeno pari al 25 per cento del debito residuo. Inoltre, nei casi di rinegoziazione, al finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso d'interesse applicata sul finanziamento garantito;
- si prevede il **prolungamento automatico della garanzia** del Fondo in caso di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza COVID-19;
- si prevede l'accesso gratuito e automatico al Fondo, con **copertura del 100 per cento** sia in garanzia diretta che in riassicurazione, per i nuovi **finanziamenti fino a 30 mila euro** concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti, nonché, come previsto dal [decreto-legge n. 104/2020](#) e dalla Legge di bilancio 2021 ([legge n. 178/2020](#), art. 1, co. 213), le persone fisiche esercenti le attività di cui al codice ATECO 2007 - Sezione K "Attività finanziarie e assicurative" e le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia, nonché le società che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni. La legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 216-218) è intervenuta sulla durata dei finanziamenti, che **possono avere**, dal 1° gennaio 2021, una durata non più di 10, ma di 15 anni. Il beneficiario dei finanziamenti già concessi, può chiedere il prolungamento della loro durata, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. Quanto al

criterio di calcolo del tasso di interesse, tale tasso deve essere comunque non superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.

Si rinvia sul punto alla recente [Circolare operativa n. 1/2021](#) adottata dal gestore del Fondo di garanzia PMI.

Da ultimo, il [decreto-legge n. 73/2021](#) (articolo 13, comma 1, lett. *f*)) ha disposto che, **dal 1° luglio 2021**, sino al 31 dicembre 2021, la copertura del Fondo sarà **del 90%** - anziché del 100% e sui finanziamenti **può essere applicato un tasso di interesse diverso** da quello attualmente previsto;

- una quota parte delle risorse del Fondo, fino ad un importo di **100 milioni di euro**, è stato destinato alle predette operazioni di garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (previsione, questa, soggettivamente estesa in tal senso dal [decreto-legge n. 104/2020](#), art. 64, comma 4 e differita al **31 dicembre 2021** dal [decreto-legge n. 73/2021](#), articolo 13, comma 1, lett. *i*));
- si dispone l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi. Secondo quanto previsto dal recente [decreto-legge n. 73/2021](#), **dal 1° luglio 2021**, la **garanzia del fondo tornerà al regime ordinario dell'80%**. La **durata dei finanziamenti** garantiti potrà comunque essere maggiore (art. 13, co. 1, lett. *f*)). In particolare, previa notifica e autorizzazione della Commissione UE, il limite di durata delle nuove operazioni viene innalzato a **120 mesi**. Per i finanziamenti con durata non superiore a 72 mesi già garantiti, nel caso di prolungamento della durata accordato dal finanziatore, può essere richiesta una pari estensione della garanzia, fermo restando il periodo massimo di 120 mesi e la connessa autorizzazione della Commissione europea (art. 13, co. 1, lett. *f*));
- la copertura del Fondo in riassicurazione è elevata dal 90 al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, o dalle società cooperative abilitate all'esercizio del credito esclusivamente nei confronti dei propri soci ai sensi del TUB;
- le percentuali di copertura del Fondo sono comunque elevate fino ai limiti massimi previsti dalla disciplina ordinaria (80 per cento per garanzia diretta e 90 per cento per riassicurazione), nelle more dell'autorizzazione UE e comunque per tutte le altre operazioni che superano i limiti di durata e importo sopra indicati, anche per durate superiori a dieci anni;
- si ammette il cumulo tra la garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro;
- l'accesso alla garanzia avviene senza applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ma sono in ogni caso escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria;
- per i finanziamenti garantiti di importo superiore ai 25.000 euro è prevista la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi;

- vi è la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero – ivi incluso il settore termale - e delle attività immobiliari;
- si riconosce, inoltre, un'operatività rafforzata del Fondo per le garanzie su portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19 ([art. 13, co. 1, decreto-legge n. 23/2020](#));
- alle garanzie straordinarie del Fondo sono ammesse, a date condizioni, **anche le imprese** che hanno ottenuto, su operazioni garantite dal Fondo stesso, un **prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà** ([decreto-legge n. 104/2020](#), art. 64, co. 3-bis).

Fino al 28 febbraio 2021 sono state ammesse alla garanzia straordinaria del Fondo anche le **imprese *mid-cap*** (cioè, le imprese fino a 499 dipendenti, determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019, come specificato dall'articolo *64-bis* del [decreto-legge n. 104/2020](#)).

A decorrere **dal 1° marzo 2021**, la legge di bilancio 2021 ha disposto la "**migrazione**" delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. *mid-cap* **sullo strumento "Garanzia Italia"** SACE di cui all'[articolo 1, del decreto-legge 23/2020](#), anch'esso prorogato, come sopra detto, fino al 30 giugno 2021 (art. 1, co. 209 e 244 [legge n. 178/2020](#)).

Dunque, a decorrere dal 1° marzo 2021 fino al 30 giugno 2021, SACE concederà a favore delle "*mid-cap*" garanzie alle medesime condizioni già ad esse riconosciute dal Fondo di garanzia PMI: **a titolo gratuito**, fino alla **copertura del 90 per cento del finanziamento**, per un importo massimo garantito fino a **5 milioni di euro**, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

Si rinvia alla recente [Circolare n. 2 del 27 gennaio 2021](#) del Fondo di garanzia PMI, la quale ha anche chiarito che, nell'ambito dell'operatività **su portafogli di finanziamenti**, le "imprese diverse dalle PMI" con un numero di dipendenti non superiore a 499 restano comunque sempre ammissibili all'intervento del Fondo, senza alcun tipo di limitazione temporale.

Si rammenta, infine, che l'**art. 56 del decreto-legge n. 18/2020** (legge n. 27/2020, cd. "Cura Italia") ha consentito a imprese e professionisti di beneficiare della **moratoria sui finanziamenti** in essere. I beneficiari in possesso dei requisiti di ammissibilità hanno potuto richiedere l'applicazione di queste misure agli intermediari finanziari. Verificati i requisiti di ammissibilità, gli intermediari sono stati tenuti alla concessione delle misure stesse e ad essi è stata data la facoltà di richiedere la garanzia del Fondo a valere sulle risorse di apposita **Sezione Speciale**, istituita dall'articolo 56, comma 6 del decreto-legge "Cura Italia". La Sezione è stata inizialmente dotata di 1.730 milioni di euro per il 2020.

L'importo è stato successivamente rideterminato in 1.438,4 milioni per il 2020 (ai sensi del [decreto-legge n. 23/2020](#) e dal [decreto-legge n. 104/2020](#)) e in 300 milioni per il 2021 (ai sensi della

Legge di bilancio 2021, [l. n. 178/2020](#), art. 1, co. 254). Circa le **modalità operative** della sezione speciale, [si rinvia qui](#).

La moratoria, inizialmente disposta sino al 30 settembre 2020, è stata prorogata dapprima sino al 31 gennaio 2021, e, per le imprese del comparto turistico, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui, al 31 marzo 2021 dal [decreto-legge n. 104/2020](#) (articolo 65 e 77). Successivamente, la moratoria è stata ulteriormente [prorogata](#) sino al 30 giugno 2021 dalla legge di Bilancio 2021 ([l. n. 178/2020](#), art.1, co. 248-254) e, da ultimo, sino al **31 dicembre 2021**, limitatamente alla sola quota capitale, dal [decreto-legge n. 73/2021](#) (art. 16).

Le domande di garanzia del Fondo hanno potuto essere presentate dai soggetti richiedenti, salvo proroghe, **entro il 15 settembre**, come previsto dalla Circolare del Gestore n. 5/2021.

Articolo 42-quinquies
***(Misure per lo sviluppo della microelettronica in attuazione del
PNRR)***

L'articolo 42-quinquies, introdotto dal Senato in prima lettura, autorizza il Ministero dell'economia e finanze a concedere un **contributo a fondo perduto**, pari a 100 milioni per il 2022 e 240 milioni di euro per il 2023, in favore della **società STMicroelectronics s.r.l.**, al fine di dare attuazione alle misure previste dal PNRR in relazione all'investimento in materia di "Innovazione e tecnologia della **microelettronica**". La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la medesima società beneficiaria, nonché all'approvazione della Commissione europea.

Il **comma 1** specifica che l'aiuto concesso alla società STMicroelectronics s.r.l. (pari, come detto, a 100 milioni per il 2022 e 240 milioni per il 2023) è finalizzato all'Investimento 2, "Innovazione e tecnologia della microelettronica", ricompreso nella Componente 2 della Missione 1 del PNRR ("Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo"). L'aiuto è concesso - in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento - a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1068, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).

Tale comma 1068 prevede che, nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, in particolare delle missioni strategiche relative all'innovazione e alla coesione sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Italia (istituito dal comma 1037 del medesimo articolo), al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico.

L'obiettivo dell'investimento "Innovazione e tecnologia della microelettronica" è costituito dallo sviluppo della filiera strategica della microelettronica mediante l'investimento nei substrati di carburo di silicio. Dall'investimento, in linea con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato, ci si attende un impatto positivo sull'occupazione (700 posti di lavoro).

Le risorse previste sono pari a 340 milioni. L'importo dei contributi è pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammesse (850 milioni di euro). L'obiettivo della misura è una capacità di produzione annuale di almeno 374.400 substrati di carburo di silicio.

Il conseguimento dell'obiettivo è indicato al secondo trimestre del 2026.

STMicroelectronics NV è un'azienda per la produzione di componenti elettronici a semiconduttore. Per informazioni, si veda la [scheda](#) sul sito della

Federazione ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche).

Il **comma 2** prevede che la concessione dell'aiuto sia subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il MEF – Dipartimento del tesoro e la società beneficiaria. La convenzione definisce gli obiettivi di sviluppo della filiera della microelettronica, la creazione di posti di lavoro (in linea con quanto previsto dal PNRR) nonché le caratteristiche del progetto da realizzare. La convenzione definisce, inoltre, le condizioni per la concessione del contributo e gli obblighi di rendicontazione posti in capo alla società STMicroelectronics. La convenzione contiene, altresì, la specificazione degli impegni assunti dalla medesima società nei confronti del MEF. Tali impegni sono determinati a seguito della decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'aiuto con la legislazione europea in materia di aiuti di Stato. Inoltre il MEF, entro tre mesi dalla decisione della Commissione europea, incarica uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità dell'investimento a quanto stabilito nella decisione della Commissione medesima. Ai relativi oneri provvede la società beneficiaria.

Il **comma 3** prevede che l'efficacia delle disposizioni in parola sia subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE. Gli oneri di registrazione sono posti a capo della medesima STMicroelectronics s.r.l.

La disposizione fa riferimento agli obblighi di registrazione nel Registro degli aiuti di Stato (art. 52 della legge n. 234 del 2012) e dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato ([DM 31 maggio 2017, n. 115](#)).

Il **comma 4** propone l'abrogazione dei commi da 1069 a 1074 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio per il 2021. Tali commi dispongono in ordine alla gestione delle somme di cui al comma 1068, destinate alla copertura finanziaria del contributo a fondo perduto in favore di STMicroelectronics s.r.l. dalle disposizioni in oggetto.

Il comma 1069 prevede che le risorse di cui al comma 1068 vengano utilizzate per erogare contributi agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive, in misura pari al 40% dell'ammontare complessivo di ciascun investimento. I contributi sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento.

Il comma 1070 prevede che la gestione delle risorse sia affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia S.p.A. o a società da questa interamente controllata ("Gestore"). Il Gestore è autorizzato, su base semestrale, a trattenere le somme necessarie per le spese di

gestione effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello 0,5 per cento delle risorse.

Il comma 1071 dispone in ordine ai compiti e alle verifiche poste in capo al Gestore.

Il comma 1072 prevede che il Gestore, effettuate le verifiche ai sensi del comma 1071, comunica l'accoglimento delle domande e proceda all'erogazione del contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle disponibilità finanziarie. I contributi devono essere erogati entro il 2026, anche in più rate annuali, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento autocertificato dall'impresa ammessa al beneficio e sulla base di apposita rendicontazione. Il comma 1073 disciplina l'attività di rendicontazione delle imprese beneficiarie. Il comma 1074 dispone che il Ministro dello sviluppo economico trasmetta una relazione annuale al Parlamento recante le informazioni circa l'attività di rendicontazione del Gestore, il quale è tenuto, ai sensi del comma 1073, lett. b), a dare conto, su base semestrale, dell'attività svolta e delle spese di gestione. Nella relazione deve essere dato conto anche delle commissioni trattenute, nonché dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi, per valutare l'alto contenuto tecnologico degli investimenti ed il loro impatto positivo sulla coesione sociale e territoriale, nel quadro del Programma *Next generation EU*.

Articolo 42-sexies
(Impiego all'estero di personale dell'AISE)

L'**articolo 42-sexies**, derivante dall'approvazione di una modifica approvata dal **Senato in prima lettura**, introduce un **regime speciale per l'impiego** in attività di ricerca informativa e operazioni **all'estero del personale dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)**. Si prevede in particolare che l'impiego del personale AISE all'estero sia soggetto a **procedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità delegata**, da disciplinare con regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato secondo la procedura speciale stabilita dall'art. 43 della legge n. 124 del 2007 sul Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. È prevista, con cadenza semestrale, **l'informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri al Copasir** sulle attività e operazioni all'estero dell'AISE.

L'articolo aggiuntivo interviene sulle **modalità di impiego all'estero del personale assegnato all'AISE**, materia disciplinata dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, recante "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto".

Ai sensi dell'art. 21 della legge n. 124 del 2007, al Dipartimento per le informazioni sulla sicurezza (DIS) e **ai Servizi di informazione per la sicurezza, tra cui l'AISE, è assegnato un contingente speciale di personale** strutturato in un ruolo unico, con distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche. L'ordinamento, reclutamento e trattamento economico e previdenziale di tale contingente di personale sono disciplinati con apposito regolamento anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge; il reclutamento deve in particolare garantire "l'unitarietà della gestione del personale".

La procedura per l'adozione del predetto regolamento attuativo è disciplinata dall'art. 43 della legge n. 124 del 2007, che prevede il ricorso ad **uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in deroga all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400** – quindi senza obbligo di preventiva sottoposizione al parere del Consiglio di Stato e al visto e registrazione della Corte dei Conti –, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR). L'art. 43, comma 2 della legge n. 124 del 2007 prevede la possibilità che i suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri siano sottratti all'ordinario regime di pubblicità.

A tale disposizione è stata data attuazione con il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011, n. 1**, con cui è stato adottato il «Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)». Dell'adozione del DPCM è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2011, n. 78, ma il testo integrale è stato sottratto all'ordinario regime di pubblicità.

Rispetto al quadro normativo disciplinato dalla legge n. 124 del 2007, l'art. 42-*sexies* intende introdurre un **regime speciale per l'impiego del personale AISE all'estero**, sottratto dalla disciplina del regolamento generale sullo stato giuridico ed economico del personale del DIS e dei Servizi di informazione e affidato ad uno specifico regolamento, adottato sempre secondo la procedura speciale di cui all'art. 43 della legge n. 124 del 2007.

La specialità del regime consiste:

- a) nella sottoposizione dell'impiego del personale AISE all'estero ad una **autorizzazione dell'autorità politica – il Presidente del Consiglio dei Ministri o l'Autorità delegata, ove istituita**.

Dal momento che il DPCM 23 marzo 2011, n. 1 non è soggetto a regime di pubblicità, non è dato conoscere quali siano le procedure oggi seguite dall'AISE per l'impiego di personale all'estero, e quindi di valutare il grado di innovatività del nuovo procedimento di autorizzazione. Si ritiene tuttavia che la scelta di fissare in una fonte di rango primario la competenza relativa al potere autorizzatorio oggi disciplinata a livello regolamentare risponda specificamente all'intento di trasferire tale competenza dalla sfera amministrativa del DIS e dell'AISE a quella politica. Tale rilievo sembra essere confermato dalla previsione di un obbligo in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri di riferire periodicamente al Copasir (v. *infra*).

- b) nella fissazione di **specifiche modalità, condizioni e procedure per l'impiego del personale AISE all'estero, purché sia rispettato il principio del trattamento economico onnicomprensivo** del personale appartenente al DIS e ai servizi di informazione stabilito dall'art. 21, comma 6 della legge n. 124 del 2007.

Tale previsione conferma che l'intento delle modifiche proposte è di prevedere che l'impiego del personale AISE all'estero sia soggetto a modalità, condizioni e procedure distinte da quelle previste per gli altri

impieghi funzionali del personale del DIS e dei Servizi di informazione, con il limite dell'impossibilità di associare a tale impiego un profilo economico speciale.

Infine, il **comma 3 dell'art. 42-sexies** prevede che **il Presidente del Consiglio dei Ministri informi il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica** delle attività di ricerca informativa e operazioni all'estero condotte dall'AISE con cadenza semestrale. Tale obbligo informativo arricchisce i meccanismi di controllo disciplinati dal Capo IV della legge n. 124 del 2007, che in particolare prevedono (art. 33) una relazione semestrale del Presidente del Consiglio dei Ministri al Copasir sull'attività dei servizi di informazione, contenente un'analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza. La relazione è finalizzata a informare il Copasir anche sull'andamento della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza (art. 33, comma 7), sui criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di informazione per il perseguimento dei propri fini (art. 33, comma 7), sulla consistenza dell'organico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento, nonché sui casi di chiamata diretta nominativa, con indicazione dei criteri adottati e delle prove selettive sostenute (art. 33, comma 12).

Pur non essendo specificato nel testo dell'articolo, si ritiene inoltre che anche il regolamento sull'impiego del personale AISE all'estero debba essere comunicato al Copasir, rientrando nel generale obbligo di cui all'art. 33, comma 2 della legge n. 124 del 2007, il quale prevede che siano comunicati al Comitato, a cura del DIS, i decreti e i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21.

Con riferimento all'impianto complessivo dell'articolo, si valuti l'opportunità di una riformulazione finalizzata a tradurre le nuove disposizioni in novelle alla legge n. 124 del 2007.

Articolo 42-septies
(Clausola di salvaguardia)

L'articolo 42-septies, introdotto dal Senato in prima lettura, prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano **compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.**

Articolo 43 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo 43 reintegra parzialmente le riduzioni degli stanziamenti disposte dal decreto-legge n. 50 del 2022 (comma 1), reca la **quantificazione degli oneri** derivanti dal provvedimento in esame e indica le corrispondenti **fonti di copertura finanziaria** (comma 2), modifica conseguentemente l'allegato 1 della legge di bilancio 2022 relativo ai **risultati differenziali** del bilancio dello Stato (comma 3), **autorizza le occorrenti variazioni di bilancio** per l'attuazione della legge n. 99 del 2022 (**Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore**), **autorizza** il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le **occorrenti variazioni di bilancio** per l'attuazione del provvedimento in esame (comma 5).

In particolare, il **comma 1** dispone che, a **parziale reintegrazione delle riduzioni** operate con l'articolo 58, comma 4-bis, del [decreto-legge n. 50 del 2022](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022, gli **stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 1** al presente decreto sono **incrementati per gli importi indicati nel medesimo allegato** (si veda la tabella seguente). Ai relativi oneri, pari a **1.730 milioni di euro per l'anno 2022**, si provvede ai sensi del comma 2.

Allegato 1 (articolo 43, comma 1)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

MISSIONE/programma	2022
23. FONDI DA RIPARTIRE (33)	500
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	400
23.1 Fondi da assegnare (1)	100

1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)	700
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)	700
7. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)	530
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	530
TOTALE	1.730

Si rammenta che il sopra menzionato articolo 58, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 50 del 2022, provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto-legge n. 80 del 2022, confluito nel medesimo decreto n. 50, pari a 3.043,98 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, di determinate missioni e programmi del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, la disposizione provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2 (bonus sociale energia elettrica e gas), 1-*bis* (azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022) e 1-*ter* (riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022) confluiti dal decreto-legge n. 80 del 2022 nel decreto-legge n. 50 del 2022.

Il **comma 2** reca innanzitutto la **quantificazione degli oneri** derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in:

- 14.701,73 milioni di euro per l'anno 2022,
- 1.149,9 milioni di euro per l'anno 2023,
- 91,82 milioni di euro per l'anno 2024 e
- 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030,

che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 15.018,93 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma indica inoltre le seguenti **fonti di copertura finanziaria**:

- a) quanto a 86,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano a 107,74 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle **maggiori entrate derivanti dall'articolo 8, recante disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti** (si veda la relativa scheda di lettura);

- b) quanto a 537,57 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle **minori spese derivanti dagli articoli 8 (si veda sopra) e 21**, recante disposizioni in materia di **anticipo della rivalutazione delle pensioni** all'ultimo trimestre 2022 (si veda la relativa scheda di lettura);
- c) quanto a 630 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di **monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022**, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del [decreto legislativo n. 230 del 2021](#) (Istituzione dell'**assegno unico e universale per i figli a carico**);

Secondo quanto riportato dal Governo nella relazione tecnica, tale riduzione è sostenibile in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, che dà evidenza della stima sulla base degli elementi disponibili alla predetta data (oneri contabilizzati e domande pervenute a tutto giugno, da liquidare a luglio) di minori oneri valutati per l'anno 2022 rispetto alle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021, per l'attuazione del c.d. Assegno unico. In sintesi, rispetto alla previsione originaria per l'anno 2022 (14.219,5 milioni di euro) si valutano economie pari a circa 634,5 milioni di euro, importo prudenzialmente arrotondato a 630 milioni di euro.

Per gli anni successivi (dal 2023), sempre secondo quanto riportato nella relazione tecnica, si confermano i valori di previsione di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 230 del 2021 per l'effetto combinato, da un lato, di quanto in corso di rilevazione per l'anno 2022 e, dall'altro, della significativa maggiore indicizzazione ai prezzi degli importi individuali e delle soglie di accesso rispetto al contesto macroeconomico sottostante le valutazioni a base del citato decreto legislativo n. 230 del 2021 (tenuto anche conto che è prevedibile un incremento del numero dei beneficiari con riferimento ad un istituto di nuova introduzione).

- d) quanto a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente **riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del **Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire»** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando **l'accantonamento del Ministero dello sviluppo economico**;

- e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali**, di cui all'articolo 6, comma 2, del [decreto-legge n. 154 del 2008](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008;
- f) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente **riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria»** della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- g) mediante il ricorso all'**indebitamento autorizzato** dal Senato della Repubblica il [27 luglio 2022](#) e dalla Camera dei deputati il [28 luglio 2022](#) con le risoluzioni di approvazione della [relazione](#) presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

Si rammenta che il Governo ha presentato il 26 luglio una Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012. L'articolo 6 prevede che scostamenti temporanei del saldo di bilancio strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea. Se il Governo, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali, ritiene indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni, una Relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. A differenza delle Relazioni presentate in passato, in quella dello scorso luglio il Governo **conferma per l'anno 2022 i saldi programmatici già autorizzati** con la precedente Relazione al Parlamento di aprile scorso e incorporati nel quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2022 (DEF). La Relazione presenta un parziale aggiornamento del quadro tendenziale di finanza pubblica – che dovrà essere successivamente aggiornato e integrato dalla Nota di aggiornamento del DEF (NADEF) – basato sul monitoraggio delle entrate e delle spese al 30 giugno, dal quale risulterebbe una previsione dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche

per il 2022 inferiore rispetto a quello programmatico indicato nel DEF.

Il comma 3 dispone la **sostituzione dell'allegato 1 alla legge di bilancio 2022** ([legge n. 234 del 2021](#)), con l'allegato 2 annesso al presente decreto.

Tale allegato era stato precedentemente sostituito dall'articolo 58, comma 5, del [decreto-legge n. 50 del 2022](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022, e, successivamente, dall'articolo 38, comma 2-*bis*, del [decreto-legge n. 21 del 2022](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022.

Si rammenta che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *a*) della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge n. 196 del 2009](#)), il comma 1 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 determina, mediante **rinvio all'allegato 1** annesso alla legge di bilancio medesima, i **livelli massimi del saldo netto da finanziare** e del **ricorso al mercato finanziario**, entrambi in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento (2022, 2023 e 2024).

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Si rammenta, inoltre, che il **saldo netto da finanziare** (SNF) è pari alla **differenza tra le entrate finali e le spese finali** iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il **ricorso al mercato finanziario**, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare **ricorso al debito** per far fronte alle **spese che non sono coperte dalle entrate finali**. Tale importo coincide, pertanto, con l'accensione dei prestiti.

Si rammenta, infine, che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-*ter*, della legge di contabilità e finanza pubblica, i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sono determinati dal presente articolo **coerentemente con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 10, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica medesima, riguardante i contenuti del Documento di economia e finanza pubblica (DEF).

Nuovo allegato 1 alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021)

(tra parentesi i valori dell'allegato 1 della legge di bilancio 2022, come da ultimo sostituiti dall'art. 38, comma 2-bis, [D.L. 21 marzo 2022, n. 21](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51.)

(milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
	COMPETENZA		
	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziario , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	228.300 (205.133)	184.748 (180.500)	119.970 (116.942)
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	505.647 (482.480)	494.848 (490.600)	438.645 (435.617)
	CASSA		
	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziario , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	305.300 (282.133)	249.748 (245.500)	177.170 (174.172)
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	582.672 (559.505)	559.848 (555.600)	495.845 (492.817)
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Il **comma 4 autorizza** il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le **occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della [legge n. 99 del 2022](#)** (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore).

Il **comma 5**, infine, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, **autorizza** il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le **occorrenti variazioni di bilancio**. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il **ricorso ad anticipazioni di tesoreria**, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 44 *(Entrata in vigore)*

L'**articolo 44** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno **10 agosto 2022**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.